

dossier

XIX Legislatura

8 aprile 2026

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

Edizione provvisoria

D.L. n. 19/2026 – A.C. 2807-A

Volume I - Articoli 1-15



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it

Dossier n. 643/1 Volume I



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it

Progetti di legge n. 569/1 Volume I

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D26019avol1.docx

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

CAPO I – GOVERNANCE PER IL PNRR

Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR</i>)	7
Articolo 1-bis (<i>Rafforzamento delle funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione</i>)	12
Articolo 2, comma 1 e commi 2, 3, 4 (<i>Proroga di incarichi e strutture riferiti all'attuazione del PNRR; ampliamento di dotazione organica della Presidenza del Consiglio</i>)	14
Articolo 2, commi 1-bis e 1-ter (<i>Proroga della durata degli incarichi dirigenziali</i>)	19
Articolo 2, comma 1-quater (<i>Disposizioni transitorie in materia di comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni</i>)	24
Articolo 2, comma 1-quinquies (<i>Proroga incarichi personale enti territoriali</i>)	26
Articolo 2, commi 5 e 6 (<i>Proroga della durata degli incarichi conferiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>).....	29
Articolo 2, comma 7 (<i>Proroga della struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>).....	31
Articolo 2, comma 8 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR</i>).....	33
Articolo 2, comma 9 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nella realizzazione degli interventi PNRR sulla infrastruttura ferroviaria</i>)	35
Articolo 2, commi 10-11 (<i>Proroga di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office (PMO)</i>)	38
Articolo 2, comma 11-bis (<i>Facoltà di riassegnazione di personale di altri profili professionali nel caso di esaurimento delle graduatorie regionali</i>).....	42
Articolo 2, comma 12 (<i>Risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	44

Articolo 2, commi 13 e 14 (<i>Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria</i>)	46
Articolo 2, comma 14-bis (<i>Proroga contratti dirigenti generali preposti all'edilizia penitenziaria</i>)	50
Articolo 2, comma 15 (<i>Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Dipartimento per le politiche della famiglia</i>)	51
Articolo 2, comma 16 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del Turismo</i>).....	53
Articolo 2, comma 17 (<i>Dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione</i>)	54
Articolo 2, comma 18 (<i>Incarichi dirigenziali presso il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici</i>)	57
Articolo 2, commi 19-21 (<i>Facoltà assunzionali Ministero della giustizia</i>)	60
Articolo 2, comma 21-bis (<i>Rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura</i>)	63
Articolo 2, comma 21-ter (<i>Procedura selettiva per assistente di settore tecnologico presso la Presidenza del Consiglio</i>)	65
Articolo 2, comma 21-quater (<i>Stabilizzazione personale giustizia amministrativa</i>)	67
Articolo 2, comma 21-quinquies (<i>Modifiche alla disciplina delle valutazioni ambientali</i>).....	70
Articolo 2, comma 21-sexies (<i>Incarichi dirigenziali Ministero dell'università e della ricerca</i>).....	74
Articolo 2, commi 21-septies-21-decies (<i>Procedure di assunzione negli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale</i>).....	76
Articolo 3, commi 1 e 2 (<i>Risorse per l'assistenza tecnica all'attuazione delle misure PNRR</i>)	79
Articolo 3, comma 2-bis (<i>Convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale</i>)	82
Articolo 3, comma 3 (<i>Segretari comunali</i>)	84
Articolo 3, comma 4 (<i>Risorse per il supporto tecnico per monitoraggio risorse PNRR</i>)	87
Articolo 3, commi 5-7 (<i>Incrementi della dotazione organica della Presidenza del Consiglio attinenti a trasformazione digitale e innovazione tecnologica</i>)	90
Articolo 3, comma 6-bis (<i>Proroga incarichi a esperti per innovazione tecnologica</i>)	93

Articolo 3, comma 8 (<i>Attività di supporto di Eutalia S.p.A. in favore di enti territoriali</i>)	95
Articolo 3, comma 9 (<i>Inserimento del “Gruppo FVG Plus” nell’elenco delle società che non sono soggette ai divieti di cui all’articolo 4 del Testo unico delle società partecipate</i>)	97
Articolo 3, comma 9-bis (<i>Criteri per l’estensione ai comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti della possibilità di accedere alla cancellazione degli anticipi di liquidità disposti per le Regioni dalla legge di bilancio n. 199 del 2025</i>)	101
Articolo 3, comma 9-ter (<i>Modifica alla disciplina sui contratti a termine stipulati da società in house qualificate per progetti PNRR</i>)	107

CAPO II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

SEZIONE I – DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR

Articolo 4, commi 1 e 9 (<i>Misure di semplificazione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo</i>)	109
Articolo 4 commi 1-bis e 1-ter (<i>Risoluzione contratti opere PNRR</i>)	113
Articolo 4, comma 2 (<i>Misure di accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed idrogeologico</i>)	115
Articolo 4, comma 3 (<i>Meccanismo del superamento del dissenso nell’ambito di un progetto o intervento del PNRR</i>)	119
Articolo 4, comma 4 (<i>Investimenti 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità”, M6C1 e 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, M6C2 del PNRR</i>)	122
Articolo 4, commi 4-bis-4-ter (<i>Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale</i>)	127
Articolo 4, comma 4-quater (<i>Disposizioni transitorie sull’accertamento delle condizioni di non autosufficienza per gli anziani di età pari o superiore a 70 anni</i>)	128
Articolo 4, comma 5 (<i>Piano Italia a 1 Giga</i>)	130
Articolo 4, commi 6-8 (<i>Programma di formazione di cui all’obiettivo M1C1-118 della Riforma 1.15 “Riforma della contabilità pubblica”</i>)	133
Articolo 4-bis (<i>Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici</i>)	137

**SEZIONE II –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI
DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN
ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, DEL PNRR**

Articolo 5, commi 1 e 2 (<i>Misure in materia di regimi amministrativi</i>)	140
Articolo 5, comma 1-bis (<i>Svolgimento in modalità semplificata di conferenze di servizi decisorie nell'ambito del PNRR o del PNC</i>).....	155
Articolo 5, comma 1-ter (<i>Termini procedurali conferenza dei servizi per infrastrutture di comunicazione elettronica</i>)	156
Articolo 5, comma 1-quater (<i>Controlli sulle dichiarazioni per le attività private soggette a comunicazione</i>).....	166
Articolo 5, comma 1-quinquies (<i>Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari</i>).....	170
Articolo 5-bis (<i>Misure in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale</i>)	176
Articolo 6, comma 1 (<i>Acquisizione dei dati relativi all'ISEE mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati</i>)	178
Articolo 6, comma 2 (<i>Carta d'identità elettronica per cittadini ultrasessantenni</i>)	179
Articolo 6, commi 3 e 3-bis (<i>Tessera elettorale digitale e Sistema informativo elettorale - SIEL</i>)	180
Articolo 6, commi 4-6 (<i>Modifiche alla disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica</i>)	184
Articolo 7, commi 1-3 e 10 (<i>Modifiche alla disciplina relativa all'attuazione della riforma della disabilità</i>).....	191
Articolo 7, commi 4 e 10 (<i>Modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità</i>).....	206
Articolo 7, commi 5 e 10 (<i>Procedura di definizione nel PIAO delle modalità ed azioni intese a realizzare la piena accessibilità all'amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità</i>).....	210
Articolo 7, commi 6-7 e 10 (<i>Previsioni relative al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in merito alla performance della pubblica amministrazione e alla legittimazione ad agire in giudizio a tutela di interessi delle persone con disabilità</i>)	212
Articolo 7, commi 8 e 10 (<i>Disposizione procedurale sull'adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità</i>).....	214

Articolo 7, commi 9 e 10 (<i>Personale dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e interpretazione autentica sul regime delle spese di giustizia in favore del Garante</i>).....	216
Articolo 7-bis (<i>Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 in materia di assegno unico e universale per i figli a carico</i>)	219
Articolo 8, comma 1 (<i>Conservazione delle scritture contabili di cui all'articolo 2220 del codice civile</i>)	227
Articolo 8, commi 2 e 3 (<i>Semplificazioni circa obblighi amministrativi e di pubblicazione per amministrazioni ed imprese</i>)	235
Articolo 8, commi 3-bis e 3-ter (<i>Termini di fatturazione delle operazioni IVA</i>)	238
Articolo 9 (<i>Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale</i>)	242
Articolo 10 (<i>Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione</i>)	244
Articolo 11 (<i>Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali</i>)	248
Articolo 12, commi 1 e 2 (<i>Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole</i>)	261
Articolo 12, commi 3 e 4 (<i>Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole</i>)	263
Articolo 12, comma 5 (<i>Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole</i>)	265
Articolo 13 (<i>Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche</i>)	267
Articolo 14 (<i>Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti</i>).....	288
Articolo 14-bis (<i>Disposizioni sui piatti e sugli altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati ad entrare in contatto con alimenti</i>)	295
Articolo 15 (<i>Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare</i>)	297

TITOLO I - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

CAPO I – GOVERNANCE PER IL PNRR

Articolo 1

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

L'articolo 1, comma 1, prevede l'obbligo per i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di rendere disponibile sul sistema informatico «ReGiS», entro il decimo giorno di ciascun mese, **i dati sul cronoprogramma procedurale e finanziario**, con l'**indicazione dello stato di avanzamento** rilevato alla fine del mese precedente per ciascun programma e intervento. I soggetti attuatori devono altresì comunicare anche le informazioni sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato al singolo intervento, dando evidenza di eventuali criticità. Il **comma 1-bis, introdotto in sede referente**, modifica il termine per l'ultimazione degli interventi finanziati con le risorse PNRR, oggetto di convenzioni, contratti di appalto o atti di obbligo con data di ultimazione fino al 30 giugno 2026 e i cui obiettivi finali siano da conseguire entro tale data.

Il **comma 2** stabilisce per le **amministrazioni centrali titolari di misure PNRR** e per i **soggetti attuatori** degli interventi l'assolvimento degli **adempimenti** di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo **anche oltre il 31 dicembre 2026**, nel rispetto degli obblighi previsti dal PNRR. Il **comma 3**, al fine di supportare l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 2 nonché in previsione di eventuali esigenze di monitoraggio di programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, prevede lo **sviluppo delle funzionalità della piattaforma informatica ReGiS da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ricorrendo a specifiche convenzioni**. Il **comma 4** reca la **clausola di invarianza finanziaria** riferita alle disposizioni dell'articolo in esame.

Il **comma 1** stabilisce l'obbligo per i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di **rendere disponibile sul sistema informatico ReGiS il cronoprogramma procedurale e finanziario** di ciascun programma e intervento aggiornato, oltre alle informazioni sullo **stato di avanzamento**. In tal senso, si dispone

che entro il decimo giorno di ciascun mese dovranno essere resi disponibili i dati riferiti alla fine del mese precedente. La trasmissione dei dati dovrà dare conto anche dell'attestazione dell'effettiva **capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR** assegnato all'intervento, dando evidenza di **eventuali criticità** rispetto a tale conseguimento. L'introduzione di tali disposizioni volte a prevedere procedure di monitoraggio continuativo sull'attuazione del PNRR, che danno evidenza anche dell'esistenza di eventuali criticità, è strumentale all'attivazione dei poteri sostitutivi, già previsti nella disciplina vigente, nei confronti dei soggetti attuatori. La disposizione in esame rinvia, infatti, all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede l'esercizio dei **poteri sostitutivi da parte dello Stato** in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

Sinteticamente, l'**articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77** prevede al comma 1 la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni qualora, operando come soggetti attuatori, risultino inadempienti. Il comma 2 del citato articolo 12 prevede la possibilità che, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro per gli affari regionali promuova iniziative di impulso e coordinamento degli enti territoriali nelle sedi istituzionali del confronto tra Governo, regioni ed enti locali. Il comma 3 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale. Il comma 4 prevede che il Consiglio dei ministri eserciti i poteri sostitutivi in tutti i casi in cui si verifichino situazioni o eventi che ostacolino la realizzazione dei progetti del PNRR e che non risultino rapidamente superabili. Il comma 5 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo, dell'ufficio individuati o dei commissari ad acta nominati, con particolare riguardo all'adozione degli atti mediante ordinanza motivata comunicata alla Struttura di missione PNRR. Il comma 6, infine, stabilisce l'estraneità della Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Si prevede che di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondano, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono inoltre posti a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. Infine, il comma 6-*bis* integra l'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 riguardante la liquidazione degli enti pubblici dissestati. La disposizione inserita concerne l'applicazione delle suddette norme agli enti sottoposti alla vigilanza delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 1-bis** ha quale ambito di applicazione gli **investimenti**, ancora in esecuzione, finanziati con le risorse del **PNRR** con obiettivi finali **da**

conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni o i contratti di appalto ovvero gli atti di obbligo degli interventi previsti dai citati investimenti e ancora in esecuzione, **rechino una data di ultimazione anteriore** a quella indicata dal PNRR, **inclusi quelli il cui termine sia già scaduto** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il comma 1-*bis* dispone che il **termine** per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è **fissato al 30 giugno 2026**, con sostituzione automatica delle clausole difformi come previsto dall'articolo 1339 del codice civile. La disposizione prevede altresì che, nel caso in cui gli interventi in parola siano ultimati successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non si procede al riconoscimento di premi di accelerazione. Si introduce quindi una deroga alla norma dell'articolo 126, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36 del 2023), che prevede in via generale che, nel caso di proroga legittima del termine di conclusione dei lavori, il premio sia corrisposto, a far data dal termine originariamente previsto nel contratto, anche qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

Il **comma 2** stabilisce che gli **adempimenti riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli** sono assolti dalle **amministrazioni centrali titolari di misure PNRR** e dai **soggetti attuatori** dei relativi interventi in relazione alle rispettive competenze **anche oltre il 31 dicembre 2026** nel rispetto degli obblighi connessi previsti dal PNRR concernenti la realizzazione delle misure e degli interventi. A tal fine di dispone che gli anzidetti soggetti si avvalgono delle funzionalità della piattaforma informatica ReGiS.

Il **comma 3** dispone lo **sviluppo delle funzionalità della piattaforma ReGiS**, comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico, da parte del **Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** ai fini del soddisfacimento degli adempimenti di cui al comma 2 nonché per l'eventuale monitoraggio di altri interventi e programmi finanziati con risorse nazionali ed europee. Per questa finalità il Ministero dell'economia e delle finanze –Ragioneria generale dello Stato può **stipulare convenzioni** dedicate con **Sogei S.p.A.** e con **altre società a prevalente partecipazione pubblica**.

Il **comma 4** contiene la clausola di **invarianza finanziaria** riferita alle disposizioni dell'articolo in esame, specificando che tali disposizioni sono

attuare ricorrendo alle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica.

La revisione del PNRR del 27 novembre 2025

Il **10 ottobre 2025** il Governo ha presentato alla Commissione europea la **richiesta di modifiche al PNRR**, ricorrendo all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241 che consente modifiche originate da circostanze oggettive.

Nella proposta di revisione del PNRR approvata dalla Cabina di regia PNRR del 26 settembre 2025 è stata prefigurata una **rimodulazione finanziaria di 14,15 miliardi di euro**, preservando l'intera dotazione di 194,4 miliardi di euro, con riferimento, in particolare, a **34 misure** (investimenti e riforme). La proposta, in particolare, ha considerato: la riduzione delle risorse per le misure non attuabili nei tempi e il potenziamento di misure esistenti o l'istituzione di nuove misure, l'utilizzo di strumenti finanziari (Fondo per le infrastrutture di approvvigionamento idrico, Fondo nazionale Connettività, Strumento finanziario per gli alloggi universitari, Fondo Agrisolare) nonché il trasferimento di parte delle risorse del PNRR al comparto nazionale del programma *InvestEU*, gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Il **30 settembre** e il **1° ottobre 2025** il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha reso comunicazioni al **Senato** e alla **Camera** in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PNRR. Al termine dei dibattiti sono state approvate le risoluzioni n. [6-00169](#) e n. [6-00195](#) con le quali si è impegnato il Governo a trasmettere la proposta di revisione alla Commissione, privilegiando le misure che favoriscono gli investimenti strategici ed innovativi, la coesione sociale e territoriale, la competitività delle attività economico-produttive e la transizione verde e digitale. Il CNEL ha approvato il 23 ottobre 2025 un [documento](#) di osservazioni e proposte concernente la revisione del PNRR.

A seguito delle relative interlocuzioni tecniche, la **Commissione europea** ha valutato positivamente la proposta avanzata dal Governo italiano e il **4 novembre 2025** ha sottoposto al Consiglio dell'UE una [proposta di modifica della Decisione del Consiglio](#), con il relativo [Allegato](#), che approva il Piano italiano.

Da tali documenti si rileva che le modifiche al PNRR italiano riguardano **173 misure** (investimenti e riforme). Il **Consiglio dell'UE**, nella riunione del **27 novembre 2027**, ha approvato la [Decisione di esecuzione](#) (*Council Implementing Decision* - CID) e il relativo [Allegato](#) che modifica l'originaria Decisione del 13 luglio 2021 che ha approvato il PNRR.

A seguito dell'approvazione della decisione del Consiglio dell'UE il Governo italiano ha dichiarato che **la versione definitiva della revisione comporta una rimodulazione di risorse per 13,5 miliardi di euro** e prevede **nuovi interventi** a sostegno di imprese, agricoltura e filiera agroalimentare, connettività digitale, infrastrutture idriche ed economia circolare, rafforzando il sostegno alle politiche attive per lo sviluppo e l'occupazione.

Nelle premesse della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE approvata il 27 novembre 2025 sono elencate tutte le **misure modificate** raggruppandole sulla base dei motivi che hanno giustificato tali modifiche:

- sette misure non sono parzialmente più raggiungibili a causa di **cambiamenti nelle condizioni di mercato**, inclusi ritardi imprevedibili nella fornitura che incidono sulle procedure di appalto;
- otto misure non sono più parzialmente realizzabili a causa della **mancaza o del cambiamento della domanda**;
- quattro misure non sono più parzialmente realizzabili a causa dell'**elevata inflazione**;
- una misura non è più parzialmente realizzabile a causa degli **eventi meteorologici estremi** verificatisi nell'autunno 2024 che hanno avuto ricadute negative sugli interventi di ricostruzione nelle zone dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dalle inondazioni del maggio 2023;
- ottantatré misure sono state modificate unicamente per **semplificare** il testo dell'Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) di approvazione del PNRR, riducendo gli oneri amministrativi connessi alla valutazione del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi;
- per le ulteriori cinquantuno misure sono state previste delle modalità attuative migliori rispetto alle precedenti, pur mantenendo inalterato il loro livello di ambizione originario.

Articolo 1-bis
(Rafforzamento delle funzioni della
Commissione parlamentare per la semplificazione)

L'**articolo 1-bis**, introdotto in sede referente, attribuisce due nuove funzioni alla **Commissione parlamentare per la semplificazione**, ovvero l'espressione di **osservazioni e proposte** in materia di semplificazione normativa e di semplificazione delle procedure amministrative e l'elaborazione di una **relazione annuale** sui processi di semplificazione normativa e amministrativa.

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'**esame in sede referente**, aggiungendo le nuove lettere *c-bis*) e *c-ter*) al comma 21 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, conferisce ulteriori compiti alla **Commissione parlamentare per la semplificazione**.

Nello specifico, in considerazione delle **esigenze di monitoraggio e coordinamento delle misure di semplificazione** connesse all'attuazione del PNRR, si prevede che la stessa:

- formuli **osservazioni e proposte** in materia di semplificazione normativa e di semplificazione delle procedure amministrative;
- elabori una **relazione annuale** sui processi di semplificazione normativa e amministrativa.

• ***La Commissione parlamentare per la semplificazione***

La **Commissione parlamentare per la semplificazione** della legislazione è stata istituita dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005). A seguito della novella introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera *e*), della legge n. 69 del 2009, ha assunto la denominazione di "Commissione parlamentare per la semplificazione", a decorrere dal 4 luglio 2009.

Essa è composta da **venti senatori** e **venti deputati**, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti ai fini dell'elezione dell'Ufficio di presidenza.

La Commissione svolge le seguenti **funzioni**:

- esprime il **parere sugli schemi di decreti legislativi** delegati che individuano le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore; sugli schemi di decreti legislativi delegati di semplificazione, riordino o riassetto di materie; sugli schemi di decreti legislativi di abrogazione espressa di disposizioni legislative statali oggetto di abrogazione tacita o implicita, o che abbiano esaurito la loro funzione anche se successive al 1° gennaio 1970; sugli schemi di decreti legislativi integrativi o correttivi;
- verifica periodicamente lo **stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata** delle norme legislative statali, riferendone ogni sei mesi alle Camere;
- esercita i **compiti già attribuiti alla Commissione parlamentare consuntiva** in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 59 del 1997. In particolare, di tali compiti restano attuali:
 - l'espressione di pareri sugli schemi di D.P.C.M. di attuazione dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997 e relativi al conferimento alle regioni e agli altri enti locali di funzioni e compiti amministrativi;
 - l'espressione di pareri sui regolamenti di riordino delle strutture centrali e periferiche interessate al conferimento di funzioni e compiti amministrativi, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7.

Quanto al procedimento relativo all'espressione del parere, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione scade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis* del già citato articolo 14, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Articolo 2, comma 1 e commi 2, 3, 4
***(Proroga di incarichi e strutture riferiti all'attuazione del PNRR;
ampliamento di dotazione organica della Presidenza del Consiglio)***

L'**articolo 2, comma 1** proroga al 31 dicembre 2026 la durata degli incarichi dirigenziali (se con scadenza anteriore) di livello generale o non generale conferiti alla struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché alle unità di missione ovvero strutture di livello dirigenziale presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR.

Inoltre proroga al 31 dicembre 2029 la durata di siffatte unità di missione ovvero strutture di livello dirigenziale, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni.

Analoga proroga è dettata per il personale non dirigenziale loro assegnato in servizio, quanto ad efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o altro analogo istituto.

Per gli incarichi dirigenziali in quegli organismi, il medesimo termine vale per il conferimento in deroga rispetto ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente sul pubblico impiego.

Il **comma 2** amplia la dotazione organica della Presidenza del Consiglio di ventisei unità di personale non dirigenziale, da assumere con concorso pubblico per titoli ed esami (con apposito punteggio riconosciuto all'eventuale esperienza professionale maturata presso la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri o presso le unità di missione ovvero le strutture di livello dirigenziale delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR). L'assunzione è mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato (con destinazione in servizio, finché essa operi, presso la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio).

I **commi 3 e 4** recano disposizioni di spesa e copertura degli oneri.

L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 la durata di tutti gli incarichi dirigenziali (se con scadenza anteriore) di livello generale o non generale, conferiti alla struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio nonché alle unità di missione o strutture di livello dirigenziale presso ciascuna amministrazione centrale la quale sia titolare di interventi previsti nel PNRR.

Nel dettato della disposizione figura, quale sua finalità, il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR (come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025).

La proroga vale per gli incarichi dirigenziali (di livello generale o non generale) conferiti a un duplice ordine di strutture.

Sono interessate, infatti, così la struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio come le unità di missione (o strutture di livello dirigenziale equivalenti) presso ciascuna amministrazione centrale coinvolta in interventi del PNRR.

La **struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio** è stata istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023. Essa coadiuva lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR; interloquisce con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR; verifica la coerenza dell'attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, con eventuale definizione di misure correttive; conduce l'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento o di modifica del PNRR; adempie alla comunicazione istituzionale e alla pubblicità del PNRR.

Il medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 (al comma 4) assegna alla struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio le unità di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale.

In particolare quella disposizione ha previsto un contingente di dodici unità con qualifica dirigenziale di livello non generale (oltre a sessantacinque unità di personale non dirigenziale).

Tali posizioni dirigenziali hanno potuto essere conferite in deroga ai limiti percentuali (previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, e pari al 10 e 8 per cento della dotazione organica, per i dirigenti rispettivamente di prima fascia e di seconda fascia), in via di deroga (consentita dal richiamo all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021).

Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla struttura di missione, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Le unità di missione o strutture di livello dirigenziale presso ciascuna amministrazione centrale la quale sia titolare di interventi previsti nel PNRR, sono state oggetto di previsione da parte dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Quella disposizione ha previsto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provveda al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'amministrazione individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di

missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (era la previsione originaria del decreto-legge n. 77), articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ancora il **comma 1**, per il medesimo fine di realizzazione degli interventi del PNRR nonché per lo svolgimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controllo del PNRR e gestione dei relativi flussi finanziari, **proroga fino al 31 dicembre 2029** (anziché 31 dicembre 2026, com'è nella disciplina vigente) **la durata delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale** sopra citate, **nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni**¹ (si veda al riguardo l'articolo 32 del [regolamento \(UE\) 2021/24](#), in materia di valutazione ex-post del dispositivo per la ripresa e la resilienza).

E per il **personale non dirigenziale** loro assegnato in servizio, **proroga alla medesima data l'efficacia dei provvedimenti di comando**, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto. Rimane salva per l'unità di missione o struttura di livello dirigenziale o Nucleo PNRR Stato-Regioni la facoltà di richiesta di **revoca** del provvedimento, con comunicazione alle amministrazioni di provenienza da formalizzarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Questo, per il personale non dirigenziale.

Per gli **incarichi dirigenziali**, ancora il **comma 1** prevede che, fino al 31 dicembre 2029, essi possano essere conferiti (di livello generale e non generale) alle unità di missione o struttura di livello dirigenziale o Nucleo PNRR Stato-Regioni **in deroga alle percentuali** previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego (cfr. l'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Per l'attuazione del **comma 1**, è autorizzata la spesa di **24,64 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**.

Il comma 2 amplia la dotazione organica della Presidenza del Consiglio (così come l'articolo 3, commi 5-7, su cui v. scheda *infra*).

¹ Il Nucleo PNRR Stato-Regioni opera, si ricorda, presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Esso è stato istituito dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, il quale ha previsto che quel Dipartimento si avvalga, per lo svolgimento delle attività del Nucleo, di un contingente di ventitré unità di personale.

Tale ampliamento ammonta a **ventisei unità di personale non dirigenziale**.

Si tratta di personale da inquadrare in una categoria non superiore al livello iniziale della **categoria A** del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Queste unità di personale sono da destinare in servizio presso la **Struttura di missione PNRR** presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente, la Presidenza del Consiglio è autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione delle ventisei unità, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027 mediante contratti di lavoro a **tempo indeterminato** (destinate pertanto a permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri anche successivamente al 2029 e alla cessazione dell'operatività della Struttura di missione PNRR cui siano dapprima destinate).

Questo, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.

Le nuove unità di personale si pongono entro l'ambito del contingente – pari a sessantacinque unità di personale non dirigenziale – previsto dalla normativa vigente (ossia l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023).

La determinazione delle procedure e dei requisiti di partecipazione al concorso sono demandati a successivo decreto del Presidente del Consiglio.

Tale atto è tenuto a **valorizzare, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata** presso la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri o presso le unità di missione ovvero le strutture di livello dirigenziale delle amministrazioni centrali titolari della “attuazione” (secondo specificazione introdotta in **sede referente**) di misure del PNRR.

Tale esperienza maturata – è stato aggiunto in **sede referente** – si intende conseguente a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per queste assunzioni, è autorizzata la spesa di **500.000 euro per l'anno 2026; di 2,46 milioni per l'anno 2027; di 2,26 milioni a decorrere dall'anno 2028**.

Disposizione di spesa per questo personale è recata altresì dal **comma 3**.

Si tratta di **1,18 milioni annui a decorrere dal 2027**, per la corresponsione dei compensi relativi al **lavoro straordinario** per il nuovo personale assunto mediante la procedura selettiva sopra ricordata.

Il **comma 4** reca la quantificazione e le fonti di finanziamento degli oneri derivanti dai commi precedenti 1, 2 e 3.

Sono:

500.000 euro per l'anno 2026;

27,23 milioni per l'anno 2027;

27,02 milioni per ciascun anno 2028 e 2029;

2,38 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

Sono attinti in parte prevalente dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestino nel corso della gestione (istituito dall'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014), in altra parte (8,99 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, parzialmente utilizzando quote di accantonamenti destinati a undici diversi Ministeri.

Articolo 2, commi 1-bis e 1-ter
(Proroga della durata degli incarichi dirigenziali)

L'**articolo 2, comma 1-bis**, introdotto in sede referente, proroga al 2029 alcune deroghe sugli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR.

In particolare, viene esteso fino al **31 dicembre 2029** il meccanismo che consente di applicare quote fino al 12 per cento della dotazione organica dei dirigenti per coprire posti presso **soggetti attuatori del PNRR (lettera a))**. Viene differito al **31 dicembre 2029** il **termine massimo di durata degli incarichi dirigenziali** conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale connessi all'attuazione del PNRR (**lettera b))**. Viene, inoltre, disposto che gli incarichi già conferiti per meno di tre anni e con scadenza entro il 31 dicembre 2026 siano automaticamente rideterminati in tre anni dalla loro efficacia (**lettera c))**.

Il **comma 1-ter**, anch'esso **introdotto in sede referente**, consente, infine, dal 2026 al 2029, il **rinnovo degli incarichi dirigenziali** conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

Il **comma 1-bis**, introdotto in sede referente, modifica l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021, in materia di **incarichi dirigenziali per l'attuazione del PNRR**.

La **lettera a)**, in particolare, intervenendo sul secondo periodo della disposizione citata, prevede che venga esteso sino al **31 dicembre 2029** (invece del 31 dicembre 2026, come attualmente previsto) il meccanismo che autorizza le pubbliche amministrazioni, per il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale *ex* articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'**applicazione delle quote**, previste dal medesimo articolo, nella misura massima del **12 per cento della dotazione organica dei dirigenti**, ai fini della **copertura dei posti** delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di **soggetti attuatori del PNRR**. La norma si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 medesimo².

² Per amministrazioni pubbliche ai sensi del citato art. 1, co. 2, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato

L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che ciascuna amministrazione può conferire **incarichi dirigenziali a tempo determinato**, fornendone esplicita motivazione, a **persone di particolare e comprovata qualificazione professionale**, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Tali incarichi possono essere conferiti entro il limite del **10 per cento** della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di dirigente e dell'**8 per cento** della dotazione di quelli di seconda fascia. **La durata, comunque, non può eccedere**, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, di Segretario generale di Ministeri, di dirigente generale di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, il termine di **tre anni**, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di **cinque anni**³.

Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto precisato alla lettera o) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 77 del 2021, sono **soggetti attuatori del PNRR** i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

La **lettera b)** estende dal 31 dicembre 2026 al **31 dicembre 2029** il **termine massimo di durata** degli incarichi conferiti ai sensi del citato comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, mantenendo fermo che tali incarichi sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascuno di essi.

È opportuno ricordare che il suddetto comma 15, unitamente a quanto sopra già precisato, ha autorizzato le amministrazioni pubbliche “impegnate nell’attuazione del PNRR” a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali

e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 si applicano anche al CONI.

³ Si ricorda che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, soggiacciono alla disciplina dello *spoils system* previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Invero, tali incarichi cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

ordinari previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (T.U. in materia di pubblico impiego).

La possibilità di **raddoppiamento delle quote** per incarichi a soggetti esterni alla p.a. è consentita a tutte le **amministrazioni** pubbliche (richiamando, anche in questo caso, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), che siano “**impegnate nell’attuazione del PNRR**” e solo per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR.

Il comma 15, inoltre, in alternativa al meccanismo del raddoppio delle quote, autorizza le stesse amministrazioni a conferire, sempre in deroga ai limiti percentuali previsti dal richiamato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali di cui all’**articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021**.

La disposizione da ultimo richiamata, disciplinando la *governance* del PNRR, prevede che **ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi** previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una **apposita unità di missione di livello dirigenziale generale** fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026 (prorogata, per effetto dell’articolo 2, comma 7, del presente decreto, al 31 dicembre 2029 per quanto attiene al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), articolata fino ad un **massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale**, adottando il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 15 prevede, altresì, che tutti gli incarichi di cui si è già trattato siano conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. È poi riconosciuta alle amministrazioni la possibilità di riservare una quota dei suddetti incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

La **lettera c)** introduce un nuovo quinto periodo al richiamato comma 15, prevedendo che la **durata degli incarichi** che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stati conferiti, ai sensi del comma medesimo, per un **periodo inferiore ai tre anni** e con termine entro il 31 dicembre 2026 sia **rideterminata in tre anni** decorrenti dalla data di efficacia degli stessi.

La norma, intervenendo sugli incarichi infra-triennali già in essere, sembrerebbe, dunque, operare una rideterminazione *ex lege* della durata degli stessi, non lasciando, almeno sul piano testuale, discrezionalità in capo alle singole amministrazioni.

Sul punto, si rammenta che la Corte costituzionale, in materia di “leggi-provvedimento”, ha affermato che l’elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all’azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare “il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo”, con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come “luogo elettivo di composizione degli interessi”: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella “successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto” (sentenze nn. 116 e 168 del 2020). *Si valuti l’opportunità di un approfondimento.*

Il **comma 1-ter**, introdotto anch’esso in **sede referente**, prevede che nelle more della piena attuazione della riforma per l’accesso alla dirigenza, **a decorrere dall’anno 2026 e fino al 31 dicembre 2029**, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, conferiti ai sensi del già richiamato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dalle amministrazioni centrali di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021 (su cui *v. supra*) possano essere **ulteriormente rinnovati**, qualora permanga, a giudizio dell’amministrazione, l’esigenza di avvalersi delle competenze professionali maturate dai titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle attività istituzionali.

La disposizione specifica che il rinnovo avviene con le **modalità** di cui all’articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per effetto di tale rinvio è, quindi, necessario che l’amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, nonché che acquisisca le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuti.

Si ricorda che il 28 gennaio 2026 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge A.C. 2511, recante “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni”. Tale

provvedimento è attualmente all'esame del Senato. Si rinvia al relativo [*dossier*](#) per approfondimenti.

Articolo 2, comma 1-quater
(Disposizioni transitorie in materia di comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni)

Il **comma 1-quater** – inserito in sede referente – modifica la disciplina che ha previsto, **in via transitoria, che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni**; la novella di cui al **presente comma** differisce dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine massimo per l'utilizzo, nell'ambito delle suddette fattispecie, del personale in oggetto e prevede che, nel rispetto di tale limite temporale, i comandi o distacchi – di durata non superiore a un anno, come dispone la norma già vigente – siano rinnovabili.

Il **presente comma** novella parzialmente il comma 9-*bis* dell'articolo 19 del [D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175](#), comma inserito dall'articolo 1, comma 898, della [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#).

Riguardo alla disciplina posta dal suddetto comma 9-*bis* – per la parte non modificata dal presente **comma 1-quater** –, si ricorda, in primo luogo, che essa fa salvo il rispetto dei limiti quantitativi, per le amministrazioni riceventi, posti dall'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#). In base a quest'ultimo, i comandi o distacchi non possono eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria⁴. Sono esclusi dal limite: i comandi o distacchi relativi a personale dirigenziale; i comandi o distacchi previsti come obbligatori da disposizioni di rango legislativo, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione; i comandi o distacchi relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la partecipazione di personale di amministrazioni diverse; i comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri; i comandi presso le unioni di comuni, con riferimento al personale dei comuni facenti parte dell'unione.

Il citato comma 9-*bis* prevede che ai comandi o distacchi ammessi in base al medesimo comma si applichino, in quanto compatibili, le norme in materia di distacco nell'ambito di datori di lavoro di diritto privato (norme di cui

⁴ Il limite in esame (fatte salve le esclusioni, cfr. *infra*) concerne tutte le pubbliche amministrazioni – di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e ivi compresi, in ogni caso, i soggetti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni – e le autorità amministrative indipendenti.

all'articolo 30 del [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni).

Si ricorda che la nozione di società a controllo pubblico è posta, ai fini in oggetto, dall'articolo 2, comma 1, lettere *b) e m)*, del citato D.Lgs. n. 175 del 2016; la suddetta lettera *b)* fa riferimento alla nozione di controllo di cui all'[articolo 2359](#) del codice civile e specifica che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche, relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.

Il citato comma 9-*bis* specifica che la norma transitoria ivi posta è intesa anche a soddisfare esigenze strettamente collegate all'attuazione del [Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\)](#).

Per il personale degli enti pubblici non economici, resta implicitamente fermo che il comando o distacco può essere operato anche al di fuori della norma transitoria in oggetto, ove consentito da altre norme vigenti.

Si segnala che il Governo, nella [seduta](#) della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 20 dicembre 2022, dichiarò che la norma transitoria in esame dovesse essere valutata insieme con la Commissione europea, al fine della verifica che la medesima norma non fosse in contrasto con l'obiettivo della riduzione del ricorso, nelle pubbliche amministrazioni, agli istituti del comando e del distacco come strumenti alternativi alla mobilità del personale, obiettivo previsto dal suddetto PNRR (cfr. i traguardi M1C1-56 e M1C1-58 del relativo [allegato](#)).

Articolo 2, comma 1-*quinques*
(Proroga incarichi personale enti territoriali)

L'articolo 2, comma 1-*quinques*, introdotto in sede referente, attribuisce agli enti territoriali la possibilità di **prorogare** gli incarichi, anche non dirigenziali, da essi conferiti fino al **31 dicembre 2026**, in deroga ai limiti di spesa vigenti.

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'**esame in sede referente**, attribuisce a comuni, province, città metropolitane e regioni la facoltà di **prorogare, fino al 31 dicembre 2026, tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali** dagli stessi conferiti, mediante il ricorso a risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 2006, nonché ai limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Sul punto, si evidenzia che i sopra menzionati commi 557, 557-*quater* e 562 stabiliscono gli obblighi di riduzione e controllo delle spese di personale gravanti sugli enti territoriali. Con riferimento agli enti sottoposti al patto di stabilità interno, si impone l'assicurazione della riduzione delle spese di personale attraverso azioni rimesse all'autonomia del singolo ente, ma orientate a due ambiti prioritari di intervento: da un lato, la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche mediante accorpamenti di uffici finalizzati a ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; dall'altro, il contenimento della crescita della contrattazione integrativa, in coerenza con le analoghe disposizioni previste per le amministrazioni statali. A tal fine, a decorrere dal 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente al 2014. Con riguardo, invece, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, le spese di personale non possono, in ogni caso, superare il corrispondente ammontare registrato nell'anno 2008, assunto quale tetto di spesa fisso. Sul versante delle assunzioni, tali enti possono procedere all'acquisizione di nuovo personale a tempo indeterminato esclusivamente entro il limite del numero di cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dal 2011, le amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il medesimo limite è imposto anche

per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio. Tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Le limitazioni anzidette non trovano applicazione agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui sopra, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La finalità di tale previsione normativa è quella di assicurare il **tempestivo conseguimento degli obiettivi** e la **realizzazione degli interventi** indicati nel PNRR, così come modificato dalla [decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE del 27 novembre 2025](#).

A tale proposito, si rammenta che la suddetta decisione ha disposto l'ultima revisione del Piano. Le modifiche hanno riguardato 173 misure (investimenti e riforme) e gran parte dei traguardi/obiettivi relativi agli ultimi tre semestri del Piano. L'importo complessivo di 194,4 miliardi è rimasto invariato, così come l'ammontare delle ultime tre rate programmate. La revisione ha riguardato 13,5 miliardi di euro di misure e ha introdotto interventi a sostegno di imprese, agricoltura e filiera agroalimentare, connettività digitale, infrastrutture idriche ed economia circolare, rafforzando il sostegno alle politiche attive per lo sviluppo e l'occupazione.

La medesima disposizione fa salvo, per il **personale non dirigenziale**, il limite dei **trentasei mesi** per la **durata del contratto a tempo determinato**.

Ai fini dell'attuazione della norma in esame, viene precisato che le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e che della relativa spesa si tiene conto ai fini della determinazione della capacità assunzionale, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Al riguardo, si rammenta che il sopra citato articolo 33 reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, con la finalità di accrescere quelle degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. In particolare, tali enti territoriali possono

procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge n. 145 del 2018. Il valore soglia, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale in commento, è definito come percentuale "differenziata per fascia demografica" delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stati stabiliti:

- per le regioni: con [decreto del Ministro della pubblica amministrazione 3 settembre 2019](#);
- per le province e le città metropolitane: con [decreto del Ministro della pubblica amministrazione 11 gennaio 2022](#);
- per i comuni: con [decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17 marzo 2020](#).

Gli altri enti, cioè quelli in cui il rapporto fra la spesa per il personale e le richiamate entrate correnti è superiore al valore soglia, sono tenuti a intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto affinché esso raggiunga il valore soglia nell'anno 2025 e, nel frattempo, possono procedere ad assunzioni secondo un *turn over* anche inferiore al 100 per cento. A partire dal 2025, gli enti che continuino a registrare un rapporto superiore al valore soglia, e fintanto che tale eccedenza non sia riassorbita, saranno tenuti ad applicare un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore.

Articolo 2, commi 5 e 6

(Proroga della durata degli incarichi conferiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il **comma 5** dell'**articolo 2** dispone che per le finalità di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 152/2021 possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unità, fino al 31 dicembre 2026. Il **comma 6** provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5, pari ad euro 2.600.000 per l'anno 2026.

Il **comma 5** dell'**articolo 2** dispone che per le finalità di cui al comma 1 (ovvero al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025), i **contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 152/2021 possono essere prorogati**, per un contingente massimo di **trentanove unità, fino al 31 dicembre 2026**.

L'[art. 34 del D.L. 152/2021](#) (come successivamente modificato dal D.L. 13/2023), prevede, al comma 1, che al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'art. 17-*sexies* del D.L. 80/2021, al Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella *short list* di cui

al comma 2-*bis* e i compensi degli esperti (tali profili sono stati disciplinati con il [D.M. 203 del 2023](#)). Ai sensi del comma 2, a decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di [avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica](#), finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Il comma 2-*bis* dispone che all'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una *short list* recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-*ter*, attingendo alla predetta *short list*, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa *short list*.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame segnala che “la misura risponde all’esigenza di assicurare la continuità delle attività di supporto tecnico, monitoraggio e rendicontazione relative alla fase conclusiva di attuazione del PNRR, fino all’orizzonte temporale del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) attualmente previsto per il 31 dicembre 2026” e sottolinea che “Gli esperti in discorso svolgono infatti funzioni operative di elevata specializzazione, strettamente connesse alle procedure di gestione dei progetti, al controllo dello stato di avanzamento finanziario e fisico, nonché al rispetto dei vincoli e delle milestone previste. La cessazione degli incarichi al 31 dicembre 2025 determinerebbe un vuoto operativo in una fase cruciale per il completamento delle attività PNRR, con il rischio di ritardi nella rendicontazione degli investimenti, nonché di dispersione della competenza acquisita e della cosiddetta ‘memoria istituzionale’ necessaria al buon andamento dell’amministrazione”.

Il **comma 6** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma 5, prevedendo che a tali oneri, pari a **euro 2.600.000 per l’anno 2026**, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2, comma 7
(Proroga della struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

L'articolo 2, comma 7, proroga al 31 dicembre 2029 la struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, autorizza la spesa per la dotazione organica prevista per il suo funzionamento (per un importo complessivo di circa 4,52 milioni di euro per il triennio 2027-2029) e provvede alla copertura dei relativi oneri.

Il **primo periodo** del comma in esame dispone la **proroga di tre anni** (dal 31 dicembre 2026 al **31 dicembre 2029**) della struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

La [struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il MASE](#) è stata istituita dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021 fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le sue specifiche funzioni sono quelle di provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi previsti nel PNRR. Secondo il dettato dell'articolo 17-*sexies*, comma 1, del D.L. 80/2021, la struttura è composta da una unità di coordinamento e da due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. Per l'attuazione di tale comma, il successivo comma 2 rende indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario e autorizza la spesa necessaria.

Per l'attuazione del comma in esame, il **secondo periodo** rende indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del MASE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario e **autorizza la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029** a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti dal succitato art. 17-*sexies* del D.L. 80/2021.

Il periodo in esame reca quindi una disposizione analoga (ma con importi differenti) a quella recata dal primo periodo del comma 2 dell'art. 17-*sexies* precedentemente illustrato.

Infine, il **terzo periodo** disciplina la **copertura degli oneri** derivanti dal comma in esame, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.

La relazione tecnica evidenzia che la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma in esame viene parzialmente realizzata rendendo indisponibili, per il triennio 2027-2029, nella dotazione organica del MASE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario a tre delle sei unità dirigenziali non generali che il comma medesimo proroga. La stessa relazione sottolinea inoltre che alla copertura dei rimanenti oneri, pari a euro 1.506.299 annui per il triennio citato, provvede il terzo periodo in esame.

Articolo 2, comma 8
***(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità
amministrativa delle amministrazioni centrali titolari
delle misure PNRR)***

L'**articolo 2, comma 8** amplia e dettaglia la casistica di utilizzo dei fondi stanziati per l'attività di controllo e monitoraggio effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui progetti afferenti al **Piano nazionale di ripresa e resilienza** di sua competenza.

Il **comma 8 dell'articolo 2** novella l'**articolo 18, comma 3**, recante "Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", del [decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Le risorse del comma 3 (180.000 euro per l'anno 2026) sono state stanziare in origine al fine di assicurare lo svolgimento dei **controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale** degli interventi finanziati dal PNRR da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di **verifica e monitoraggio**.

La disposizione in esame ne **amplia la casistica di utilizzo**, permettendone l'uso anche per "attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali". La modifica autorizza, quindi, l'impiego del fondo per lo svolgimento di attività di **direzione** nei confronti dei vari soggetti attuatori degli interventi del PNRR, nonché per le attività di **supporto tecnico e coordinamento** tra le varie istituzioni ed entità coinvolte nell'implementazione degli stessi.

Decreto legge 10/08/2023, n. 104	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 2, comma 8 del DL PNRR
Art. 18 <i>(Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.)</i>	Art. 18 <i>(Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.)</i>
3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori. [...]	3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, per attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali. [...]

Articolo 2, comma 9
***(Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nella
realizzazione degli interventi PNRR sulla infrastruttura ferroviaria)***

La disposizione adotta misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nella realizzazione degli interventi PNRR sulla infrastruttura ferroviaria.

L'**articolo 2, comma 9**, al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, autorizza la spesa di euro **700.000** per l'anno **2026**.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2026-2028**, nell'ambito del programma «**Fondi di riserva e speciali**» della missione «**Fondi da ripartire**» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, per assicurare il rispetto delle stringenti tempistiche fissate dal **PNRR**, nonché la corretta gestione e rendicontazione degli investimenti, si rende infatti necessario prevedere un adeguato supporto tecnico per consentire il monitoraggio della attività del soggetto attuatore per la rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale afferenti al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati. L'assistenza tecnica richiesta fornirà supporto operativo e gestionale alle strutture competenti, contribuendo in modo determinante al coordinamento tra soggetti attuatori, nonché alla rilevazione di eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione dei progetti che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti. Come noto, l'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il [**Dispositivo per la Ripresa e Resilienza \(RRF\)**](#) e il [**Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa \(REACT-EU\)**](#). Il solo RRF mette a disposizione del nostro Paese risorse per **191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026**.

La componente M3C1 "**Rete ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade sicure**" del PNRR, dedicata agli investimenti sulla infrastruttura ferroviaria in concessione a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), interessa complessivamente **21,96 miliardi di euro di risorse PNRR** di cui 10,80 miliardi di euro per "progetti in essere" e 11,16 miliardi di euro per "nuovi progetti", tutti interventi inclusi nei

Contratti di programmi tra il Ministero delle infrastrutture dei trasporti ed il gestore RFI.

Gli investimenti della componente **M3C1** sono determinanti per il raggiungimento dei 67 milestone e target del PNRR assegnati al MIT.

Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1)

La componente 1 della Missione 3 "Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1), ha risorse (rimodulate a dicembre 2023) per circa 22,8 miliardi di euro.

Gli interventi sono coperti attraverso prestiti e l'amministrazione titolare è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Gli obiettivi in sintesi sono:

- sviluppo delle linee ad alta velocità ferroviaria passeggeri e merci per migliorare la connettività e la coesione territoriale del Paese;
- trasferimento del traffico passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia per favorire la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni;
- digitalizzazione delle reti di trasporto;
- miglioramento dei collegamenti ferroviari per favorire la competitività dei sistemi produttivi, in particolare del Sud.

Nella componente 1 della Missione 3 sono presenti anche le misure per sviluppare l'uso dell'idrogeno nelle ferrovie, mentre in una diversa missione, la Missione 2, è presente l'investimento, relativo alla "Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario", nonché l'investimento relativo ai "Treni verdi" nell'ambito di intervento 4 "Sviluppare un trasporto locale più sostenibile".

Si ricorda che il quadro finanziario del PNRR, con la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni titolari degli interventi e l'individuazione di traguardi ed obiettivi semestrali, è stato definito con il D.M. Economia e finanze del 6 agosto 2021. Con il successivo decreto MEF 24 agosto 2022 sono state apportate modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione».

Con il successivo [D.M. 3 maggio 2024](#) è stata aggiornata la tabella A, con le assegnazioni finanziarie ai Ministeri delle risorse PNRR, recependo la rimodulazione PNRR come da accordi dell'8 dicembre 2023 e il D.L. 19/2024 sul PNRR.

Si ricorda altresì che il Piano Complementare (PC) al PNRR ha stanziato ulteriori risorse per lo sviluppo della rete ferroviaria.

L'attuazione degli interventi è rimessa principalmente a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.. Altre risorse per il settore ferroviario, pari a 15,9 miliardi di euro, sono state stanziare dalla legge di Bilancio 2022 ed i Fondi del FSC 2021-2027 ammontano a ulteriori 2.319 miliardi €: il totale dei fondi disponibili per gli investimenti di competenza del MIT nel settore ferroviario ammonta pertanto a più di 50 miliardi di euro (erano circa 54,8 miliardi di € in base all' [audizione dal Ministro il 23/2/2022](#)).

Al fine di poter monitorare e dare attuazione al Piano il MIT ha sottoscritto con RFI una apposita convenzione che disciplina, nel rispetto delle procedure interne approvate dall'amministrazione e di quelle stabilite dal MEF o dai regolamenti europei, le modalità di presentazione da parte del soggetto attuatore RFI delle domande di rimborso (anticipazione, intermedia o saldo) riguardanti i **135 interventi ferroviari**, nonché le verifiche formali finalizzate ad assicurare la completezza e correttezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile inserita dal SA nel [sistema informatico ReGis del MEF](#).

La disposizione proposta assicura pertanto la copertura finanziaria necessaria all'attivazione di un servizio di assistenza tecnica per il 2026 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un ente tecnico specializzato finalizzato a fornire supporto operativo e gestionale e assistenza tecnica alla struttura ministeriale competente.

In particolare, tale supporto riguarderà:

- il monitoraggio dei cronoprogrammi e della spesa;
- la verifica della corretta trasmissione delle domande di rimborso e della corretta documentazione amministrativa e contabile;
- il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei singoli interventi;
- la verifica degli avanzamenti relativi al conseguimento dei milestone e target associati ai progetti.

Per quanto riguarda le modalità operative, l'accordo di servizio dovrà prevedere:

- la predisposizione di un piano operativo annuale con obiettivi specifici e indicatori di performance;
- un monitoraggio periodico dell'avanzamento delle attività;
- relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dell'accordo.

L'adozione della presente disposizione è funzionale al raggiungimento dei milestone e target del PNRR assegnati al MIT e di competenza della DG Ferrovie, in considerazione dell'elevato numero di interventi da gestire, della loro complessità tecnica e del volume complessivo delle risorse assegnate al settore ferroviario.

Articolo 2, commi 10-11***(Proroga di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office (PMO))***

Le disposizioni in commento prevedono la proroga di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office.

L'**articolo 2, comma 10**, prevede che al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli **accordi quadro**, le **convenzioni e i contratti quadro** di cui [all'articolo 3, comma 1, lettere cccc\) e dddd\), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), ovvero di [cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc\) e dd\) dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), avente ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e **di servizi di sicurezza** (aggiunta in sede parlamentare) da remoto nonché l'affidamento di servizi di demand e di project management office (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **sono prorogati** con i **medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni**, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR. All'esito delle modifiche apportate **nel corso dei lavori parlamentari** si è previsto che fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro di cui al medesimo periodo vengano incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove sia già stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento è autorizzato a condizione che riguardi accordi quadro, convenzioni o contratti quadro diversi da quelli per i quali un analogo incremento sia stato già disposto da precedenti disposizioni di legge. Si prevede, infine, in relazione all'incremento in questione, che gli aggiudicatari degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro possano esercitare il diritto di recesso

entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (vedi *infra*).

La lettera cc) [dell'articolo 3, comma 1, lettere cc\) e dd\) dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), definisce come «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo:

1) le **convenzioni quadro** di cui all'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli **accordi quadro** stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo.

La lettera dd) definisce come «strumenti di negoziazione», che richiedono apertura del confronto competitivo:

1) gli **accordi quadro** stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

• *La proroga dei contratti di appalto pubblici*

Nel previgente Codice degli appalti pubblici la disciplina di riferimento in materia di proroghe contrattuali era contenuta nell'[art. 106](#). Il comma 11 di tale disposizione prevedeva che la durata del contratto potesse essere modificata esclusivamente se prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione di proroga, sempreché tale proroga fosse limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'operatore economico era tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Da questa norma la giurisprudenza ha tratto l'esistenza di due fattispecie. Da un lato l'opzione di **proroga contrattuale**, quale eventualità già prevista nella lex specialis, azionabile dalla stazione appaltante per prolungare la durata del contratto alle medesime condizioni o, se espressamente previsto, applicando prezzi di mercato più favorevoli. Dall'altro, la **proroga tecnica**, intesa quale strumento eccezionale e temporaneo, utilizzabile solo per assicurare la continuità del servizio nelle more della nuova gara, per il tempo strettamente necessario e sempre alle condizioni originarie. La giurisprudenza ha precisato che la **proroga tecnica** è ammessa solo in presenza di ragioni di interesse pubblico oggettive e non imputabili all'amministrazione e non può tradursi in un rinnovo. Diversamente, il **rinnovo** è invece un nuovo affidamento che posticipa la durata del rapporto al termine del contratto, modificandone di regola le condizioni. Il rinnovo costituisce una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che richiede una procedura ad evidenza pubblica, salvo casi espressamente previsti dalla legge. Mentre la **proroga** si limita a differire la scadenza del rapporto mantenendo ferme le condizioni originarie, il rinnovo implica la definizione di nuove condizioni o la modifica sostanziale di quelle esistenti; per questa ragione è **vietato se non autorizzato dalla legge**. A

differenza della proroga tecnica (che consente la prosecuzione alle stesse condizioni), il rinnovo pone questioni ben diverse e più ampie, considerato che l'amministrazione può rinnovare il contratto con lo stesso operatore solo se ciò è previsto nella documentazione di gara. In caso contrario, il rinnovo senza gara è considerato una violazione del principio di concorrenza e dell'[art. 3 del D.lgs n. 36/2023](#), oltre a configurare un affidamento diretto in assenza di presupposti. Con l'entrata in vigore del [D. Lgs. n. 36/2023](#) il legislatore ha radicalmente riorganizzato la disciplina delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione.

Il **nuovo codice** disciplina la proroga all'[art. 120](#) dedicando i commi da 1 a 9 alle varianti ed alle modifiche non sostanziali, mentre poi distingue espressamente, al comma 10, l'opzione di proroga e, al comma 11, la proroga tecnica.

L'opzione di proroga (cfr. art. 120, comma 10) è stata disciplinata con l'introduzione di due innovazioni:

(a) l'opzione di proroga non è più limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della gara, potendo essere esercitata nei limiti temporali stabiliti nei documenti di gara;

(b) la possibilità di applicare prezzi di mercato più favorevoli è subordinata a una specifica clausola della *lex specialis*. L'opzione di proroga è, dunque, una clausola negoziale che consente alla stazione appaltante di prolungare la durata del rapporto alle condizioni stabilite nella *lex specialis*. La partecipazione alla gara implica che gli operatori conoscano sin da subito la possibilità di tale prolungamento, potendone tener conto nella formulazione dell'offerta. Tale aspetto preserva le regole dell'evidenza pubblica, visto che l'opzione di proroga, adeguatamente prevista negli atti di gara, diviene parte strutturale della stessa, andando ad incidere, tra l'altro, sull'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell' [art. 14, comma 4, D.lgs n. 36/2023](#). L'esercizio dell'opzione avviene attraverso un atto discrezionale della stazione appaltante e, a differenza della proroga tecnica, può prevedere l'adeguamento dei prezzi alle condizioni di mercato più favorevoli, se così stabilito nei documenti di gara. L'opzione di proroga non è ancorata a situazioni eccezionali né al concetto di stretta temporaneità ed i limiti derivano dai termini fissati contrattualmente. L'opzione di proroga è quindi un istituto programmato e rimesso all'autonomia negoziale e che trova la sua fonte nella *lex specialis* di gara. La proroga tecnica (cfr. art. 120, comma 11), diversamente dal comma 10 dell'art. 120, non richiede che la possibilità di proroga sia prevista nei documenti di gara e non consente di applicare condizioni economiche più favorevoli per la stazione appaltante. La **proroga tecnica** è un istituto straordinario che interviene solo per assicurare la continuità di servizi essenziali in presenza di ritardi insuperabili non imputabili. Essa non richiede la previsione nel bando e si caratterizza per la durata minima indispensabile e per l'immutabilità delle condizioni economiche.

L'articolo 2, comma 10 bis, introdotto all'esito dei lavori parlamentari, prevede che la proroga fino al **20 settembre 2026** dell'accordo quadro avente a oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali di cui all' [articolo 4, comma 10-bis, del decreto-](#)

[legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26](#), si applichi a tutti i lotti scaduti e in scadenza.

L'**articolo 2, comma 11** prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di **100 milioni di euro**, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo ai quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del **27 novembre 2025** nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma precedente, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la [sottoscrizione di accordi quadro](#), di convenzioni e di contratti quadro di cui all' [articolo 3, comma 1, lettere cc\) e dd\) dell'Allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), finalizzati all'affidamento da parte delle Amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse destinate alla [misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia](#).

Articolo 2, comma 11-bis
***(Facoltà di riassegnazione di personale di altri profili professionali
nel caso di esaurimento delle graduatorie regionali)***

L'articolo 2, comma 11-bis – introdotto in sede referente – prevede la possibilità, nel caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, di **riassegnare il personale** relativo ad altri profili professionali, al fine di consentire il completo utilizzo delle graduatorie e il completamento del piano di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dalla normativa vigente per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità.

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 19 del D.L. 124/2023⁵ – novellato dalla disposizione in commento - ha autorizzato le suddette amministrazioni ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali⁶, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale personale è reclutato attraverso una o più procedure per esami dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione RIPAM.⁷

Al fine di consentire il completo utilizzo delle graduatorie formatesi a seguito delle suddette procedure concorsuali e il completamento del suddetto piano di assunzioni, il presente comma 11-bis **attribuisce al Dipartimento per le politiche di coesione** della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, **la facoltà di assegnare agli enti destinatari delle risorse finanziarie**, ripartite per procedere alle suddette assunzioni, **una o più unità di personale afferenti ad altro profilo professionale** per il quale le

⁵ Come modificato dall'art. 9-terdecies del D.L. 76/2024 e, da ultimo, dall'art. 8, c. 9, del D.L. 25/2025.

⁶ Come disposto dall'art. 1, c. 295, della L. 213/2023.

⁷ Le assunzioni delle unità di tale personale sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.

graduatorie regionali degli idonei presentino disponibilità, previo assenso dell'amministrazione di destinazione.

Si ricorda che gli enti destinatari delle risorse sono individuati in coerenza con la procedura indicata dall'art. 19, c. 3, del D.L. 124/2023 che attribuisce ad apposito DPCM la definizione dei criteri di ripartizione sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, effettuata a seguito della manifestazione di interesse da parte dei suddetti enti territoriali⁸. In attuazione di tale previsione è stato emanato il [DPCM 23 luglio 2024](#), che ha fatto seguito all'[Avviso di manifestazione d'interesse del 21 novembre 2023](#).

Si specifica infine che dall'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

⁸ A pena di inammissibilità, tali manifestazioni, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, devono contenere l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

Articolo 2, comma 12
(Risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo 2, comma 12 destina risorse (21,7 milioni per il 2026; 17,2 milioni per il 2027; 22,2 milioni dal 2028) al Fondo per finanziare provvedimenti normativi a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 2, comma 12 reca incremento della dotazione del Fondo volto al finanziamento dei provvedimenti normativi diretti ad ottimizzare le funzioni e i compiti svolti dal personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È, questo, il Fondo istituito nello [stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 \(che al contempo ha previsto che i provvedimenti normativi di cui si tratta sia realizzato mediante interventi di modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"](#), e, conseguentemente, del [decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"](#)). La norma, nell'istituire il Fondo, tiene ferma l'armonizzazione del trattamento economico del suddetto personale con quello del personale delle Forze di polizia.

Quella medesima disposizione prevedeva le risorse finanziarie di cui dotare il Fondo: 28 milioni per il 2025 e per il 2026; 34 milioni a decorrere dall'anno 2027.

Ebbene, la disposizione in esame incrementa tale dotazione, prevedendo 49,7 milioni per il 2026; 51,2 milioni per il 2026; 56,2 milioni per il 2028.

Per il 2026, l'incremento è di 21,7 milioni. Per il 2027, l'incremento è di 17,2 milioni. Dal 2028, l'incremento è di 22,2 milioni.

Le risorse sono destinate – si legge nella disposizione – per 3,8 milioni annui dal 2026, al personale direttivo; per 12,9 milioni nel 2026 e 13,4 milioni annui dal 2027, al personale non direttivo e non dirigente.

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione che obiettivo della disposizione sia “agevolare la definizione del nuovo percorso di carriera del personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo”.

Per la copertura degli oneri, si provvede:

a) per 3,3 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 250 del 2010 (atto di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, biennio economico 2008-2009), di cui 1,05 milioni con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 97 del 2017 (risorse, queste, destinata all'istituzione di posizioni organizzative previste dagli articoli 199 e 223, rispettivamente per il personale direttivo e direttivo aggiunto, del decreto legislativo n. 217 del 2005), e per 2,25 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 76 del 2020 (si tratta anche in questo caso di incremento destinato al fondo di produttività del personale direttivo). Si legge nella relazione tecnica che siffatte autorizzazioni di spesa concernessero il finanziamento di posizioni organizzative per il personale direttivo ad oggi non istituite, in quanto non è stato adottato il decreto interministeriale di loro individuazione;

b) per 12,9 milioni nel 2026 e 13,4 milioni a decorrere dall'anno 2027 mediante, corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente, di cui all'articolo 6 del d.P.R. 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008);

c) per 500.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui al citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;

d) per 5 milioni nel 2026 così come in ciascun anno a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 2, commi 13 e 14
(Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria)

Il **comma 13** dell'articolo 2 interviene sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, recante la disciplina del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, introducendo una serie di modifiche volte a rafforzarne l'assetto operativo e organizzativo, nonché a prorogarne la durata, in coerenza con l'ampiezza e la complessità degli interventi affidati alla struttura commissariale. Il **comma 14** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 13.

In primo luogo, il comma 13, alla **lettera a)**, modifica il comma 4 dell'articolo 4-*bis*.

Il comma 4 dell'articolo 4-*bis* – nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione - disciplina in modo puntuale **le modalità operative attraverso cui il Commissario straordinario esercita i poteri attribuitigli** per l'attuazione degli interventi di edilizia penitenziaria. La disposizione attribuisce al Commissario la facoltà di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli già in corso, anche qualora sospesi, imponendo quale criterio di riferimento l'individuazione della soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi pubblici perseguiti.

A tal fine, il comma prevede espressamente che il Commissario possa **avvalersi di strumenti di supporto tecnico-amministrativo esterni**, individuati nelle **stazioni appaltanti qualificate** di cui al codice dei contratti pubblici e nel **supporto di società partecipate dallo Stato**, nonché della **vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione**. L'avvalimento di tali soggetti è funzionale a garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure di affidamento ed esecuzione degli interventi, in un contesto caratterizzato da un'elevata complessità tecnica e organizzativa.

Il comma stabilisce inoltre che **l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario produce un effetto sostitutivo generale**, in quanto tiene luogo, ad ogni effetto di legge, di tutte le autorizzazioni, i pareri, i visti e i nulla osta comunque denominati necessari per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Tale concentrazione procedimentale è accompagnata da una disciplina di **accelerazione dei procedimenti autorizzatori**, mediante la riduzione dei termini in materia ambientale e la previsione di termini certi, nonché di meccanismi di silenzio-assenso, per i procedimenti relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, fatte salve le ipotesi di sospensione connesse a richieste istruttorie o ad accertamenti tecnici.

Il decreto-legge in conversione interviene sul comma 4 dell'articolo 4-*bis* in modo **mirato e circoscritto**, senza incidere sull'assetto dei poteri acceleratori e sostitutivi attribuiti al Commissario, né sui meccanismi di semplificazione procedurale previsti dalla disposizione. La modifica riguarda esclusivamente la **modalità di avvalimento** delle stazioni appaltanti qualificate e delle società partecipate dallo Stato. In particolare, viene eliminato il riferimento all'avvalimento "a titolo gratuito" e sostituito con la previsione di **limiti massimi di spesa**, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2027.

La novella non amplia né restringe i poteri del Commissario sotto il profilo funzionale, ma incide sul **regime economico** del supporto operativo, riconoscendo che l'esercizio effettivo delle funzioni attribuite allo stesso può comportare oneri finanziari.

La **lettera b)** del comma 13 interviene sul comma 6 dell'articolo 4-*bis*, incidendo esclusivamente sulla **durata temporale dell'incarico del Commissario straordinario**, senza modificare in alcun modo il regime degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio previsti dalla disposizione.

In particolare, la modifica sostituisce il termine finale del 31 dicembre 2026 con quello del **31 dicembre 2027**, determinando una **proroga di un anno della durata dell'incarico**. Tale proroga si inserisce in un contesto normativo nel quale l'ampiezza degli interventi programmati e la complessità delle procedure di realizzazione rendono necessario un arco temporale più ampio per il completamento delle attività affidate alla struttura commissariale. La novella non introduce nuovi poteri né amplia quelli già attribuiti al Commissario, ma si limita a **prolungare nel tempo l'efficacia di un assetto già definito**, preservando invariati i presidi di trasparenza, controllo e rendicontazione annuale e finale.

Il comma 6 dell'articolo 4-*bis* disciplina la **durata temporale dell'incarico del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria** e definisce, contestualmente, gli **obblighi di rendicontazione e trasparenza** connessi all'esercizio delle funzioni commissariali. In primo luogo, la disposizione individuava il 31 dicembre 2026 come **termine finale certo di cessazione dell'incarico**, configurando la struttura commissariale come strumento a carattere temporaneo e straordinario, coerente con la finalità di fronteggiare una situazione emergenziale. La previsione di una scadenza espressa risponde all'esigenza di delimitare nel tempo l'esercizio dei poteri eccezionali attribuiti al Commissario. Accanto alla disciplina della durata, il comma introduce specifici **obblighi informativi** in capo al Commissario. È previsto, infatti, che entro il 30 giugno di ciascun anno egli trasmetta al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una **relazione sullo stato di attuazione del programma** di cui al comma 2, con

l'obiettivo di consentire un monitoraggio periodico dell'avanzamento degli interventi e dell'utilizzo delle risorse. È altresì stabilito che, entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico, il Commissario debba trasmettere ai medesimi Ministri una **relazione finale**, recante il rendiconto complessivo dell'attività svolta e delle risorse impiegate.

La disposizione chiarisce inoltre che le relazioni devono essere predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei **sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, rafforzando così il collegamento tra l'azione commissariale e i meccanismi ordinari di controllo della spesa pubblica.

La lettera c) infine interviene sul comma 7 dell'articolo 4-bis con una serie di modifiche di natura **organizzativa, funzionale ed economica**, volte a rafforzare la struttura di supporto del Commissario straordinario e ad aumentarne la capacità operativa.

In primo luogo, la disposizione interviene sul numero massimo di unità di personale utilizzabili mediante distacco o temporanea assegnazione, che viene **raddoppiato da cinque a dieci**, rafforzando in modo significativo la dotazione organica a supporto del Commissario. A ciò si accompagna l'introduzione di una disciplina economica più definita: al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'**indennità di amministrazione prevista per il personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri**, assicurando un trattamento economico coerente con quello di strutture analoghe operanti presso la Presidenza del Consiglio.

Infine, la lettera c) chiarisce il regime giuridico applicabile agli esperti della struttura di supporto, prevedendo la **non applicazione delle disposizioni limitative** in materia di incarichi e compensi di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, così consentendo la possibilità di avvalersi anche di soggetti in quiescenza, fermo restando in ogni caso l'obbligo di non superare un trattamento economico complessivo superiore ai limiti di legge in materia di incarichi pubblici e i limiti vigenti al divieto di cumulo tra pensione in godimento ed eventuali redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Il comma 7 dell'articolo 4-bis disciplina l'assetto organizzativo della **struttura di supporto del Commissario straordinario**, configurata come apparato operativo essenziale per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario.

La disposizione prevede che il Commissario si avvalga di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina e destinata a operare fino alla cessazione dell'incarico commissariale. Il funzionamento della struttura è disciplinato con un provvedimento adottato dal Commissario d'intesa con il Ministro della giustizia, assicurando un raccordo diretto con l'amministrazione titolare della materia.

Il comma individua la composizione della struttura, prevedendo la presenza di un numero limitato di **esperti**, scelti anche al di fuori della pubblica amministrazione, il cui compenso è definito nel provvedimento di nomina e soggetto a limiti di spesa complessivi predeterminati. Accanto agli esperti, il Commissario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione proveniente da amministrazioni pubbliche o da società partecipate, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Nel suo insieme, il comma 7 delinea una struttura snella e flessibile, concepita per garantire al Commissario un supporto tecnico-amministrativo qualificato, nel rispetto di limiti quantitativi e finanziari prestabiliti.

Il **comma 14** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 13. In particolare, è autorizzata la spesa di **117.253 euro per l'anno 2026** e di **1.112.653 euro per l'anno 2027**, importi destinati a far fronte agli effetti finanziari connessi al rafforzamento della struttura di supporto e alla proroga dell'incarico del Commissario straordinario.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante **corrispondente riduzione delle risorse del Fondo** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. La disposizione assicura pertanto il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, individuando una fonte di finanziamento già esistente e coerente con la natura delle spese autorizzate, senza determinare nuovi o maggiori oneri strutturali a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2, comma 14-bis
(Proroga contratti dirigenti generali
preposti all'edilizia penitenziaria)

L'articolo 2, comma 14-bis, introdotto in sede referente, consente di **prorogare**, per un periodo non superiore a **ventiquattro mesi**, i **contratti a tempo determinato dei dirigenti generali**, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, preposti all'attuazione dei **programmi degli interventi di edilizia penitenziaria** e del **Piano nazionale complementare** di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'**esame in sede referente**, consente la **proroga**, fino a un **massimo di ventiquattro mesi**, dei **contratti dei dirigenti generali** preposti all'attuazione delle opere previste nel **programma di edilizia penitenziaria** e del **Piano nazionale complementare** di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in scadenza **al 31 dicembre 2026**.

Sul punto, si ricorda che, ai sensi del sopra citato articolo 19, comma 4, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti:

- con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo dei dirigenti o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo;
- con **contratto a tempo determinato**, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato

Tale proroga muove dall'esigenza di **assicurare il completamento dei suddetti programmi** ed è prevista anche in deroga ai limiti di età per i collocamenti a riposo, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2, comma 15
*(Dipartimento per l'informazione e l'editoria
 e Dipartimento per le politiche della famiglia)*

L'articolo 2, comma 15, proroga fino al 31 dicembre 2027 l'autorizzazione a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Dipartimento per le politiche della famiglia. Non trovano applicazione i limiti quantitativi previsti a legislazione vigente, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio (entro la quale i due Dipartimenti sono collocati).

Il comma 15 modifica l'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge n. 75 del 2023](#) (come convertito dalla legge n. 112 del 2023). Tale disposizione autorizza – “in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026” – due Dipartimenti della Presidenza del Consiglio – il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** ed il **Dipartimento per le politiche della famiglia** – a coprire i posti aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo talune modalità, in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

Con la **novella in esame** tale facoltà di coprire i posti aggiuntivi è prorogata al **31 dicembre 2027**. Viene altresì espunto il riferimento ad una fase “di prima applicazione”.

Le modalità di copertura dei posti cui la disposizione fa rinvio sono quelle previste dall'[articolo 19](#) (relativo agli **incarichi dirigenziali**), comma 5-*bis* e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (il quale reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Secondo il citato comma 5-*bis*, gli **incarichi dirigenziali** (ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione) possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a **dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ovvero di organi costituzionali)**, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Invero i limiti percentuali massimi già previsti per tale possibilità di conferimento sono stati soppressi dall'[articolo 3, comma 3-*bis*](#), del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021).

Ed il citato comma 6 (ancora dell'articolo 19 del d.P.R. n. 185 del 2001) stabilisce che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione pubblica, anche a **soggetti che non siano dirigenti pubblici (di ruolo)**, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei suoi ruoli e dell'8 per cento

della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Il comma 6 disciplina anche la durata degli incarichi, i requisiti dei soggetti cui siano conferibili, alcuni profili circa lo stato economico e giuridico.

La disposizione, qui novellata solo per quanto concerne i termini temporali, viene a derogare (per la dotazione organica della Presidenza del Consiglio) a tali vigenti determinazioni di limiti quantitativi relativi al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che non siano dirigenti pubblici (di ruolo).

Questo, per i posti aggiuntivi riconosciuti ai due Dipartimenti sopra ricordati (informazione ed editoria; politiche della famiglia) dal decreto-legge n. 44 del 2023.

Quest'ultimo decreto-legge ha previsto – all'articolo 1, comma 2, con annesso l'Allegato 1, Tabella A, numeri 1) e 2) – un incremento di dotazione organica tra l'altro della Presidenza del Consiglio, per 4 unità di dirigenti di prima fascia e 6 unità di dirigenti di seconda fascia (cui si aggiungono alcune altre unità di altre categorie).

Di tali unità aggiuntive, è prevista l'assegnazione di 1 unità di dirigente di prima fascia e di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Ed è prevista l'assegnazione di 1 unità di dirigente di seconda fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Articolo 2, comma 16
***(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità
amministrativa del Ministero del Turismo)***

L'articolo 2, comma 16 autorizza il Ministero del Turismo a modificare la programmazione del fabbisogno relativo ai dirigenti di seconda fascia (non generali) nei limiti della disponibilità assunzionale, riferita al triennio 2023-2025, per adempiere opportunamente agli obblighi collegati all'attuazione dei progetti del PNRR.

Il comma 16 dell'articolo 2 determina l'autorizzazione nei confronti del Ministero del turismo ad apportare cambiamenti al piano di assunzioni di personale dirigenziale non generale (cosiddetti dirigenti di **seconda fascia**) in modo da far fronte agli impegni derivanti dall'attuazione del PNRR. Tale modifica dovrà operare nei limiti della disponibilità riferita al triennio 2023-2025.

Si rende noto che, al momento, il [Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028](#) del Ministero del Turismo riporta una dotazione organica di 23 dirigenti di seconda fascia, dei quali risultano in servizio 3 unità, residuando 20 posizioni vacanti. Attualmente risultano in fase di espletamento due procedure concorsuali per l'assunzione di un totale di 11 unità dirigenziali. Come citato nel PIAO, inoltre, il limite percentuale per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale e generale a dipendenti di amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali fuori ruolo, contenuto nell'[articolo 19, comma 5-bis del DL 165/2001](#), è stato aumentato fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente al 50 e 30 per cento per il Ministero.

Articolo 2, comma 17
***(Dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri in
relazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione)***

L'**articolo 2, comma 17**, differisce fino al 31 dicembre 2029, la possibilità per la Presidenza del Consiglio di conferire incarichi dirigenziali a soggetti di altre amministrazioni o organi costituzionali ovvero a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, in relazione alle esigenze della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e in deroga ai limiti percentuali vigenti. Tale possibilità era stata inizialmente prevista dal decreto-legge n. 36 del 2022 "in sede di prima applicazione".

In tal senso, la disposizione modifica il comma *2-septies* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 178 del 2009 (disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ora SNA, cfr. anche *box* sottostante), comma introdotto appunto dall'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 36 del 2022 relativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il **comma 2-septies** prevede che per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della SNA connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, **in sede di prima applicazione** possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o *5-bis*, del Testo unico delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 165 del 2001), anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.

Il **comma 6** dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente l'attribuzione a tempo determinato di incarichi dirigenziali, di livello generale e non, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e

da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Questo entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (cioè di livello generale) e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (elevabile al dieci per cento in virtù dell'art. 1, comma 6, del d.l. 162/2019).

Il precedente **comma 5-bis** consente invece l'attribuzione di incarichi dirigenziali, di livello generale e non, a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Ciò nei limiti percentuali del 25 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (cioè di livello generale) e del 18 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6 per gli incarichi conferiti a soggetti esterni alla PA (cfr. *supra*)⁹.

Pertanto queste modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali erano consentite dal richiamato comma 2-septies, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alle attività della SNA e in deroga ai limiti percentuali rispetto alla dotazione organica generale, solo “in sede di prima applicazione” di tale norma, introdotta nel 2023. La disposizione in commento prevede invece che si possa procedere in tal senso fino al 31 dicembre 2029.

• *Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)*

La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. La nuova denominazione è stata assunta in virtù dell'articolo 1 del

⁹ In particolare, il comma 5-bis indica che i limiti percentuali ordinari di utilizzo della tipologia di incarichi oggetto del comma possano essere incrementati fino al 25 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (cioè di livello generale) e del 18 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6 per gli incarichi conferiti a soggetti esterni alla PA. Tuttavia il periodo che indicava tali limiti percentuali ordinari (15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia) è stato soppresso dal decreto-legge n. 80 del 2021.

D.P.R. 70 del 2013 che ha istituito il Sistema unico delle scuole pubbliche di formazione.

Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diverse riorganizzazioni, la più recente delle quali è stata operata con il D.Lgs. 178/2009, che ha integralmente sostituito la disciplina precedente contenuta nel D.Lgs. 287/1999, come modificato dal D.Lgs. 381/2003. Il D.Lgs. 178 è stato modificato dal D.L. 90/2014 (art. 21), che ha soppresso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche e ne ha trasferito le funzioni alla SNA.

Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.L. 80/2021 (art. 5) e dal D.L. 32/2022, n. 36 (art. 12).

La Scuola ha la **missione** di promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano. A questi fini la Scuola svolge attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici.

Tra i compiti principali della Scuola sono da ricordare:

- il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
- l'attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato;
- la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
- la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private;
- attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.

Sono **organi della Scuola** il presidente, il vicepresidente, il comitato di gestione e segretario generale.

Spetta al presidente, in qualità di vertice dell'istituzione, il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali: egli è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola e nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi.

L'attività di formazione è svolta da un gruppo di **docenti** stabili, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi.

Articolo 2, comma 18
(Incarichi dirigenziali presso il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici)

L'articolo 2, comma 18, amplia la **dotazione di personale dirigenziale** dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituendo un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, e prevede la possibilità di assegnare tali incarichi, compreso quello aggiuntivo, a personale dirigenziale proveniente da altre amministrazioni e a personale esterno alla p.a., anche in deroga ai limiti percentuali vigenti.

In dettaglio, il **comma 18** dell'articolo in esame contiene norme volte a potenziare e assicurare l'immediata effettività delle attività dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza fisica dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, attuativo della Direttiva (UE) 2022/2557, nota come "direttiva CER" (*Critical Entities Resilience*). Per approfondimenti sul PCU, cfr. il *box* in calce.

In primo luogo, il comma in esame stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della sua autonomia, provveda alla riorganizzazione del predetto ufficio, istituendo un **ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale**, con corrispondente incremento della dotazione organica.

Attualmente, il PCU e le autorità settoriali competenti (ASC) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (sulle quali, si rinvia, del pari, al *box* in calce) sono complessivamente composti, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 134/2024, da cinque unità di livello dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale generale, e da ventisette unità di personale non dirigenziale.

In attuazione del citato articolo 5, il d.P.C.M. 2 aprile 2025 ha modificato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri (di cui al d.P.C.M. 1° ottobre 2012), prevedendo che le funzioni del PCU siano esercitate dal **Consigliere Militare** del Presidente del Consiglio dei ministri, con il **supporto di un ufficio di livello dirigenziale generale**, all'uopo istituito presso l'Ufficio del Segretario generale.

Con la novella in esame deve ritenersi che le unità dirigenziali complessivamente assegnate diventino sei, di cui massimo **due di livello dirigenziale generale**.

L'incarico dirigenziale generale aggiuntivo è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del d.lgs. 165/2001, in base al quale i dirigenti

cui non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dal diritto oggettivo.

È inoltre stabilito, con l'esplicito obiettivo di garantire l'immediata funzionalità dell'ufficio di supporto al PCU, che tutti gli incarichi dirigenziali ivi istituiti, compreso quello aggiuntivo, possano essere conferiti, anche in deroga ai limiti percentuali:

- ai **dirigenti pubblici “di prestito”**, espressione con la quale la norma sembra riferirsi (pur in mancanza di un espresso rinvio normativo) a personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999, relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio;
- ai **soggetti di cui all'articolo 19, comma 6**, del decreto legislativo 165/2001: si tratta di persone esterne all'Amministrazione cui possono essere conferiti incarichi dirigenziali con provvedimento motivato, in presenza di una particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli interni.

Tra i **soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale** cui possono essere conferiti incarichi ai sensi del citato articolo 19, comma 6, rientrano, più in dettaglio, coloro che: *i*) abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza in funzioni dirigenziali presso organismi o enti pubblici o privati, nonché aziende pubbliche o private; ovvero *ii*) siano in possesso di una specifica e documentata specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile da percorsi universitari e postuniversitari, pubblicazioni scientifiche ed esperienze lavorative almeno quinquennali, anche presso amministrazioni statali in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; ovvero *iii*) provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Quanto ai **limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri**, ai quali la novella in esame permette di **derogare** nell'ambito dell'ufficio di supporto del PCU:

- con riferimento ai **dirigenti “di prestito”** i limiti percentuali sono stati individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2016, e poi rideterminati dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023 (in conformità all'art. 9-*bis*, comma 3, primo periodo);
- con riferimento al **personale estraneo** alla dirigenza, il limite è fissato direttamente dalla legge (art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001) nel dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e nell'otto

per cento (elevabile al dieci per cento in virtù dell'art. 1, comma 6, del d.l. 162/2019) della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Per l'attuazione del comma in esame è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

• **Il punto di contatto unico (PCU) e le autorità settoriali competenti (ASC) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**

Il **Punto di Contatto Unico (PCU)**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, attuativo della direttiva (UE) 2022/2557, è la struttura centrale per la gestione della resilienza dei soggetti critici, ossia quei soggetti pubblici o privati che forniscono servizi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, dell'economia, della salute, della sicurezza pubblica e dell'ambiente. In particolare, il PCU coordina le attività nazionali, garantisce la cooperazione transfrontaliera con la Commissione europea e gli altri Stati membri, riceve le notifiche degli incidenti, promuove ricerca e formazione sulla resilienza e supporta il Comitato interministeriale per la resilienza.

Il d.P.C.M. 2 aprile 2025 ha dato attuazione all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 134/2024, stabilendo che le funzioni del PCU siano esercitate dal Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri, con il supporto dell'Ufficio competente presso l'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

La Presidenza del Consiglio, inoltre, è individuata quale **autorità settoriale competente (ASC)** in due specifici settori: gli "enti della pubblica amministrazione" e il settore "spazio". Le ASC assicurano il rispetto delle regole di resilienza e sicurezza da parte dei soggetti critici e cooperano con il PCU per la valutazione del rischio, la notifica degli incidenti e la definizione di misure preventive e correttive.

L'ASC per gli enti della pubblica amministrazione è collocata presso il Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 14 del d.P.C.M. 1° ottobre 2012, mentre l'ASC per il settore dello spazio è istituita presso l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali di cui all'articolo 24-quinquies del predetto d.P.C.M.

Articolo 2, commi 19-21
(Facoltà assunzionali Ministero della giustizia)

L'**articolo 2, commi 19-21** autorizza per l'anno 2026 il **Ministero della giustizia**, nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad **assumere** con contratto a tempo indeterminato le **unità di personale già impiegate a tempo determinato** nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo europeo "Convergenza".

L'**articolo 2, comma 19** autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2026 e nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite a legislazione vigente, ad **assumere a tempo indeterminato** le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-ter del D.L. n. 73 del 2021 (trattasi del personale assunto presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione con lo scopo di raggiungere l'obiettivo europeo "Convergenza", v. ridotto *infra*).

Nel dettaglio, il Ministero della giustizia può avvalersi di tali facoltà assunzionali al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, nonché la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali. Tale riduzione può avvenire anche per il tramite della digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attività di immissione di dati.

Si ricorda che l'art. 50-ter del D.L. n. 73 del 2021 ha consentito l'assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'**obiettivo europeo "Convergenza"**. Quest'ultimo obiettivo è destinato a colmare il divario socioeconomico tra le Regioni più avanzate e quelle meno avanzate. A tal proposito, l'art. 50-ter ha autorizzato il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale pubblico, al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano. Nello specifico, si prevedeva che il predetto personale venisse assunto con contratto a tempo determinato di 18 mesi e a tempo parziale di 18 ore settimanali. Inoltre, si stabiliva la **priorità di assunzione in favore dei soggetti già inquadrati come tirocinanti** nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione (comma 1). Inoltre, il comma 3 richiedeva ai candidati, per la partecipazione a tali procedure concorsuali, il possesso del titolo pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Il comma 6 indicava il limite massimo di spesa autorizzato per il compimento delle procedure concorsuali.

Si rammenta che la procedura di reclutamento per le assunzioni di personale *ex art. 50-ter* D.L. n. 73 del 2021 è avvenuta mediante selezione pubblica “per il reclutamento di 1956 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e parziale diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione”, pubblicata nella G.U. n. 28 dell’8 aprile 2022. Per quanto concerne il Ministero della giustizia, era stabilita l’assunzione di 1000 unità da inquadrare nell’area II (“Assistenti”), fascia economica F1. La procedura di selezione, oltre ai requisiti prescritti dalla già richiamata normativa, prevedeva lo **svolgimento di una prova scritta selettiva** (cfr. art. 6 del bando).

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione con provvedimento del Direttore Generale del 22 giugno 2023 disponeva l’assunzione di n. 427 unità di personale di area II, prima fascia economica (F1), con la qualifica di operatore giudiziario a tempo determinato, della durata di 18 mesi, e parziale, per 18 ore settimanali.

Con riferimento alle **procedure di stabilizzazione** appare opportuno richiamare i principi di diritto espressi dalla **Corte Costituzionale**. La Corte ha infatti più volte ribadito la necessità che le procedure di stabilizzazione siano armonizzate con il dettato dell’articolo 97 della Costituzione, che postula l’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso pubblico.

In particolare, con la sentenza n. 250 del 2021 la Corte ha sottolineato la natura derogatoria di tali procedure rispetto allo strumento ordinario del pubblico concorso “in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi”.

La Consulta ha altresì chiarito – con la sentenza n. 99 del 2023 – che “trattandosi di disposizioni derogatorie al predetto principio del concorso pubblico”, esse comportano “un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che [...] appartiene primariamente al legislatore (sentenza n. 140 del 2009). Tale giudizio è, pertanto, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza (sentenza n. 207 del 2017)”.

L’**articolo 2, comma 20** indica quali soggetti possono accedere alle procedure assunzionali. Nel dettaglio, possono accedervi esclusivamente i dipendenti che:

- risultano **in servizio alla data del 1° marzo 2026**;
- hanno maturato almeno **12 mesi di servizio alla data del 1° marzo 2026**;
- sono in possesso dei **requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego** e del titolo di studio pertinente all’area e al profilo di

inquadramento professionale, prescritti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.

L'**articolo 2, comma 21** dispone che l'inquadramento dei lavoratori assunti avverrà all'interno dell'**area assistenti** con il profilo professionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Il rapporto di lavoro sarà svolto con **articolazione a tempo parziale a 18 ore** in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni sono effettuate **nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno**.

La norma prescrive, inoltre, che gli adempimenti connessi all'attuazione dei commi che precedono sono posti in essere dal Ministero della giustizia attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a normativa vigente.

Articolo 2, comma 21-bis
***(Rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale
impiegato presso il Ministero della cultura)***

Il **comma 21-bis**, introdotto durante l'esame in sede **referente**, consente il **rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale** impiegato presso il **Ministero della cultura**, in essere alla data del 31 dicembre 2025. Il **rinnovo**, finalizzato all'attuazione delle misure del PNRR e all'attuazione delle politiche di coesione nell'ambito delle regioni del Mezzogiorno, può essere effettuato entro il **31 dicembre 2026**. Resta fermo il rispetto dei vincoli di spesa vigenti e del limite massimo di durata dei contratti, pari a 36 mesi, anche non consecutivi.

La disposizione in commento, introdotta in **sede referente**, prevede che, al fine di rafforzare la capacità amministrativa funzionale all'attuazione delle misure del PNRR e di attuare le politiche di coesione, promuovendo la rinascita occupazionale con particolare riferimento alle regioni Calabria, Campania e Puglia e nella Regione siciliana, i **contratti di lavoro a tempo determinato del personale** impiegato presso il **Ministero della cultura** ai sensi dell'articolo [50-ter](#), comma 1, del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), purché in essere alla data del 31 dicembre 2025, possono essere **rinnovati fino al 31 dicembre 2026**.

La norma prosegue affermando che il rinnovo dei predetti contratti può avvenire nel rispetto di precisi limiti finanziari e temporali.

Quanto ai limiti finanziari, la norma prevede che i contratti di lavoro possono essere rinnovati nel rispetto dei limiti di spesa previsti all'[articolo 9](#), comma 28, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) - che disciplina i vincoli di contenimento della spesa pubblica relativi al personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni - nonché nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Quanto ai limiti temporali, il comma in esame stabilisce che resta ferma la durata massima complessiva dei contratti di lavoro **a tempo determinato** pari a **trentasei mesi**, anche non consecutivi.

Si ricorda che il menzionato articolo [50-ter](#) reca la disciplina finalizzata all'assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle **regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza"** (previsto nell'ambito della politica di coesione 2007-2013 FSE). Nello specifico la norma prevede che, al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni del Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a **forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali**, della durata di **diciotto mesi**, alle quali sono **prioritariamente** ammessi i soggetti già inquadrati come **tirocinanti** nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 134 della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio 2025) ha già **prorogato** la durata dei predetti contratti, stabilendo che, **per l'anno 2025**, essi potessero essere rinnovati per un periodo **non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto**, sempre nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, previsti per il contenimento della spesa pubblica relativi al personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

L'obiettivo “Convergenza” è confluito, a partire dal ciclo di programmazione 2014-2020, nell'obiettivo “**Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione**” (IOC), che distingue tra regioni meno sviluppate, regioni in transizione e regioni più sviluppate. Per un approfondimento, si rinvia al [tema](#) dell'attività parlamentare “Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2021-2027” e al [dossier](#) “La politica di coesione in Italia”, a cura dal Servizio Studi della Camera.

Articolo 2, comma 21-ter
*(Procedura selettiva per assistente di settore tecnologico
 presso la Presidenza del Consiglio)*

L'articolo 2, comma 21-ter, introdotto in sede referente, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a indire una **procedura selettiva** per reclutare, mediante contratto di lavoro subordinato a **tempo determinato**, un contingente di **10 unità di personale di Categoria "B"**, con il profilo professionale di **"assistente di settore tecnologico"**. La selezione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e può valorizzare **esperienze già maturate presso la Presidenza**.

L'articolo 2, comma 21-ter, introdotto in sede referente, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri di indire una **procedura selettiva, per titoli ed esame orale**, finalizzata al reclutamento, mediante contratto di lavoro subordinato a **tempo determinato** – della durata di **36 mesi non rinnovabili** e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2029** – di un contingente di **10 unità di personale di Categoria "B"**, posizione economica "F3", con il profilo professionale di **"assistente di settore tecnologico"**.

Il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali, può prevedere la **valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri** nello svolgimento di attività di supporto informatico, gestione delle richieste tramite sistemi dedicati e assistenza tecnica e applicativa.

La suddetta procedura selettiva è volta ad assicurare il pieno e tempestivo conseguimento dei **traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza**, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Secondo quanto indicato nel [Piano integrato di attività e organizzazione \(PIAO\) 2025-2027 della Presidenza del Consiglio dei ministri](#) (v., in particolare, pag. 75), al 31 dicembre 2024, la consistenza del **personale di ruolo** appartenente alla categoria B, profilo di "assistente di settore tecnologico", presso la Presidenza risultava essere pari a 19 unità.

Si segnala che, secondo i dati¹⁰ aggiornati al 30 novembre 2025, risultano essere assegnate:

¹⁰ Si rinvia, in proposito, al [sito](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 13 unità di categoria A e 2 unità di categoria B di **personale a tempo determinato** alla Struttura di Missione ZES;
- 18 unità di categoria A e 0 unità di categoria B di **personale a tempo determinato** alla Struttura di Missione PNRR.

È opportuno ricordare, in **termini generali**, che l'articolo 35-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001 disciplina la **procedura per lo svolgimento dei concorsi pubblici** relativi al reclutamento del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico – prevedendo, in particolare, al comma 1:

- l'espletamento di almeno una prova scritta e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera (lettera *a*));
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale (lettera *b*));
- la possibilità di prevedere forme di preselezione (lettera *c*));
- la valutazione, per gli alti profili, delle esperienze lavorative pregresse, nonché delle abilità residue per i soggetti disabili nonché la possibile integrazione delle commissioni esaminatrici con esperti in valutazione delle competenze e selezione (lettera *d*));
- per i profili qualificati ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali (lettera *e*));
- la possibilità che i titoli, inclusi i titoli di servizio, e l'eventuale esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo (lettera *f*)).

Il medesimo art. 35-*quater*, peraltro, al comma 3-*bis* (introdotto dal decreto-legge n. 44 del 2023) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera *a*), i bandi di concorso per i profili non apicali possano prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.

La norma è stata oggetto di deroga in passato. Si ricorda, per esempio, il comma 9-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 (introdotto nel corso dell'esame parlamentare), il quale ha autorizzato il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale, fino a 266 unità, a tempo determinato, della durata di 18 mesi, e a tempo parziale di 18 ore settimanali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni italiane comprese nell'Obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Per quanto attiene alle modalità di svolgimento di tali procedure, era previsto lo svolgimento delle stesse mediante una sola prova orale, in parziale deroga alla normativa in materia (che prevede, tra l'altro, come già esposto, l'espletamento di almeno una prova scritta).

Articolo 2, comma 21-quater
(Stabilizzazione personale giustizia amministrativa)

L'articolo 2, comma 21-quater, introdotto in sede referente incrementa il numero delle unità di personale che **il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare** nei propri ruoli.

Il **comma 21-quater**, introdotto in sede referente **incrementa** il numero delle unità di personale che **il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare** nei propri ruoli.

Nello specifico, la disposizione in commento modifica l'art. 16-bis del decreto legge n. 80 del 2021 che ha autorizzato il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato d.l. 80/2021. Tale autorizzazione attualmente opera nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei **funzionari**, e di dieci unità da inquadrare nell'area **assistenti**, come definite dal vigente contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali.

Con la modifica in commento il contingente di personale oggetto di stabilizzazione da inquadrare nell'area dei **funzionari** viene **incrementato a novanta unità**. Le stabilizzazioni operano in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L'art. 11 del DL 80/2021 è volto a realizzare quanto specificamente previsto nel **Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)** ed in particolare a favorire la **piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo**, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa.

A tal fine la citata disposizione:

- autorizza l'assunzione tramite concorso di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità nell'ambito della giustizia amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026 (comma 1);
- con riferimento alle procedure assunzionali nell'ambito della giustizia ordinaria, specifica i titoli richiesti per l'accesso, i profili professionali e il trattamento economico (comma 2);
- individua i profili professionali per le assunzioni da parte della giustizia amministrativa (comma 3);
- specifica che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro presso l'ufficio del processo: costituisca titolo per l'accesso al concorso in magistratura; equivalga ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola

di specializzazione per le professioni legali nonché sia titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria (comma 4);

- prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito (comma 5).

Come previsto dal comma 2 dell'articolo 16-*bis* oggetto di modifica ad opera della disposizione in commento, la stabilizzazione avviene previa **selezione comparativa**, che avrà luogo a decorrere dal **1° luglio 2026** ed interesserà quei dipendenti che:

- hanno prestato servizio per **almeno 24 mesi** continuativi nella qualifica di pertinenza;
- risultano essere ancora **in servizio al 30 giugno 2026**.

La stabilizzazione opera in deroga a quanto stabilito dall'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017.

L'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, detta norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni possano assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; abbia maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Alla **copertura degli oneri** derivanti dalla disposizione in commento, pari a 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle **risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa** disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato, si riportano di seguito i principi enunciati anche recentemente dalla **Corte costituzionale**.

In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012, la Corte ha giudicato fondata con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la

percentuale di posti riservata all'ingresso dall'esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito, la Corte ha ricordato che "l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare "sulla base della semplice circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006)". Sulla stessa linea della sentenza n. 90 del 2012 si pongono, tra le altre, la precedente sentenza n. 235 del 2010 e la successiva sentenza n. 137 del 2013. In particolare, quest'ultima, con riferimento ad una legge regionale della Regione Piemonte ha rilevato che "questa Corte ha in più occasioni sottolineato che disposizioni regionali le quali inquadrino stabilmente lavoratori precari all'interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione".

Articolo 2, comma 21-quinquies
(Modifiche alla disciplina delle valutazioni ambientali)

Il **comma 21-quinquies** dell'articolo 2, introdotto in sede referente, reca disposizioni volte a:

- chiarire che la potestà normativa attribuita a Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), ricomprende anche il provvedimento autorizzatorio unico regionale, nonché precisare i termini non derogabili da tale potestà (lett. a));
- prorogare, fino al 31 dicembre 2028, la possibilità di svolgere in videoconferenza i compiti istruttori dei Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (lett. b)).

La **lettera a)** del comma in esame reca modifiche al comma 8 dell'art. 7-*bis* del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

Il **numero 1)** di tale lettera modifica il primo periodo del comma 8 – il cui testo vigente dispone che **le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti** l'organizzazione e le modalità di esercizio delle **funzioni amministrative ad esse attribuite** in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali di livello inferiore – al fine di precisare che tali attribuzioni operano **non solo in materia di VIA ma anche** in relazione al provvedimento autorizzatorio unico regionale (**PAUR**).

Si ricorda, in estrema sintesi, che il PAUR è disciplinato dall'art. 27-*bis* del Codice dell'ambiente. In base a tale articolo – introdotto dal decreto legislativo n. 104/2017, di attuazione della direttiva 2014/52/UE in materia di VIA – il procedimento per l'emanazione del PAUR viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a VIA di competenza regionale e consente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti dal proponente e necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Il **numero 2)** della lettera a) interviene sull'ultimo periodo del citato comma 8 – il cui testo vigente stabilisce che la citata potestà normativa attribuita a regioni e province non può mai derogare i termini procedurali massimi previsti dagli artt. 19 e 27-*bis* del Codice dell'ambiente, rispettivamente, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e per il PAUR – precisando che la citata **inderogabilità** riguarda anche i **termini procedurali massimi previsti** dall'art. 25 del Codice **per l'emanazione del provvedimento di VIA**.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 8, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del Codice dell'ambiente, al fine di **prorogare, fino al 31 dicembre 2028**, il termine fino al quale i **compiti istruttori dei Commissari** nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (v. *infra*) possono essere svolti **in videoconferenza**.

Si fa notare che il termine del 30 giugno 2026, attualmente vigente, è stato fissato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2-*bis*), del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, che ha differito il precedente termine scaduto il 30 giugno 2024.

• **La Commissione PNRR-PNIEC**

Inquadramento e competenze della Commissione PNRR-PNIEC

La **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** è un organo collegiale preposto alla valutazione ambientale di progetti strategici per la transizione energetica ed ecologica. Istituita dall'art. 8, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), la Commissione è posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

Il suo ruolo principale consiste nello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale – ivi comprese la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e le Valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di VIA – focalizzandosi, con iter accelerato, sulle seguenti tipologie progettuali:

- Progetti compresi nel **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**.
- Progetti finanziati a valere sul **fondo complementare**.
- Progetti attuativi del **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)**, individuati nell'allegato I-*bis* del Codice dell'ambiente (tra cui rientrano i nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili).
- Progetti connessi alla gestione della **risorsa idrica**.
- Procedure di valutazione per il programma di interventi per la **transizione energetica dei beni del demanio militare**.

Composizione e Requisiti

La Commissione è composta da un **numero massimo di 40 unità**, inclusi il presidente e il segretario. I componenti ordinari, nominati per cinque anni e rinnovabili una sola volta, operano a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa. A questi possono affiancarsi fino a 30 componenti aggregati, in carica per tre anni con pari trattamento giuridico ed economico.

I commissari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale), **almeno 5 anni di esperienza professionale**, e adeguate competenze tecniche in materia ambientale e paesaggistica.

Tali membri sono individuati tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, istituzioni universitarie, CNR, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ENEA e Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Termini procedurali e criteri di priorità

Le valutazioni in capo alla Commissione seguono una procedura accelerata. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del Codice dell'ambiente, l'organo deve predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione e, in ogni caso, entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione.

Per garantire la massima celerità, il Codice stabilisce ordini di priorità nella trattazione dei procedimenti, dando precedenza a:

- progetti di preminente interesse strategico nazionale;
- progetti con comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro o con ricadute occupazionali superiori a 15 unità lavorative;
- progetti con scadenze non superiori a 12 mesi o relativi a impianti con autorizzazione in scadenza;
- progetti attuativi del PNIEC valutati in base a criteri di affidabilità, contributo alla decarbonizzazione, rilevanza per il PNRR e valorizzazione di opere esistenti.

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale del MASE volto a individuare le specifiche tipologie progettuali prioritarie, si applica l'ordine decrescente stabilito dal comma 1-bis. Tale regime transitorio accorda priorità assoluta a: impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro; opere di stoccaggio, cattura e trasporto di CO₂ e bioraffinerie; impianti per l'idrogeno verde e connessi impianti a fonti rinnovabili; derivazioni per uso idroelettrico fino a 10 MW; rifacimento o integrale ricostruzione di impianti eolici o solari; nuovi grandi progetti fotovoltaici (*on-shore* e agrivoltaici da almeno 50 MW) ed *eolici on-shore* (da almeno 70 MW). A tali progetti prioritari è riservata una quota non superiore al 60 per cento delle trattazioni.

Il contenzioso giurisdizionale

L'efficienza del sistema delle valutazioni ambientali risulta condizionata dall'elevata incidenza del contenzioso giurisdizionale. In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, [sent. n. 6503 del 2025](#)), il termine di 130 giorni imposto per la conclusione dei procedimenti di VIA assume natura perentoria; il suo superamento determina la soccombenza dell'Amministrazione per “silenzio-inadempimento”, indipendentemente dalle priorità programmatiche o da eventuali carenze d'organico della Commissione. A titolo esemplificativo, nel corso del 2025, si sono registrate 182 condanne per silenzio-inadempimento a fronte di 257 ricorsi presentati nell'anno (su un totale di circa 510 ricorsi depositati a partire dal 2023) ¹¹.

I numeri delle procedure VIA-VAS

Secondo quanto riportato nel bilancio definitivo della Commissione riferito all'anno 2025, sono stati emessi 395 pareri di VIA, consentendo lo sviluppo di una potenza complessiva di 20,15 GW, per un valore delle opere stimato in circa 35,8 miliardi di euro (48,6 miliardi includendo le ulteriori procedure concluse).

¹¹ Cfr. il report delle attività al 20 gennaio 2026 presentato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Più nel dettaglio, la seguente tabella riassume i dati relativi alle pratiche gestite dalla Commissione PNRR-PNIEC per l'anno 2026 (ultimo aggiornamento al 26 febbraio 2026).

Procedura	In corso	Avviate	Concluse
Definizione contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA)	10	0	0
Definizione livello elaborati progettuali	10	0	0
Verifica di assoggettabilità a VIA	34	2	2
Valutazione impatto ambientale	1.747	12	28
Verifica di ottemperanza	100	18	18
Varianti	0	0	0
Provvedimento unico ambientale (PUA)	214	0	1

Fonte: [MASE](#).

Dei procedimenti di VIA “in corso”, il 68,5 per cento si trova nella fase di istruttoria tecnica presso la Commissione, mentre l'8,2 per cento è incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Spostando l'attenzione sulle tipologie di progetti, le istanze mostrano una prevalenza di impianti agrivoltaici (878 progetti, pari a circa la metà del totale), seguiti da eolico *on-shore* (573), fotovoltaico *standard* (213) ed eolico *off-shore* (33).

L'analisi storica dei flussi evidenzia tuttavia un andamento discontinuo: dopo una fase di crescita culminata nel 2024 (569 domande), il 2025 ha registrato un calo significativo, con 153 istanze presentate (circa il -73 per cento su base annua).

Per quanto attiene agli esiti, il tasso complessivo di approvazione dei procedimenti relativi agli impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) si attesta al 75 per cento, con divergenze significative in base alla tecnologia. L'agrivoltaico e il fotovoltaico *standard* registrano i tassi di successo più elevati (rispettivamente 78 e 77 per cento). Di contro, l'eolico *on-shore* sconta maggiori complessità autorizzative, con un tasso di approvazione inferiore al 47 per cento. In termini di tempistiche procedurali, la durata media complessiva dell'iter si attesta a 1016 giorni dalla presentazione dell'istanza all'adozione del provvedimento finale.

Articolo 2, comma 21-sexies
(Incarichi dirigenziali Ministero dell'università e della ricerca)

L'**articolo 2, comma 21-sexies**, aggiunto in sede referente, consente al Ministero dell'università e della ricerca di conferire, **fino al 31 dicembre 2026, due incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga** ai limiti percentuali previsti dalla legge.

Il **comma 21-sexies** dell'articolo 2 – inserito nel corso dell'esame in sede referente – autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale, **fino al 31 dicembre 2026**, ai sensi dell'[articolo 19, comma 6](#), del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cd. Testo unico del pubblico impiego) e in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione, al fine di garantire il pieno **conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR**.

Si precisa che tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Si ricorda che il testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001, [articolo 19, comma 6](#)) prevede che gli **incarichi dirigenziali** possono essere conferiti, a tempo determinato e fornendone esplicita motivazione, ai soggetti esterni alla Amministrazione entro il **limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali** e dell'**8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia** (percentuale che può essere elevata al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione dal D.L. 162/2019, art. 1, comma 6).

In particolare, tali incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e **comprovata qualificazione professionale**, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno 5 anni in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una **particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica** desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno 5 anni, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La durata di tali incarichi non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di uffici apicali e di livello dirigenziale generale, il termine di **tre anni**, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di **cinque anni**.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Articolo 2, commi 21-septies-21-decies
(Procedure di assunzione negli enti e aziende
del Servizio sanitario nazionale)

I **commi da 21-septies a 21-decies** – inseriti in sede referente – recano alcune disposizioni in merito alle procedure di assunzione negli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale; le disposizioni sono dirette a consentire – in via eccezionale e temporanea e con attivazione delle procedure entro il 31 dicembre 2026, come prevede il **comma 21-novies** –: una quota di riserva nell’ambito delle procedure concorsuali, non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, in favore dei soggetti di cui alla **lettera a)** del **comma 21-septies** – personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, con contratti di lavoro flessibile, ivi inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa –; il reclutamento, nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive per titoli e colloquio del personale rientrante nella fattispecie di cui alla successiva **lettera b)** – personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i suddetti enti e aziende, con contratto di lavoro dipendente a termine, purché in ogni caso previo reclutamento con procedure concorsuali –. In base all’**alinea** del **comma 21-septies**, tali disposizioni sono applicabili entro il limite massimo del trenta per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento. Ulteriori norme di natura finale sono poste nei **commi da 21-octies a 21-decies**.

Il suddetto **alinea** del **comma 21-septies** richiama altresì il rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale¹². In merito al suddetto limite massimo del trenta per cento, *si valuti l’opportunità di chiarire se la relativa base di calcolo sia costituita esclusivamente dalle assunzioni consentite, per la qualifica o il profilo oggetto di ciascuna delle procedure in oggetto, nel triennio di riferimento o dal totale dei posti di cui si è programmata l’occupazione nel triennio* (ivi compresi i dipendenti già assunti); dalla prima ipotesi potrebbe conseguire in alcuni casi, nell’applicazione delle norme in oggetto, una riduzione dei summenzionati limiti di cui alle **lettere a) e b)** (pari entrambi, come detto, a cinquanta punti percentuali). Inoltre, sia nella prima ipotesi – dal momento che il summenzionato limite del trenta per cento si computa con riferimento ad un

¹² L’**alinea** fa anche riferimento ad alcune finalità ed esigenze nel settore sanitario.

triennio e non al singolo anno di riferimento di una determinata procedura di assunzione – sia nella seconda ipotesi, l'eventuale applicazione in via congiunta delle procedure fino ai due limiti di cui alle **lettere a) e b)** comporterebbe il superamento della soglia del cinquanta per cento (rispetto al totale delle assunzioni attivabili), assunta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come uno dei parametri per la legittimità delle quote di riserva, relative al personale interno, nell'ambito delle assunzioni pubbliche¹³; peraltro, in merito a procedure di stabilizzazione analoghe a quella di cui alla **lettera b)**, l'orientamento della medesima Corte sembra consentire la deroga legislativa alla suddetta quota del cinquanta per cento per i casi di precedente rapporto di lavoro a termine sulla base di un pubblico concorso (cfr. la [sentenza](#) n. 99 del 5 aprile-18 maggio 2023¹⁴).

Si consideri l'opportunità di una complessiva valutazione di tali profili.

La **lettera b)** esplicita che le procedure di stabilizzazione ivi previste possono applicarsi anche qualora il personale non sia più in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 21-octies** specifica che il colloquio previsto nell'ambito della procedura di stabilizzazione è volto alla verifica della coerenza tra l'esperienza professionale maturata e il profilo professionale di destinazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

In base al **comma 21-novies**, le procedure di cui al **comma 21-septies** sono attivate in via eccezionale e temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Si ricorda che disposizioni temporanee relative a stabilizzazione di personale nel settore sanitario sono poste dal comma 268, lettera b), dell'articolo 1 della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), e successive modificazioni,

¹³ In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012, la Corte costituzionale ha giudicato fondata con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la percentuale di posti riservata all'ingresso dall'esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito, la Corte ha ricordato che l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni, congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare sulla base della semplice circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006).

¹⁴ Cfr., in particolare, il punto 4 del considerato in diritto.

(richiamato, peraltro, dal suddetto **comma 21-novies**), e dall'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14](#), e successive modificazioni. Si rinvia, al riguardo, alla scheda di lettura dell'articolo 1, comma 365, della [L. 30 dicembre 2025, n. 199](#), presente nel volume II del [dossier](#) dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati sulla legge di bilancio per il 2026 (dossier n. 580/5 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 516/5 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

Il **comma 21-decies** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Articolo 3, commi 1 e 2
***(Risorse per l'assistenza tecnica
all'attuazione delle misure PNRR)***

L'**articolo 3, comma 1**, demanda ad un decreto ministeriale l'aggiornamento del riparto delle risorse, tra le Regioni e le Province autonome, destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. L'aggiornamento del riparto è effettuato sulla base delle informazioni concernenti lo stato di utilizzo delle medesime risorse. Il **comma 2** prevede che, con lo stesso decreto, siano definite le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo dell'utilizzo di tali risorse.

Il **comma 1** demanda ad un **decreto** del Ministro per la pubblica amministrazione - adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata - l'aggiornamento del riparto delle risorse contenuto nell'allegato A al d.P.C.m. 12 novembre 2021 (pubblicato nella [*Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021*](#)).

Si tratta di **risorse da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR**. Tali risorse sono inerenti al sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" compreso nella Missione 1, Componente 1 ("Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA") del PNRR.

Le risorse ripartite con il citato allegato A ammontano a **320,3 milioni di euro** (si veda *infra* per le quote di riparto).

Al Ministero per la pubblica amministrazione spetta la titolarità dell'investimento "2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" del PNRR. Per tale investimento è previsto quale obiettivo "il completamento della procedura di assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica". Era posta quindi la scadenza del 31 dicembre 2021 per la sua realizzazione.

L'investimento "Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR" ha l'obiettivo di garantire l'assistenza tecnica mediante l'assunzione di circa 1.000 professionisti a supporto tecnico delle amministrazioni locali nella realizzazione delle riforme di semplificazione dei procedimenti e nella gestione delle nuove procedure. Il costo di questa azione di *capacity building* è di 368,4 milioni di euro.

In attuazione dell'[articolo 9](#) del decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito dalla legge n. 113 del 2021) il citato d.P.C.m. 12 novembre 2021 ha stabilito il riparto di

320,3 milioni di euro per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto alla gestione delle procedure complesse, in favore di Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro unioni. Il decreto individua altresì i criteri e le modalità di funzionamento dell'assistenza (TA), definendo l'oggetto dell'intervento, il percorso da seguire per l'attivazione della TA, le relative modalità di gestione e le modalità di verifica dei risultati.

Il particolare, il d.P.C.m. 12 novembre 2021 ha previsto (art. 3) che le Regioni e le Province autonome, sentiti gli enti locali, procedessero, entro il 30 ottobre 2021, alla definizione preliminare dei fabbisogni, in termini di profili professionali. I suddetti enti provvedono, inoltre, sulla base di appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni e delle loro unioni una quota dei professionisti ed esperti. Qualora una Regione o Provincia autonoma ne faccia richiesta o, in ogni caso, decorsi inutilmente i termini di presentazione dei fabbisogni o i termini di presentazione o approvazione dei Piani territoriali, il Ministro per la pubblica amministrazione attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le applicabili.

Il 30 novembre 2021 sono stati pubblicati sul [Portale del Reclutamento "inPA"](#) gli avvisi per il conferimento degli incarichi, secondo i fabbisogni professionali previamente definiti e distribuiti a livello regionale. Secondo gli avvisi le regioni conferiscono gli incarichi entro il dicembre 2021 sulla base delle procedure disciplinate dal [decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021](#) relativo alle modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR.

Il **comma 1 in esame** prevede che l'aggiornamento del riparto venga effettuato sulla base dei **dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse** così come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con le finalità del citato obiettivo del PNRR, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmesse entro il 31 marzo 2026, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate.

Si rammenta l'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, richiamato dalla disposizione in esame, stabilisce che RGS sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGiS) al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*.

Il **comma 2** prevede che con lo stesso decreto siano definite le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle risorse in oggetto, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

Si riporta qui di seguito la **tabella di riparto contenuta dall'Allegato A al citato d.P.C.m. 12 novembre 2021**.

Tabella 1 – Riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome (*migliaia di euro*)

Regione / Provincia autonoma	Popolazione al 1° gennaio 2020	Quota fissa (30%)	Quota variabile (70%)	Totale
Piemonte	4.311.217	4.435	14.702	19.137
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	125.034	4.435	426	4.861
Liguria	1.524.826	4.435	5.200	9.635
Lombardia	10.027.602	4.435	34.197	38.632
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	532.644	4.435	1.816	6.251
Provincia Autonoma Trento	545.425	4.435	1.860	6.295
Veneto	4.879.133	4.435	16.639	21.074
Friuli-Venezia Giulia	1.206.216	4.435	4.114	8.548
Emilia-Romagna	4.464.119	4.435	15.224	19.659
Toscana	3.692.555	4.435	12.593	17.028
Umbria	870.165	4.435	2.967	7.402
Marche	1.512.672	4.435	5.159	9.594
Lazio	5.755.700	4.435	19.628	24.063
Totale Centro-Nord	39.447.308	57.654	134.526	192.180
Abruzzo	1.293.941	4.805	5.746	10.551
Molise	300.516	4.805	1.335	6.139
Campania	5.712.143	4.805	25.368	30.173
Puglia	3.953.305	4.805	17.557	22.361
Basilicata	553.254	4.805	2.457	7.262
Calabria	1.894.110	4.805	8.412	13.216
Sicilia	4.875.290	4.805	21.652	26.456
Sardegna	1.611.621	4.805	7.157	11.962
Totale Mezzogiorno	20.194.180	38.436	89.684	128.120
Totale	59.641.488	96.090	224.210	320.300

Articolo 3, comma 2-bis
(Convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale)

L'articolo 3, comma 2-bis, introdotto in sede referente, modificando l'articolo 3-*quater* del decreto-legge n. 44 del 2005, estende alla fascia dei comuni con **popolazione fino a 10 mila abitanti** (in luogo di 5 mila, come attualmente previsto) e appartenenti a regioni diverse ma posti in posizione di confine, la disciplina che consente di **stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale** o aderire a convenzioni già in atto.

Ai fini dell'operatività di tale meccanismo è necessario, secondo quanto disciplinato al suddetto articolo 3-*quater*, che:

- i comuni, appartenenti a regioni diverse, siano posti in **posizione di confine regionale** e condividano **analoghe condizioni territoriali**;
- i comuni siano ricompresi in **sezioni regionali diverse** dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

Si ricorda che, per effetto dell'articolo 31-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, l'**Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali** è stata soppressa e ad essa è succeduto il **Ministero dell'interno**.

- che vi sia la finalità di assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei **criteri di economicità, efficienza ed efficacia**;
- a condizione che **non derivino nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica;
- si stia all'interno di più ampi accordi per l'**esercizio associato di funzioni**.

La **disciplina esposta è derogatoria** rispetto a quanto previsto all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, il quale stabilisce che i comuni le cui sedi sono ricomprese nel medesimo ambito territoriale, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia

(sulla quale v. *supra*) e che tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.

Articolo 3, comma 3 **(Segretari comunali)**

Il **comma 3 dell'articolo 3** del decreto legge in conversione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha previsto, per gli anni 2023-2026, che per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 44 del 2023 – indipendentemente dalla popolazione degli stessi - la spesa per il segretario comunale non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui alle sopra richiamate disposizioni della legge n. 296 del 2006 e del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il **comma 3 dell'articolo 3** del decreto legge in conversione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024¹⁵, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Si rammenta che i commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevedono norme in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali. Tali disposizioni prevedono, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'obbligo a decorrere dal 2014 di

¹⁵ Il CCNL richiamato è consultabile al seguente indirizzo:
<https://www1.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1173/2024.07.16-CCNL-Area-Funzioni-Locali-2019-20211.pdf>.

assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-*quater*). Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno (ossia i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti¹⁶), invece, le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).

L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha previsto invece - limitatamente agli anni 2023-2026 - che per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 44, non rileva, ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dalle già richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5¹⁷,

¹⁶ Si veda l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

¹⁷ Il comma 5 del richiamato articolo 31-bis - al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni finalizzate all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza autorizzate dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 31-bis - ha previsto l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono state ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati erano tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione rileva che l'effetto generato dallo scomputo della spesa del segretario comunale dal calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dalla vigente normativa è quello di consentire ai comuni di incrementare la propria capacità assunzionale, consentendo a questi ultimi di ampliare i propri organici.

Nella relazione viene evidenziato che, tuttavia, la formulazione della disposizione di cui al predetto comma 6 dell'articolo 3 del decreto legge n. 44 del 2023 ha determinato il risultato di penalizzare gli enti che, a parità di condizioni, sono già provvisti di segretario comunale e che vedono ridotta la propria capacità assunzionale proprio in virtù del computo della spesa per il segretario comunale all'interno della complessiva spesa del personale. La modifica introdotta con il comma in esame, pertanto, mira da un lato a rendere "strutturale" la previsione, limitatamente ai comuni fino a 3000 abitanti, attraverso l'eliminazione del limite temporale previsto e, dall'altro, a rimuovere la suindicata disparità di trattamento, con la previsione, sempre per i comuni fino a 3000 abitanti, dello scomputo della spesa per il segretario comunale, indipendentemente dalla circostanza che il comune interessato sia provvisto o meno del segretario.

In tal modo si persegue la duplice finalità di favorire l'immissione di nuovi segretari comunali presso i comuni fino a 3000 abitanti, i quali non vedono incidere la spesa del segretario comunale sulla propria capacità assunzionale, e di liberare spazio assunzionale per i comuni già provvisti di segretario, i quali, non dovendo più considerare la relativa spesa all'interno della spesa del personale, potranno impiegare le corrispondenti somme, nel rispetto dei limiti vigenti, per procedere a nuove assunzioni.

Nella relazione tecnica di accompagnamento viene infine precisato che la deroga prevista dal comma in rassegna non determina nuovi o maggiori aggravii a carico della finanza pubblica, considerando che opera, comunque, nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33¹⁸ del decreto-legge n. 34 del 2019.

¹⁸ Il richiamato articolo 33 prevede, specificando anche le relative modalità di attuazione, che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro

Articolo 3, comma 4
(Risorse per il supporto tecnico per monitoraggio risorse PNRR)

L'articolo 3, comma 4, incrementa di 250.000 euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa per garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate ai comuni dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno.

La disposizione interviene incrementando l'**autorizzazione di spesa**, originariamente pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 di cui all'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025. Alla copertura degli oneri, pari a 300.000 annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni delle risorse destinate a ristorare i comuni dalla perdita di gettito derivante dal riclassamento degli immobili portuali, ai sensi dei commi da 578 a 582 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

Il **comma 4** in esame **incrementa la citata autorizzazione di spesa di 250.000 euro per l'anno 2026**. Alla **copertura** di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992 disciplina il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni.

Si evidenzia che nello stato di previsione del Ministero dell'interno è presente il capitolo 1316, denominato "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali". La **Relazione tecnica** fa presente che, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 35, sono annualmente assegnate le risorse erariali per la copertura dei contributi non fiscalizzati (contributi per la mobilità del personale, contributo mobilità ex Fime, contributo minimo garantito, fondo enti in dissesto, contributo per la fusione e unione dei comuni). L'economia presunta sul capitolo 1316 per l'anno 2026 è pari ad euro 12.151.815,09. Si evidenzia, infine, che le risorse erariali assegnate sul citato capitolo a copertura degli interventi derivano da fonte

dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

legislativa e sono classificate come oneri inderogabili. Le stesse sono assegnate a regime e, di conseguenza, le economie si realizzano annualmente.

Si ricorda che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, le amministrazioni titolari di interventi PNRR possono avvalersi del **supporto tecnico-operativo** assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati. In tale ambito, è prevista l'attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo (assistenza tecnica e supporto operativo all'attuazione dei progetti PNRR), di cui beneficiano sia le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, sia le amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione dei singoli progetti sulla base di piani di attività annuali.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha previsto l'istituzione delle **Cabine di coordinamento presso ciascuna Prefettura** – Ufficio Territoriale di Governo, al fine di rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori, **migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali** anche promuovendo le migliori prassi ed esercitare i compiti di monitoraggio attribuiti al Prefetto in merito alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole da realizzare nell'ambito del PNRR.

La Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno nel maggio 2023 ha pubblicato una [determina](#) a contrarre per la fornitura di un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, attuazione e monitoraggio degli investimenti del PNRR e per l'attività di formazione e affiancamento al personale delle Prefetture.

La Relazione illustrativa afferma che il servizio di assistenza tecnico-specialistico finanziato dalla norma in esame è finalizzato ad assicurare un supporto strategico nell'attuazione dei seguenti interventi di competenza della Direzione centrale per la finanza locale:

M5C2 - Investimento 2.1, inerente progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (budget di 2 miliardi di euro);

M5C2 - Investimento 2.2, Piani Urbani Integrati, progetti generali (budget: 900 milioni di euro);

M5C2 - Investimento 2.2 b), Piani Urbani Integrati - Fondo dei Fondi della BEI (budget di 272 milioni di euro).

Nella fase conclusiva del PNRR, la disposizione si prefigge, inoltre, di assicurare le necessarie professionalità indispensabili alla Direzione centrale per la finanza locale per l'efficace ed efficiente gestione, attraverso il sistema

ReGiS, delle procedure di monitoraggio delle informazioni e dei dati, per l'individuazione delle relative criticità e per la proposta di eventuali azioni correttive.

Articolo 3, commi 5-7
***(Incrementi della dotazione organica della Presidenza del Consiglio
attinenti a trasformazione digitale e innovazione tecnologica)***

L'**articolo 3, commi 5-7** incrementano la dotazione organica della Presidenza del Consiglio.

La dotazione organica dirigenziale è aumentata di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

La dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di centotrenta unità.

L'onere complessivo di spesa è pari a 4,72 milioni per il 2026 e 12,4 milioni annui a decorrere dal 2027. Le risorse sono attinte al Fondo per le esigenze indifferibili.

L'articolo 3, commi 5-7 recano incrementi della dotazione organica della Presidenza del Consiglio (che si aggiungono a quelli previsti dall'articolo 2, comma 2).

Il **comma 5** amplia la dotazione organica **dirigenziale** della Presidenza del Consiglio.

L'incremento è di **una** posizione dirigenziale di livello **generale** e di **cinque** posizioni dirigenziali di livello **non generale**.

Tali nuove posizioni dirigenziali sono da assegnare alla **struttura** della Presidenza del Consiglio dei ministri **competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale**.

Le posizioni sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio (nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, l'atto che reca l'ordinamento della Presidenza del Consiglio).

In sede di prima applicazione, possono essere conferiti, alla struttura predetta, **incarichi** dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti (ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis* e comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione enumera le finalità che sottendono all'incremento di dotazione organica dirigenziale:

- ✓ continuità ed efficacia dei programmi di trasformazione digitale in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione Europea;
- ✓ supporto al Presidente del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo nelle seguenti materie: innovazione tecnologica; attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultra-larga; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; accesso ai servizi in rete e connettività, infrastrutture digitali materiali e immateriali, strategia nazionale dei dati pubblici (secondo le attribuzioni riconosciute dall'articolo 5, comma 3, lettera *b-bis*) della legge n. 400 del 1988);
- ✓ supporto ad ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio nell'area dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale.

Il **comma 6** autorizza un incremento di **centotrenta unità** della dotazione organica dei **funzionari di categoria A F1** del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anche tale unità sono destinate all'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per i medesimi obiettivi sopra esposti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è altresì autorizzata ad avviare procedure di **reclutamento mediante concorso pubblico** per titoli e prove scritta e orale.

Rimangono ferme, a parità di requisiti, le riserve per il diritto al lavoro dei disabili, quali previste dalla legge n. 68 del 1999.

Il bando può prevedere l'attribuzione, in sede di valutazione dei titoli, di un **punteggio aggiuntivo per l'esperienza maturata nello svolgimento di attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del contingente di esperti** previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 80 del 2021.

Quella disposizione prevede, per la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, che operasse fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità, composto da esperti in possesso di specifica competenza ed esperienza almeno triennali nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, proveniente da pubbliche amministrazioni (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del

personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze).

Il **comma 7** quantifica l'onere finanziario delle precedenti disposizioni, pari a **4,72 milioni per l'anno 2026 e 12,4 milioni annui a decorrere dall'anno 2027**.

E dispone si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014).

Articolo 3, comma 6-bis
(Proroga incarichi a esperti per innovazione tecnologica)

L'articolo 3, comma 6-bis, introdotto in sede referente, consente la **proroga, non oltre il 31 dicembre 2026**, degli incarichi conferiti agli **esperti** dell'unità operativa assegnata alla struttura per l'**innovazione tecnologica e la transizione digitale** della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell'**esame in sede referente**, consente alla **struttura** della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'**innovazione tecnologica e la transizione digitale** di **prorogare**, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 6 (si rinvia alla relativa scheda) e **non oltre il 31 dicembre 2026**, gli **incarichi degli esperti** facenti parte di un apposito contingente assegnato alla struttura medesima ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, **in essere** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dallo stesso articolo.

Sul punto, si ricorda che il suddetto articolo 10 prevede, al comma 1, l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente fino a un massimo di 338 unità di personale presso la Presidenza del Consiglio (nella sua struttura competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale). Tale contingente è allestito per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti entro il PNRR. Il contingente è composto da:

- **esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale**, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie;
- unità di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo o comando (o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza), proveniente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze. La composizione del contingente e i compensi degli esperti sono stati definiti con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri](#), il quale, all'articolo 3, stabilisce che l'**incarico agli esperti è conferito per una durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2026**.

Tali esperti sono individuati previa valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio che può essere effettuato anche in

modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

Per il complessivo contingente fino a 338 unità è posto un limite di spesa, pari a: 9,33 milioni per l'anno 2021; 28 milioni per ciascuno dagli anni dal 2022 al 2025; 18,66 milioni per l'anno 2026. Inoltre, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente è autorizzata la spesa complessiva massima di 1 milione per l'anno 2021; 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; 2 milioni per l'anno 2026.

Articolo 3, comma 8***(Attività di supporto di Eutalia S.p.A. in favore di enti territoriali)***

Il **comma 8** dell'**articolo 3** autorizza la **società Eutalia S.p.A.** a prestare **attività di supporto tecnico-operativo**, *ivi* compresa l'assistenza tecnica, in **favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali**, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale.

L'**articolo 3, comma 8** autorizza la **società Eutalia S.p.A.** – società interamente pubblica e *in house* del Ministero dell'Economia e Finanze – a prestare **attività di supporto tecnico-operativo** in favore di una vasta platea di amministrazioni territoriali, fornendo competenze specialistiche necessarie per affrontare la crescente complessità degli interventi, con particolare riferimento alla gestione dei programmi di investimento del PNRR, dei fondi europei e delle normative in materia di appalti. La disposizione in esame persegue la finalità di accelerare e ottimizzare la realizzazione di **interventi strategici, indifferibili e urgenti**, promuovendo contestualmente il rafforzamento della capacità amministrativa e operativa del settore pubblico.

L'operatività di tale collaborazione è subordinata alla **sottoscrizione di accordi quadro, convenzioni o altri moduli di collaborazione istituzionale**, i quali devono essere definiti nel rispetto del regime normativo di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ([D.Lgs. n. 175 del 2016](#)). In particolare, l'attività deve conformarsi ai presupposti e alle modalità d'esercizio del **controllo analogo**, garantendo così la legittimità dell'affidamento in relazione alla disciplina delle società a partecipazione pubblica. Sotto il profilo della compatibilità finanziaria, il **comma 8 garantisce l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica**; la copertura delle attività, infatti, è assicurata dalle risorse già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nel limite delle quote previste nelle convenzioni, a valere sulle voci dei quadri economici degli interventi cui l'assistenza è funzionalmente connessa. L'erogazione è subordinata alla **verifica** di congruità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché non si pregiudichi la realizzazione delle opere ovvero si generino duplicazioni rispetto all'assistenza tecnica già prevista a legislazione vigente.

Il D. Lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) – adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 18 della Legge n. 124/2015 – ha ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. La *ratio* di tale intervento risiede nella volontà del legislatore di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, attraverso la razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e la *“ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche”*.

Articolo 3, comma 9

(Inserimento del “Gruppo FVG Plus” nell’elenco delle società che non sono soggette ai divieti di cui all’articolo 4 del Testo unico delle società partecipate)

L’articolo 3, comma 9, interviene sulla tabella denominata «Gruppo» dell’allegato A del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP), disponendo che il **Gruppo FVG Plus**, attualmente in formazione, sia inserito nel citato allegato. L’inserimento in tale allegato consente alle **pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni anche qualora le società del gruppo abbiano per oggetto “attività di produzione di beni e servizi” non strettamente necessarie** al perseguimento delle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, la disposizione fa riferimento al **Gruppo FVG Plus di prossima formazione**, che si configurerebbe come società finanziaria finalizzata ad investire in *start-up* e gestire fondi europei: si fa riferimento, in particolare, alla Società FVG Plus S.p.A. (esistente) e al relativo gruppo (di prossima formazione).

L’articolo 3, comma 9, interviene sul [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico delle società a partecipazione pubblica – TUSP), disponendo che il **Gruppo FVG Plus**, che la Relazione illustrativa descrive come “di prossima formazione”, sia **inserito** nell’[allegato A](#) al TUSP. L’inserimento del **Gruppo FVG Plus** all’interno di tale **Allegato A** consente alle **pubbliche amministrazioni** (definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera *a*), del TUSP come le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale), di **detenere partecipazioni** nel Gruppo FVG Plus **anche qualora le società del gruppo abbiano per oggetto “attività di produzione di beni e servizi” non strettamente necessarie** al perseguimento delle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni. La disposizione prevede, secondo quanto riportato nella citata Relazione, che il **Gruppo FVG Plus** sia inserito nel citato elenco avendo le stesse caratteristiche degli altri gruppi elencati.

Nel dettaglio, l’articolo 4, comma 1, del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (TUSP) dispone come principio generale che “le amministrazioni pubbliche **non possono**, direttamente o indirettamente, costituire **società** aventi per oggetto **attività di produzione** di beni e servizi

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

I successivi commi da 2 a 8 dell'[articolo 4](#) indicano quali siano le attività per le quali è possibile, per le pubbliche amministrazioni, costituire società o possedere partecipazioni (*si veda la sezione “condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche” del [Tema](#) web predisposto dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati*). Per quanto concerne invece le sole **società in house**, l'[articolo 4](#), comma 4, del TUSP prevede che esse **debbono avere**, come **oggetto sociale esclusivo**, una o più delle attività seguenti:

- la produzione di un **servizio di interesse generale** (comma 2, lettera a));
- la progettazione e realizzazione di un'**opera pubblica** sulla base di un **accordo di programma** fra amministrazioni pubbliche (comma 2, lettera b));
- l'**autoproduzione di beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo **svolgimento delle loro funzioni**, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina nazionale ed europea sui contratti pubblici (comma 2, lettera d));
- lo svolgimento di **servizi di committenza**, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (comma 2, lettera e)).

Fatte salve le esenzioni di cui al [articolo 4](#), commi da 5 a 9-*quater* del citato [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), le pubbliche amministrazioni possono quindi detenere **partecipazioni** in una società *in house* che abbia come oggetto sociale esclusivo **materie differenti** da quelle citate **solo in due casi**: o qualora sia disposta un'**esenzione specifica** per la singola società, determinata mediante D.P.C.M. secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 4, comma 9 del TUSP, oppure, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, **mediante inclusione della società** nell'[allegato A](#) al TUSP. L'inserimento del Gruppo FVG *Plus* in tale elenco **consente** quindi alle pubbliche amministrazioni di **detenere partecipazioni** nelle società del gruppo, **anche qualora esse abbiano finalità differenti** in tutto o in parte da quanto disposto dal citato articolo 4 del TUSP.

Sulla base di quanto riportato nel citato bilancio della società FGV *Plus* S.p.A., istituita il 7 luglio 2022 in base alla L.R. 2/2022, si osserva che la **Regione Friuli-Venezia Giulia detiene attualmente l'85,71%** del capitale della **società in house**, mentre il restante capitale è detenuto da Friulia S.p.A., a sua volta controllata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con l'86,7% del capitale e a sua volta inclusa nel citato [allegato A](#) al TUSP (*si veda il [sito](#) della medesima società*). FVG *Plus* S.p.A. fornisce **supporto** in materia di

agevolazioni, contributi e strumenti finanziari dedicati alle Piccole e Medie Imprese (PMI) e alle *start-up*, nonché svolge il ruolo di **segreteria unica dei fondi di rotazione** di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, fornendo quindi un supporto amministrativo e organizzativo al Comitato di Gestione.

Attualmente, le società e i Gruppi inseriti nell'[allegato A](#) al TUSP, per i quali è consentito alle pubbliche amministrazioni di detenerne partecipazioni in deroga al citato [articolo 4](#), sono i seguenti:

- Società
 - Coni Servizi
 - EXPO
 - Arexpo
 - Invimit
 - Fises
- Gruppi:
 - Gruppo ANAS
 - Gruppo GSE
 - Gruppo Invitalia
 - Gruppo IPZS
 - Gruppo Sogin
 - Gruppo Eur
 - Gruppo Fira
 - Gruppo Sviluppo Basilicata
 - Gruppo Fincalabria
 - Gruppo Sviluppo Campania
 - Gruppo Friulia
 - Gruppo Lazio Innova
 - Gruppo Filse
 - Gruppo Finlombarda
 - Gruppo Finlombarda Gestione SGR
 - Gruppo Finmolise
 - Gruppo Finpiemonte
 - Gruppo Puglia Sviluppo
 - Gruppo SFIRS
 - Gruppo IRFIS-FinSicilia
 - Gruppo Fidi-Toscana
 - Gruppo GEPAFIN
 - Gruppo Finaosta
 - Gruppo Veneto Sviluppo
 - Gruppo Trentino Sviluppo
 - Gruppo Ligurcapital
 - Gruppo Aosta Factor
 - Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR
 - Gruppo Sviluppumbria

- Gruppo Sviluppo Imprese
- Centro Italia - SICI SGR

• ***Le società in house nel Testo unico delle società a partecipazione pubblica***

Si rammenta che il Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP, [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#)) definisce all'articolo 2, comma 1, lettera o) le **società in house** come le società su cui **le amministrazioni esercitano un controllo analogo o controllo analogo congiunto**, dove con **controllo analogo** si intende “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante” (articolo 2, comma 1, lettera c)).

Per approfondimenti sulle definizioni, si veda tra gli altri la [determinazione ANAC n. 11345](#) dell'8 novembre 2017, mentre per un sommario dei contenuti del TUSP si veda l'apposito [Tema](#) predisposto dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati.

Articolo 3, comma 9-bis

(Criteri per l'estensione ai comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti della possibilità di accedere alla cancellazione degli anticipi di liquidità disposti per le Regioni dalla legge di bilancio n. 199 del 2025)

L'**articolo 3, comma 9-bis**, interviene sull'articolo 1, comma 645 della legge di bilancio per il 2026, estendendo anche ai **comuni tra i 10.000 e i 20.000 abitanti** la possibilità di **accedere** alla **cancellazione** degli **anticipi di liquidità**, già disposta per le Regioni dall'articolo 1, commi da 638 a 644, della medesima legge, ed ampliando i requisiti d'accesso anche agli enti che, fruendo di un'apposita deroga, abbiano accantonato una quota di pari entità nel Fondo anticipi di liquidità nell'esercizio 2025 anziché nell'esercizio 2024. Le **modalità di fruizione** del citato beneficio i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti saranno definite da un Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 3, comma 9-bis**, intervenendo sull'articolo 1, comma 645, della [legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199](#), **estende** anche ai **comuni tra i 10.000 e i 20.000 abitanti** la possibilità di **accedere** alla **cancellazione** degli **anticipi di liquidità**, già disposta per le Regioni dall'articolo 1, commi da 638 a 644, della medesima legge di bilancio, ed **ampliando i requisiti d'accesso** anche agli enti che, **fruendo di un'apposita deroga**, abbiano **accantonato** una quota di pari entità nel Fondo anticipi di liquidità nell'esercizio **2025 anziché** nell'esercizio **2024**.

La finalità della cancellazione degli anticipi di liquidità è **liberare spazi fiscali** per gli enti territoriali. Nel dettaglio, tali spazi si originano poiché, in seguito alla cancellazione del debito derivante dal dover rimborsare le anticipazioni di liquidità ricevute, viene meno l'obbligo per gli enti di accantonare, ogni anno, **nel risultato di amministrazione, gli importi corrispondenti alle anticipazioni di liquidità** erogate dallo Stato, e non ancora rimborsate. Poiché, infatti, si tratta di mere anticipazioni, l'accantonamento ha lo scopo di rendere tali somme indisponibili per ulteriori spese, al fine di evitare che esse divengano risorse aggiuntive per l'ente, dando luogo quindi a nuove fonti di indebitamento.

Si prevede che le **modalità effettive** di fruizione della cancellazione degli anticipi di liquidità per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti **saranno definite** da un apposito **Tavolo tecnico** istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (si veda *infra*).

In merito alla cancellazione degli anticipi di liquidità per le Regioni, l'articolo 1, commi da 638 a 644 della [legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199](#) ha previsto:

- **La cancellazione (comma 638) del debito delle regioni nei confronti dello Stato, riferito alle anticipazioni di liquidità che erano state concesse con quattro provvedimenti** (legge finanziaria n. 244 del 2007, decreto-legge n. 35 del 2013, decreto-legge n. 34 del 2020, legge di bilancio n. 178 del 2020) per il pagamento dei **debiti commerciali e finanziari** ai quali le regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità. La relazione tecnica alla legge di bilancio ha quantificato in **25 miliardi** di euro gli oneri relativi a tale cancellazione;
- **il trasferimento a carico dello Stato (comma 639) del debito contratto dalle regioni con Cassa depositi e prestiti S.p.A.** per l'estinzione delle anticipazioni di liquidità erogate **ai fini dell'estinzione dei debiti contratti fino al 31 dicembre 2005 per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali**. La relazione tecnica alla legge di bilancio ha quantificato in **6,3 miliardi** di euro gli oneri relativi a tale cancellazione.

A **compensazione** degli effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato derivanti dalle anzidette operazioni, i successivi **commi** hanno stabilito che le **regioni versino all'entrata del bilancio dello Stato**, entro il 30 giugno di ogni anno **dal 2026 al 2051**, gli importi previsti **pari complessivamente agli oneri non più sostenuti** (comma 640) e che a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 vi sia una limitazione **nell'utilizzo, nell'avanzo di amministrazione dal 2026 al 2051**, dalle quote accantonate del risultato di amministrazione (comma 641); tale limite è definito in base ai risultati della gestione accertati nel rendiconto 2024. Per un approfondimento, si veda la scheda di lettura dell'articolo 1, commi da 638 a 644 del [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati.

L'articolo 1, comma 645 della [legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199](#), come **modificato dall'articolo in esame**, prevede che abbiano **accesso alla cancellazione degli anticipi di liquidità** i Comuni che rispettino tutti i seguenti requisiti:

- **popolazione superiore a diecimila abitanti** (la modifica amplia quindi la platea di comuni interessati, comprendendovi anche i Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i ventimila abitanti, precedentemente esclusi);
- **in disavanzo di amministrazione**;
- abbiano una **quota** del risultato di amministrazione **accantonata nel Fondo anticipazioni di liquidità**, come da rendiconto accertato riferito al **2024, pari o superiore al 30% sia del disavanzo complessivo sia della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti** (requisito già previsto) oppure debbano accantonare una quota di eguale entità ma non la abbiano accantonata nell'esercizio 2024 poiché hanno **fruito della deroga** di cui all'articolo 16, commi da 6-ter a 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che **permette di posticipare al rendiconto 2025**, anziché a quello 2024, l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di

liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2025 (nuovo requisito introdotto dalla disposizione in esame). Per un approfondimento sulla deroga, si veda la scheda di lettura del [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati relativa all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25.

Rispetto alla disposizione previgente, l'articolo in esame estende l'**accesso alla cancellazione degli anticipi di liquidità** anche ai **comuni tra i 10.000 e i 20.000 abitanti** e ai Comuni che, fruendo di un'apposita deroga, più volte rinnovata, abbiano accantonato una quota di pari entità nel Fondo anticipi di liquidità nell'esercizio 2025 anziché nell'esercizio 2024.

Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame sostituendo il rinvio all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che reca una mera novella la quale dispone una proroga per il solo anno 2023, con il rinvio alla norma originaria, cioè l'articolo 16, commi da 6-ter a 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Si rammenta che tale norma disponeva una proroga inizialmente per l'anno 2022, poi estesa al 2023 dall'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, al 2024 dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e infine al 2025 dall'art. 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 645 della [legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199](#) specifica già che ai Comuni interessati dalla disposizione in esame si applicano le norme dell'articolo 1, comma 664 della medesima legge. Questa prevede che gli **enti locali in disavanzo** che accertano in sede di rendiconto dell'esercizio **di aver recuperato la quota di ripiano iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione**, preservano la **possibilità di utilizzare** nell'esercizio in corso, dopo l'approvazione del suddetto rendiconto, **l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti** di cui ai **commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018**.

Come già accennato, le **modalità effettive** di fruizione della cancellazione degli anticipi di liquidità per i comuni superiori ai 10.000 abitanti **saranno definite** da un apposito **tavolo tecnico** istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il citato comma 645 dispone che il tavolo tecnico sia composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia, da un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); per tali componenti non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri

emolumenti comunque denominati e il tavolo stesso è istituito senza oneri per la finanza pubblica.

Si segnala che il tavolo avrebbe dovuto essere istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 31 marzo), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: alla data del 2 aprile 2026, il [sito](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il programma di Governo riporta che il decreto non è stato ancora adottato.

Le anticipazioni di liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono lo strumento con il quale si è consentito agli enti territoriali, in condizioni di carenza di liquidità, il **pagamento dei debiti commerciali e finanziari riferiti a spese previste nei bilanci e già autorizzate**, al fine di favorire nel tempo il **riallineamento della gestione di cassa con quella di competenza**.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni, come evidenziato sia dalla Corte costituzionale che dalla magistratura contabile, **non devono rappresentare uno strumento espansivo della spesa**, essendo delle **pure anticipazioni di cassa**, di durata superiore a quelle ordinarie che si chiudono nel corso dell'esercizio, **finalizzate alla riduzione dei debiti** commerciali e finanziari degli enti.

In particolare, il trattamento contabile delle anticipazioni è stato affrontato, tra l'altro, nelle sentenze n. 181/2015 e n. 4/2020 della Corte costituzionale nonché nelle deliberazioni n. 33/2015 e n. 28/2017 della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie.

La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020

Con la [sentenza n. 4 del 2020](#) la Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** di disposizioni che prevedevano per gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità la possibilità di **utilizzo della relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione per finalità differenti dal pagamento dei debiti pregressi**.

La Corte, in particolare, si è pronunciata su **due disposizioni legislative**:

1) l'**art. 2, comma 6, del [decreto-legge n. 78 del 2015](#)**, che stabiliva con riferimento alle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.35 del 2013), che per gli enti beneficiari fosse possibile l'**utilizzo della relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione**;

2) l'**art. 1, comma 814, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)** (recante un'interpretazione autentica del citato articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015), che prevedeva per gli enti l'esercizio della facoltà di **utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione anche con effetti sulle risultanze finali** (esposte nell'allegato 5/2 annesso al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#)) **conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui nonché sul**

ripiano del disavanzo tecnico eventualmente derivante dal riaccertamento straordinario.

La Corte costituzionale, in merito alle anzidette disposizioni, ha dunque ravvisato la **violazione**:

1) degli **articoli 81 e 97 Cost.** sull'**equilibrio di bilancio**, in quanto **le disposizioni rendono attivabili** anticipazioni di liquidità che, consentendo di accantonare meno risorse a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, **determinano un miglioramento surrettizio** del risultato di amministrazione e, dunque, la **possibilità di accrescere la spesa dell'ente locale**, senza la necessità di individuarne una copertura;

2) dell'**articolo 119, sesto comma, Cost.**, per violazione della prescrizione per cui **l'indebitamento degli enti territoriali è ammissibile solo per il finanziamento di spese di investimento.**

Il fondo anticipazioni di liquidità (FAL)

Il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) è lo **strumento** mediante il quale **gli enti accantonano nel risultato di amministrazione gli importi corrispondenti alle anticipazioni di liquidità** erogate dallo Stato, e non ancora rimborsate, per far fronte al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili.

Lo scopo della sua iscrizione in bilancio è far sì che le anticipazioni di liquidità, **concesse per il pagamento dei debiti commerciali in situazioni di carenza di liquidità ma in presenza di risorse già accertate destinate a finanziare le relative spese, non costituiscano risorse aggiuntive al pari di un'operazione di indebitamento.**

Il paragrafo 3.20-bis, allegato 4/2, decreto legislativo n. 118 del 2011 (come aggiornato dall'articolo 3 del [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/08/2019](#), adottato di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2019), indica che **la configurazione delle anticipazioni di liquidità con rimborso a carattere pluriennale come entrate che non comportano risorse aggiuntive ai fini della spesa, richiede l'iscrizione contabile di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.**

La costituzione del FAL da attuazione alle delibere della Corte costituzionale e della Corte dei conti afferenti alla necessaria sterilizzazione contabile degli importi ricevuti, al fine di evitare che si possano generare a seguito delle maggiori entrate accertate un miglioramento fittizio del risultato della gestione nonché effetti espansivi della spesa.

Il ripianamento del FAL avviene progressivamente con rate annuali comprensive di quota capitale e interessi, l'accantonamento è conseguentemente ridotto di anno in anno al procedere del rimborso.

Si segnala che la Corte dei conti, nell'[audizione](#) sul disegno di legge di bilancio per il 2026 svolta il 6 novembre 2025, ha evidenziato come l'**eliminazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL)**, implicando il **venir meno della sterilizzazione connessa alle operazioni di anticipazioni di liquidità**, consente alle regioni interessate dal provvedimento di **spendere tali risorse “all’interno” del risultato di amministrazione**. Infatti, benché sia previsto un vincolo che cristallizza la situazione di bilancio al rendiconto 2024 in grado di limitare la spendibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e la capacità di spesa “esterna” al risultato di amministrazione dell'ente (comma 642), la Corte rileva che il conseguente **miglioramento dei saldi**, ottenuto con l'eliminazione della quota accantonata nel FAL, determina la **riduzione o l'azzeramento del disavanzo** di amministrazione accertato a rendiconto 2024, comportando l'indebolimento della necessità **di compressione della spesa che aveva determinato tale disavanzo**.

Articolo 3, comma 9-ter
Modifica alla disciplina sui contratti a termine stipulati da società in house qualificate per progetti PNRR

Il **comma 9-ter** modifica il comma 6-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo sulla disciplina delle **assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate**, previste ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alle **attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo**. Il comma in 9-bis estende altresì il termine già previsto dalla normativa vigente in relazione alla **durata dei contratti di lavoro** a tempo determinato riferiti a progetti PNRR.

La disposizione in esame, in particolare, modifica l'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021 recante la disciplina dei contratti a tempo determinato stipulati dalle **società in house qualificate**, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l'accelerazione degli investimenti pubblici, connessi all'**attuazione del PNRR**.

Si ricorda che l'**articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021** ha introdotto misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, compresi quelli del PNRR, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, sulla base di apposite convenzioni. Delle società *in house* qualificate possono avvalersi, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, anche le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali. Spetta al Ministero dell'economia e delle finanze la definizione, per le società *in house* statali, dei contenuti minimi delle convenzioni. Ai relativi oneri le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

Il comma 6 del citato articolo 10, in particolare, dispone che ai fini dell'espletamento delle attività di supporto, le società *in house* qualificate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche. A tal fine, il comma 6-ter, modificato dalla disposizione in esame, prevedeva una deroga alla normativa vigente, stabilendo che a tali contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati, prorogati o rinnovati dalle società *in house* qualificate, **non si applicano i limiti relativi alla durata massima, alle**

proroghe, ai rinnovi, nonché al numero complessivo di contratti a tempo determinato, previsti dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Tali contratti di lavoro a tempo determinato, relativi ai progetti PNRR, possono quindi essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente, **a seguito della modifica introdotta in sede referente, il 31 dicembre 2026**. Il termine originariamente previsto era quello del 30 giugno 2026.

I medesimi contratti devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa.

**CAPO II – DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR**

Sezione I – Disposizioni per l’attuazione degli investimenti del PNRR

Articolo 4, commi 1 e 9

(Misure di semplificazione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

L’articolo 4, comma 1, introduce delle **misure di semplificazione** volte a consentire alle **amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR**, come modificato a seguito della revisione approvata il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE, di poter **adottare i provvedimenti necessari** a garantire il **rispetto dei tempi di realizzazione** degli interventi e di **conseguimento degli obiettivi** previsti nonché delle modalità di **rendicontazione** e di **formalizzazione delle richieste di pagamento** così come stabilite dal regolamento (UE) 2021/241 e dalla comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 *final* del 4 giugno 2025.

Il **comma 9** dispone che per gli **interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dalle risorse a valere sul PNRR**, trovano applicazione le **misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi** previste dall’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.

L’articolo 4, comma 1, introduce **procedure semplificate per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)** come modificato a seguito della revisione avvenuta con Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025.

L’ultima **revisione del PNRR, approvata il 27 novembre 2025** con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE, **ha coinvolto 173 misure** (investimenti e riforme) e **gran parte dei traguardi/obiettivi relativi agli ultimi tre semestri del Piano**. La revisione ha interessato 13,5 miliardi di euro di misure e ha introdotto interventi a sostegno di imprese, agricoltura e filiera agroalimentare, connettività digitale, infrastrutture idriche ed economia circolare, rafforzando il sostegno alle politiche attive per lo sviluppo e l’occupazione.

La semplificazione è finalizzata a favorire la **tempestiva realizzazione** degli interventi, in linea con il cronoprogramma già definito per il

raggiungimento degli obiettivi, ovvero a garantire che la **rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento** avvenga:

- **Nel rispetto dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241** (che ha istituito il *Recovery and Resilience Facility*) che ha previsto **le regole per i pagamenti, la sospensione e la risoluzione degli accordi relativi ai contributi finanziari e ai prestiti**. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 prevedono che i **pagamenti** dei contributi finanziari (e dei prestiti, se previsti) verso lo Stato membro beneficiario devono essere effettuati **entro il 31 dicembre 2026**, in conformità agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, **a fronte di richieste di pagamento debitamente motivate presentate al raggiungimento di milestone e target**;
- **nel rispetto dei tempi stabiliti nella comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 final del 4 giugno 2025**, che evidenzia per il 2026 tempi brevi per le procedure di pagamento, con la possibilità di presentare le **richieste di pagamento non oltre il 30 settembre 2026** (con erogazione entro il 31 dicembre 2026).

Le **amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR**, vale a dire i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), per le suddette finalità **adottano i provvedimenti necessari entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame**. Si dispone altresì che, qualora sia necessario l'**aggiornamento di provvedimenti già adottati** in relazione a stanziamenti, cronoprogrammi e tipologie di interventi, le anzidette **amministrazioni** possano procedere con **propri provvedimenti in deroga alle disposizioni di legge** che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, **acquisendo in ogni caso i pareri e le intese** previste in sede di **Conferenza Stato-regioni e Conferenza unificata** (di cui agli articoli 2, 3 e 9 del D.Lgs. n. 281 del 1997) e ferma restando la loro **sottoposizione agli organi di controllo, se previsti**. I provvedimenti adottati devono essere **comunicati entro tre giorni dall'adozione alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR**.

L'articolo 4, al **comma 9**, reca disposizioni relative agli **interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dalle risorse a valere sul Piano medesimo**, a seguito della revisione approvata il 27 novembre 2025

con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE, stabilendo che per tali interventi trovano applicazione le seguenti **misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi**, già introdotte dal decreto-legge n. 19 del 2024 per le misure fuoriuscite dal PNRR in occasione della rimodulazione del PNRR approvata l'8 dicembre 2023 (articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, decreto-legge n. 19 del 2024):

- **la disciplina acceleratoria e semplificata in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi** finalizzata a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR già prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n.13 del 2023 nonché da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali (commi 1 e 2);

Si ricorda che con il decreto-legge n. 77 del 2021 sono state introdotte numerose norme di semplificazione anche sulla base delle indicazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, laddove con il decreto-legge n.13 del 2023 sono state introdotte ulteriori numerose disposizioni riguardanti, in particolare, la revisione dei prezzi.

- **le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili** (comma 3);
- l'utilizzo per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo del **sistema informatico ReGiS**, con la possibilità di definire, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo (comma 4);
- **la revoca del contributo** concesso agli **interventi beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili** per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG), risulti la **mancanza dei requisiti di validità** della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la **mancata aggiudicazione degli appalti** per l'esecuzione dei lavori **entro il 31 dicembre 2025** (comma 5-ter).

Per tali interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dalle risorse a valere sul PNRR, **sono altresì confermate le attribuzioni** a valere sul **Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**, per l'**incremento dei prezzi dei materiali**, salvo **revoca del contributo** concesso ai sensi di quanto

disposto dall'anzidetto articolo 12, comma 5-ter, decreto-legge n. 19 del 2024.

Il **Fondo per l'avvio di opere indifferibili**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze (capitolo 7492) dall'articolo 26, comma 7, decreto-legge n. 50 del 2022, è finalizzato alla **compensazione dell'insufficienza di risorse derivante dall'aggiornamento dei prezziari** utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche in conseguenza dell'**aumento dei prezzi** riferiti a **materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici**.

Articolo 4 commi 1-bis e 1-ter
(Risoluzione contratti opere PNRR)

L'articolo 4, ai commi 1-bis e 1-ter, individua la disciplina applicabile a seguito della risoluzione dei contratti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR.

Il comma 1-bis, introdotto all'esito dei lavori parlamentari, prevede che per salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso da parte dell'impresa appaltatrice a uno **strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza di tipo liquidatorio**¹⁹, disponga la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all'atto della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall'impresa verso l'amministrazione. Si prevede inoltre che per le medesime finalità, l'amministrazione utilizzi i crediti maturati dall'impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.

Il comma 1-ter, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, prevede che in esito alla risoluzione del contratto l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dall'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale norma disciplina l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato. Si prevede che in caso di impossibilità di affidamento all'esecutore designato, si possa ricorrere alla procedura di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina la **procedura negoziata senza pubblicazione di un bando** utilizzabile in casi di particolare urgenza: è una modalità di affidamento di contratti pubblici che consente alla stazione appaltante di invitare solo alcuni operatori economici

¹⁹ Sono strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di tipo liquidatorio:

1. La liquidazione Giudiziale (artt. 121-267 CCII);
2. Il Concordato Preventivo Liquidatorio (art. 84, comma 2, CCII);
3. La Liquidazione Controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII).

selezionati a presentare offerte senza una pubblicazione preliminare del bando di gara. E' una procedura eccezionale utilizzabile solo in casi particolari.

Si prevede che il subentro avvenga in ogni caso alle medesime condizioni del contratto originario e che alla medesima amministrazione non sia opponibile un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di **composizione negoziata della crisi d'impresa**.

La **Composizione negoziata della crisi d'impresa** è un istituto introdotto dal [D.L. n. 118/2021](#), e poi confluito nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). Il [Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza](#) è entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Articolo 4, comma 2
(Misure di accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed idrogeologico)

L'articolo 4, comma 2, individua misure di accelerazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed idrogeologico.

L'articolo 4, comma 2, prevede tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, modifiche all'[articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41](#). In particolare, dopo il primo, si inseriscono nuovi periodi in virtù dei quali si prevede che in relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo [17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e di novanta giorni di cui [al comma 3 del medesimo articolo 17-bis](#), ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, **sono ridotti** rispettivamente a **dieci giorni** e a **trenta giorni**. Si prevede che decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio (**Cfr. scheda di approfondimento: Silenzio assenso tra pp.a.a.**) e dell'inerzia di cui all' [articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990](#), il procedimento è concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di **valutazione della performance individuale** (**Cfr. scheda di approfondimento: Valutazione della performance individuale**), nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (**Sulle conseguenze della omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo, cfr. scheda di approfondimento**).

Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

L'[articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41](#) prevede che al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'[articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 2021, n. 233](#), applicano la disciplina prevista dagli **articoli 4 e 14** dell'ordinanza del Capo del [Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018](#), fatta salva la possibilità di applicare

le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018. L'ordinanza dispone i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla normativa vigente (ivi incluse numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del T.U. Ambiente), a sostegno del tessuto economico e sociale delle comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni in alcune regioni e province autonome. Nello specifico **l'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018** specifica le disposizioni normative in deroga alle quali i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, alla realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Mentre **l'art. 14 dell'OCDPC n. 558/2018** disciplina le procedure di approvazione dei progetti prevedendo semplificazioni ed accelerazioni della procedura in conferenza dei servizi, della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale e della procedura relativa ai beni sottoposti a tutela ai sensi del [D.Lgs.n.42/2004](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'[articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai Commissari delegati, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

Si tratta di **interventi pubblici** (il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri) realizzati a valere sulle risorse finanziarie della **Missione 2, Componente 4, del PNRR** finalizzati all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, rientranti nelle seguenti tipologie:

- realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

• ***Ritardo o inadempimento rispetto al termine di conclusione del procedimento amministrativo***

In tema di **ritardo o inadempimento rispetto al termine di conclusione del procedimento amministrativo** si ricorda che l'[art. 2 comma 9 della l. n. 241/1990](#) prevede già in via generale che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

• ***Valutazione della performance individuale***

La valutazione e la misurazione della performance sia organizzativa che individuale e la valorizzazione del merito assumono, una rilevanza centrale nell'impianto della riforma organica del lavoro nelle pubbliche amministrazioni operata dal [D.lgs n. 150/2009](#). Al fine di incentivare la qualità della prestazione, garantire la selettività nelle progressioni economiche e di carriera e riconoscere meriti e demeriti dei dipendenti pubblici, la riforma istituisce, infatti, un sistema di valutazione della performance. Un sistema, che partendo dalla individuazione e assegnazione degli obiettivi e delle risorse, e passando attraverso la misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale, distribuisce incentivi e premi secondo criteri selettivi volti a premiare il merito e il conseguimento dei risultati. Si ricorda che al dirigente già spetta, ai sensi dell'[art.5, comma 2, D.lgs. n. 165/2001](#), il fondamentale ruolo di conferire a monte gli obiettivi individuali e di gruppo e, a valle, di procedere alla valutazione delle prestazioni dei suoi dipendenti. E, allo stesso modo, il quadro normativo preesistente già imponeva il collegamento tra retribuzione accessoria, produttività del lavoro e maggiore qualità dell'azione amministrativa.

• ***Silenzio assenso tra pp.a.a.***

L'art. 17-bis, è stato inserito dall' [art. 3 l. 124/2015](#) (recante “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni”, c.d. Legge Madia) nel Capo IV sulla “Semplificazione dell'azione amministrativa” della [L. 7 agosto 1990, n. 241](#). La disposizione, entrata in vigore il 28 agosto 2015, ha introdotto un istituto di semplificazione, di applicazione generale, che interviene nella fase decisoria del procedimento (o, quantomeno, pre-decisoria): il “silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”. Essa stabilisce che, nei casi in cui le amministrazioni pubbliche, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, debbano acquisire assensi comunque denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche, ovvero da parte di gestori di beni o servizi pubblici, i suddetti assensi debbano intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi vanamente 30 giorni da quando le amministrazioni e i gestori competenti abbiano ricevuto, da parte dell'amministrazione procedente, lo schema di provvedimento corredato della

relativa documentazione. La norma, incidendo sui tempi dell'azione amministrativa con la previsione di un termine unico, esprime una regola generale, relativa ai rapporti interni tra PP.AA., in tutti i casi in cui il procedimento (relativo all'adozione di atti amministrativi, ovvero normativi) sia destinato a concludersi con una decisione "pluristrutturata" (in tutti i casi in cui, cioè, la legge prescrive che la decisione finale dell'amministrazione procedente sia preceduta dall'assenso vincolante di altra P.A.). L'art. 17-bis introduce dunque un rimedio preventivo all'inerzia endoprocedimentale, posto che, impedisce alla stessa di precludere l'adozione del provvedimento finale; in tal modo, concorre all'obiettivo di favorire la conclusione tempestiva dei procedimenti amministrativi, attuando il valore costituzionale del buon andamento di cui all' [art. 97 Cost.](#) ed il principio della trasparenza, confermando altresì che l'inerzia amministrativa ha natura patologica, non potendosi intendere come degradazione dell'obbligo di provvedere in mero onere. Si tratta di una forma di silenzio assenso endoprocedimentale che opera nei rapporti orizzontali tra pubbliche amministrazioni e che, pur rispondendo alle medesime esigenze di semplificazione e di trasparenza dell'azione amministrativa del silenzio assenso provvedimentale regolato dall' [art. 20, L.n.241/1990](#), si differenzia profondamente da quest'ultimo (relativo, invece, all'inerzia amministrativa nei procedimenti ad istanza di parte e rileva nei rapporti verticali tra P.A. e privati).

Articolo 4, comma 3
*(Meccanismo del superamento del dissenso nell'ambito
 di un progetto o intervento del PNRR)*

L'**articolo 4, comma 3**, modificando il comma 1 dell'articolo 13 del D.L. n. 77/2021, specifica che, nell'ambito di un progetto o intervento del PNRR, le **determinazioni** del Consiglio dei ministri – adottate per superare il precedente dissenso di un organo statale – **tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari**.

Il **comma 3 dell'articolo 4** novella l'[articolo 13](#), comma 1, del D.L. n. 77/2021 che disciplina, in via residuale, la procedura atta a **superare un eventuale dissenso**, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un **progetto o intervento del PNRR**, proveniente da un organo statale.

In particolare, è previsto che l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente (anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR) proponga al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. La disposizione in esame specifica che tali **determinazioni** del Consiglio dei ministri **tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari**. Ciò consente, come precisato nella relazione illustrativa, di comporre in via definitiva, il contrasto precedentemente insorto tra Amministrazioni statali.

Il comma 2 del già richiamato articolo 13 del D.L. n. 77/2021 disciplina la procedura nel caso in cui l'atto di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, provenga da un **organo della regione**, della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, o di un ente locale. Titolare dell'avvio della procedura è, in questa ipotesi, la Segreteria tecnica presso la presidenza del Consiglio (anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR) che propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza Stato-Regioni per concordare le iniziative da assumere. In sede di Conferenza Stato-Regioni devono essere definite le iniziative atte a superare il dissenso, entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. In mancanza di soluzioni condivise e decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei

poteri sostitutivi²⁰ di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Come anticipato, in entrambi i casi disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del D.L. n. 77/2021, la procedura disciplinata presenta **carattere residuale** in quanto, in base alla previsione della norma, trova applicazione solo "qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni". A tale riguardo, si ricorda che una procedura generale di superamento del dissenso qualificato è disposta dalla legge n. 241 del 1990 nell'ambito della disciplina della conferenza di servizi.

La **conferenza di servizi** è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli [14](#) e seguenti della L. n. 241/1990, più volte modificati (da ultimo con il decreto in esame, al comma 1 dell'articolo 5, alla cui scheda si rinvia per l'inquadramento generale dell'istituto).

La disciplina della conferenza di servizi prevede, infatti, un meccanismo per il superamento dei dissensi delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. qualificati (ossia la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nonché la tutela della salute e della pubblica incolumità), nonché di regioni e o province autonome. Ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della L. n. 241 del 1990, l'opposizione può essere proposta, dalle amministrazioni portatrici di interessi qualificati, solo a condizione di avere espresso "in modo inequivoco" il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. In caso di regioni o province autonome è necessario che il rappresentante, intervenendo in materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (comma 2). Per le amministrazioni statali l'opposizione deve essere proposta dal Ministro. L'opposizione è indirizzata al Presidente del Consiglio e sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 3). Il Presidente del Consiglio dà impulso alla composizione degli interessi. Infatti, entro quindici giorni dalla ricezione dell'opposizione, la Presidenza del Consiglio indice una riunione cui partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza. Nel principio di leale collaborazione, i partecipanti formulano proposte per individuare una soluzione condivisa. Se si raggiunge l'accordo, la soluzione rinvenuta sostituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 4). Questo supplemento di comune vaglio e confronto di interessi può avere a sua volta una ulteriore 'coda',

²⁰ L'art. 117, quinto comma, Cost., riconosce allo Stato un potere di sostituzione in caso di inadempimento della Regione nell'attuazione di accordi internazionali e atti comunitari, mentre il secondo comma dell'art. 120, disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni.

allorché un accordo non sia raggiunto nella prima riunione, e nell'antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali autonome. Ebbene, in tal caso può essere indetta – entro i successivi quindici giorni – una seconda riunione (comma 5). Nel caso in cui la o le riunioni conducano ad una intesa, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell'amministrazione procedente. Qualora, invece, all'esito di tali riunioni e, comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non si consegua, si apre una seconda fase. Infatti, entro i successivi quindici giorni, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, il quale delibera con la partecipazione del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata. Ove il Consiglio dei ministri respinga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza (che era rimasta sospesa nella sua efficacia, a seguito dell'opposizione) acquista efficacia in via definitiva, a decorrere dal momento in cui è comunicato il rigetto dell'opposizione.

Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando in tale caso il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza (comma 6).

Articolo 4, comma 4
(Investimenti 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità”, M6C1 e 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, M6C2 del PNRR)

L’articolo 4, al comma 4, incide sulla categoria di **interventi** per i quali le regioni possono accedere, a copertura dei maggiori costi emergenti, alle **risorse** previste per l’**edilizia sanitaria** (art. 20, L. n. 67/1988) e volti ad assicurare la tempestiva realizzazione degli Investimenti 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità”, M6C1 e 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” M6C2 del PNRR. La disposizione, infatti, elimina il riferimento agli investimenti privi di assegnazioni dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI).

L’articolo 4, comma 4, intervenendo sull’articolo 1, comma 13, del [D.L. n. 19/2024](#)²¹, consente alle **regioni**, per la realizzazione degli **investimenti** 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità” e del dell’ investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del PNRR, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di **sostenere** i relativi **costi emergenti** utilizzando le **risorse** previste per l’**edilizia sanitaria** (art. 20, [L. n. 67/1988](#)²²), integrando i progetti inseriti nei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS)²³ già sottoscritti e rendicontando, con apposita procedura, le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

• **Investimenti 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali della Comunità” M6C1 e investimento 1,2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” M6C2 del PNRR**

La **Missione 6 Salute** del PNRR si articola in due riforme:

- **M6C1**: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”. L’obiettivo di questa riforma è rafforzare il Servizio Sanitario

²¹ Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

²² Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

²³ I Contratti nazionali di sviluppo rappresentano uno degli strumenti di programmazione previsti per la Missione 6 Salute del PNRR, individuando gli enti attuatori e gli obblighi delle parti. Mirano a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica e ad accelerare l’attuazione di interventi di notevole complessità. Nel mese di maggio 2022 il Ministero della salute ha firmato i CIS con tutte le Regioni e le Province autonome.

nazionale (SSN), con particolare riferimento all'assistenza sanitaria locale e alla protezione dai rischi ambientali e climatici.

- **M6C2:** “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale”. La riforma mira a garantire le condizioni per una maggiore resilienza del SSN tramite lo sviluppo tecnologico e degli strumenti digitali sanitari, miglioramento della sicurezza negli edifici ospedalieri, la promozione della ricerca scientifica e il potenziamento delle risorse umane.

La **Missione M6C1** si compone di tre investimenti, tra cui

- Investimento 1.1 “**Case della Comunità e presa in carico della persona**”, (con 2 miliardi di euro di risorse) la cui finalità è la creazione di Case della Comunità, grazie all'attivazione e all'aggregazione di servizi di assistenza primaria e nella realizzazione di centri di assistenza. L'obiettivo **M6C1-3** (giugno 2026²⁴), come risulta dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea di novembre 2025, prevede l'attivazione, certificata da periti indipendenti, in almeno 1038 Case della Comunità dei servizi, secondo gli standard definiti alle voci obbligatorie di cui alla tabella 4 dell'allegato 1, sezione 5, del D.M. 23 maggio 2022, n. 77. Si specifica che almeno il 50 per cento del sostegno del dispositivo RRF per i costi di investimento deve essere destinato alla costruzione di nuovi edifici (campo d'intervento 025 ter), conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, regolamento (UE) 2021/241, o all'efficientamento energetico di edifici (campo d'intervento 026), secondo quanto certificato dal perito indipendente.
- Investimento 1.3 “**Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**” (con 1 miliardo di euro di risorse), la cui finalità è aumentare il numero delle strutture di assistenza sanitaria intermedia, realizzando Ospedali di Comunità, strutture sanitarie destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e per degenze a breve durata. L'obiettivo **M6C1-11** (giugno 2026²⁵), come risulta dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea di novembre 2025, prevede l'attivazione, certificata da periti indipendenti e in almeno 307 Ospedali di Comunità, dei servizi, secondo gli standard definiti all'allegato 1, sezione 11, del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.

La **Missione M6C2** si compone di cinque investimenti, tra cui

²⁴ L'obiettivo è ancora in corso. Secondo la Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, al monitoraggio del 19 dicembre 2025 si rileva l'avvio dei cantieri/delle forniture per 1327 interventi, corrispondenti al oltre il 100 per cento dell'obiettivo da rendicontare all'Europa, di cui 258 interventi conclusi (25 per cento dell'obiettivo), di cui 120 interventi risultano essere stati collaudati (12 per cento dell'obiettivo).

²⁵ L'obiettivo è ancora in corso. Secondo la Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, al monitoraggio del 19 dicembre 2025 si rileva l'avvio dei cantieri/delle forniture per 402 interventi, corrispondenti al oltre il 100 per cento dell'obiettivo da rendicontare all'Europa, di cui 55 interventi conclusi (18 per cento dell'obiettivo), di cui 30 interventi risultano essere stati collaudati (10 per cento dell'obiettivo).

- Investimento 1.2 “**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**”, (con 888,9 milioni di euro di risorse), la cui finalità è aumentare la sicurezza ospedaliera, attraverso l’adeguamento degli ospedali alle norme antisismiche e un programma pluriennale per il rinnovamento del parco immobiliare della sanità pubblica. L’obiettivo **M6C2-10** (giugno 2026²⁶) prevede la realizzazione di almeno 84 interventi. L’obiettivo **M6C2-10 BIS** (giugno 2026²⁷), come risulta dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea di novembre 2025, prevede il pagamento di 225 milioni di euro per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia o ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie oggetto di accordo di programma ai sensi dell’art. 20 della L. n. 67/1988, condotti dal Ministero della salute con la rispettiva regione o provincia autonoma.

In complementarietà con l’Investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” si colloca l’Investimento 2) “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, finanziato con le risorse del Fondo Complementare.

In dettaglio, la disposizione in esame modifica la precedente disciplina in materia, che condizionava la possibilità di accesso agli stanziamenti previsti per l’edilizia sanitaria alla mancata assegnazione di risorse dal [Fondo per l’avvio di opere indifferibili](#) (articolo 26, comma 7, [decreto-legge n. 50/2022](#)²⁸). Viene, infatti, soppresso il riferimento agli investimenti che, per l’aumento dei costi materiali, non hanno ricevuto risorse dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI). Alla luce dell’intervento normativo in esame, quindi, le regioni possono utilizzare le risorse per l’edilizia sanitaria per sostenere i maggiori costi emergenti a copertura di tutti gli interventi legati alla realizzazione degli investimenti del PNRR sopra menzionati.

Si ricorda che il comma 13 dell’articolo 1, del citato D.L. n. 19/2024, prevede, inoltre, che la richiesta per accedere alle risorse destinate alle regioni dall’art. 20 della L. n. 67/1988 deve essere corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti di edilizia sanitaria interessati dal presente comma e successivamente trasmessa al Ministero della salute.

²⁶ L’obiettivo è ancora in corso. Secondo la Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, al monitoraggio del 19 dicembre 2025 risultano avviati 118 cantieri, pari a oltre il 100 per cento dell’obiettivo finale, di cui conclusi 16 (corrispondente al 19 per cento dell’obiettivo), di cui 8 collaudati (corrispondente al 10 per cento dell’obiettivo).

²⁷ L’obiettivo è ancora in corso. Secondo la Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, al monitoraggio del 19 dicembre 2025, è stata finalizzata l’attività di riconduzione delle progettualità ai sensi dell’art. 20 l. 67/1988 sui meccanismi di funzionamento del PNRR, in quanto i “progetti in essere” devono rispettare le condizionalità trasversali previste dal Piano. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo, sono in corso le prime rendicontazioni intermedie.

²⁸ *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*, decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022.

La richiesta delle regioni è approvata con decreto del Ministero della salute, ai fini dell'integrazione dei Contratti istituzionali di sviluppo, previo parere positivo da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito dell'espletamento della suddetta procedura, le risorse finanziarie nazionali, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) già sottoscritti ed integrati.

Infine, la regione deve presentare alla Ragioneria generale dello Stato presso il MEF, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

Si ricorda inoltre che il comma 13 del medesimo articolo 1, del D.L. n. 19/2024, prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNRR Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria (art. 20, L. n. 67/1988). Tali risorse sono conseguentemente incrementate per l'anno 2024 di una quota di 39 milioni di euro corrispondente al conto residui del Fondo complementare destinati alla realizzazione del suddetto programma. Viene stabilita un'eccezione relativa agli investimenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e della regione Campania.

In relazione alla Missione 6 Salute del PNRR, si ricorda che, a causa dell'aumento medio dei costi dei materiali di costruzione e in taluni casi dei ritardi dovuti alla necessità di rinvenire finanziamenti addizionali, sono stati **riprogrammati** nell'ambito della rimodulazione del PNRR (approvata dal Consiglio dell'Unione europea in data 8 dicembre 2023), gli **obiettivi** riferiti alle Case della comunità (da 1350 ad almeno 1038, alle Centrali operative territoriali (da 600 ad almeno 480), agli Ospedali di Comunità (da 400 ad almeno 307) e agli interventi di antisismica (da 109 ad almeno 84).

Per garantire la realizzazione di tutti gli interventi, è previsto l'utilizzo di fondi alternativi quali le risorse da accordo di programma ai sensi dell'art. 20 della L. n. 67/1988, eventuali risorse derivate da fondi per le politiche di coesione, nonché le risorse addizionali del Fondo opere indifferibili e le risorse derivanti dai bilanci regionali e provinciali²⁹.

²⁹ In proposito si ricorda che in data 5 febbraio 2026 è stata sancita l'[intesa](#) in sede di Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto del Ministro della salute, concernente la modifica della Tabella 2 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 gennaio 2022, in relazione alle linee di investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del Piano nazionale complementare (PNC) e M6C2I2.2.b "Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario- Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere" del PNRR.

• *Il programma di interventi per l'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e successivi rifinanziamenti*

L'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 autorizza un **programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico** e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Il programma pluriennale, articolato in più fasi, ha stanziato complessivamente risorse pari a circa **35 miliardi di euro**³⁰.

La norma stabilisce un limite massimo per il finanziamento statale del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, mentre la restante quota è a carico delle Regioni.

Le Regioni utilizzano le risorse a loro assegnate attraverso la sottoscrizione di **Accordi di programma**, ai sensi dell'art. 5-*bis* del [D. Lgs. n. 502/1992](#)³¹, con il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. La proposta di accordo, predisposta secondo le indicazioni sopra riportate, è sottoposta alla valutazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in sanità del Ministero della salute.

Successivamente si procede ad acquisire il concerto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. L'attivazione dell'Accordo di programma avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale da parte della Regione, del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo strumento operativo per la realizzazione degli interventi è il **Contratto istituzionale di sviluppo** (CIS) convenuto tra le amministrazioni centrali e le regioni. Tale strumento infatti è finalizzato a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità.

³⁰ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, da ultimo è intervenuto l'art. 1, comma 877, L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

³¹ *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42*

Articolo 4, commi 4-bis-4-ter
***(Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di
 convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale)***

I **commi 4-bis e 4-ter** – inseriti in sede referente – dell'**articolo 4** ampliano il periodo temporale di applicazione della disciplina che in via transitoria³² ha elevato da 70 a 73 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale³³; in merito, la novella proroga al 31 dicembre 2027 il limite temporale vigente, posto al 31 dicembre 2026, e prevede che, nell'ambito del medesimo anno 2027, tale ulteriore proroga non abbia effetto oltre l'eventuale entrata in vigore di una riforma del settore.

Resta fermo che la possibilità di elevamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile; la disciplina transitoria in esame fa riferimento alle finalità di soddisfare le esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Si ricorda che il trattamento pensionistico dei medici titolari dei suddetti rapporti di convenzione - medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché medici specialisti ambulatoriali (in convenzione) - è a carico dell'ENPAM (fondazione che rientra nell'ambito degli enti di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza).

Sotto il profilo redazionale, i **commi in esame** novellano sia l'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14](#), sia l'articolo 12-*quater*, comma 1, del [D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69](#). Considerato che la seconda disposizione suddetta ha sostanzialmente assorbito la prima – elevando, nell'ambito del periodo transitorio, il limite anagrafico in oggetto da 72 a 73 anni –, *si valuti l'opportunità che la novella riguardi esclusivamente l'articolo 12-quater, comma 1*.

³² Disciplina transitoria attualmente posta dall'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14](#).

³³ Riguardo al limite anagrafico a regime, pari, come detto, a 70 anni, cfr. i commi 1 e 3 dell'articolo 15-*nonies* del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni.

Articolo 4, comma 4-quater
(Disposizioni transitorie sull'accertamento delle condizioni di non autosufficienza per gli anziani di età pari o superiore a 70 anni)

Il **comma 4-quater** – inserito in sede referente – estende l'efficacia temporale della disposizione che ha fatto salva fino al 31 dicembre 2025 – con riguardo all'accertamento delle condizioni di non autosufficienza per gli anziani di età pari o superiore a 70 anni³⁴ – l'applicazione delle procedure già vigenti per l'accertamento delle condizioni di disabilità; in base al **comma in esame**, la competenza dell'accertamento nel caso specifico in oggetto, in via transitoria, fino all'attuazione delle norme di cui al titolo II del [D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29](#), e successive modificazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, resta attribuita alle commissioni mediche, competenti per l'accertamento delle condizioni di disabilità, costituite presso le aziende sanitarie locali.

Il limite temporale massimo oggetto del differimento in esame è stato stabilito dal richiamato articolo 28, comma 7, del [D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29](#); tale norma di salvezza transitoria è efficace – come esplicitato nel medesimo comma 7 – anche ai fini del riconoscimento dei trattamenti di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento. Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2027 per i territori individuati nella fase sperimentale e a decorrere dal 1° gennaio 2028 in via generale³⁵, in base alla disciplina di cui al suddetto titolo II del D.Lgs. n. 29 del 2024, la procedura di accertamento in oggetto rientrerà, per i soggetti summenzionati, nell'ambito della procedura di valutazione multidimensionale unificata, svolta dal Servizio sanitario nazionale, dall'ATS (Ambito Territoriale Sociale) e dall'INPS e attivabile tramite il punto unico di accesso (PUA).

Si ricorda che, per l'accertamento delle condizioni di disabilità diverse dalla non autosufficienza nonché in generale per gli accertamenti – di non autosufficienza o di disabilità – relativi a soggetti di età inferiore a 70 anni, la disciplina è invece ridefinita dal [D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62](#); considerato che l'articolo 39, comma 1, lettera a), di quest'ultimo prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2027³⁶, l'abrogazione della [L. 15 ottobre 1990, n. 295](#), istitutiva delle suddette commissioni mediche presso le aziende sanitarie locali, *si valuti l'esigenza di un coordinamento con la norma di differimento*,

³⁴ Riguardo al limite minimo anagrafico, cfr. l'articolo 40 del [D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29](#).

³⁵ Cfr. il citato titolo II del D.Lgs. n. 29 del 2024; riguardo ai suddetti termini temporali nonché ai decreti ministeriali che devono essere emanati (anche per la fase di sperimentazione), cfr. in particolare i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 27 dello stesso D.Lgs., e successive modificazioni.

³⁶ Tale termine di decorrenza è posto dall'alinfa del medesimo articolo 39, comma 1, e successive modificazioni.

*relativa, come detto, anche all'anno 2027, di cui al presente **comma 4-quater**.*

Si ricorda inoltre che il **comma 4-quater** esplicita che il differimento da esso disposto concerne anche i territori in cui, per le suddette fattispecie non interessate dal differimento (costituite dall'accertamento delle condizioni di disabilità diverse dalla non autosufficienza nonché in generale dagli accertamenti – di non autosufficienza o di disabilità – relativi a soggetti di età inferiore a 70 anni), sia in corso la fase di sperimentazione prevista dal citato D.Lgs. n. 62 del 2024.

Articolo 4, comma 5 **(Piano Italia a 1 Giga)**

L'articolo 4, comma 5, reca novelle alla legge di bilancio per il 2025, al fine di chiarire le modalità di adeguamento degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari del **Piano Italia a 1 Giga** a seguito della rimodulazione del PNRR.

Il **comma 5 dell'articolo 4** apporta **modifiche** alla legge di bilancio per il 2025 (n. [207 del 2024](#)), recentemente novellata dal comma 738 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026 (n. [199 del 2025](#)), al fine di **chiarire le modalità di adeguamento** degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari del **Piano Italia a 1 Giga** a seguito della rimodulazione del PNRR.

Preliminarmente, si ricorda che la [rimodulazione](#) del PNRR del 27 novembre 2025, ha determinato una revisione dei *target* quantitativi del **Piano Italia a 1 Giga**, riducendo il numero complessivo dei civici da connettere in modo da rendere coerenti gli obiettivi con le reali possibilità tecniche e temporali di completamento entro la scadenza europea del 30 giugno 2026. Tale aggiornamento ha comportato una **diminuzione di circa 700 mila civici dal target originario**, con la conseguente necessità di adeguare gli stanziamenti e le modalità di realizzazione degli interventi.

Pertanto, la citata disposizione della legge di bilancio del 2026 ha specificato che a seguito di eventuali **revisioni del PNRR** e, in particolare, delle riprogrammazioni relative ai Piani previsti dalla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 (M3C1 I.3), il **soggetto attuatore del Piano Italia a 1 Giga** è autorizzato ad adeguare i **target contrattuali alle suddette decisioni** mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari. Nel dettaglio, era stato disposto che il soggetto attuatore adeguasse i **target contrattuali** e non più il numero dei civici previsto nelle convenzioni in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari (come originariamente stabilito dalla legge di bilancio del 2025). Resta fermo il **termine finale** di esecuzione dei Piani dell'Investimento 3 della M1C2. La citata legge di bilancio ha, inoltre, disposto che **l'importo del contributo** concesso ai beneficiari per i piani attuati, appunto, con il **modello "a contributo"** venga **rimodulato** a seguito di una **più aggiornata decisione del Consiglio dell'UE**.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito [dossier](#) sulla legge di bilancio, predisposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

La lettera **a)** del **comma 5**, qui in commento, interviene al fine di specificare che in caso di rimodulazioni del PNRR, l'adeguamento dei *target*

contrattuali con i soggetti beneficiari da parte del soggetto attuatore del **Piano Italia a 1 Giga** tramite appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere, **determina anche** un conseguente **adeguamento del relativo contributo** riconosciuto ai beneficiari al fine di allinearli ai nuovi obiettivi, che, come indicato anche dalla relazione illustrativa, risultano inferiori a quelli previsti nelle citate convenzioni.

La lettera **b) del comma 4** indica, inoltre, che tali atti devono altresì indicare la **rideterminazione del totale dei civici** assegnati a ciascun beneficiario, in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto *target*.

Resta, comunque, fermo il **termine finale** di esecuzione dei Piani dell'Investimento 3 della M1C2, mentre – rispetto alle più recenti novelle – si elimina la disposizione per cui **l'importo del contributo** concesso ai beneficiari per i piani attuati con il **modello “a contributo”** venga **rimodulato** a seguito di una **più aggiornata decisione del Consiglio dell'UE**.

Per una maggiore evidenza grafica delle modifiche apportate dal comma in esame alla legge di bilancio del 2025 da parte della legge di bilancio del 2026 e del comma in rassegna, si rimanda al seguente testo a fronte.

Legge di bilancio del 2025 (L. n. 207/2024)		
Testo previgente	Modificazioni apportate dal comma 738 dell'articolo 1 della L. n. 199/2025	Modificazioni apportate dal comma 5 dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2026
Comma 483 (Piano Italia a 1 Giga)	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Conessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle	Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Conessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 nonché da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di	Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Conessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 nonché da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di

Legge di bilancio del 2025 (L. n. 207/2024)		
Testo previgente	Modificazioni apportate dal comma 738 dell'articolo 1 della L. n. 199/2025	Modificazioni apportate dal comma 5 dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2026
<p>convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari. Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.</p>	<p>traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. È rimodulato, a seguito della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, l'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello "a contributo".</p> <p>Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.</p>	<p>traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni, con conseguente adeguamento del relativo contributo. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3.</p> <p>In relazione al target previsto dal predetto Piano «Italia a 1 Giga», come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.</p>

Articolo 4, commi 6-8
***(Programma di formazione di cui all’obiettivo M1C1-118 della
 Riforma 1.15 “Riforma della contabilità pubblica”)***

I **commi 6-8 dell’articolo 4** prevedono disposizioni volte a dare attuazione agli obiettivi della Riforma 1.15 “Riforma della contabilità pubblica” del PNRR la quale ha come obiettivo la realizzazione di un sistema contabile unico per tutte le amministrazioni pubbliche, basato sul **principio contabile *accrual***. In particolare, si disciplinano gli adempimenti relativi allo specifico **obiettivo M1C1-118**, finalizzato alla definizione di programmi di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile *accrual*.

Il **comma 6** prevede che, mediante apposita **convenzione** tra il Ministero dell’economia e delle finanze – **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** e la **Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA)**, siano individuati i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual*. Per tale finalità, la disposizione contiene un’autorizzazione di spesa di durata triennale per gli anni 2026-2028.

Il **comma 7** delinea il contenuto del suddetto programma di formazione prevedendo che alle attività formative erogate direttamente dalla SNA si affianchino progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati.

Infine, il **comma 8** individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla predisposizione del suddetto programma di formazione.

Le **disposizioni in esame** disciplinano specificamente gli adempimenti relativi alla definizione di programmi di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile *accrual*, che costituisce il terzo degli obiettivi di cui si compone il *milestone* **M1C1-118**, nell’ambito più generale della Riforma 1.15 del PNRR.

• ***La riforma del sistema di contabilità pubblica (Riforma 1.15 del PNRR)***

La Riforma 1.15 del PNRR ha come obiettivo la realizzazione di un sistema contabile unico per tutte le amministrazioni pubbliche del Paese, basato sul principio contabile *accrual* (contabilità economico-patrimoniale). Tale obiettivo è volto a realizzare una effettiva e compiuta armonizzazione della contabilità e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, che l’articolo 117 della Costituzione affida alla competenza esclusiva dello Stato, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni stabilite a livello europeo con la Direttiva UE n. 85/2011 come aggiornata dalla Direttiva UE n. 2024/1265.

La Riforma 1.15 prevede il raggiungimento, entro il secondo trimestre 2026, di due *milestone* e un *target*. In particolare:

- il *milestone* M1C1-108 (2024/Q2) stabilisce che, entro il primo semestre del 2024, venga approvato il quadro concettuale di riferimento per il nuovo sistema di contabilità *accrual* (secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat-EPSAS Working Group), i set di standard contabili *accrual* ITAS (*Italian Accounting Standards*) ispirati agli IPSAS/EPAS, corredati delle relative linee guida generali, e il Piano dei conti multidimensionale;

- il *target* M1C1-117 (2026/Q1) prevede che, entro il primo trimestre del 2026, si concluda il primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale a base *accrual*, rivolto ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche rientranti nel perimetro di applicazione della Riforma 1.15;

- il *milestone* M1C1-118 (2026/Q2) stabilisce un triplice obiettivo, da realizzare entro il secondo trimestre 2026:

- la produzione, per l'esercizio 2025, di schemi di bilancio (*financial statements*) coerenti con l'impianto di regole e principi definiti dalla Struttura di *governance* (*milestone* M1C1-108) da parte un numero di amministrazioni pubbliche che rappresentino almeno il 90% del totale della spesa primaria del settore pubblico;

- l'adozione di una riforma legislativa che preveda l'introduzione graduale, a partire dal 2027, del nuovo sistema contabile *accrual* unico per tutte le pubbliche amministrazioni italiane;

- la definizione di programmi di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile.

Per attuare tale Riforma, presso la Ragioneria generale dello Stato è stata costituita una struttura di *governance* con lo scopo di definire l'impianto e le regole per l'adozione del sistema unico di contabilità *accrual*.

Il **comma 6** prevede che, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della predetta Riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Il suddetto programma di formazione costituisce la **continuazione** di un **complessivo piano formativo** per la transizione al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale a base *accrual*, il cui passaggio

precedente è stata la predisposizione di un primo ciclo di formazione, oggetto del *target* MIC1-117.

Al riguardo, si ricorda che l'**articolo 10, comma 10**, del decreto-legge del 9 agosto 2024 n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, ha stabilito l'obbligo del completamento di un **primo ciclo di formazione di base**, erogato mediante il portale della formazione *accrual*, da parte delle amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico. Il completamento del ciclo di formazione di base sui principi e le regole del sistema contabile costituisce il **target MIC1-117** della Riforma 1.15 del PNRR e tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere al suo raggiungimento entro il primo trimestre 2026. In attuazione di tale disposizione, è stata firmata la **Convenzione** n. 176832 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) avente per oggetto la validazione e certificazione dei corsi multimediali costituenti il programma formativo di base previsto dall'obiettivo MIC1-117.

Il **comma 7** individua con maggior dettaglio il contenuto del programma formativo di cui al comma precedente. A tal fine la norma individua due modalità di erogazione delle attività formative del programma:

- attività formative **direttamente erogate** dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente;
- progetti formativi proposti da **altri soggetti pubblici o privati**, previa **certificazione di conformità**, rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile *accrual*.

Si fa presente che in maniera parzialmente diversa, in relazione al primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile, l'**articolo 2** del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2024 ha disposto che il suddetto primo ciclo di formazione sia erogato esclusivamente **in modalità telematica** tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito *internet* della Ragioneria Generale dello Stato.

Il **comma 8** prevede che agli oneri derivanti dal **comma 6**, pari a euro 222.343 euro per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA e che, ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente**, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'**articolo 1, comma 511**, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si ricorda che il suddetto **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari** non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è uno strumento che consente di coprire oneri finanziari imprevisti e, in particolare, quelli derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali. Iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia (capitolo 7593), permette di compensare esigenze di cassa impreviste. Ai sensi dell'**articolo 1, comma 511**, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'utilizzo del suddetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il **parere delle Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari, e alla **Corte dei conti**.

Articolo 4-bis
*(Servizio per il miglioramento della presa in carico
 dei pazienti oncologici)*

L'**articolo 4-bis**, inserito in sede referente, detta disposizioni concernenti il servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici.

In particolare, il **comma 1** prevede che le Regioni attuino un servizio di telemonitoraggio e teleconsulto del paziente oncologico, qualora non sia stato ancora attivato con le modalità previste dal comma 2, al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici.

Il **comma 2** prevede che il predetto servizio di telemonitoraggio e teleconsulto nei riguardi del paziente oncologico sia attivato dalle Regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato già finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito del PNRR - Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici».

Il **comma 3** stabilisce che al servizio di telemonitoraggio e teleconsulto del paziente oncologico di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dai decreti del Ministro della salute 30 settembre 2022 e 21 settembre 2022.

Il **comma 4** detta la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 4-bis**, inserito in sede referente, detta disposizioni concernenti il servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici.

In particolare, il **comma 1** prevede che le Regioni attuino un servizio di telemonitoraggio e teleconsulto nei riguardi del paziente oncologico, qualora non sia stato ancora attivato con le modalità previste dal comma 2, al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici.

Si ricorda che il **telemonitoraggio** è un servizio di assistenza sanitaria a distanza particolarmente indicato per **pazienti con patologie croniche**, come ad esempio scompenso cardiaco, diabete e insufficienza respiratoria. L'attività permette il **monitoraggio continuo dei parametri vitali** del paziente (quali ad esempio pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno) e dei sintomi riferiti. Il **teleconsulto** è un atto medico che consente la **collaborazione a distanza tra due o più medici** per confrontarsi sulla situazione clinica di un paziente. Si avvale di tecnologie che permettono la condivisione di dati clinici, referti, immagini e materiali audio-video, senza che il paziente sia presente.

Il **comma 2** prevede che il predetto servizio di telemonitoraggio e teleconsulto del paziente oncologico sia attivato dalle Regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato già finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito del PNRR - Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici».

Si ricorda che lo sviluppo della piattaforma nazionale di telemedicina è previsto dalla linea di investimento 1.2.3.1 della **Missione 6, Componente 1, del PNRR**. Tale sub-investimento rientra nell'**sub-investimento 1.2.3** (*Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici*), a sua volta parte dell'investimento 1.2 (*Casa come primo luogo di cura e telemedicina*).

Le risorse previste per il citato investimento 1.2 della Missione 6 sono pari a **4.750 milioni di euro** e sono suddivise tra tre linee di intervento:

- presa in carico tramite assistenza domiciliare del 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni (**Sub-I. 1.2.1 – 2.970 milioni di euro**);
- attivazione di almeno 480 Centrali operative territoriali per il collegamento e il coordinamento dei servizi domiciliari con i servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza (**Sub-I. 1.2.2 – 280 milioni di euro**);
- investimenti nel settore della telemedicina per il supporto dei pazienti cronici (**Sub-I. 1.2.3 – 1.500 milioni di euro**).

In particolare, il sub-investimento 1.2.3, di cui Agenas è soggetto attuatore quale tramite del Ministero della salute, prevede l'assegnazione di almeno **un progetto di telemedicina a ciascuna Regione** (M6C1-8) e la presa in carico, tramite strumenti di telemedicina, di almeno **300.000 persone entro la fine del 2025** (M6C1-9). Sono previsti finanziamenti *ad hoc* di iniziative di ricerca sulle tecnologie digitali della sanità e dell'assistenza.

Si ricorda, infine, che, in base a quanto previsto dal sub-investimento 1.3.2.4 della Missione 6, Componente 1, del PNRR il Ministero della salute ha realizzato il [Portale Nazionale di Diffusione della Telemedicina](#) (PN-DT), al fine di assicurare trasparenza, informazione, accesso e qualità nell'erogazione dei servizi di telemedicina.

Il **comma 3** stabilisce che al servizio di telemonitoraggio e teleconsulto del paziente oncologico di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dai decreti del Ministro della salute 30 settembre 2022 e 21 settembre 2022.

Si ricorda che, al fine di dare attuazione al predetto sub-investimento 1.2.3, con [decreto del Ministro della salute 21 settembre 2022](#) sono state approvate le linee guida, predisposte da AGENAS, per i servizi di telemedicina, che stabiliscono i

requisiti funzionali e i livelli di servizio per la progettazione dei Servizi di Telemedicina da parte di Regioni/PP.AA.

Il [decreto del Ministero della salute 30 settembre 2022](#) ha, poi, dettato le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina.

Successivamente, è stato approvato il [decreto del Ministro della salute 28 settembre 2023](#), che ha ripartito le risorse della M6C1, sub-investimento 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, e con il [decreto del Ministro della salute 19 febbraio 2025](#) sono state ripartite le risorse residue relative al medesimo investimento 1.2.3.2. Il monitoraggio degli assistiti deve essere garantito, a regime, attraverso la Piattaforma nazionale di Telemedicina, presentata da Agenas il 4 febbraio 2025³⁷.

Con il [decreto 19 novembre 2025](#) (G.U. n. 301 del 30-12-2025) del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, è stata approvata la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito della infrastruttura della Piattaforma nazionale di telemedicina³⁸.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 29 del 2024, è stato adottato il [decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2025](#) che individua le prestazioni di telemedicina da erogare, con prioritario riferimento ai “grandi anziani” (cioè persone ultra 80enni) affetti da almeno una patologia cronica, al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita degli stessi presso il proprio domicilio (telemonitoraggio domiciliare); le risorse finanziarie assegnate con tale decreto sono pari a 150 milioni di euro.

Il **comma 4** detta la clausola di invarianza finanziaria. Si prevede, quindi, che le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

³⁷ [Qui](#) il link relativo alla presentazione.

³⁸ Su tale schema di decreto il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso [parere favorevole](#) il 16 gennaio 2025 e la Conferenza Stato-Regioni ha espresso [parere favorevole](#) nella seduta del 10 settembre 2025.

Sezione II –Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1, Componente 1, del PNRR

Articolo 5, commi 1 e 2
(Misure in materia di regimi amministrativi)

L'**articolo 5** introduce disposizioni di carattere di **semplificazione procedimentale** in materia di **regimi amministrativi** con particolare riferimento alla conferenza dei servizi asincrona; SCIA; silenzio assenso e insegne di esercizio.

In particolare, il **comma 1** alle **lettere a) e b)** **riduce i termini** entro i quali le amministrazioni partecipanti ad una conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona devono rendere le proprie determinazioni; rafforza altresì l'obbligo di **motivazione del diniego**; introduce una **riunione telematica** di tutte le amministrazioni entro i dieci giorni dalla scadenza del termine per rendere le determinazioni; riduce i termini entro i quali l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea.

La **lettera b-bis)**, **introdotta nel corso dell'esame in sede referente**, introduce l'obbligo per gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di **motivare i propri pareri obbligatori o facoltativi** e di esprimerli in termini di assenso o dissenso indicando, eventualmente, le misure mitigatrici ai fini dell'assenso.

Alla **lettera c)** la norma interviene sul regime della SCIA precisando che in caso di provvedimento di divieto si applicano le **sanzioni relative alla decadenza da eventuali benefici** da parte dell'istante.

La **lettera d)** stabilisce che la **formazione del silenzio assenso** non è pregiudicata dalla facoltà dell'amministrazione di richiedere le informazioni o integrazioni documentali previste dalla legge; individua **i casi in cui non si forma il silenzio assenso** ovvero se l'amministrazione competente non ha ricevuto la domanda o se quest'ultima è priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto; rende **automatico il rilascio dell'attestazione** circa il decorso dei termini del procedimento.

Il **comma 2** reca invece misure urgenti e transitorie di semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio prevedendo che la **collocazione di tali insegne** lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse è subordinata alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività.

Il **comma 1 dell'articolo 5, lett. a), n. 1**, interviene sull'articolo 14-*bis* della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) sostituendo integralmente la lett. c) del comma 2.

In particolare, la norma in commento riduce da quarantacinque a **trenta giorni** i termini entro i quali le amministrazioni coinvolte nella **conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità "asincrona"** (v. *infra*) devono rendere le proprie determinazioni.

Per quel che concerne le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (ambientali, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini) la novella interviene aggiungendo ad essi l'incolumità pubblica, e riducendo a **sessanta giorni** i termini per rendere le relative determinazioni fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea. Il testo previgente invece fissava tali termini a novanta giorni salvo che disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 della medesima legge 241/1990 non prevedessero un termine diverso.

Si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 127/2016 (v. *box* in calce) la conferenza di servizi decisoria si svolge di norma in **forma semplificata e in modalità "asincrona"**, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il relativo procedimento è delineato dal nuovo articolo 14-*bis*, della L. 241/1990, in base al quale:

- la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica, nonché tutti i termini del procedimento;
- le amministrazioni coinvolte possono richiedere **integrazioni documentali e chiarimenti** non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **15 giorni**;
- entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a 45 giorni, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta **fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione** del procedimento ai sensi dell'art. 2, l. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla

tutela della salute, il termine per le determinazioni è di **90 giorni**, sempre che norme di legge o regolamenti non stabiliscono un termine diverso;

- la **mancata comunicazione delle determinazioni** di cui sopra entro il termine perentorio previsto, **ovvero** la comunicazione di una determinazione **priva dei requisiti** indicati, **equivalgono ad assenso senza condizioni**, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.
- scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione precedente, **entro 5 giorni** lavorativi, adotta la **determinazione motivata di conclusione della conferenza**. La determinazione di conclusione è positiva nel caso siano pervenuti atti di assenso non condizionati, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili e, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.

Il **n.1-bis**, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, finalizzato a operare un coordinamento formale della disciplina della Conferenza di servizi a seguito delle novelle. In particolare, è introdotta la lettera *c-bis*) con la quale si modifica la lettera *d*) sostituendo il riferimento alla modalità sincrona disciplinata dall'articolo 14-ter con quello alla modalità telematica di cui al comma 6.

Il **n. 2** della lett. *a*) del **comma 1** dell'articolo in commento interviene invece sostituendo il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 14-bis della legge 241/1990 rafforzando l'obbligo di motivazione a carico delle amministrazioni partecipanti ai procedimenti decisorii, comprese quelle competenti in materia di urbanistica, paesaggio, archeologia e tutela del patrimonio culturale e, **come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente**, anche ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica.

Nello specifico, in caso di dissenso o di assenso condizionato, tali amministrazioni sono tenute ad **indicare analiticamente le modifiche**, le prescrizioni e le misure mitigatrici necessarie ai fini del superamento del dissenso e **fornire la quantificazione**, ove possibile, dei relativi **oneri finanziari**.

Le prescrizioni così individuate devono risultare **conformi ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria** rispetto all'intervento previsto dal progetto originario.

Infatti, il previgente comma 3 prevedeva le determinazioni rese dalle amministrazioni nei termini di cui alla lett. c), comma 2, fossero formulate in termini di assenso o dissenso indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni dovevano essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se fossero relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Il **n. 3**, invece, novella integralmente il comma 6 prevedendo espressamente che, qualora non sia stata adottata una determinazione positiva o negativa ai sensi del comma 5, la conferenza simultanea in modalità sincrona che l'amministrazione procedente è tenuta a convocare ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, entro il termine stabilito dalla lett. d) del comma 2 cioè di dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui alla sopra citata lett. c) e secondo le modalità di svolgimento disciplinate dall'articolo 14-ter, deve essere tenuta **in via telematica**.

Nello specifico, la novella prevede che in tale sede l'amministrazione procedente prende atto delle posizioni delle altre amministrazioni coinvolte e procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies. **Nel corso dell'esame in sede referente**, è stato altresì precisato che l'amministrazione procede sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti.

Tale norma, contenente una disciplina speciale finalizzata alla tutela di alcuni interessi sensibili, prevede che, in caso di dissenso inequivocabilmente espresso prima della conclusione dei lavori ed entro dieci giorni dalla relativa comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri con conseguente sospensione dell'efficacia della determinazione. Al fine di superare lo stallo, la Presidenza del Consiglio dei ministri indice una riunione al fine di raggiungere un'intesa entro quindici giorni dalla ricezione dell'opposizione alla quale partecipano le amministrazioni che hanno espresso il dissenso e le altre coinvolte nella conferenza. Qualora non si giunga ad una soluzione condivisa la questione è rimessa al Consiglio dei ministri che può accogliere anche solo parzialmente l'opposizione, modificando il contenuto della determinazione di conclusione, oppure rigettarla. In tale ultimo caso la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia.

Si stabilisce, poi, che si considera comunque acquisito l'assenso incondizionato delle amministrazioni chiamate a partecipare che non abbiano preso parte alla conferenza, non abbiano espresso la propria posizione o

abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni non trattate dalla conferenza ai sensi del comma 3.

Il **n. 4** modifica invece i termini indicati al comma 7 dell'articolo 14-*bis*.

Si tratta, in particolare, del caso in cui, sia in ragione della complessità della questione, sia su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato, l'amministrazione procedente decide di avvalersi della modalità simultanea in modalità sincrona e procede alla convocazione della riunione nel termine ridotto da quarantacinque a **trenta giorni**.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata, inoltre, aggiunta, ai fini del coordinamento normativo, la lettera *a-bis*) che dispone la soppressione, nell'articolo 14-*ter*, comma 1, del riferimento alla data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *d*).

In assenza di tale coordinamento, il rinvio alla medesima "data previamente comunicata" determinerebbe il rischio di duplicazione delle sedi decisionali, potendosi configurare, in caso di dissenso, sia la riunione telematica prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 6 – nella quale il responsabile del procedimento acquisisce le posizioni e adotta la determinazione conclusiva – sia la convocazione della conferenza simultanea ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, che si conclude entro trenta giorni.

La **lett. b)** del **comma 1** dell'articolo in commento interviene invece sull'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge 241/1990 riducendo i termini per la conclusione dei lavori da quarantacinque a **trenta giorni** dalla prima riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (**n.1**) e da novanta a **sessanta giorni** nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (**n.2**).

La **lettera b-bis)**, **introdotta nel corso dell'esame in sede referente**, aggiunge all'articolo 16 il comma 4-*bis* imponendo un obbligo di motivazione congrua e una formulazione univoca (assenso o dissenso) per i pareri di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Si tratta dei pareri obbligatori e facoltativi che gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni, come individuate originariamente dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e ora dall'art. 1, comma 1, del testo unico approvato con [d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#)³⁹, devono esprimere nell'ambito

³⁹ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti

dei procedimenti amministrativi. In particolare, si prevede che i pareri obbligatori debbano essere resi entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, configurando così un limite temporale perentorio volto a evitare ritardi nell'adozione dei provvedimenti finali. Con riferimento ai pareri facoltativi, la norma stabilisce invece un meccanismo procedurale volto a garantire la trasparenza dei tempi cioè è previsto che l'organo consultivo sia tenuto a comunicare immediatamente all'amministrazione richiedente il termine entro il quale il parere sarà reso, fermo restando che tale termine non può in ogni caso eccedere i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La novella, introduce la prescrizione di misure mitigatrici in caso di criticità ai fini di rendere possibile l'assenso quantificando, se possibile, i relativi costi. L'organo consultivo non può, dunque, limitarsi ad un diniego, ma deve indicare le misure necessarie per rendere l'intervento ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria.

La lett. c), in materia di SCIA (v. *infra*), integra invece l'articolo 19, comma 4 specificando che nel caso di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa si applica in ogni caso anche **la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 a norma del quale qualora emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il dichiarante stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima dichiarazione.

Si ricorda che il comma 4 dispone infatti che il provvedimento di divieto è adottato entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione ai sensi del comma 3, e entro trenta giorni *ex 6-bis* in caso di SCIA edilizia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti e, entro dodici mesi, nei casi in cui l'articolo 21-*nonies* prevede l'annullamento d'ufficio, cioè se sussistano ragioni di interesse pubblico o se i provvedimenti amministrativi sono stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; e fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

La **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** è stata introdotta con il decreto legge 78/2010 e parzialmente integrata e modificata dalla legge 124/2015.

In particolare l'articolo 49, comma 4-*bis*, del decreto legge ha sostituito la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la SCIA consentendo di avviare immediatamente l'attività di impresa depositando presso l'amministrazione competente a effettuare i controlli una serie di certificazioni sostitutive di provvedimenti autorizzativi vincolati che attestano la presenza di requisiti e degli adempimenti previsti in via regolamentare. Quindi, più in particolare, quando l'attività amministrativa è rivolta esclusivamente all'accertamento di determinati requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale può iniziare nello stesso momento in cui è consegnata la SCIA, che va direttamente a sostituire gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni ad albi o ruoli.

Il segnalante è tenuto comunque a depositare una documentazione anche di ordine tecnico-scientifico con cui dichiara una completa e analitica corrispondenza del progetto di attività e i requisiti richiesti in via regolamentare e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000.

Si ricorda infine che con il già citato decreto legislativo 126/2016 sono stati introdotti ulteriori elementi di semplificazione. Si tratta in particolare dei moduli unificati e standardizzati che le amministrazioni statali devono adottare e pubblicare sui siti istituzionali differenziandoli per tipologia di procedimento. Sempre con le medesime finalità di semplificazione è stato altresì istituito lo sportello unico, di regola telematico, mediante il quale è possibile presentare SCIA anche in caso di procedimenti di competenza di altre amministrazioni.

Infine, qualora un'attività soggetta a SCIA necessiti di altre SCIA o altra documentazione l'interessato è comunque tenuto a presentare una sola segnalazione allo sportello unico.

La **lett. d)** interviene invece sull'articolo 20 relativo al silenzio assenso (v. *infra*). In particolare, il **n. 1** modifica il comma 1 precisando che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla **facoltà dell'amministrazione di acquisire informazioni o certificazioni** relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni sospendendo i termini per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni come disciplinato dall'articolo 2, comma 7.

Al comma 1 è altresì aggiunto il terzo periodo che stabilisce **tassativamente i casi in cui non si forma il silenzio assenso**.

In particolare, si tratta, del caso in cui l'amministrazione competente non abbia ricevuto la domanda o se quest'ultima sia priva degli elementi

indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

Si ricorda che attualmente la normativa prevede di regola che in caso di procedimenti ad istanza di parte, ad eccezione dell'articolo 19 relativo alla SCIA, il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento.

La disciplina specifica è contenuta dall'articolo 20 della legge 241/1990 e contiene al comma 4 importanti deroghe in ordine alle quali il silenzio, se non ha espressamente valore di rigetto, è da intendersi come inadempimento.

Si tratta, in particolare, dei procedimenti che hanno ad oggetto uno degli interessi sensibili più volte menzionati o nei casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Fanno altresì eccezione i procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per la funzione pubblica e di concerto con i ministri competenti.

L'articolo 20, precisa inoltre quali sono i tre modi mediante i quali l'amministrazione può evitare la formazione del silenzio assenso.

In particolare, l'amministrazione può:

- tempestivamente provvedere espressamente;
- comunicare all'interessato il provvedimento di diniego;
- indire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge.

L'amministrazione può comunque assumere sempre determinazioni in via di autotutela. L'atto tardivo è comunque sempre inefficace.

Il **n.2 della lett. d)**, modifica il comma 2-*bis* rendendo **automatico**, e non più su istanza del privato, **l'invio da parte dell'amministrazione della ricevuta** attestante l'accoglimento della domanda per silenzio assenso.

Inoltre, sostituendo il secondo periodo, la novella dispone che nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione deve comunque inviare l'attestazione di cui sopra all'indirizzo di posta elettronica certifica o ordinaria indicato dal richiedente nell'istanza. **Nel corso dell'esame in sede referente**, è stato inoltre precisato, **n.2.2.**, che tale attestazione debba essere inviata entro il **termine di dieci giorni** dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente detto termine, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ovvero del progettista abilitato.

Il **comma 2** dell'articolo in commento, nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 35, comma 4, lett. n), della [legge n. 177 del 2024](#) (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285.), reca misure urgenti di semplificazione del regime amministrativo delle **insegne di esercizio**.

A tale riguardo, si ricorda che la citata disposizione conferisce al Governo la **delega** ad adottare, entro dodici mesi dalla relativa entrata in vigore (e, dunque, entro il 15 dicembre 2025)⁴⁰, uno o più decreti legislativi volti a rivedere e riordinare la normativa vigente in materia di motorizzazione e circolazione stradale, recata dal [codice della strada](#). I decreti dovranno apportare le modifiche necessarie nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nonché introdurre le necessarie disposizioni transitorie.

Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato articolo, entro un anno dall'adozione dell'ultimo decreto legislativo, il Governo è inoltre autorizzato ad adottare uno o più **regolamenti di delegificazione** relativi ad alcune materie, tra cui la disciplina delle **autorizzazioni** per la collocazione di **pubblicità** sui veicoli, **lungo le strade o in vista di esse**, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In tale ambito, i regolamenti dovranno prevedere congrui tempi di durata delle autorizzazioni e individuare i casi in cui è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione e del transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta.

In particolare, la misura stabilisce che la collocazione delle insegne di esercizio, di cui all'articolo [23 del Codice della strada](#), lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse – ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica – sia **subordinata esclusivamente alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di riferimento, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 23, nonché dei requisiti e criteri previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. [445 del 1992](#)), dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada.

Tale segnalazione deve essere integrata da **un'asseverazione tecnica** che certifichi la conformità ai requisiti di legge.

Sotto il profilo procedurale, qualora la strada appartenga a un ente diverso dal Comune, il SUAP è tenuto a coinvolgere tempestivamente gli enti interessati per consentire le verifiche di competenza; tali enti devono comunicare eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti

⁴⁰ Si ricorda che la legge n. 177/2024 è entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega risulta scaduto. A tale riguardo, è all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati il disegno di legge [A.C. 2713](#), che propone di estendere a 18 mesi il termine della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177/2024 – il quale, quindi, verrebbe prorogato al **15 giugno 2026** –, prevedendo altresì la possibilità per il Governo di esercitare tale delega anche mediante la **redazione di un nuovo codice**.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda all'apposito [dossier](#) relativo al provvedimento.

almeno cinque giorni prima rispetto alla scadenza dei sessanta giorni previsti per il controllo della SCIA.

Infine, si segnala che la semplificazione non opera nelle zone vincolate, dove la tutela del patrimonio storico e del paesaggio continua a richiedere il rilascio dell'autorizzazione specifica.

La disciplina vigente dell'articolo 23 del Codice della Strada **vieta**, lungo le strade o in vista di esse, l'installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari visibili dai veicoli quando, per caratteristiche o collocazione, **possano confondersi** con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità o l'efficacia, oppure determinare distrazione o disturbo visivo con conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione. Sono inoltre vietati i mezzi rifrangenti e le pubblicità luminose che possano **provocare abbagliamento**; mentre sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è ammessa esclusivamente la segnaletica prescritta. È infine previsto il divieto di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e dei relativi accessi, salvo le eccezioni stabilite, nonché il divieto di pubblicità recante contenuti sessisti o violenti o, comunque, lesivi dei diritti e discriminatori.

Quanto al **regime autorizzatorio**, ai sensi del comma 4, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è in ogni caso subordinata ad **autorizzazione** dell'ente proprietario della strada. All'interno dei centri abitati la competenza autorizzatoria è attribuita ai **comuni**; resta tuttavia necessario il preventivo **nulla osta tecnico** dell'ente proprietario quando la strada interessata sia statale, regionale o provinciale. Se i mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente a un diverso ente, l'autorizzazione è subordinata anche al preventivo nulla osta di quest'ultimo. Per i mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, si applicano le medesime disposizioni; l'autorizzazione è rilasciata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

L'articolo, infine, introduce delle sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni e per l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

• *La disciplina della conferenza di servizi*

Nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione approvata nel corso della legislatura, (c.d. *legge Madia*) il Parlamento ha delegato il Governo a ridefinire e semplificare la disciplina della conferenza di servizi con l'obiettivo, tra gli altri, di rendere più celeri i tempi della conferenza, nonché assicurare che qualsiasi tipo di conferenza abbia una durata certa ([art. 2, L. 124/2015](#)). In attuazione della delega, il [D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127](#) ha riscritto la disciplina della conferenza, riformulando integralmente gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990.

L'istituto della conferenza di servizi, la cui disciplina generale è stabilita nella legge n. 241 del 1990 (artt. 14-15), è stato modificato più volte e parzialmente

riformato dalla legge n. 127/1997 (artt. 9-15) che ha novellato la legge 241/1990. Successivamente, modifiche di rilievo sono state apportate dalla legge n. 15/2005 (artt. 8-13), dalla legge n. 69/2009 (art. 9), dal D.L. n. 78/2010 (art. 49), dal D.L. n. 70/2011 (art.5), dal D.L. n. 179/2012 (art. 33-octies) e dal D.L. n. 133/2014 (art. 25).

Il riordino generale della disciplina mantiene ferma la **distinzione tra conferenza di servizi istruttoria e decisoria**, ridefinendo le ipotesi di convocazione obbligatoria della conferenza.

Come nella disciplina previgente, la **conferenza istruttoria** è sempre facoltativa, in quanto può essere indetta dall'amministrazione procedente quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati). Le forme in cui si svolge tale conferenza sono quelle previste per la conferenza semplificata o, in alternativa, possono essere definite direttamente dall'amministrazione procedente (art. 14, co. 1).

La **conferenza decisoria** è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici (art. 14, co. 2).

Si prevede inoltre - confermando un'ipotesi già consolidata - che possa essere indetta la **conferenza di servizi preliminare** per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. La peculiarità di questa conferenza è di essere convocata su richiesta del soggetto interessato, corredata da uno studio di fattibilità, al fine di verificare, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni che regolano la conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà (art. 14, co. 3).

Per tutte le tipologie di conferenza è introdotta la regola in base alla quale l'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ai quali è riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento (art. 14, co. 5).

La conferenza di servizi semplificata

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 127/2016 la **conferenza di servizi decisoria** si svolge di norma in forma **semplificata e in modalità "asincrona"**, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il relativo procedimento è delineato dal nuovo **articolo 14-bis**, della L. 241/1990, in base al quale:

- la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a

iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica, nonché tutti i termini del procedimento;

- le amministrazioni coinvolte possono richiedere **integrazioni documentali e chiarimenti** non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **15 giorni**;

- entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **45 giorni**, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta **fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione** del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il termine per le determinazioni è di **90 giorni**, sempre che norme di legge o regolamenti non stabiliscono un termine diverso;

- la **mancata comunicazione delle determinazioni** di cui sopra entro il termine perentorio previsto, **ovvero** la comunicazione di una determinazione **priva dei requisiti** indicati, **equivalgono ad assenso senza condizioni**, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.

- scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione procedente, **entro 5 giorni** lavorativi, adotta la **determinazione motivata di conclusione della conferenza**. La determinazione di conclusione è positiva nel caso siano pervenuti atti di assenso non condizionati, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili ed, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.

La conferenza di servizi simultanea

Fuori dalle ipotesi considerate, è prevista la **conferenza** in forma **simultanea ed in modalità sincrona**, con riunione in presenza delle diverse amministrazioni coinvolte (ossia la conferenza di servizi nel senso tradizionale in cui finora è stata intesa). Tale modalità, disciplinata dal nuovo **articolo 14-ter** della L. n. 241/1990, è destinata ad operare:

- 1) nei **casi di particolare complessità** della decisione da assumere, su iniziativa dell'amministrazione procedente che indice la conferenza **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda e **convoca la riunione entro i successivi 45 giorni**. L'amministrazione può avviare la conferenza in forma simultanea anche su richiesta motivata delle

altre amministrazioni o del privato, avanzata entro 15 giorni dall'indizione di quella semplificata: in tal caso, la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni (art. 14-bis, co. 7);

2) qualora, **in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale** che la stessa ritiene possibile superare mediante esame contestuale degli interessi coinvolti. In tal caso, la riunione in modalità sincrona si svolge in una data - preventivamente fissata dall'amministrazione procedente - che cade tra il 45° giorno ed il 55° giorno dall'indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, co. 6).

In caso di **conferenza simultanea**, la nuova disciplina prevede che, ove alla conferenza siano coinvolte amministrazioni dello Stato e di altri enti territoriali, a ciascun livello le amministrazioni convocate alla riunione sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse (cd. **rappresentante unico**). Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico delle amministrazioni riconducibili a quella regione o a quell'ente (art. 14-ter, co. 4-5).

I lavori della conferenza simultanea **si concludono non oltre 45 giorni** decorrenti dalla data della prima riunione (90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della tutela della salute). Anche in questo caso, sono introdotti **meccanismi di silenzio assenso**: infatti, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Entro il termine predetto, l'amministrazione procedente adotta la **determinazione motivata di conclusione** della conferenza **sulla base delle posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Il riferimento alle "amministrazioni" e non "ai rappresentanti" chiarisce che le posizioni delle amministrazioni si sommano ai fini del computo, senza ridursi a unità in ragione della figura del "rappresentante unico".

La determinazione motivata di conclusione del procedimento

Il novellato **articolo 14-quater** della L. 241/1990 ribadisce il **contenuto decisorio** ed il **valore provvedimentale** della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Pertanto la determinazione di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, nonché dei gestori di beni e servizi interessati (comma 1).

L'**efficacia** della determinazione motivata è immediata in caso di approvazione unanime. Ove l'approvazione invece segua alla valutazione delle posizioni prevalenti, l'efficacia è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati per tutto

il tempo necessario all'esperimento della procedura di opposizione disciplinata dall'art. 14-*quinquies* (comma 3).

Le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare, dando congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di un'altra conferenza, **determinazioni di via di autotutela** (revoca od annullamento d'ufficio). Per poter fare richiesta di revoca è tuttavia necessario che l'amministrazione richiedente abbia partecipato alla conferenza o si sia espressa nei termini (comma 2).

Il nuovo articolato precisa che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza decorrono dalla data di **comunicazione della determinazione** motivata di conclusione della conferenza (comma 4).

La procedura di superamento del dissenso qualificato

La nuova disciplina riscrive il meccanismo per il superamento dei **dissensi delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. qualificati** (ossia la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nonché la tutela della salute e della pubblica incolumità), **nonché di regioni e o province autonome**, abbreviando anche in tal caso i termini.

Innanzitutto, ai sensi del nuovo **articolo 14-quinquies** della L. n. 241 del 1990, l'opposizione può essere proposta, dalle amministrazioni portatrici di interessi qualificati, solo a condizione di avere espresso "in modo inequivoco" il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. In caso di regioni o province autonome è necessario che il rappresentante, intervenendo in materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (comma 2). Si stabilisce, inoltre, che per le amministrazioni statali l'opposizione deve essere proposta dal Ministro.

L'opposizione è indirizzata al Presidente del Consiglio e sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 3). Il **Presidente del Consiglio** dà impulso alla composizione degli interessi. Infatti, **entro quindici giorni** dalla ricezione dell'opposizione, la Presidenza del Consiglio indice una **riunione cui partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza**. Nel principio di leale collaborazione, i partecipanti formulano **proposte per individuare una soluzione condivisa**. Se si raggiunge l'accordo, la soluzione rinvenuta sostituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 4). Questo supplemento di comune vaglio e confronto di interessi può avere a sua volta una ulteriore 'coda', allorché un accordo non sia raggiunto nella prima riunione, e nell'antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali autonome. Ebbene, in tal caso può essere indetta - entro i successivi quindici giorni - una seconda riunione (comma 5). Nel caso la o le riunioni conducano ad una intesa, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell'amministrazione procedente.

Qualora, invece, all'esito di tali riunioni e, comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, **l'intesa non si consegua**, si apre una seconda

fase. Infatti, entro i successivi quindici giorni, la **questione è rimessa al Consiglio dei ministri**, il quale delibera con la partecipazione del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata. Ove il Consiglio dei ministri respinga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza (che era rimasta sospesa nella sua efficacia, a seguito dell'opposizione) acquista efficacia in via definitiva, a decorrere dal momento in cui è comunicato il rigetto dell'opposizione.

Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando in tale caso il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza (comma 6).

Si ricorda, infine, che l'articolo 13 del decreto legge 76/2020 ha previsto una procedura di conferenza di servizi straordinaria utilizzabile inizialmente fino al 31 dicembre 2021. Tale disciplina è stata più volte prorogata in ultimo dall'articolo 10, comma 4, del d.l. 25/2025 (Decreto PA) fino al 31 dicembre 2026. In questo tempo determinato, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria.

Articolo 5, comma 1-bis
***(Svolgimento in modalità semplificata di conferenze di servizi
decisorie nell'ambito del PNRR o del PNC)***

Il comma 1-bis dell'articolo 5, introdotto in sede referente, stabilisce – in relazione alle disposizioni recate dal precedente comma 1 – che resta ferma la previsione (recata dall'art. 10, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 25/2025) secondo cui, fino al 31 dicembre 2026, si svolgono in forma semplificata le conferenze di servizi decisive contemplate dai decreti-legge nn. 77/2021 e 13/2023 – che recano disposizioni per la governance e l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) – e dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Il comma in esame stabilisce – in relazione alle disposizioni recate dal precedente comma 1 – che resta fermo quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 25/2025.

Si ricorda che l'articolo 10 reca disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi.

Il primo periodo del comma 4 di tale articolo prevede che fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolga attraverso lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con ulteriori elementi di semplificazione ed accelerazione del procedimento già sperimentati in via provvisoria durante il periodo Covid dall'art. 13 del D.L. 76/2020.

Il secondo periodo del medesimo comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisive da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste:

- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”);
- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”);
- nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Articolo 5, comma 1-ter
(Termini procedurali conferenza dei servizi per infrastrutture di comunicazione elettronica)

Il **comma 1-ter** dell'**articolo 5**, introdotto nel corso dell'**esame in sede referente**, apporta modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche volte a introdurre un'ulteriore **deroga al dimezzamento dei termini procedurali nelle conferenze di servizi** relative ai procedimenti per infrastrutture di comunicazione elettronica – nuovi impianti radioelettrici e opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico – **escludendo** da tale riduzione anche i **termini pari o inferiori a trenta giorni**. Il comma reca altresì modifiche puntuali alla **disciplina autorizzatoria** concernente gli **impianti radioelettrici** e le relative infrastrutture passive e ne uniforma gli obblighi documentali.

Con riferimento agli articoli interessati dalla modifica in esame, giova ricordare che l'**articolo 44** del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. n. [259 del 2003](#), disciplina i **procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti radioelettrici** e delle connesse infrastrutture di comunicazione elettronica. Nel dettaglio, l'**installazione di nuove infrastrutture** è sottoposta ad **autorizzazione** (a differenza dell'inizio dell'attività di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, che è sottoposto alla SCIA). Come specificato dal comma 1 del citato articolo, successivamente modificato dal D.L. n. 36/2022 e dal D.lgs. n. 48/2024, il regime autorizzatorio concerne:

- l'installazione di **infrastrutture per impianti radioelettrici**;
- la modifica delle **caratteristiche di emissione di tali impianti**; e, in specie, anche l'installazione di: o torri; o tralicci destinati ad ospitare successivamente o apparati radiotrasmittenti, o ripetitori di servizi di comunicazione elettronica o stazioni radio base per reti mobili, la televisione digitale terrestre, le radiofrequenze per le emergenze sanitarie e protezione civile, e reti radio a larga banda punto-multipunto.

In particolare, per le citate infrastrutture, **l'autorizzazione è rilasciata all'Ente locale competente per territorio**, acquisito l'accertamento di compatibilità con i limiti elettromagnetici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente. Il comma 7 prevede la possibilità di **convocare la Conferenza dei servizi**, cui si applicano gli articoli da 14 a 14- *quinquies* della legge n. 241 del 1990 con il **dimezzamento di tutti i termini ivi previsti**, ad eccezione di quelli per stabiliti dall'articolo 14-*quinquies* (per dettagli sui termini, v. sub). Ai sensi del comma 10, in mancanza di un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso decorsi 60 giorni.

L'**articolo 49** del medesimo Codice disciplina, parallelamente, il **procedimento autorizzatorio** per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica quando siano necessari **scavi, opere civili o occupazione di suolo pubblico**. In tali casi è prevista la presentazione di un'**istanza unica** all'ente locale o alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. Quando l'installazione richiede l'acquisizione di atti di assenso di competenza di più amministrazioni, ai sensi del comma 3, l'amministrazione procedente convoca una **conferenza di servizi** entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. Ai sensi del comma 4, la **determinazione positiva** della conferenza **sostituisce** ad ogni effetto tutti i provvedimenti, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per l'installazione, di competenza di tutte le amministrazioni partecipanti. Vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. **Anche per questo procedimento**, ai sensi del comma 5, si applicano gli articoli da 14 a 14-*quinqüies* della legge n. 241 del 1990 con il **dimezzamento di tutti i termini**, ad eccezione di quelli stabiliti dall'articolo 14-*quinqüies* (per dettagli sui termini, v. sub). I successivi commi disciplinano gli **effetti dell'autorizzazione** (comprensiva del titolo per scavi, opere civili e concessione del suolo pubblico), la procedura per installazioni su aree di più enti, le varianti in corso d'opera entro il dieci per cento con silenzio-assenso a quindici giorni, nonché — in via accessoria — l'esclusione di indennità per scavi, gli obblighi di pubblicazione dei programmi di manutenzione e l'accesso alle infrastrutture civili a condizioni eque e non discriminatorie.

Pertanto, il **comma 1-ter** dell'**articolo 5**, introdotto nel corso dell'**esame in sede referente**, apporta **modifiche testuali a entrambe le citate disposizioni** del Codice, al fine di **escludere dal meccanismo di dimezzamento i termini pari o inferiori a trenta giorni** e di modificare la **disciplina autorizzatoria** di cui all'articolo 44.

Con particolare riferimento all'articolo 44, del Codice delle comunicazioni elettroniche, rubricato “Nuovi impianti – Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici”, la **lettera a)** del **comma** in esame:

- apporta modifiche testuali al **comma 1** al fine di consentire l'applicazione del **regime autorizzatorio** all'installazione delle infrastrutture destinate agli impianti radioelettrici e alle relative caratteristiche emmissive, con particolare riferimento a torri e tralicci destinati a ospitare apparati radio-trasmittenti, **indipendentemente** dal fatto che il montaggio di tali apparati avvenga **contestualmente** o **successivamente** all'installazione delle infrastrutture medesime (**numero 1**));

Difatti, nel testo vigente del comma 1, i tralicci erano qualificati come strutture destinate ad ospitare “**successivamente**” apparati radio-trasmittenti. Tale connotazione temporale poteva indurre a ritenere il regime autorizzatorio applicabile alla sola installazione di infrastrutture di supporto predisposte per un utilizzo futuro, con esclusione delle strutture già contestualmente attrezzate.

- **sopprime** il secondo periodo del **comma 3** al fine di estendere alle **infrastrutture di supporto** (quindi pali, torri e tralicci, destinati ad ospitare impianti radioelettrici) l'obbligo di **corredare l'istanza** con la documentazione tecnica attestante il rispetto dei **limiti di esposizione elettromagnetica**, mediante modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, uniformando il regime documentale a prescindere dalla natura attiva o passiva dell'infrastruttura oggetto di autorizzazione (**numero 2**));

Si ricorda che nel testo vigente, il secondo periodo del comma 3 esonera espressamente tale categoria di infrastrutture dall'obbligo di allegazione, limitando la documentazione tecnica ai soli impianti **radioelettrici**, che generano o gestiscono il segnale.

- **modifica** il comma 9, al fine di **escludere dal meccanismo di dimezzamento** dei termini per la Conferenza dei servizi (v. *supra*) **i termini pari o inferiori a trenta giorni**. Rimane fermo, inoltre, l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento (pari, in via generale, a sessanta giorni, ex articolo 44, comma 10, del codice) (**numero 3**)).

La **lettera b)** del **comma 1-ter** compie la stessa operazione prevista dalla lettera *a)*, numero 3), intervenendo, però, sull'articolo 49, comma 5, del Codice (relativo ai procedimenti concernenti opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico).

In entrambi i casi, l'esclusione dal dimezzamento dei termini si aggiunge a quella già prevista in relazione all'articolo 14-*quinqües* della legge n. 241 del 1990, riguardante i rimedi per le amministrazioni dissenzienti, anche per il quale non opera, quindi, il suddetto dimezzamento.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 14-*quinqües*, tra i termini che la novella in esame **esclude dal dimezzamento**, in quanto pari o inferiori a trenta giorni, si possono ricordare:

- il termine non superiore a 15 giorni entro il quale le amministrazioni possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni (articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *b*));

- il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza (articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *c*));
- il termine di dieci giorni per convocare conferenza simultanea, ove qualora, in sede di conferenza semplificata, non sia stata adottata una determinazione (articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *d*));

Per un approfondimento sulla **disciplina della conferenza di servizi** si rinvia al relativo *box*, segnalando, tuttavia, che l'istituto è in parte inciso anche dal comma 1 dell'articolo in commento (per maggiori approfondimenti, v. *supra*).

• *La disciplina della conferenza di servizi*

La **conferenza di servizi** è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti medesimi risultati o attività, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, più volte modificati (da ultimo con il presente decreto-legge n. 19/2026, al comma 1 dell'articolo 5, alla cui scheda si rinvia per approfondimenti).

Occorre distinguere tra conferenza di servizi istruttoria, conferenza di servizi decisoria e conferenza di servizi preliminare.

La **conferenza istruttoria** è sempre facoltativa, in quanto può essere indetta dall'amministrazione procedente quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati). Le forme in cui si svolge tale conferenza sono quelle previste per la conferenza semplificata o, in alternativa, possono essere definite direttamente dall'amministrazione procedente (art. 14, co. 1).

La **conferenza decisoria** è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici (art. 14, co. 2).

Può essere indetta la **conferenza di servizi preliminare** per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. La peculiarità di questa conferenza è di essere convocata su richiesta del soggetto interessato, corredata da uno studio di fattibilità, al fine di verificare, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere, alla

loro presentazione, i necessari atti di assenso. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni che regolano la conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà (art. 14, co. 3).

Per tutte le tipologie di conferenza, l'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ai quali è riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento (art. 14, co. 5).

La conferenza di servizi si svolge di norma in forma **semplificata e in modalità "asincrona"**, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il relativo procedimento è delineato all'**articolo 14-bis**, della legge n. 241 del 1990, in base al quale:

- la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica, nonché tutti i termini del procedimento;

- le amministrazioni coinvolte possono richiedere **integrazioni documentali e chiarimenti** non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **15 giorni**;

- entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **30 giorni**, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta **fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione** del procedimento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le **prescrizioni** e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Le prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il termine per le determinazioni è di **60 giorni**, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

- la **mancata comunicazione delle determinazioni** di cui sopra entro il termine perentorio previsto, **ovvero** la comunicazione di una determinazione **priva dei requisiti** indicati, **equivalgono ad assenso senza condizioni**, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi;

- scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione procedente, **entro 5 giorni** lavorativi, adotta la **determinazione motivata di conclusione della conferenza**. La determinazione di conclusione è

positiva nel caso siano pervenuti atti di assenso non condizionati, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili e, in tal caso, avrà l'effetto di rigetto della domanda.

La conferenza si svolge in forma **simultanea ed in modalità sincrona**, con riunione in presenza delle diverse amministrazioni coinvolte (ossia la conferenza di servizi nel senso tradizionale) secondo le modalità indicate all' **articolo 14-ter** della legge n. 241 del 1990. Essa opera:

1) nei **casi di particolare complessità** della decisione da assumere, su iniziativa dell'amministrazione procedente che indice la conferenza e **convoca la riunione entro i successivi 30 giorni**. L'amministrazione può avviare la conferenza in forma simultanea anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato, avanzata entro 15 giorni dall'indizione di quella semplificata: in tal caso, la riunione ha luogo nei successivi 30 giorni (articolo 14-bis, comma 7);

2) qualora, **in sede di conferenza semplificata** non sia stata adottata una determinazione positiva o negativa secondo le modalità sopra esplicitate e **l'amministrazione procedente** abbia quindi convocato la conferenza simultanea in modalità sincrona ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui alla sopra citata lett. c) dell'articolo 12-bis (ossia, in termini generali, trenta giorni). In questo caso viene convocata una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale si prende atto delle rispettive posizioni e si procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In caso di **conferenza simultanea**, la disciplina prevede che, ove alla conferenza siano coinvolte amministrazioni dello Stato e di altri enti territoriali, a ciascun livello le amministrazioni convocate alla riunione sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse (cd. **rappresentante unico**). Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ciascuna regione e ciascun ente locale definiscono autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico delle amministrazioni riconducibili a quella regione o a quell'ente (articolo 14-ter, commi 4 e 5).

I **lavori** della conferenza simultanea **si concludono non oltre 30 giorni** decorrenti dalla data della prima riunione (60 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini). Anche in questo caso, operano **meccanismi di**

silenzio assenso: infatti, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Entro il termine predetto, l'amministrazione procedente adotta la **determinazione motivata di conclusione** della conferenza **sulla base delle posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Ai sensi dell'**articolo 14-quater** della legge n. 241 del 1990, la **determinazione di conclusione della conferenza** sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, nonché dei gestori di beni e servizi interessati (comma 1).

L'**efficacia** della determinazione motivata è immediata in caso di approvazione unanime. Ove l'approvazione invece segua alla valutazione delle posizioni prevalenti, l'efficacia è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati per tutto il tempo necessario all'esperimento della procedura di opposizione disciplinata dall'art. 14-*quinquies* (comma 3).

Le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare, dando congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di un'altra conferenza, **determinazioni di via di autotutela** (revoca od annullamento d'ufficio). Per poter fare richiesta di revoca è tuttavia necessario che l'amministrazione richiedente abbia partecipato alla conferenza o si sia espressa nei termini (comma 2).

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza decorrono dalla data di **comunicazione della determinazione** motivata di conclusione della conferenza (comma 4).

La conferenza di servizi prevede una disciplina per il **superamento dei dissensi delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. qualificati** (ossia la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nonché la tutela della salute e della pubblica incolumità), **nonché di regioni e o province autonome**. In particolare, ai sensi dell'**articolo 14-quinquies** della legge n. 241 del 1990, l'opposizione può essere proposta, dalle amministrazioni portatrici di interessi qualificati, solo a condizione di avere espresso "in modo inequivoco" il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. In caso di regioni o province autonome è necessario che il rappresentante, intervenendo in materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (comma 2). Per le amministrazioni statali l'opposizione deve essere proposta dal Ministro.

L'opposizione è indirizzata al Presidente del Consiglio e sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 3). Il **Presidente del Consiglio** dà impulso alla composizione degli interessi. Infatti, **entro quindici giorni** dalla ricezione dell'opposizione, la Presidenza del Consiglio

indice una **riunione cui partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza**. Nel principio di leale collaborazione, i partecipanti formulano **proposte per individuare una soluzione condivisa**. Se si raggiunge l'accordo, la soluzione rinvenuta sostituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 4). Questo supplemento di comune vaglio e confronto di interessi può avere a sua volta una ulteriore 'coda', allorché un accordo non sia raggiunto nella prima riunione, e nell'antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali autonome. Ebbene, in tal caso può essere indetta – entro i successivi quindici giorni – una seconda riunione (comma 5). Nel caso la o le riunioni conducano ad una intesa, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell'amministrazione procedente.

Per una maggiore evidenza grafica delle modifiche testuali apportate al codice delle comunicazioni elettroniche, si rimanda al seguente testo a fronte.

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modifiche apportate dall'art. 5, comma 1-ter del A.C. 2807-A
Art. 44 <i>(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)</i>	Art. 44 <i>(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)</i>
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo	1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5, comma 1-ter del A.C. 2807-A
accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.	competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.
Commi da 1-bis a 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme alla modulistica	3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5, comma 1-ter del A.C. 2807-A
prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.	
Commi da 4 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.	9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies e dei termini pari o inferiori a trenta giorni , e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.
Commi 10 e 11 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)	Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)
Commi da 1 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.	5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies e dei termini pari o inferiori a trenta giorni , fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.
Commi da 6 a 13 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 5, comma 1-quater
(Controlli sulle dichiarazioni per le attività private
soggette a comunicazione)

L'articolo 5, comma 1-quater, introdotto in sede referente, stabilisce che per le **attività private** per le quali è previsto il **regime amministrativo della comunicazione** si applicano le disposizioni in materia di **controlli sulla veridicità delle dichiarazioni**.

Si prevedono, inoltre, per il caso di **dichiarazione mendace o di falsa attestazione dei requisiti**, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. Viene, altresì, specificato che, laddove vi siano **irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio**, trova applicazione la disciplina sulla regolarizzazione o il completamento della dichiarazione prevista in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

La disposizione in esame introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 2 del decreto legislativo n. 222 del 2016, in materia di **regimi amministrativi delle attività private**.

Tale articolo stabilisce che a ciascuna delle attività elencate nella [tabella A](#) allegata a quel provvedimento si applica il regime amministrativo ivi indicato. Al comma 2 viene, inoltre, precisato che per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la **comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico (ex articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990). Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico. Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il **nuovo comma 2-bis** specifica, al primo periodo, che, con riferimento alla **comunicazione** richiesta per lo svolgimento di determinate attività di cui alla predetta tabella A, trovano applicazione le disposizioni previste in materia di **controlli** dagli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di **documentazione amministrativa** (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).

Il citato articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 impone alle amministrazioni procedenti di effettuare **idonei controlli**, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

Secondo quanto stabilito all'articolo 46 del citato d.P.R., relativo alle **dichiarazioni sostitutive di certificazioni**, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato – e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni – alcuni stati, qualità personali e fatti⁴¹.

Con riferimento, invece, alle **dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**, l'articolo 47 del medesimo d.P.R. prevede che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo. È precisato, inoltre, che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non ricompresi nella casistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (*cfr.* la precedente nota) sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi.

Tornando alle modalità dei controlli *ex art.* 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, questi, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazione vengono effettuati consultando direttamente gli **archivi dell'amministrazione certificante** ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 43 del medesimo d.P.R., le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad **acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni** sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, nonché tutti i dati e i documenti che siano **in possesso delle pubbliche amministrazioni**, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi

⁴¹ In particolare: data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231/2001; qualità di vivente a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. A tal fine si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. L'acquisizione relativa alla consultazione anzidetta avviene esclusivamente per via telematica e, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. Infine, i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite *fax*, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, allorquando le dichiarazioni sostitutive di certificazione o le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentino delle **irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio** (purché non costituenti falsità), il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità, il quale deve regolarizzare o completare la dichiarazione affinché il procedimento possa avere seguito.

Il comma 4 è infine dedicato ai **controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati**. In tal caso si specifica che, su richiesta del privato e con consenso del dichiarante, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

L'articolo 72 del d.P.R. n. 445 del 2000 reca la disciplina sulla **responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli**. In particolare è previsto che ai fini dell'accertamento d'ufficio in materia di informazioni, dati e documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni e dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (su cui v. *supra*), le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Il comma 2 dell'articolo 72 impone alle amministrazioni certificanti di individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, le misure organizzative adottate per:

- l'acquisizione d'ufficio dei dati;
- l'effettuazione dei controlli;
- le modalità per la loro esecuzione.

Per effetto del comma 3, occorre dare risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tale termine costituisce **violazione dei doveri d'ufficio** e viene in ogni caso preso in considerazione ai fini della **misurazione e della valutazione della performance** individuale dei responsabili dell'omissione.

Il secondo periodo della disposizione in esame specifica, sempre in materia di regime amministrativo della comunicazione, che la **dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti** comportano, oltre alla sanzione penale prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 del medesimo decreto, nonché il **divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione**.

In proposito, ai sensi del sopra citato articolo 76, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

Inoltre, l'articolo 75 del medesimo testo unico prevede che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai **benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera**. È, inoltre, sancito che la dichiarazione mendace comporta anche la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

L'ultimo periodo della norma in commento dispone che si proceda ai sensi del già richiamato articolo 71, comma 3, del decreto suddetto, allorquando vi siano **irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio**.

Come anticipato, per effetto del sopra citato comma 3, allorquando le dichiarazioni sostitutive di certificazione o le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentino delle **irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio** (purché non costituenti falsità), il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità, il quale deve **regolarizzare o completare la dichiarazione** affinché il procedimento possa avere seguito.

Articolo 5, comma 1-quinques
***(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e
agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici
e delle unità immobiliari)***

Il **comma 1-quinques** dell'**articolo 5**, inserito nel corso dell'esame in sede **referente**, apporta modifiche al decreto *governance* del PNRR al fine di rendere **strutturali** alcune misure di semplificazione per le infrastrutture di comunicazione elettronica, come il ricorso alla **micro-trincea** per la posa della banda ultra-larga, svincolandole dalla **cornice temporanea del PNRR**. Inoltre, aggiorna i riferimenti al vigente Codice delle comunicazioni elettroniche.

Nel dettaglio, il **neo-introdotta comma 1-quinques dell'articolo 5** interviene sull'**articolo 40** del decreto-legge n. [77 del 2021](#), c.d. decreto *governance* del PNRR, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, rubricato "semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari".

Nel dettaglio:

- **sostituisce la clausola finalistica del comma 3-bis**, eliminando il **riferimento alle finalità europee** collegate al programma *Next Generation EU* e ai regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241, nonché la **limitazione temporale** al 31 dicembre 2026 (**lettera a**));
- **sostituisce il primo periodo del comma 4**, al fine di rendere la **micro trincea** un **regime ordinario a tempo indeterminato** e non una misura derogatoria temporanea collegata al ciclo PNRR. Inoltre, il nuovo periodo apporta anche modifiche sostanziali alla disciplina, aggiungendo, in coda alla descrizione della tecnica – quindi scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2 a 4 cm, profondità da 10 a 35 cm), applicabile in ambito urbano ed extraurbano anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede – la precisazione che la **posa può essere effettuata "senza necessità di procedere a scarifica e ripristino"** (**lettera b**));

Si ricorda che la disciplina vigente prevede fino al 31 dicembre 2026, una disciplina derogatoria volta a semplificare la posa delle infrastrutture a banda ultra larga mediante **microtrincea**, cioè una tecnica di scavo di dimensioni molto ridotte, sia in ambito urbano sia extraurbano, purché ciò sia tecnicamente fattibile per l'operatore. In deroga alla disciplina ordinaria e ai regolamenti degli enti locali, tali

interventi possono essere eseguiti con scavi di ridotte dimensioni anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede, **senza necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali** (d.lgs. n. 42 del 2004), né dell'applicazione di alcune **procedure autorizzatorie** di cui al d.lgs. n. 33 del 2016. Resta fermo un obbligo di **preventiva comunicazione** alla soprintendenza, con termini ridotti per gli scavi di minore estensione, nonché la possibilità per l'ente proprietario o gestore della strada di concordare con l'operatore specifici accorgimenti tecnici, al fine di assicurare la sicurezza stradale.

- interviene sul **comma 5** con una doppia modifica, Da un lato, **sostituisce la clausola finalistica** attraverso l'eliminazione del riferimento ai regolamenti PNRR e alla scadenza del 31 dicembre 2026 (in modo analogo a quanto operato per i commi 3-*bis* e 4); dall'altro **aggiorna il rinvio interno** al Codice delle Comunicazioni elettronica. In particolare, il rinvio agli artt. 87-*bis* e 87-*ter* del Codice – introdotti dal D.L. n. 77/2021 come numerazione aggiuntiva – è sostituito con il rinvio agli articoli **45 e 46** dello stesso Codice, che corrispondono alla numerazione risultante dalla revisione sistematica del Codice delle Comunicazioni elettroniche (*lettera c*)).

Si ricorda che gli articoli 45 e 46 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (nella numerazione vigente) disciplinano rispettivamente la procedura semplificata per l'installazione di infrastrutture di piccole dimensioni e le procedure per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, di cui agli ex articolo 87-*bis* e 87-*ter* del Codice.

Per maggiori approfondimenti sulle disposizioni di cui all'articolo 40 del D.L. n. 77 del 2021, si rimanda all'apposito [dossier](#) relativo al provvedimento.

Per una maggiore evidenza grafica delle modifiche apportate, si rimanda al seguente testo a fronte.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (D.L. 77/2021)	
Testo previgente	Modifiche apportate dall'art. 5, comma 1-<i>quinques</i> del A.C. 2807-A
Art. 40 <i>(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)</i>	Art. 40 <i>(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)</i>
Commi 1-3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (D.L. 77/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5, comma 1-<i>quinques</i> del A.C. 2807-A
<p>3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica.</p>	<p>3-bis. Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica.</p>
<p>4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la</p>	<p>4. Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte</p>

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (D.L. 77/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5, comma 1- <i>quinques</i> del A.C. 2807-A
<p>posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del ((decreto legislativo 18 aprile)) 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.</p> <p>L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio</p>	<p>dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede senza necessità di procedere a scarifica e ripristino. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del ((decreto legislativo 18 aprile)) 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.</p> <p>L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o</p>

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (D.L. 77/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5, comma 1-<i>quinquies</i> del A.C. 2807-A
tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.	gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.
5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione	5. Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (D.L. 77/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5, comma 1-<i>quinques</i> del A.C. 2807-A
all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.	
Commi 5- <i>bis</i> e 5- <i>ter</i> <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 5-bis

(Misure in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale)

L'articolo 5-bis consente di istituire un **Fondo per il contrasto dell'evasione dei tributi regionali** destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il miglioramento della capacità di contrasto dell'evasione nonché alle spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al miglioramento delle competenze digitali, definendone le **modalità di alimentazione, di attribuzione delle risorse** del medesimo e delle priorità da finanziare.

Il **comma 1** precisa che l'istituzione del Fondo è funzionale all'attuazione della Missione 1, Componente 1, Riforma 1.12 del PNRR, finalizzata all'incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilità delle banche di dati delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali ed è diretta a garantire la realizzazione del federalismo fiscale attraverso il rafforzamento delle strutture tributarie regionali preposte alla gestione dei tributi regionali direttamente gestiti dai medesimi enti.

Il Fondo può essere istituito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, possono istituire, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio.

Il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali è alimentato, annualmente, **mediante accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso**, in conto competenza e in conto residui, **a seguito delle attività di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali** riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.

Ai fini del computo dell'accantonamento sopra indicato, non è preso in considerazione il gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle entrate per i tributi dalla stessa gestiti in convenzione, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari cui le regioni affidano la riscossione, l'accertamento e il recupero, anche coattivo, delle rispettive entrate tributarie.

Il **comma 2** dispone che il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio supporti e servizi informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il miglioramento della capacità di contrasto dell'evasione nonché alle spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al miglioramento delle competenze digitali.

Il **comma 3** dispone che, con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali approvino il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo nonché i **criteri di attribuzione e le priorità da finanziare**, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità sopra indicate.

Articolo 6, comma 1
***(Acquisizione dei dati relativi all'ISEE mediante
la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)***

Il **comma 1** dell'**articolo 6** prevede che le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni agevolate, comunque denominate, acquisiscono di ufficio i dati relativi all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare presenti – in base agli inserimenti operati dall'INPS – nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati ([PDND](#))⁴². Tale acquisizione di ufficio è limitata ai dati strettamente necessari al fine della concessione della prestazione agevolata.

Il **comma 1** in esame richiama la disciplina generale sull'obbligo, per le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, di acquisire d'ufficio i dati e i documenti che siano in possesso di pubbliche amministrazioni (disciplina di cui al richiamato articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modificazioni).

In virtù dell'acquisizione di ufficio, non sarà più necessaria, al fine delle suddette prestazioni agevolate, la presentazione all'ente o amministrazione dell'ISEE.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'ISEE è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza – relativa alla specifica composizione del nucleo familiare – ed il valore ISE⁴³, costituito, a sua volta, dalla somma del valore dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento del valore dell'indicatore della situazione patrimoniale.

Si ricorda altresì che l'INPS effettua (su istanza dell'interessato e mediante cooperazione con altri enti ed amministrazioni pubbliche) la precompilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa alla determinazione dell'ISEE⁴⁴. La precompilazione può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS nonché per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato.

⁴² Riguardo agli inserimenti dei dati relativi all'ISEE, operati dall'INPS nella suddetta [PDND](#), si rinvia alla seguente url: <https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/nuovi-servizi-isee-disponibili-su-pdnd-grazie-all-integrazione-di-inps/>.

Come ricordano le **relazioni illustrativa e tecnica** allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto (relazioni reperibili nell'[A.C. n. 2807](#)), le pubbliche amministrazioni hanno già accesso e possono già operare sulla piattaforma [PDND](#).

⁴³ Indicatore della situazione economica.

⁴⁴ Cfr. l'articolo 10 del [D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#), e successive modificazioni.

Articolo 6, comma 2 ***(Carta d'identità elettronica per cittadini ultra-settantenni)***

L'**articolo 6, comma 2** stabilisce che la carta d'identità elettronica, rilasciata a soggetti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, abbia una durata illimitata (utilizzabile anche ai fini dell'espatrio), ferma restando la facoltà dell'interessato di richiederne il rinnovo dopo dieci anni per esigenze connesse al certificato di autenticazione.

L'**articolo 6, comma 2** – nel rispetto delle modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) previste dal [decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015](#) – stabilisce che la **carta d'identità elettronica**, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a **soggetti di età pari o superiore a settanta anni** al momento della richiesta di rilascio, abbia una **validità illimitata**, utilizzabile anche ai fini dell'espatrio.

Resta ferma la possibilità per l'interessato di richiedere il rinnovo del documento dopo dieci anni, qualora ciò sia necessario per esigenze legate al certificato di autenticazione (il certificato digitale rilasciato dalla "CA Autenticazione" necessario per l'autenticazione in rete, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto ministeriale).

La disposizione è in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1157, che consente agli Stati di stabilire una durata del documento superiore a dieci anni per coloro che hanno più di settanta anni.

La finalità è semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini anziani e delle amministrazioni comunali, intendendo ridurre oneri per i soggetti più anziani (che in Italia sono 10.831.525, secondo dato ISTAT riferito alla popolazione residente al 1° gennaio 2025) e consentire una razionalizzazione delle risorse amministrative, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità dell'azione amministrativa, sì da ridurre il carico di lavoro degli uffici comunali e correlativamente i tempi di attesa per il rilascio della carta d'identità elettronica.

Articolo 6, commi 3 e 3-bis
(Tessera elettorale digitale e Sistema informativo elettorale - SIEL)

L'**articolo 6, comma 3**, prevede che la **tessera elettorale** possa essere rilasciata in modalità **digitale**, sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Il **comma 3-bis, introdotto in sede referente**, autorizza la spesa di **400 mila euro** per il 2026, di **800 mila euro** per il 2027 e di **400 mila euro** per il 2028 in favore del **Ministero dell'interno** per il potenziamento del **Sistema informativo elettorale - SIEL**, anche in relazione alla introduzione della tessera elettorale digitale.

Il **comma 3** – mediante l'introduzione di un nuovo articolo 13-bis della legge n. 120 del 1999 recante disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali nonché sugli adempimenti in materia elettorale – definisce una ulteriore modalità di rilascio della **tessera elettorale** personale, in aggiunta al rilascio da parte del comune.

La nuova disposizione stabilisce infatti che l'elettore possa acquisire la **tessera elettorale in modalità digitale, sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)** – ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). Quest'ultima disposizione citata prevede l'integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione (le modalità attuative sono state oggetto del [decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022](#)).

La nuova disposizione stabilisce altresì che uno o più decreti del Ministro dell'interno – emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata – definiscano le caratteristiche tecniche della tessera elettorale digitale e la sua eventuale confluenza nel cd. sistema *IT-Wallet* (ossia il portafoglio digitale – previsto dal decreto-legge n. 19 del 2024 all'articolo 19, comma 1, lettera e) – in cui l'utente possa detenere, dematerializzati, documenti quali patente di guida o tessera sanitaria). Il Sistema *IT-Wallet* è oggetto di intervento normativo da parte del provvedimento in commento all'articolo 11 (vedi oltre)

Relativamente alla tessera elettorale digitale, spetta al venturo decreto ministeriale disciplinare altresì le modalità di utilizzo digitale o la possibilità

di impiegare la copia analogica esclusivamente nel seggio di iscrizione dell'elettore.

Si mira, in tal modo, a prevenire – si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – “il rischio del cosiddetto ‘doppio voto’, escludendo dalla possibilità di impiego della copia analogica le categorie di elettori ammesse a votare in un seggio diverso da quello di appartenenza” (come i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, i rappresentanti di lista).

È prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Ancora nella relazione illustrativa si legge che le attività propedeutiche al rilascio della tessera elettorale in modalità telematica tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, saranno sviluppate dalla Società Sogei S.p.A., incaricata (ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della legge. n. 228 del 2012) della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR.

La copertura finanziaria, ancora esplicita la relazione illustrativa, è assicurata a valere sul sub-investimento 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)” della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Con la prima iscrizione nelle liste elettorali del comune ad ogni elettore viene consegnata la **tessera elettorale** che è necessario esibire, unitamente ad un documento di riconoscimento, per essere ammessi a votare presso la sezione elettorale di appartenenza.

La tessera elettorale è stata istituita, in conformità ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge n. 120 del 1999 (art. 13, comma 1), con il decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000, e ha sostituito e svolge le medesime funzioni del precedente certificato elettorale che veniva recapitato all'elettore in occasione di ogni consultazione elettorale.

La tessera elettorale, contrassegnata da una serie e da un numero progressivo identificativi, riporta l'indicazione delle generalità dell'elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione e di collegio, nonché la individuazione della circoscrizione, o regione, in cui è possibile esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. Specifici spazi sono inoltre riservati alla certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. La tessera elettorale è un documento personale a carattere permanente, è gratuito ed è valido per 18 consultazioni.

La tessera elettorale è consegnata, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare.

La citata legge n. 120 del 1999 (articolo 13, comma 2) prevede altresì la possibilità di adottare, anche in via sperimentale, della **tessera elettorale su supporto informatico**, utilizzando anche la carta di identità elettronica.

In proposito, il Garante per la protezione dei dati personali, in occasione del parere sullo schema di regolamento sulla tessera elettorale, poi adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000, ha espresso “la preoccupazione che il modello ipotizzato di tessera cartacea (sebbene previsto per una fase transitoria in attesa dell’utilizzo di supporti informatici) possa portare ad una eccessiva conoscibilità di dati sul comportamento elettorale dei cittadini, con un effetto che non sarebbe conforme alla legge sulla *privacy* e al rispetto di fondamentali diritti costituzionali”, mentre “l’introduzione della tessera elettorale su supporto informatico permetterebbe [...] di adottare misure tecniche che consentano l’accesso alla certificazione dell’avvenuta partecipazione al voto solo alle sezioni elettorali (e, eventualmente, all’ufficio elettorale comunale) e in relazione a singole consultazioni, escludendo ogni conoscenza dei passati comportamenti elettorali” ([Comunicato del 22 novembre 1999](#)). Il Garante ha ribadito tali riserve anche successivamente ([Comunicato del 24 aprile 2001](#)).

Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 400 mila euro per il 2026, di 800 mila euro per il 2027 e di 400 mila euro per il 2028 in favore del Ministero dell’interno per il potenziamento del Sistema informativo elettorale - SIEL, anche in relazione alla introduzione della tessera elettorale digitale.

In particolare, il primo periodo chiarisce che la spesa è finalizzata a consentire lo svolgimento delle **attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie** tramite lo sviluppo, la “manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva” del **Sistema informativo elettorale – SIEL**, anche in relazione alla piena implementazione della **tessera elettorale in formato digitale**.

Il secondo periodo del comma in esame, provvede alla **copertura dei relativi oneri** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Si ricorda che il SIEL, e più in generale la digitalizzazione dei servizi elettorali, è stato oggetto di una misura del decreto elettorale 2025 (decreto-legge n. 27 del 2025, articolo 3) che ha istituito un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell’interno destinato al potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal SIEL. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a **800.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027**.

La **relazione tecnica** dell'emendamento del Governo che ha introdotto il comma in esame fa presente che la disposizione consente l'avvio della procedura di gara per il nuovo appalto quinquennale per la gestione del sistema informatico elettorale (SIEL) e della piattaforma di diffusione dati "Eligendo". La procedura di gara europea è finalizzata all'affidamento dei servizi di assistenza, sviluppo e manutenzione del sistema informativo elettorale, che assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei risultati ufficiosi delle consultazioni nazionali e locali. L'attesa manutenzione evolutiva del sistema informatico elettorale, oltre a dover assicurare la capacità di pronta reingegnerizzazione degli algoritmi destinati alla raccolta ed elaborazione dei risultati ufficiosi in caso di modifiche alle leggi elettorali, potrà determinare le condizioni di una più efficace interazione con le soluzioni previste dal processo generale di digitalizzazione che, mediante la realizzazione di progetti finanziati PNRR, sta riguardando anche il procedimento elettorale (quali integrazione liste elettorali in ANPR) e, come previsto nella norma che si intende emendare, il rilascio della tessera elettorale in formato digitale.

La piattaforma del **Sistema informativo elettorale (SIEL)** raccoglie e diffonde i dati elettorali a fini divulgativi per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative e referendarie. Mediante l'infrastruttura tecnologica del SIEL, il Ministero dell'interno procede alla raccolta dei dati elettorali ufficiosi e la successiva diffusione, in particolare attraverso il sito *internet* Eligendo e le relative applicazioni. Il SIEL è incluso tra i beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, individuati dall'articolo 7 del [D.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179](#) in attuazione del dell'articolo 2, comma 1-ter, del D.L. 21/2012. Tale comma 1-ter prevede dunque che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Articolo 6, commi 4-6
***(Modifiche alla disciplina del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica)***

L'articolo 6, commi da 4 a 6 modificano la disciplina relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'articolo 6, comma 4 incide sulla disciplina del **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** ex d.P.R. n. 1199 del 1971. Nello specifico, si prevede una riforma dell'istituto attraverso l'eliminazione del ruolo esercitato dal Capo dello Stato nell'ambito del rimedio giustiziale in oggetto.

A tal riguardo, vengono modificate una serie di disposizioni del d.P.R. n. 1199 del 1971, al fine di espungere il riferimento al Presidente della Repubblica e di attuare la trasformazione dell'istituto. In particolare:

- all'art. 6, del predetto d.P.R., che regola l'istituto del silenzio nell'ambito dei ricorsi amministrativi⁴⁵, viene sostituito il riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con il **ricorso** disciplinato al successivo **Capo III** del medesimo decreto presidenziale (v. *sub lett. b)*), il quale disciplina puntualmente il rimedio del ricorso straordinario (*lett. a)*);
- viene **modificata la denominazione del Capo III** del d.P.R. n. 1199 del 1971. La rubrica, infatti, diventa "Ricorso straordinario", con la conseguente espunzione del riferimento al Presidente della Repubblica (*lett. b)*);
- viene eliminato il riferimento al Presidente della Repubblica anche all'art. 8 del medesimo decreto, che disciplina la presentazione del ricorso introduttivo attraverso cui si instaura il procedimento relativo al mezzo di impugnazione *de quo* (per maggior approfondimento, v. *infra* box di approfondimento) (*lett. c)*);
- all'art. 10, terzo comma, in materia di opposizione dei controinteressati e preclusione dell'impugnazione della decisione di accoglimento del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale⁴⁶, viene espunto l'inciso "del Presidente della Repubblica" (*lett. d)*);

⁴⁵ Nel dettaglio, l'art. 6 dispone che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario.

⁴⁶ Nello specifico, l'art. 10, terzo comma, prevede che in caso di mancata esercizio della scelta, da parte dei controinteressati, relativamente alla trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, è preclusa agli stessi, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario,

- viene modificato l'art. 14, che regola la decisione del ricorso straordinario (per maggior approfondimento, v. *infra* box di approfondimento). Nel dettaglio, si prevede che, stante l'eliminazione del ruolo svolto dal Presidente della Repubblica, la decisione sul ricorso straordinario sia assunta con **decreto del Presidente del Consiglio di Stato**, conformemente al parere espresso dal Consiglio di Stato. Peraltro, viene eliminato anche il potere di proposta del Ministero competente, sempre conforme al parere del Consiglio di Stato, su cui veniva adottata la decisione del Presidente della Repubblica. A seguito di tale modifica, ne deriva che **al Ministero competente rimane affidata solo la fase istruttoria** del mezzo di impugnazione (*lett. e*);
- viene modificato l'art. 15 in tema di revocazione⁴⁷, prevedendo che quest'ultimo mezzo di impugnazione venga esercitato nei confronti dei decreti del Presidente del Consiglio di Stato, che, come sottolineato al punto precedente, hanno sostituito i decreti presidenziali quali provvedimenti decisori del ricorso straordinario (*lett. f*).

L'**articolo 6, comma 5** interviene, a fronte delle modifiche apportate dal precedente **comma 4**, sulla **L. n. 13 del 1991**, che disciplina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. In particolare, **viene abrogata la lett. bb) dell'art. 1, comma 1**, la quale disponeva che le decisioni sui ricorsi straordinari venissero adottate con decreto presidenziale. Infatti, in conseguenza della riforma dell'istituto del ricorso straordinario, le decisioni concernenti tale mezzo di impugnazione sono ora adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

L'**articolo 6, comma 6** prevede una **clausola generale di rinvio** per cui ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti⁴⁸, deve ora intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, così come modificato dal provvedimento in esame.

l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del ricorso straordinario, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.

⁴⁷ L'art. 15 prevede la possibilità di impugnare le decisioni adottate a seguito di ricorso straordinario nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

⁴⁸ A titolo di esempio si citano; art. 128 del codice del processo amministrativo, art. 12-ter del d.lgs. 190 del 2024; art. 22 del d.lgs. 224/2023; art. 2 della l. n. 198 del 2012; art. 8 del d.lgs. n. 7 del 2024

• ***Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica***

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rappresenta un mezzo di impugnazione, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 (“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”), volto a far valere i **vizi di legittimità di un provvedimento amministrativo definitivo**, da parte di chi vi abbia interesse (**art. 8, comma 1**). Esso costituisce un rimedio a **carattere generale**, poiché esperibile in tutti i casi in cui non sia escluso dalla legge ovvero non sia incompatibile con il sistema. Tale mezzo di impugnazione è, inoltre, **alternativo rispetto ai tradizionali rimedi giurisdizionali**, in quanto la sua proposizione impedisce al ricorrente di adire la sede giudiziaria. È fatta comunque salva la possibilità per i soggetti controinteressati di chiedere la **trasposizione** del ricorso, nel termine assegnato per legge, in sede giudiziaria (**cfr. art. 10**).

Il procedimento.

Il ricorso deve essere proposto dall’interessato nel **termine di 120 giorni** dalla notificazione o comunicazione dell’atto impugnato, ovvero da quando l’interessato stesso ne abbia avuto piena conoscenza (**art. 9, comma 1**). Il predetto ricorso deve essere notificato all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente. Ai sensi dell’**art. 11, comma 1**, l’istruttoria del ricorso è affidata al Ministero competente per materia, il quale, **entro 120 giorni** dallo spirare del termine per la presentazione della documentazione da parte dei controinteressati, trasmette il ricorso al **Consiglio di Stato** per il prescritto **parere**⁴⁹ che viene reso da una sezione consultiva⁵⁰ (**art. 12**). Qualora la questione sia connotata da particolare rilevanza, il ricorso può essere deferito all’Adunanza generale. Se l’organo competente ad esercitare le funzioni consultive non ritiene di dover rimettere gli atti al Ministero per un’integrazione della fase istruttoria o di dover sollevare questione di legittimità costituzionale, è tenuto a rendere parere sul ricorso (**cfr. art. 13**).

La **decisione** del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, **conforme al parere del Consiglio di Stato** (prima della riforma ex L. n. 69 del 2009 il parere reso dal Consiglio di Stato poteva essere superato e sostituito dalla decisione assunta mediante delibera del Consiglio dei Ministri) (**art. 14**).

Le differenze tra il ricorso straordinario ed i mezzi giurisdizionali.

Innanzitutto, occorre ribadire che tra i due mezzi impugnazione vige il cd. **principio dell’alternatività**, in forza del quale una volta proposto uno dei due

⁴⁹ Inoltre, si prevede che decorso il predetto termine di 120 giorni, il ricorrente può chiedere al Ministero di trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato e, in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni o di risposta con esito negativo, può procedere direttamente con il deposito del ricorso presso il Consiglio di Stato (cfr. art. 11, comma 2).

⁵⁰ La competenza delle sezioni del Consiglio di Stato è stabilita dal Presidente del Consiglio di Stato con proprio decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. n. 186 del 1982 (per l’anno 2026, v. [decreto n. 36 del 2026](#) che devolve i ricorsi straordinari alla prima sezione).

rimedi non è più esperibile l'altro e viceversa. Tale regola risponde al cd. principio del *ne bis in idem*, essendo preordinata ad evitare che sulla medesima questione il Consiglio di Stato sia chiamato a pronunciarsi due volte. L'esperimento di entrambi i rimedi comporta l'inammissibilità di quello proposto per secondo. Nonostante la regola dell'alternatività, si ritiene che il decreto presidenziale sia impugnabile in sede giurisdizionale, ancorché esclusivamente per i cd. *errores in procedendo*.

Le **differenze** più rilevanti tra i due rimedi sono:

- per i ricorsi giurisdizionali il termine decadenziale ordinario di impugnazione è di **60 giorni** dalla notificazione o conoscenza del provvedimento, mentre nel ricorso straordinario tale termine è di **120 giorni**;
- a differenza dei ricorsi giurisdizionali, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica **non richiede la difesa tecnica** e può essere quindi presentato direttamente dall'interessato;
- il ricorso straordinario è esperibile nei confronti dei **provvedimenti definitivi**, mentre il requisito della definitività del provvedimento non è necessario per l'accesso alla tutela giurisdizionale.

La natura del ricorso straordinario.

A seguito delle innovazioni apportate dalla riforma del 2009 (L. n. 69 del 2009), l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 10414 del 2014 e SS.UU. n. 26258 del 2017) ritiene che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica debba essere qualificato come "decisione di giustizia di carattere sostanzialmente giurisdizionale", atteso che il decreto del Presidente della Repubblica si limita a recepire ed esternare il **parere vincolante reso dal Consiglio di Stato**. A tale conclusione condurrebbe anche l'espresso riconoscimento in capo all'organo consultivo di sollevare questione di legittimità costituzionale, nonché la possibilità di esperire rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Sul punto, la **sentenza n. 73 del 2014 della Corte Costituzionale** ha affermato che la L. n. 69 del 2009 ha ampliato le garanzie e gli strumenti di tutela nell'ambito del ricorso straordinario, pertanto "l'acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha conseguentemente modificato l'antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un **rimedio giustiziale**".

In favore della **natura giustiziale** del ricorso straordinario si colloca anche, da ultimo, l'**Ad. Plenaria n. 11 del 2024**, la quale ha sostenuto la natura amministrativa del rimedio in oggetto sulla scorta dei seguenti **argomenti**:

- 1) il d.P.R. 1199/1971 configura espressamente il ricorso al Presidente della Repubblica come un rimedio amministrativo;
- 2) viene previsto il pieno coinvolgimento del Ministero competente per quanto attiene alla fase istruttoria, nonché il potere di proposta della decisione presidenziale, sulla base del parere vincolante del Consiglio di Stato;
- 3) l'omologo ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è qualificato come amministrativo dall'art. 23 del regio decreto n. 455 del 1946 (Statuto Regione siciliana) (si segnala, inoltre, che su tali ricorsi straordinari è previsto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 9 D.lgs. n. 373 del 2003);

- 4) il ricorso straordinario è espressamente qualificato come “alternativo” rispetto al rimedio giurisdizionale;
- 5) il **parere del Consiglio di Stato è un atto distinto dalla decisione**, connotandosi come atto endoprocedimentale, vincolante solo all’interno del procedimento, nei confronti del Ministro competente all’istruttoria e del Presidente della Repubblica. Invero, **per spiegare i suoi effetti, il parere necessita del decreto presidenziale**. La decisione è, infatti, imputata allo Stato come persona giuridica, e non – come avviene per gli organi giurisdizionali – con effetti imputabili all’ordinamento nella sua oggettività. Sul punto, peraltro, la Plenaria precisa che per quanto il Capo dello Stato debba rimettersi a quanto deciso dal Consiglio di Stato, non può ritenersi esclusa – al pari di tutti gli atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi – una facoltà, rimessa al Presidente della Repubblica, di richiedere il **riesame del parere per motivi di legittimità**, restituendo il decreto al Ministero competente. Inoltre,
- 6) il Consiglio di Stato, in sede consultiva, non può ordinare, direttamente adempimenti istruttori a carico di qualsiasi parte del procedimento, potendo soltanto richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti o verificazioni e autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Il ricorso straordinario instaurerebbe così una sorta di **rapporto trilatero indiretto** fra ricorrente e organo giudicante, rispetto al quale il Ministero si pone in un’anomala e ibrida posizione intermedia, quale tramite esclusivo, così condizionando e limitando la possibilità di dialogo del ricorrente con l’autorità giudicante, incompatibilmente con il principio di accessibilità che invece caratterizza la tutela giurisdizionale.
- 7) la trasposizione del giudizio dal ricorso straordinario alla tutela giurisdizionale, a seguito di opposizione dei controinteressati, esprimerebbe un **rapporto di complementarità tra il mezzo giustiziale e quello giurisdizionale**, entrambi parti di un sistema comunicante e integrato di tutela.

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 1199 del 1971)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall’art. 6, comma 4 del D.L. n. 19 del 2026
Art. 6 (Silenzio)	Art. 6 (Silenzio)
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.	Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello di cui al capo terzo.

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 1199 del 1971)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6, comma 4 del D.L. n. 19 del 2026
Capo III <i>(Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)</i>	Capo III <i>(Ricorso straordinario)</i>
Art. 8 <i>(Ricorso)</i>	Art. 8 <i>(Ricorso)</i>
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.	Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
<i>Omissis</i> comma secondo.	<i>Omissis</i> comma secondo.
Art. 10 <i>(Opposizione dei controinteressati)</i>	Art. 10 <i>(Opposizione dei controinteressati)</i>
<i>Omissis</i> commi primo e secondo.	<i>Omissis</i> commi primo e secondo.
Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica , salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.	Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.
Art. 14 <i>(Decisione del ricorso straordinario)</i>	Art. 14 <i>(Decisione del ricorso straordinario)</i>
La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente , conforme al parere del Consiglio di Stato.	La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato , conforme al parere del Consiglio di Stato.
Abrogato secondo comma	Abrogato secondo comma
<i>Omissis</i> commi terzo e quarto	<i>Omissis</i> commi terzo e quarto

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 1199 del 1971)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6, comma 4 del D.L. n. 19 del 2026
Art. 15 (Revocazione)	Art. 15 (Revocazione)
I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.	I decreti del Presidente del Consiglio di Stato che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
<i>Omissis</i> commi secondo e terzo.	<i>Omissis</i> commi secondo e terzo.

Articolo 7, commi 1-3 e 10
*(Modifiche alla disciplina relativa all'attuazione
della riforma della disabilità)*

I commi in esame intervengono sulla disciplina relativa all'attuazione della riforma della disabilità prevista dal [D.Lgs. n. 62 del 2024](#)⁵¹. Innanzitutto, dispongono l'**estensione delle attività di sperimentazione** relative alle nuove norme in materia di accertamento della condizione di disabilità (**valutazione di base**) e di elaborazione del **progetto di vita individualizzato e personalizzato (valutazione multidimensionale)** a **ulteriori 40 province (comma 1)**. Inoltre, recano una disposizione volta ad assicurare la **formazione** dei soggetti coinvolti nella progressiva attuazione della riforma della disabilità (**comma 2**). Infine, modificano le norme relative alla **composizione delle unità di valutazione di base**, all'**avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita** e alla **condivisione di banche dati e informazioni** per l'erogazione di prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità (**comma 3**).

Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'applicazione dell'articolo 7 in esame.

I **commi da 1 a 3** dell'**articolo 7** recano disposizioni riguardanti l'attuazione della riforma della disabilità prevista dal [D.Lgs. n. 62 del 2024](#). (v. *box infra*).

In particolare, il **comma 1** dispone l'**estensione**, a decorrere **dal 1° marzo 2026**, delle **attività di sperimentazione** relative alla nuova disciplina in materia di disabilità, previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 62 del 2024 (v. *infra*) e riguardanti, rispettivamente, le disposizioni relative alla **valutazione di base** e le disposizioni relative **valutazione multidimensionale e al progetto di vita**, a livello provinciale, ai territori indicati nell'Allegato 1 al decreto in esame.

Tale estensione concerne le seguenti province: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania,

⁵¹ *Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.*

Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano/Bozen, Terni, Treviso, Venezia, Verona.

La relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni dell'articolo 7 in esame hanno lo scopo di concorrere all'attuazione, oltre che degli obiettivi previsti dalla *milestone* PNRR M1C1-63 (in scadenza al 30 giugno 2026), della Riforma 1 ("legge quadro sulle disabilità") prevista dalla Missione 5, Componente 2, del PNRR.

Si ricorda che la [legge n. 227 del 2021](#), recante *Delega al Governo in materia di disabilità*, rappresenta l'attuazione di una delle Riforme (**Riforma 1**) previste dalla **Missione 5** ("Inclusione e Coesione"), **Componente 2** ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore") del PNRR.

I decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega riguardano i seguenti ambiti:

- **la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità** ([D.Lgs. n. 222 del 2023](#))
- **l'istituzione di una Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità** ([D.Lgs. n. 20 del 2024](#));
- **la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità** ([D.Lgs. n. 62 del 2024](#)), definendone condizione, procedure di accertamento, valutazione dimensionale e progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Si ricorda, inoltre, che la nuova disciplina, recata dal citato D.Lgs. n. 62 del 2024, prevede una **fase di sperimentazione** volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla **valutazione di base** (art. 33, comma 1) e delle disposizioni relative alla **valutazione multidimensionale** e al **progetto di vita** (art. 33, comma 2) (v. *box infra*). A tal fine è prevista l'adozione di un regolamento per la sperimentazione relativa alla valutazione di base (art. 33, comma 3)⁵² e di un regolamento per la sperimentazione relativa alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita individuale (art. 33, comma 4; in attuazione di quest'ultima previsione è stato emanato il [DM 12 novembre 2024, n. 197](#)).

La fase di sperimentazione prevedeva inizialmente una durata di dodici mesi, a partire **dal 1° gennaio 2025**. La durata è stata estesa a **ventiquattro mesi** dall'articolo 19-*quater*, comma 2, lett. c), del [D.L. n. 202 del 2024](#)⁵³, di conseguenza la nuova disciplina entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale a partire **dal 1° gennaio 2027**; fino al 31 dicembre 2026 continueranno a essere applicate le disposizioni della [L. n. 104 del 1992](#)⁵⁴ (si rimanda, in proposito, alla [circolare INPS n. 42 del 17/02/2025](#) che illustra l'*iter* procedurale di

⁵² Come riportato dalla [pagina](#) del sito del Dipartimento per il programma di Governo, relativa all'attuazione del D.Lgs. n. 62 del 2024, tale regolamento non risulta adottato.

⁵³ *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15 del 2025).

⁵⁴ *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*.

riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell'invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione relativa alla valutazione di base).

L'articolo 9, comma 1, del [D.L. n. 71 del 2024](#)⁵⁵ ha individuato i 9 **territori**, a livello provinciale, **in cui avviare la fase di sperimentazione**: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

L'articolo 19-*quater*, comma 1, del [D.L. n. 202 del 2024](#) ha esteso la sperimentazione, a decorrere dal 30 settembre 2025, alle seguenti 11 province: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento, Aosta.

La relazione illustrativa allegata al presente decreto-legge evidenzia che l'estensione della sperimentazione a ulteriori 40 province è funzionale a rendere più graduale l'applicazione a tutto il territorio nazionale della riforma della disabilità, poiché riduce a 47 il numero dei territori in cui essa verrà applicata a partire dal 1° gennaio 2027.

Si ricorda, altresì, che la legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, commi 231-233, [L. n. 207 del 2024](#)), con riguardo alle risorse stanziare per l'attuazione della riforma della disabilità prevista dal PNRR e dalla citata legge n. 227 del 2021, ha **autorizzato l'INPS**, nei territori coinvolti nella fase di sperimentazione, individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato D.L. n. 71 del 2024 (v. *supra*), a **conferire incarichi**, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, **per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali** nel limite di spesa di **16 milioni di euro per l'anno 2025**. A tal fine vengono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse per le spese di funzionamento dell'INPS, previste dall'articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 62 del 2024. L'articolo 12, comma 15-*quinquies*, del [D.L. n. 25 del 2025](#)⁵⁶ ha esteso tale autorizzazione **anche all'anno 2026**, incrementando di 7 milioni di euro per l'anno 2026 le spese per il funzionamento dell'INPS.

Con il [messaggio numero 4465 del 27-12-2024](#) l'INPS ha annunciato l'avvio della fase di sperimentazione a partire dal 1° gennaio 2025. La [seconda fase sperimentale](#) della Riforma della disabilità ha avuto inizio il 30 settembre 2025 nelle 11 province individuate dall'articolo 19-*quater*, comma 1, del citato D.L. n. 202 del 2024 (v. *supra*).

Con il [Messaggio n. 637 del 23 febbraio 2026](#) l'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per l'avvio della terza fase di sperimentazione, chiarendo che, a decorrere dal 1° marzo 2026, nelle suddette 40 province, l'avvio del procedimento per l'accertamento della disabilità deve avvenire esclusivamente tramite il nuovo [“certificato medico introduttivo”](#)⁵⁷.

⁵⁵ Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2024).

⁵⁶ Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 2025).

⁵⁷ Il [Messaggio INPS n. 639 del 23 febbraio 2026](#) ha fornito istruzioni per la profilazione dei medici certificatori al fine di consentire l'accesso al servizio di presentazione del nuovo “certificato medico introduttivo”.

Con il [Messaggio INPS n. 990 del 20 marzo 2026](#) è stata riaperta temporaneamente (fino al 31 marzo 2026), per i residenti o domiciliati in una delle 40 province coinvolte nella terza fase di sperimentazione, la procedura per la trasmissione delle domande amministrative riferite ai certificati medici introduttivi redatti secondo le precedenti modalità.

Il **comma 1**, inoltre, stabilisce che le disposizioni recate dal regolamento adottato con il [decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94](#)⁵⁸ (v. *infra*) si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato D.Lgs. n. 62 del 2024 (v. *infra*).

Come riportato dalla relazione illustrativa, tale disposizione è volta a risolvere un problema di coordinamento normativo, derivante dal fatto che il citato decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94 non ha potuto tener conto dell'estensione della fase di sperimentazione, prevista dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 62 del 2024, a ulteriori 11 province da parte dell'articolo 19-*quater*, comma 1, del citato D.L. n. 202 del 2024 e dell'estensione disposta dal comma in commento. Inoltre, viene sottolineato che i criteri individuati dal decreto 10 aprile 2025, n. 94, relativi all'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, possono essere applicati anche a prescindere dalla fase di sperimentazione, fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 62 del 2024.

Si ricorda che l'articolo 12 del D.Lgs. n. 62 del 2024 prevede l'adozione di un **regolamento del Ministro della salute** che, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformità con la nuova definizione di disabilità, provveda all'**aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile** previsti dal [decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992](#). L'adozione del regolamento, inizialmente prevista entro il 30 novembre 2025, è stata posticipata al **30 novembre 2026** dall'articolo 19-*quater*, comma 2, lettera *b*), del citato D.L. n. 202 del 2024.

In attesa del citato decreto, il comma 7-*bis* dell'articolo 9 del D.L. n. 71 del 2024 ha stabilito l'adozione, per **consentire lo svolgimento della fase di sperimentazione**, di un regolamento, con decreto del Ministro della salute, sui criteri per l'accertamento della **disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla**.

Tale regolamento è stato adottato con [decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94](#).

Successivamente, sempre ai fini della sperimentazione, il comma 3 dell'articolo 19-*quater* del D.L. n. 202 del 2024 ha previsto l'adozione di un regolamento sui

⁵⁸ *Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione.*

criteri per l'accertamento della **disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche**⁵⁹.

Il **comma 2** stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la **formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella fase di sperimentazione** prevista dall'articolo 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 62 del 2024, e negli ulteriori territori, si svolge con le modalità definite dal [decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30](#)⁶⁰ (v. *infra*).

La relazione illustrativa evidenzia che tale disposizione ha l'obiettivo di assicurare sin da subito la formazione nazionale e regionale, utile alla progressiva attuazione della riforma della disabilità, nei territori aggiunti alla fase sperimentale successivamente a quelli individuati dall'articolo 9 del D.L. n. 71 del 2024 (v. *supra*), considerato che il citato decreto 14 gennaio 2025, n. 30 fa riferimento ai soli territori della prima versione della fase di sperimentazione. Inoltre, viene sottolineato il fatto che è necessario procedere con le attività di formazione anche nei territori non coinvolti nella sperimentazione, in vista dell'applicazione a regime della riforma della disabilità a partire dal 1° gennaio 2027.

Si ricorda che l'articolo 32 del D.Lgs. n. 62 del 2024 ha previsto l'adozione di un regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità riguardante le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché del personale delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attività concernenti l'elaborazione del progetto di vita. In attuazione di tale previsione è stato emanato il [DM 14 gennaio 2025, n. 30](#).

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 12, comma 15-*octies*, del citato [D.L. n. 25 del 2025](#) ha incrementato di 10 milioni di euro, per l'anno 2025, il fondo per la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, previsto dall'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. n. 62 del 2024 (il fondo aveva una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025).

Il **comma 3**, infine, modifica gli articoli 9, 15 e 16 del citato D.Lgs. n. 62 del 2024.

⁵⁹ In base alla [pagina](#) del sito del Dipartimento per il programma di Governo relativa ai provvedimenti attuativi del D.L. n. 202 del 2024, tale decreto non risulta ancora adottato.

⁶⁰ *Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali.*

In particolare, la **lett. a)** novella l'articolo 9, comma 3⁶¹, del D.Lgs. n. 62 del 2024, in relazione alla composizione delle **unità di valutazione di base (UVB)**⁶², introducendo le seguenti misure:

- la possibilità, per il **Presidente delle UVB**, di essere **specializzato anche in medicina del lavoro o specializzazioni affini o equipollenti**, oltre che in medicina legale (come stabilito dalla disciplina previgente) (**n. 1.1**); tale possibilità viene prevista **anche per le UVB per i minori (n. 2.1)**;
- la facoltà per l'INPS, in caso di indisponibilità di un medico con le suddette specializzazioni, di **nominare come Presidente delle UVB** un medico che, per **almeno un anno** (tre anni nella disciplina previgente), abbia svolto attività in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale (**n. 1.2**); tale facoltà viene prevista **anche per le UVB per i minori (n. 2.2)**;
- l'**eliminazione dell'obbligo** della presenza, tra i componenti delle UVB, di almeno un medico specializzato in **medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini (n. 1.3)**;
- la possibilità, in relazione alle UVB per i minori, per il medico specializzato in pediatria, in neuropsichiatria infantile, equipollenti o affini o specializzato nella disciplina attinente alla patologia che connota la condizione di salute del minore⁶³, di **partecipare alle unità di valutazione di base** anche a distanza, **mediante video-collegamento (n. 2.2)**.

Come riportato dalla relazione illustrativa, tali modifiche hanno l'obiettivo di agevolare l'attivazione a regime, dal 1° gennaio 2027, di 1.000 unità di valutazione di base nell'intero territorio nazionale e di favorire lo svolgimento dell'attuale fase di sperimentazione (v. *supra*).

La **lett. b)** modifica l'articolo 15 del D.Lgs. n. 62 del 2024, relativamente al procedimento per l'elaborazione del **progetto di vita individuale personalizzato e partecipato** (v. *box infra*).

In particolare, viene prevista la messa a disposizione, **da parte dell'INPS**, di uno **specifico servizio** per consentire alle persone con disabilità e, se presenti, agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso dei minori, al tutore o all'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, di **presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato** agli enti previsti dall'articolo 23, comma 2, del medesimo

⁶¹ Tale comma sostituisce l'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*).

⁶² Per i dettagli relativi alla composizione delle UVB si veda il testo a fronte (articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 62 del 2024) in calce alla presente scheda.

⁶³ Almeno uno dei componenti delle UVB per i minori deve essere in possesso di tali specializzazioni.

D.Lgs. n. 62 del 2024, prevedendo, a tal fine, l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS agli enti sopracitati. Tale servizio, operante con modalità definite con apposito provvedimento dell'INPS, si **interfaccia con eventuali piattaforme regionali** e consente ai cittadini di **accedere agli ulteriori servizi** forniti dall'INPS volti ad assicurare la piena fruizione dei **diritti connessi con la condizione di disabilità (n. 1)**.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata a consentire alle persone con disabilità, dopo aver ricevuto informazioni adeguate in merito al progetto di vita, di valutare se effettivamente presentare l'istanza per l'avvio del procedimento, con modalità semplificate.

Inoltre, la disposizione in commento **abroga i commi 2 e 3 del citato articolo 15 del D.lgs. n. 62 del 2024**, che, al fine dell'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, prevedevano il caricamento del certificato attestante la disabilità sul fascicolo sanitario elettronico (FSE) **(n. 2)**.

Si ricorda che l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 62 del 2024, prevede che l'**istanza per la predisposizione del progetto di vita** deve essere presentata nell'**ATS (ambito territoriale sociale)**, se dotato di personalità giuridica, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità oppure per il tramite del **comune di residenza** o di uno dei **PUA (punti unici di accesso)** del territorio; le regioni possono individuare ulteriori punti per la ricezione dell'istanza.

Si ricorda, inoltre, che il comma 1 del medesimo articolo 23 stabilisce che la persona con disabilità può presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita, oltre che con le modalità previste dai **commi 2 e 3 dell'articolo 15** del D.Lgs. n. 62 del 2024 (ora **abrogati dalla disposizione in esame**; v. *infra*), in forma libera e in qualsiasi momento.

In proposito si valuti l'opportunità di modificare il riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 62 del 2024 – abrogati dalla disposizione in commento -, presente nell'articolo 23, comma 1, del medesimo D.Lgs., sostituendolo con il riferimento all'articolo 15, comma 1.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di effettuare un intervento di coordinamento normativo relativo agli ulteriori riferimenti ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del D.lgs. n. 62 del 2024, presenti nell'articolo 23, commi 4 e 5, e nell'articolo 13, comma 1, del medesimo D.Lgs.

La **lett. c)**, infine, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 16 del D.Lgs. n. 62 del 2024. Tale nuovo comma stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 (v. *infra*), l'INPS può **stipulare delle convenzioni** con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla

condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono **prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità**, con l'obiettivo di favorire l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 62 del 2024 dispone che l'INPS provvede ad assicurare l'interoperabilità delle proprie banche dati relative alla valutazione di base, anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE), mediante determina del direttore generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Come evidenzia la relazione illustrativa, le disposizioni recate dalla lett. b), n. 2, e dalla lett. c) rispondono alla necessità di assicurare la trasmissione di informazioni alle regioni e alle autonomie locali che erogano prestazioni assistenziali o sanitarie, in attesa della compiuta attuazione dell'interoperabilità del FSE.

Con il [Messaggio INPS n. 635 del 23 febbraio 2026](#) sono state illustrate le novità introdotte dalle disposizioni in esame.

Per il dettaglio delle modifiche introdotte dal comma 3 in esame, si veda il testo a fronte in calce alla scheda.

Il **comma 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività previste dal medesimo articolo 7 sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

• ***Riordino delle disposizioni in materia di definizione e accertamento della condizione di disabilità***

Il **decreto legislativo n. 62 del 2024**, entrato in vigore il 30 giugno 2024, ha riformato la disciplina riguardante la definizione e l'accertamento della condizione di disabilità, modificando la [L. n. 104 del 1992](#)⁶⁴.

Secondo le nuove disposizioni, **è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base**. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del

⁶⁴ Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato (art. 3).

La **valutazione di base** è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità e all'accertamento delle seguenti condizioni e fattispecie: invalidità civile; cecità civile; sordità civile; sordocecità; disabilità in età evolutiva al fine dell'inclusione scolastica; disabilità al fine dell'applicazione della cosiddetta disciplina lavoristica sul collocamento obbligatorio; presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza sanitaria; elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima; requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali o relative alla mobilità, nonché ad ogni altra prestazione prevista, conseguenti all'accertamento dell'invalidità (art. 5).

La nuova disciplina ha introdotto anche i concetti di **progetto di vita e valutazione multidimensionale**.

Per progetto di vita si intende il progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri (art. 2).

Per valutazione multidimensionale si intende il procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita (art. 2).

I commi da 1 a 3 dell'articolo 16 della [L. n. 167 del 2025](#)⁶⁵ hanno posto una disciplina di **delega** al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative **in materia di disabilità**; il successivo comma 4 ha previsto l'adozione di un **regolamento governativo recante la raccolta organica** delle disposizioni di rango regolamentare nella suddetta materia. L'articolo 17 della citata L. n. 167 del 2025 reca una disciplina di **delega** al Governo per il riordino e la semplificazione degli istituti **dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno**.

⁶⁵ *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.*

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
Art. 9 (Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base)	Art. 9 (idem)
	[lett. a)]
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all'INPS.	Identico
2. Al fine di garantire l'effettività dei principi di efficacia, efficienza, economicità, celerità e adeguatezza dei procedimenti di valutazione di base, le competenze e le funzioni di accertamento e valutazione sono attribuite alle unità di valutazione di base.	Identico
<p>3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base). –</p> <p>1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base.</p> <p>2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina, come</p>	<p>3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base). –</p> <p>1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base.</p> <p>2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini.</p>

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
<p>presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.</p> <p>3. Nel caso di minori, le unità di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici nominati dall'INPS è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona.</p>	<p>Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.</p> <p>3. Nel caso di minori, le unità di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini. Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile, equipollenti o affini o di specializzazione nella disciplina attinente alla patologia che connota la condizione di salute della persona. Il medico di cui al quarto periodo può partecipare ai lavori dell'unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.</p>

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
<p>4. Le unità di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.</p> <p>5. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio.</p> <p>6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.</p> <p>7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasessantenni è svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».</p>	<p>4. Le unità di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.</p> <p>5. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio.</p> <p>6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.</p> <p>7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasessantenni è svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».</p>
Commi da 4 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 15 (<i>Obblighi di informazione alla persona con disabilità</i>)	Art. 15 (<i>idem</i>)
	[lett. b)]
1. L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona	1. L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
<p>con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restando gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte della stessa commissione.</p>	<p>con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restando gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare all'INPS un'istanza di invio telematico del certificato della condizione di disabilità agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, per l'elaborazione del progetto di vita. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino può inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità.</p>
<p>2. A seguito dell'attività informativa al termine della visita, i soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere che la commissione, caricato il certificato che attesta la condizione di disabilità sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), trasmetta il medesimo a uno dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 2, al fine di</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
avviare il procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.	
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di presentazione dell'istanza di parte per l'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.	<i>Abrogato</i>
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, i punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. È fatto obbligo di prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalità con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.	4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. È fatto obbligo di prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalità con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.
Art. 16 (Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base)	Art. 16 (idem)
	[lett. c)]
1. L'INPS provvede a garantire l'interoperabilità, anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla	<i>Identico</i>

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle proprie banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base, nonché dai dati, dalle comunicazioni e dalle informazioni relativi alla conclusione del procedimento stesso, con determina del direttore generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.	
	1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS può stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.
2. Il quadro sintetico dei dati elaborati attraverso l'interoperabilità delle banche dati relativi al procedimento valutativo di base è trasmesso dall'INPS, con una apposita relazione, ai Ministeri vigilanti, all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.	<i>Identico</i>
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<i>Identico</i>

Articolo 7, commi 4 e 10
(Modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

L'articolo 7, comma 4, modifica le **modalità di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, attribuendo all'Autorità politica delegata in materia di disabilità la competenza a definire, con proprio decreto, **sentita la Conferenza unificata**, le modalità di **utilizzo** del Fondo per l'attuazione delle **misure di competenza statale**. Per la finalità relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, il **riparto** del Fondo è disposto con decreto della medesima Autorità, da adottare **previa intesa in sede di Conferenza unificata**, mentre, per la finalità riguardante il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, il **riparto del Fondo** è attuato con le **modalità definite dalla legge di bilancio per il 2025** (articolo 1, comma 710, [L. n. 199 del 2025](#)). I suddetti decreti devono essere corredati di una relazione tecnica da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'applicazione dell'articolo 7 in esame.

L'articolo 7, comma 4, sostituisce il comma 214 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 ([L. n. 213 del 2023](#)), intervenendo sul procedimento relativo alla definizione delle **modalità di utilizzo** e delle **modalità di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, istituito dall'articolo 1, comma 210, della citata L. n. 213 del 2023.

In primo luogo, si stabilisce che è competente l'**Autorità politica delegata in materia di disabilità** a emanare un **decreto** circa l'**utilizzo** del predetto Fondo, **sentita la Conferenza unificata**⁶⁶, per l'attuazione delle **misure di competenza statale**, indicate all'articolo 1, **comma 213, lettere da b) a h)**, della citata legge di bilancio per il 2024, ossia di quelle relative:

- alla promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- all'inclusione lavorativa e sportiva;
- al turismo accessibile;

⁶⁶ Prevista dall'articolo 8 del [D.Lgs. n. 281 del 1997](#) (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali).

- alle iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- ad interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;
- alla promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- alla promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale, territoriale o internazionale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

In secondo luogo, è previsto che il **riparto** del Fondo avvenga con **decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata**, per la finalità indicata **all'articolo 1, comma 213, lettera a-bis)**, della citata legge di bilancio per il 2024, relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, il potenziamento del relativo servizio.

Inoltre, viene stabilito che per il **riparto** del Fondo, per la finalità indicata all'articolo 1, **comma 213, lettera a)**, della citata legge di bilancio per il 2024, relativa al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 710, della legge di bilancio per il 2026 ([L. n. 199 del 2025](#)).

Si ricorda che il comma 710 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2026 prevede che, **con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla [Commissione tecnica per i fabbisogni standard](#) di cui all'articolo 1, comma 29, della [legge n. 208 del 2015](#) (legge di stabilità 2016), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono **ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità** afferenti alla **finalità** di cui all'articolo

1, comma 213, lettera *a*), della legge di bilancio per il 2024 che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 della citata legge di bilancio per il 2026⁶⁷ e al successivo raggiungimento del LEP (livello essenziale delle prestazioni) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva.

Si ricorda, inoltre, che il comma 214 previgente prevedeva che i criteri generali per l'utilizzo del Fondo e gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del medesimo Fondo venissero stabiliti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, **adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza**. I predetti decreti venivano adottati sentita la Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed autonomie locali per le finalità di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) del comma 213 e previa intesa, sancita in sede di Conferenza unificata stessa, per le finalità di cui alle lettere *a*) e *a-bis*) del medesimo comma 213. Inoltre, era previsto che l'utilizzo del Fondo fosse disposto, in coerenza con i criteri stabiliti dai decreti di cui *supra*, con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, **adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza**. L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera *a-bis*) (finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado) del comma 213 era disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

Infine, viene disposto che i suddetti decreti devono essere corredati di una **relazione tecnica da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'intervento legislativo, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, intende ovviare alla difficoltà di definire con un decreto ministeriale i criteri generali previsti per l'attuazione di tutte le misure indicate all'articolo 1, comma 213, della citata legge di bilancio per il 2024, che includono ambiti di intervento connessi ma contraddistinti ciascuno da peculiarità. Altresì, la relazione illustrativa spiega che le nuove modalità di utilizzo e di riparto del Fondo sono volte alla **semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse** e alla **riduzione dei**

⁶⁷ Il comma 709 della legge di bilancio per il 2026 introduce una disposizione transitoria per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, viene individuato uno specifico obiettivo di servizio volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risulti più carente, l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni e gli studenti con disabilità.

tempi necessari per l'adozione dei decreti ministeriali, fatta salva la competenza regionale costituzionalmente garantita relativa alle finalità indicate alle lettere a) e a-bis) del medesimo comma 213 (v. *supra*).

Il **comma 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività previste dal medesimo articolo 7 sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

• **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**

La legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 210, [L. n. 213 del 2023](#)) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il “**Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**”, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. L'articolo 9-bis, comma 1, del [D.L. n. 71 del 2024](#)⁶⁸ ha incrementato la dotazione del fondo di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo è stato da ultimo rideterminato dall'articolo 4, comma 7-ter, del [D.L. n. 208 del 2024](#)⁶⁹.

La medesima legge di bilancio per il 2024 - che ha istituito il fondo – ha stabilito contestualmente l'**abrogazione** (comma 212) **di quattro fondi**:

- 1) Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (commi 1, 2 e 2- bis dell'articolo 34 del [D.L. n. 41 del 2021](#)⁷⁰;
- 2) Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (articolo 1, commi 179 e 180, della [L. n. 234 del 2021](#));
- 3) Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare (articolo 1, comma 254, della [L. n. 205 del 2017](#));
- 4) Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (articolo 1, comma 456, della [L. n. 145 del 2018](#)).

⁶⁸ Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2024).

⁶⁹ Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 20 del 2025).

⁷⁰ Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 2021).

Articolo 7, commi 5 e 10

(Procedura di definizione nel PIAO delle modalità ed azioni intese a realizzare la piena accessibilità all'amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità)

Il **comma 5** dell'**articolo 7** reca un'integrazione⁷¹ della disciplina sulla procedura di definizione, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di una pubblica amministrazione, delle modalità e delle azioni intese a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, all'amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità. L'integrazione concerne l'ambito dei soggetti destinatari della comunicazione del nominativo del dipendente incaricato della suddetta predisposizione; la novella inserisce nell'ambito dei soggetti destinatari, finora costituito esclusivamente dal Dipartimento della funzione pubblica⁷², il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il successivo **comma 10** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle norme di cui al **presente articolo**.

Si ricorda che il dipendente incaricato in oggetto deve essere individuato dall'amministrazione (nell'ambito del personale in servizio) in un dirigente amministrativo ovvero in un altro dipendente a questi equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità, anche comprovata da specifica formazione, oppure nel responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro⁷³, ove dotato di qualifica dirigenziale.

Si ricorda altresì che l'indicazione delle modalità e delle azioni in oggetto deve comprendere, con riferimento ad esse, la definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali⁷⁴.

Il PIAO ha durata triennale, con aggiornamento annuo. L'obbligo di adozione concerne le pubbliche amministrazioni⁷⁵ con più di cinquanta dipendenti, con

⁷¹ La novella concerne l'articolo 6 del [D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113](#), e successive modificazioni.

⁷² Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

⁷³ Riguardo a quest'ultima figura, cfr. l'articolo 39-ter del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni.

⁷⁴ Riguardo, in via generale, ai contenuti suddetti, cfr. i commi 2, lettere a), b) e f), e 2-bis del citato articolo 6 del D.L. n. 80 del 2021, e successive modificazioni.

⁷⁵ La disciplina fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al suddetto

esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (le pubbliche amministrazioni che non superino il suddetto limite hanno comunque facoltà di adozione del PIAO, anche ricorrendo a forme di gestione associata). Il PIAO assorbe, per le relative pubbliche amministrazioni, un complesso di altri documenti alla cui adozione esse sarebbero tenute⁷⁶.

articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

Riguardo agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, cfr. (relativamente al PIAO) il comma 7-*bis* del citato articolo 6 del D.L. n. 80 del 2021.

⁷⁶ Riguardo all'individuazione dei documenti assorbiti, cfr. il regolamento di cui al [D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81](#).

Articolo 7, commi 6-7 e 10
***(Previsioni relative al Garante nazionale dei diritti delle persone con
 disabilità in merito alla performance della pubblica
 amministrazione e alla legittimazione ad agire in giudizio a tutela di
 interessi delle persone con disabilità)***

Il **comma 6** dell'**articolo 7** prevede⁷⁷ che il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione della *performance*⁷⁸, al Piano della *performance* di una pubblica amministrazione e al documento di consuntivo denominato Relazione annua sulla *performance*, con riferimento ai profili riguardanti le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Il successivo **comma 7** prevede⁷⁹ che anche il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa presentare ricorso al giudice amministrativo nei confronti di un'amministrazione pubblica⁸⁰ o di un concessionario di servizi pubblici, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità⁸¹ dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità; il ricorso in oggetto – inteso a ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione del servizio – può essere proposto qualora dalla suddetta mancata attuazione o violazione derivi una lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei delle medesime persone.

Il successivo **comma 10** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle norme di cui al **presente articolo**.

Riguardo alla novella di cui al summenzionato **comma 6**, si ricorda che il Piano della *performance* – di cui all'articolo 10 del [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), e successive modificazioni, articolo che disciplina anche la suddetta Relazione annuale – è assorbito dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per le pubbliche amministrazioni che adottano quest'ultimo documento⁸². La novella integra l'ambito dei soggetti che

⁷⁷ Il suddetto **comma 6** novella l'articolo 5 del [D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222](#).

⁷⁸ Riguardo a tale Organismo, cfr. l'articolo 14 del [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), e successive modificazioni.

⁷⁹ Il suddetto **comma 7** novella l'articolo 1, comma 4, del [D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198](#).

⁸⁰ Riguardo all'esclusione da tale ambito di alcuni soggetti pubblici, cfr. *infra*, in nota.

⁸¹ Livelli indicati nelle carte dei servizi. Cfr. l'articolo 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 198 del 2009, e successive modificazioni.

⁸² Riguardo al PIAO, cfr. l'articolo 6 del [D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113](#), e successive modificazioni. Riguardo all'individuazione dei documenti assorbiti dal PIAO, cfr. il regolamento di cui al [D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81](#).

possono presentare osservazioni nei termini sopra riportati, aggiungendo il suddetto Garante al riferimento, già vigente, delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel [Registro unico nazionale del Terzo settore](#).

La novella di cui al summenzionato **comma 7** si inserisce nell'ambito di una disciplina che attribuisce, in relazione a varie fattispecie⁸³, tra cui quella suddetta, la legittimazione a presentare ricorso presso il giudice amministrativo⁸⁴, nei confronti delle amministrazioni pubbliche⁸⁵ e dei concessionari di servizi pubblici, per i casi di lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori; la legittimazione alla presentazione del ricorso giudiziale, inteso al corretto svolgimento della funzione o alla corretta erogazione di un servizio⁸⁶, è attribuita a ogni titolare dei suddetti interessi nonché alle associazioni o comitati, a tutela degli interessi dei propri associati (appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori interessati); la novella inserisce in tale ambito, per la fattispecie definita dalla stessa, il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Riguardo alla legittimazione processuale attiva del Garante in oggetto, cfr. anche l'articolo 6 del [D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20](#), nonché le novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, dello schema di decreto legislativo [Atto del Governo n. 387](#), attualmente all'esame delle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

⁸³ Queste ultime sono definite dal citato articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 198 del 2009.

⁸⁴ Per i ricorsi in oggetto, il comma 7 del citato articolo 1 del D.Lgs. n. 198 del 2009 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

⁸⁵ I ricorsi in oggetto non possono essere presentati nei confronti degli organi costituzionali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle autorità amministrative indipendenti, degli organi giurisdizionali.

⁸⁶ I ricorsi in oggetto non possono concernere il risarcimento del danno (per la richiesta di risarcimento restano fermi i rimedi ordinari).

Articolo 7, commi 8 e 10
(Disposizione procedurale sull'adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)

Il **comma 8** modifica la procedura per l'adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. La novella integra la disciplina vigente, la quale prevede che il programma, inteso all'attuazione della legislazione nazionale e internazionale, sia predisposto dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; la novella prevede che il programma sia successivamente adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il successivo **comma 10** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle norme di cui al **presente articolo**.

La novella di cui al **comma 8** concerne l'[articolo 3 della L. 3 marzo 2009, n. 18](#), e successive modificazioni, articolo che ha previsto l'istituzione del suddetto Osservatorio nazionale. L'originaria disciplina regolamentare sull'Osservatorio prevedeva che il suddetto programma, predisposto dall'Osservatorio, venisse adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali⁸⁷, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri⁸⁸; l'attuale disciplina regolamentare si limita a prevedere, con riferimento alla definizione del programma in oggetto, che l'Osservatorio attivi forme di consultazione con le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di quantificare l'impatto economico-finanziario, le priorità e l'impegno di spesa delle azioni previste dal programma stesso⁸⁹. Il **comma 8** in esame è inteso quindi a colmare, mediante una novella della disciplina legislativa, una lacuna nelle norme procedurali. *Si consideri l'opportunità di valutare la mancanza di una partecipazione delle autonomie territoriali nella procedura così ridefinita.*

⁸⁷ La Conferenza doveva esprimere il parere entro trenta giorni.

⁸⁸ Cfr. l'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al [D.M. 6 luglio 2010 n. 167](#), regolamento abrogato dal regolamento di cui al [D.M. 20 luglio 2023, n. 115](#). Si ricorda altresì che nell'originario testo del citato articolo 3 della L. n. 18 del 2009 il programma in oggetto aveva una cadenza biennale.

⁸⁹ Cfr. l'articolo 7 del citato D.M. n. 115 del 2023.

Si ricorda che, dopo l'entrata in vigore della **novella in esame**, il [Consiglio dei Ministri](#) ha approvato il 10 marzo 2026 il nuovo programma di azione triennale, che è stato successivamente adottato con decreto del Presidente della Repubblica (riguardo a quest'ultimo atto, cfr. il [comunicato](#) del 25 marzo 2026 sul sito *internet* istituzionale del Ministro per le disabilità).

Il citato articolo 3 della L. n. 18 del 2009 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle stesse. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per le disabilità (riguardo alla composizione dell'Osservatorio, cfr. il comma 3 del suddetto articolo 3 della L. n. 18 del 2009, e successive modificazioni, e l'articolo 2 del regolamento di cui al [D.M. 20 luglio 2023, n. 115](#)). I compiti dell'Osservatorio sono stabiliti dal comma 5 del suddetto articolo 3 della L. n. 18 del 2009, e successive modificazioni.

Articolo 7, commi 9 e 10
***(Personale dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilità e interpretazione autentica sul regime delle
spese di giustizia in favore del Garante)***

L'articolo 7, comma 9, lettera *a*), consente all'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di avvalersi anche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di **una unità**.

L'articolo 7, comma 9, lettera *b*), introduce una **norma di interpretazione autentica** che estende l'applicazione del regime delle **spese di giustizia** previsto per le amministrazioni anche al **Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**. Il **comma 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni dell'articolo 7.

L'articolo 7, comma 9, lettera *a*), novellando il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 20 del 2024, prevede che l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa avvalersi anche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità (ipotesi espressamente esclusa dalla formulazione previgente della norma).

Si ricorda che, secondo quanto disciplinato al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 20 del 2024 suddetto, l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche:

- in **posizione di comando** secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- ovvero in **posizione di aspettativa**, di collocamento fuori ruolo o in altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Come anticipato, per effetto della modifica in esame, viene previsto che l'Ufficio del Garante possa avvalersi anche del personale delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** nel limite complessivo di **una unità**.

È invece espressamente escluso che l'Ufficio del Garante possa avvalersi del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. La formulazione previgente della norma escludeva anche che l'ufficio del Garante potesse avvalersi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma

la disposizione in commento ha espunto tale esclusione, in conseguenza di quanto introdotto dalla disposizione medesima (su cui v. *supra*).

L'articolo 7, comma 9, lettera b), introduce una norma di interpretazione autentica all'interno dell'art. 4⁹⁰, comma 5 del D.lgs. n. 20 del 2024 ("Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità").

Sul punto, si ricorda che il citato art. 4 stabilisce che il Garante si avvale, nei giudizi in cui è parte, del **patrocinio dell'Avvocatura dello Stato** ai sensi dell'[art. 1 del regio decreto n. 1611 del 1933](#) (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).

Si ricorda che l'art. 1 del richiamato T.U. stabilisce che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato (comma 1). Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede. Gli stessi non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità (comma 2).

Nello specifico, la **lettera b) del comma 9** aggiunge un ulteriore periodo all'art. 4, comma 5, al fine di introdurre una **norma di interpretazione autentica** dell'[art. 158 del d.p.r. n. 115 del 2002](#) (T.U. spese di giustizia), che disciplina la prenotazione a debito delle **spese di giustizia** sostenute dalle amministrazioni nei procedimenti in cui sono parte, nonché il recupero delle stesse spese. In particolare, si dispone che il suddetto art. 158 deve essere interpretato nel senso che la disciplina ivi contenuta deve essere **applicata anche in favore del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**, nei giudizi in cui è parte.

Si segnala che l'art. 158 del T.U. spese di giustizia (d.p.r. n. 115 del 2002) dispone che sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione, le seguenti spese (comma 1): a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo nel processo contabile; c) l'imposta di registro sui provvedimenti giudiziari individuati dall'art. 59, comma 1, lett. a) e b) del d.p.r. n. 131 del 1986; d) l'imposta ipotecaria e

⁹⁰ Si ricorda che l'art. 4 del D.lgs. n. 20 del 2024 disciplina le funzioni e le prerogative del Garante. Tra le diverse funzioni affidate a tale organo si possono ricordare: la vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalle norme di diritto internazionale e dalle fonti di diritto interno, la promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità il contrasto ai fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità, la gestione delle segnalazioni di possibili violazioni dei diritti delle persone con disabilità e la facoltà di formulare raccomandazioni, nonché la possibilità di agire e resistere in giudizio in difesa delle proprie prerogative.

catastale concernenti le formalità e le volture relative alle procedure concorsuali ex art. 16, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 347 del 1990; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

L'art. 158, comma 2 prevede che sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. Il successivo comma 3 prescrive che in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione, le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione medesima, insieme alle altre spese anticipate.

Con riferimento alla **natura delle norme di interpretazione autentica**, appare opportuno ricordare che con la espressione "interpretazione autentica" si fa riferimento a tutti i casi in cui il legislatore, attraverso le ordinarie procedure di approvazione delle leggi, tenta di risolvere gravi dubbi interpretativi in ordine a norme vigenti ovvero, attraverso l'aggiunta di nuove disposizioni ad altre, mira a precisarne il significato incidendo sull'attività interpretativa svolta dai giudici.

La potestà di interpretazione autentica spetta al titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile (sentenza della Corte Costituzionale n. 290/2009); le relative proposte possono essere presentate da tutti i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa. La particolare caratteristica di tali norme sta nel fatto che esse possono operare retroattivamente, derogando al generale principio di cui all'art. 11 delle preleggi al Codice civile (*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*). La Corte Costituzionale ha più volte affermato che «il legislatore può porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, purché compatibile con il tenore letterale di esso» (*tra le altre*, le sentenze n. 291 del 2003, n. 525 del 2000, n. 229 del 1999, n. 421 e n. 376 del 1995). Da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2024, ha chiarito che la natura interpretativa di una norma va riconosciuta, a prescindere da una sua eventuale auto qualificazione in tal senso ovvero dalla presenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, solo a quelle disposizioni che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (cfr. sentenza n. 73 del 2017, richiamata dalla sentenza n. 70 del 2020).

Inoltre, la sentenza n. 70 del 2024 ha ribadito il principio per cui la retroattività di una legge deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata.

L'articolo 7, comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni contenute all'interno dell'art. 7.

Articolo 7-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)

L'articolo 7-bis, inserito in sede referente, amplia la platea dei soggetti beneficiari dell'Assegno unico e universale. In particolare, con le modifiche agli articoli 1 e 3 del D.lgs. n. 230 del 2021, tra i richiedenti rientrano **anche i lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea non residenti in Italia, che hanno un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana, e coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana.**

L'articolo 7-bis, inserito in sede referente, amplia la platea dei soggetti beneficiari dell'Assegno unico e universale. In particolare, con le modifiche agli articoli 1 e 3 del D.lgs. n. 230 del 2021, tra i richiedenti rientrano **anche i lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea non residenti in Italia, che hanno un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana, e coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana.**

In particolare, all'articolo 1, dopo il comma 2, del D.lgs. n. 230 del 2021 è inserito un nuovo comma 2-bis, che prevede che, ai soli fini dell'assegno, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato dell'Unione Europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana vigente (lettera a)).

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, primo periodo, sono soppressi i riferimenti ai requisiti congiunti della cittadinanza, residenza e soggiorno (lettera b));
- al comma 1, lett. a), è soppresso il requisito che imponeva la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea e loro familiari (lettera c));

■

- Si ricorda che, in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 30 del 20073, il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per

un periodo superiore a tre mesi quando dimostra di disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno. In base all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato a condizioni.

- al comma 1, lett. c), dopo le parole: "domiciliato in Italia" sono inserite "ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana (lettera d)). In tal modo, in alternativa ai requisiti di residenza e domicilio, è introdotta la possibilità di richiedere tale prestazione anche ai titolari di un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana.
- al comma 1, la lett. d), che richiede che il richiedente sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale, è abrogata (lettera e)).

Sono poi introdotte talune modifiche all'articolo 6 del predetto Decreto legislativo:

- prima del comma 1, è inserito un nuovo comma 01, con il quale, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 3, l'erogazione dell'assegno unico e universale viene parametrata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia (lettera g));
- dopo il comma 1 è aggiunto un nuovo comma 1-bis, il quale prevede che, per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda deve essere presentata per la durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, deve essere rinnovata ogni anno dal 1° marzo (lettera f)).

Per maggior chiarezza si rinvia al testo a fronte (v. *infra*).

Si ricorda che la [legge n. 46 del 2021](#) ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un [Assegno unico e universale \(AUU\)](#). In attuazione della citata delega è stato emanato il [D.Lgs. n.](#)

[230/2021](#) che, all'articolo 13, comma 1, lettera a) ha rideterminato la consistenza e autorizzazione alla spesa del citato Assegno unico.

Attuata a partire dal mese di marzo 2022, la misura costituisce un **beneficio economico a favore dei nuclei familiari** con figli a carico, attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni – al ricorrere di determinate condizioni – e senza limiti di età per i figli con disabilità, e il cui importo cresce al diminuire dell'**indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**.

Poiché si tratta di una **misura universale**, l'assegno unico può essere richiesto **anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 46.582,71 euro** (valore aggiornato alla circolare INPS n. 7/2026). In tal caso saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Con l'entrata in vigore dell'AUU, sono state abrogate in quanto assorbite dall'Assegno, le seguenti misure di sostegno alla natalità:

- il [premio alla nascita o all'adozione](#) (Bonus mamma domani);
- l'[assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori](#);
- gli [assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani](#);
- l'[assegno di natalità](#) (cd. Bonus bebè);
- le [detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni](#).

L'Assegno unico invece non assorbe né limita gli importi del [bonus asilo nido](#) ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Circa la consistenza dell'assegno e le modalità per l'attribuzione della misura su base mensile, si evidenzia che l'importo dell'Assegno viene determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

- **una quota variabile** progressiva (**da un massimo di 203,8 euro** per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.468,51 euro **a un minimo di 58,3 euro** per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro).
- gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
 - nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
 - madri di età inferiore a 21 anni;
 - nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
 - figli affetti da disabilità;
 - figli di età inferiore a un anno;
 - figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 46.582,71 euro;
 - **una quota a titolo di maggiorazione** per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell'Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle

detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [scheda presente sul sito INPS](#).

La disposizione in commento sembra venire incontro alle indicazioni espresse dalla Commissione europea, nel [ricorso per infrazione presentato alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro l'Italia](#) (Causa C-630/24)⁹¹, con riguardo a taluni requisiti previsti per l'erogazione dell'assegno unico e universale.

Più in dettaglio, si ricorda che, in data 26 settembre 2024, la Commissione ha adito la Corte di giustizia, in quanto la normativa relativa all'assegno unico e universale violerebbe gli obblighi di cui all'articolo 45 TFUE, agli articoli 4, 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011.

Secondo il ricorso predetto, l'assegno unico costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004, letto in combinato disposto con l'articolo 1, lettera z), dello stesso regolamento. Inoltre, l'assegno unico costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Essendo ricompreso nell'ambito di applicazione dei suindicati regolamenti, l'assegno unico deve poter essere esportato all'interno dell'Unione ai sensi degli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004, e deve poter essere erogato in modo non discriminatorio, ai sensi degli articoli 4 del regolamento n. 883/2004 e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, dal momento che entrambi concretizzano il principio della parità di trattamento di cui all'articolo 45 TFUE concernente la libera circolazione dei lavoratori, in materia di condizioni di impiego.

Quanto detto non troverebbe riscontro, secondo la Commissione, nella disciplina italiana, che subordina l'erogazione dell'assegno unico alla condizione di residenza in Italia.

Pertanto, tale condizione di residenza impedirebbe l'esportazione del beneficio dell'assegno unico da parte degli aventi reddito in Italia che non siano residenti in Italia, o non siano residenti in Italia da almeno due anni (o in alternativa, non abbiano un contratto di lavoro di durata almeno semestrale) o, sebbene residenti in Italia ai sensi delle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, i cui figli non siano residenti in Italia.

Inoltre, sempre nel ricorso, si evidenzia che tale condizione di residenza potrebbe configurarsi altresì come una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità, in particolare per quanto riguarda i vantaggi sociali.

Il **comma 2** prevede la copertura degli oneri discendenti dall'ampliamento della platea dei richiedenti l'Assegno unico e universale. Si prevede, in dettaglio, che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in **20 milioni** di euro

⁹¹ Di seguito gli estremi della procedura di infrazione, avviata con il pacchetto infrazioni di Luglio 2024: (INFR(2022)0322).

per l'anno 2026, **31,1 milioni** di euro per l'anno 2027, **31,7 milioni** di euro per l'anno 2028, **32,3 milioni** di euro per l'anno 2029, **32,9 milioni** di euro per il 2030, **33,5 milioni** di euro per il 2031, **34,2 milioni** di euro per il 2032, **34,8 milioni** di euro per il 2033, **35,5 milioni** di euro per il 2034 e **36,2 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si può ricordare che l'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234 istituisce il Fondo per il recepimento della normativa europea, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

Per quanto riguarda le **risorse necessarie** all'erogazione dell'AUU, si ricorda che gli oneri inizialmente previsti dall'art. 6, comma 8 del [D. Lgs. n. 230 del 2021](#) per il riconoscimento dell'assegno, sono stati valutati in 14.219,5 milioni di euro per il 2022; 18.222,2 milioni di euro per il 2023; 18.694,6 milioni di euro per il 2024; 18.914,8 milioni di euro per il 2025; 19.201,0 milioni di euro per il 2026; 19.316,0 milioni di euro per il 2027; 19.431,0 milioni di euro per il 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

In seguito, la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 358, [L. n. 197/2022](#)) ha provveduto alla riquantificazione degli oneri, resasi necessaria a seguito delle modifiche introdotte (incremento di 409,2 milioni di euro per il 2023, di 525,7 milioni di euro per il 2024, di 542,5 milioni di euro per il 2025, di 550,8 milioni di euro per il 2026, di 554,2 milioni di euro per il 2027, di 557,6 milioni di euro per il 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2029). A tale quantificazione occorre aggiungere quanto disposto dall'art. 1, comma 320, della medesima legge di bilancio 2023 che ha, a sua volta previsto, in seguito all'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024, un incremento dello stanziamento a favore dell'assegno unico e universale per i figli a carico, per 11 milioni di euro nel 2023, 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028 e 740,8 milioni di euro l'anno dal 2029.

La legge di bilancio 2024 ([L. n.213/2023](#), commi 183-185), nel prevedere l'esclusione dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, ha previsto un incremento di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del D. Lgs. n. 230/2021 relativo all'Assegno unico e universale.

La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 208, [L. n. 199 del 2025](#)), in conseguenza delle modifiche introdotte dal medesimo comma 208 alla disciplina del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, ha stabilito che le risorse

finanziarie destinate alla copertura degli oneri relativi all'assegno unico e universale per i figli a carico sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l'anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Per maggior chiarezza, si rinvia al testo a fronte che segue:

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7-bis del D.L. in esame
Art. 1 (Oggetto)	Art. 1 (Oggetto)
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.	1. <i>Identico.</i>
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.	2. <i>Identico.</i>

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7-bis del D.L. in esame
	2-bis. Ai soli fini dell'assegno di cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato dell'Unione Europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana vigente.
(...)	(...)
Art. 3 (Requisiti soggettivi del richiedente)	Art. 3 (Requisiti soggettivi del richiedente)
<p>1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:</p> <p>a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;</p> <p>b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;</p> <p>c) sia residente e domiciliato in Italia;</p>	<p>1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;</p> <p>b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;</p> <p>c) sia residente e domiciliato in Italia ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria</p>

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7-bis del D.L. in esame
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.	secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana. d) <i>Abrogata.</i>
Art. 6 (<i>Requisiti soggettivi del richiedente</i>)	
	01. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 3, l'erogazione dell'assegno unico e universale di cui all'articolo 1 è parametrata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia.
1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda deve essere presentata per la durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, deve essere rinnovata ogni anno dal 1° marzo.

Articolo 8, comma 1
*(Conservazione delle scritture contabili di cui
all'articolo 2220 del codice civile)*

L'articolo 8, comma 1, dispone l'eliminazione dell'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. "terminali POS") abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. In luogo a tali documenti cartacei, è possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari (estratto conto, per i rapporti di conto corrente), qualora le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate secondo le modalità civilistiche.

Più precisamente, l'articolo 8, comma 1, introduce una semplificazione in materia di **conservazione delle scritture e dei documenti contabili** di cui all'articolo 2220 del [codice civile](#), nell'ambito delle misure di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi amministrativi.

• *Conservazione delle scritture contabili*

Gli articoli 2214-2220 del [codice civile](#), di cui al regio decreto n. 262 del 1942, definiscono la disciplina delle **scritture contabili** per gli **imprenditori commerciali** e per gli **esercenti attività professionale in forma di impresa** (in virtù del rinvio contenuto a tali disposizioni contenuto nell'articolo 2238, comma primo, del codice civile).

In particolare, ai **fini civilistici**, tali soggetti sono obbligati alla **tenuta dei** seguenti libri e scritture contabili (**articolo 2214**):

- **libro giornale;**
- **libro degli inventari;**
- **scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa** (come le scritture ausiliarie di magazzino);
- gli originali di lettere, telegrammi e fatture ricevute, nonché le copie di lettere, telegrammi e fatture spedite che devono essere conservate ordinatamente per ciascun affare.

I libri contabili devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, nonché bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio, qualora leggi speciali prevedano l'obbligo di bollatura e vidimazione. Con specifico riferimento al libro giornale ed al libro degli inventari, questi devono essere

numerati progressivamente ma non sono soggetti a bollatura, né a vidimazione (articolo 2215).

L'articolo 2220 del codice civile dispone, in capo alle imprese commerciali, l'**obbligo di conservazione delle scritture contabili** per un periodo di **10 anni** dalla data dell'ultima registrazione (comma primo).

Per espressa previsione normativa, le imprese sono altresì tenute a conservare, per il medesimo periodo, le **fatture**, le lettere e i telegrammi ricevuti e le **copie delle fatture**, delle lettere e dei telegrammi spediti (comma secondo).

Le citate scritture e documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (comma terzo).

Qualora la citata documentazione sia tenuta con strumenti informatici, gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della **marcatatura temporale** e della **firma digitale** dell'imprenditore o di altro soggetto da questi delegato (**articolo 2215-bis**, comma terzo).

Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, tale termine opera secondo le norme in materia di conservazione digitale ivi previste (**articolo 2215-bis**, comma sesto).

L'articolo 2215-bis del codice civile, riconosce la possibilità di formare e tenere con strumenti informatici libri, repertori, scritture e documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento ovvero richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa (comma primo).

Le registrazioni contenute in tali documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge (comma secondo).

A tutti gli effetti di legge, l'articolo 7, comma 4-ter, del [decreto-legge n. 357 del 1994](#), riconosce la modalità di **tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici**. In particolare, tale modalità di la tenuta dei registri contabili è considerata regolare – in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge – qualora i dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, anche in sede di controlli ed ispezioni, risultino aggiornati su appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti in sede di verifica.

In deroga a tale disposizione, il successivo comma 4-quater stabilisce che la **tenuta e la conservazione dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto** sono, in ogni caso, considerate regolari – in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 – qualora, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Pertanto, la conservazione dei libri e dei registri contabili può avvenire su supporto cartaceo oppure con **modalità sostitutiva** secondo le disposizioni di cui al citato articolo 7, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 357 del 1994.

Le **modalità di adempimento degli obblighi fiscali** relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono state definite con il [decreto](#) del 17 giugno 2014 adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 5, del [decreto legislativo n. 82 del 2005](#)).

In particolare, tale decreto ministeriale stabilisce che il processo di conservazione digitale dei documenti rilevanti, ai fini fiscali, si conclude con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione **entro il termine di 3 mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**. Infatti, il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti, ai fini tributari, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

Le **scritture contabili obbligatorie**, ai sensi della normativa tributaria e del codice civile o di leggi speciali, **devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine di 10 anni** definito dal citato articolo 2220 del codice civile (articolo 22 del [decreto](#) del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973). Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che l'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

La **normativa tributaria** di riferimento (articolo 14 del [decreto](#) del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) prevede la seguente **documentazione** che le società, gli enti ed imprenditori commerciali devono, in ogni caso, tenere:

- libro giornale e libro degli inventari;
- registri prescritti ai fini IVA (registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
- scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee;
- scritture ausiliarie di magazzino che evidenziano le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali;
- registro dei beni ammortizzabili;
- registro riepilogativo del magazzino;
- libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze degli organi aziendali – assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale – libro degli strumenti finanziari).

Inoltre, le società e gli imprenditori commerciali devono, in ogni caso, redigere l'inventario ed il **bilancio** con il conto dei profitti e delle perdite entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per le **società di capitali**, il **bilancio d'esercizio** deve essere redatto, in accordo alle disposizioni del codice civile o di leggi speciali (nonché le istruzioni della Banca d'Italia per gli intermediari bancari e finanziari) ed in conformità ai principi contabili di riferimento (OIC o IFRS), entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero 180 giorni in presenza di circostanze particolari.

Tuttavia, lo Statuto del contribuente (articolo 8, comma 5, della [legge n. 212 del 2000](#)) **conferma che l'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di 10 anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione.**

Conseguentemente, il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.

Da ultimo, si segnala che secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 4638 del 2024) qualora il contribuente intenda avvalersi di norme che recano agevolazioni fiscali, al fine di dimostrarne il relativo diritto, è tenuto a conservare la relativa documentazione anche oltre il periodo di conservazione decennale.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le **comunicazioni inviate** ai clienti e la **documentazione fornita** – anche in formato digitale – **da banche e intermediari finanziari**, ai sensi dell'**articolo 119** del [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) (c.d. “Testo unico bancario – TUB”), possono essere utilizzate **in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale**.

Per espressa previsione normativa, tali comunicazioni (o documentazione) possono essere utilizzate a condizione che le stesse **contengano le informazioni** relative alle **singole operazioni** poste in essere e siano **conservate con le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile**.

• *Comunicazioni periodiche alla clientela (articolo 119 del TUB)*

Le **banche e gli intermediari finanziari** di cui all'articolo 115 del TUB - che svolgono operazioni e servizi bancari e finanziari in Italia - sono tenuti a fornire, ai sensi dell'articolo 119 del TUB, delle **comunicazioni periodiche alla clientela**.

Ai sensi dell'articolo 115 del TUB, le norme del Titolo VI (rubricato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del citato Titolo.

Le disposizioni del Capo I (rubricato “Operazioni e servizi bancari e finanziari”, comprendente gli articoli da 115 a 120-*quater*), a meno che non siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai Capi I-*bis* (credito immobiliare ai consumatori) e II (credito ai consumatori) e ai servizi di pagamento disciplinati dal Capo II-*bis* (servizi di pagamento).

Nello specifico, nei **contratti di durata** tali soggetti sono tenuti a fornire al cliente, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una **comunicazione** chiara in merito allo **svolgimento del rapporto**, secondo il contenuto e le modalità indicate dal CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). La comunicazione deve essere effettuata alla scadenza del contratto e, in ogni caso, almeno **con cadenza annuale** (comma 1).

A tale riguardo, la Banca d'Italia ha chiarito che nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una **comunicazione**

analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Inoltre, le parti possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi.

Con specifico riferimento ai **rapporti di conto corrente**, l'**estratto conto** è inviato al cliente con **periodicità annuale o**, a scelta del cliente, con periodicità **semestrale, trimestrale o mensile** (comma 2).

Secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, il rendiconto (**estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente**) **indica**, anche mediante voci sintetiche di costo, **tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate**, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente (comma 3).

Inoltre, **il cliente** (ovvero colui che gli succede, a qualunque titolo, e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni) **ha diritto di ottenere**, a proprie spese, **entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni** (comma 3). In tal caso, la norma precisa che al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

La Banca d'Italia definisce "**cliente**": "**qualsiasi soggetto**, persona fisica o giuridica, **che ha in essere un rapporto contrattuale** o che intenda entrare in relazione **con l'intermediario**. **Non rientrano** nella definizione di cliente i seguenti soggetti: **banche; società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti** e ogni altro **soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria; società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo**".

Per maggiori approfondimenti, si vedano le [disposizioni](#) emanate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

In tal modo, per imprese – e secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica – e cittadini **viene eliminato l'obbligo di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali**, generate dai terminali (c.d. "terminali POS") abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la misura prevede, al comma 1, l'eliminazione dell'obbligo, **per cittadini e imprese**, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai

terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. In particolare, prosegue la relazione illustrativa, si stabilisce che possono essere utilizzati, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e fermo l'obbligo di conservazione delle stesse secondo le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile.

Secondo la medesima relazione, inoltre, l'obbligo di conservazione per 10 anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. **Le ricevute emesse dai POS**, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e **non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario** in relazione agli scopi per cui sono emesse. La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall'altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità all'uopo preposte.

Si osserva che la norma in commento, nel disporre la possibilità di utilizzare le comunicazioni inviate da banche e intermediari finanziari, **richiama le sole modalità di conservazione di cui all'articolo 2220 del codice civile** (che riguardano le imprese commerciali) e non anche quelle di natura tributaria (che riguardano non solo le imprese, ma anche i cittadini).

Alla luce di quanto indicato dalla relazione illustrativa, si valuti la possibilità di inserire apposito riferimento alle modalità di conservazione di natura tributaria.

• **Principali strumenti elettronici di pagamento**

I **principali strumenti elettronici di pagamento** sono i seguenti (si veda il [sito](#) della Banca d'Italia):

- bonifico bancario;
- addebito diretto SEPA;
- **carte di pagamento** (carta di credito, carta di debito, carta prepagata e carte “a spendibilità limitata”);
- *wallet* digitali (PayPal, Apple Pay, Google Pay);
- *mobile-payments* che permettono di effettuare i pagamenti con il cellulare utilizzando tecnologie come QR code.

In particolare, le carte di pagamento sono delle tessere plastificate, con un microchip e/o una banda magnetica, emesse da intermediari autorizzati, che consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- prelevare contante da sportelli automatici (ATM);
- **pagare presso gli esercenti (tramite POS - Point Of Sale)**, digitando – superata una certa soglia – un codice segreto (PIN) o apponendo la propria firma sulla ricevuta di pagamento;
- concludere transazioni di commercio elettronico in internet.

Le carte di pagamento possono essere di credito, di debito e prepagate (moneta elettronica).

Nello specifico, la **carta di credito** è una carta di pagamento rilasciata, sulla base di un contratto, da una banca o altro intermediario finanziario, con la quale è possibile effettuare acquisti presso esercenti convenzionati e prelievi di contante presso sportelli automatici. Gli importi spesi sono pagati dal titolare della carta in un momento successivo all'utilizzo, generalmente con cadenza mensile (o più ampia), in un'unica soluzione o a rate; normalmente vengono addebitati su un conto corrente, ma è possibile anche un pagamento diretto.

La **carta di debito** è una carta di pagamento rilasciata da una banca o altro intermediario presso il quale si ha un conto, con la quale è possibile effettuare acquisti, con addebito diretto sul conto del debitore, presso gli esercenti convenzionati e prelievi di contante da sportelli automatici. Sono previsti limiti di importo mensili per gli acquisti, nonché limiti mensili e giornalieri per i prelievi di contante.

La **carta prepagata**, invece, è una carta di pagamento rilasciata da una banca o altro intermediario, senza necessità di essere titolari di un conto corrente, con la quale è possibile effettuare pagamenti e prelievi a valere su una somma pre-depositata dal titolare presso l'emittente (ossia, banche, Poste Italiane o IMEL). I pagamenti e i prelievi effettuati riducono, di volta in volta, la somma versata dal titolare, fino al suo esaurimento.

Infine, vi sono altri tipi di carte di pagamento, c.d. “a spendibilità limitata”, che possono essere emesse da soggetti non vigilati, utilizzabili esclusivamente: (i) presso l'emittente per i beni e servizi da lui forniti (come, ad esempio, i pedaggi autostradali e le *gift card*); oppure (ii) presso una rete definita di esercizi commerciali, ovvero per l'acquisto di una gamma ristretta di beni e servizi (come, ad esempio, le carte carburante).

Con riguardo a tali sistemi di pagamento, l'articolo 15, comma 4, del [decreto-legge n. 179 del 2012](#), ha introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014, in capo ai **soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento**, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate. Per espressa previsione normativa, tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.

Da ultimo, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 207 del 2024 (così come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2025), qualora **i pagamenti siano effettuati con carte di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate)** presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del [decreto-legge n. 179 del 2012](#), l'**accredito** degli **importi giornalieri** in favore del beneficiario **avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo** alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.

Articolo 8, commi 2 e 3
*(Semplificazioni circa obblighi amministrativi e di pubblicazione
 per amministrazioni ed imprese)*

I commi 2 e 3 dell'articolo 8 dispongono in merito ad obblighi di trasparenza in capo ad una platea di soggetti che operano con risorse pubbliche, dalle pubbliche amministrazioni agli enti privati.

Si prevede che adempimenti di trasparenza riguardanti i dati sui pagamenti siano assolti tramite la pubblicazione di un link al sito internet “Soldi pubblici” e collegamenti diretti con talune banche dati centralizzate.

L'articolo 8, comma 2 prevede che gli **adempimenti di trasparenza** (previsti dall'articolo 4-*bis* del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#)) riguardanti i **dati sui pagamenti** da parte dei **soggetti operanti con risorse pubbliche**, siano assolti tramite la pubblicazione di un link al sito internet “**Soldi pubblici**”, qualora tali dati siano già presenti nel portale.

Gli enti tenuti a tale obbligo di trasparenza sui propri pagamenti (in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari) sono indicati dall'articolo 2-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 33, quali:

- pubbliche amministrazioni;
- enti pubblici economici ed ordini professionali;
- società in controllo pubblico, a meno che siano quotate in borsa;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, finanziati prevalentemente da fondi pubblici per almeno due degli ultimi tre esercizi finanziari e in cui l'interesse dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione sia designata da pubbliche amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica, come definite dal [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), e associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Il sito “Soldi pubblici” è stato istituito nel 2013 per favorire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche Amministrazioni. È gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e consente l'accesso e la consultazione dei dati

dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata e all'ambito temporale di riferimento.

Il **comma 3** prevede, per i soggetti che **operano con risorse pubbliche** sopra elencati, la possibilità di assolvere ad **ulteriori obblighi di trasparenza**, riportando nella sezione **“Amministrazione trasparente” del proprio sito** un collegamento alle **banche dati centralizzate** elencate nell'**allegato B** del suddetto **decreto legislativo n. 33**, contenenti il dato richiesto.

Tali obblighi riguardano i dati e/o documenti concernenti:

- i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15);
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16);
- il personale non a tempo indeterminato (art. 17);
- gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18);
- i bandi di concorso (art. 19);
- la contrattazione collettiva (art. 21);
- gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché le partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
- i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28);
- bilancio, preventivo e consuntivo, e il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché i dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
- i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30).

Le **banche dati centralizzate** individuate dall'allegato B citato sono:

#	Nome Banca Dati	Amministrazione Detentric	Obblighi ex d.lgs. n. 33/2013 (sintesi)
1	Perla PA	PCM - Dip. Funzione Pubblica	Incarichi di consulenza, personale non a tempo indeterminato e incarichi ai dipendenti.
2	SICO	MEF - Ragioneria Generale	Dotazione organica, costi del personale e contrattazione collettiva/integrativa.

#	Nome Banca Dati	Amministrazione Detentrica	Obblighi ex d.lgs. n. 33/2013 (sintesi)
3	Archivio contratti del settore pubblico	ARAN / CNEL	Dati sulla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
4	SIQuEL - Sistema Informativo Questionari Enti Locali	Corte dei Conti	Dati degli Enti Locali su enti pubblici vigilati, società controllate e partecipate.
5	Patrimonio della PA	MEF - Dip. Tesoro	Dati su società partecipate, enti di diritto privato e beni immobili.
6	Rendiconti gruppi regionali	Corte dei Conti	Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali.
7	BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	MEF - Ragioneria Generale	Bilanci preventivi/consuntivi e informazioni su opere pubbliche.
8	REMS - (Real Estate Management System) - Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale	Agenzia del Demanio	Gestione del patrimonio e beni immobili dello Stato.
9	BDNCP - Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	ANAC	Procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture (contratti pubblici).
10	Servizio Contratti Pubblici	MIT	Informazioni sulle procedure di affidamento e esecuzione di opere e lavori.

Articolo 8, commi 3-bis e 3-ter ***(Termini di fatturazione delle operazioni IVA)***

L'articolo 8, commi 3-bis e 3-ter, inseriti in sede referente alla Camera, estendono la **possibilità di emettere una sola fattura**, entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni, anche per le **cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo (RTI) da parte della mandataria**.

L'articolo 8, commi 3-bis e 3-ter, inseriti in sede referente alla Camera, introducono delle semplificazioni in materia di **termini di fatturazione delle operazioni IVA**.

Nello specifico, il **comma 3-bis**, modificando l'[articolo 21](#), **comma 4, lettera a)**, del decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individua un'ulteriore fattispecie di **fatturazione differita**.

• *Fatturazione differita*

L'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 disciplina la **fatturazione delle operazioni** rilevanti ai fini IVA.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 tale articolo è abrogato e sostituito dall'articolo 72 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026.

In particolare, il **comma 4** definisce, quale regola generale, che la **fattura** debba essere **emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'articolo 6 (articolo 24 del decreto legislativo n. 10 del 2026). Inoltre, la fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte.

Si ricorda che l'articolo 6 individua la regola generale di determinazione del momento di effettuazione delle operazioni, nonché le relative deroghe.

Secondo la regola generale, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel momento della stipulazione, mentre quelle di beni mobili nel momento della consegna o spedizione. Per le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (comma 1). Il comma 2 definisce le fattispecie di deroga a tale regola generale.

Per la prestazione di servizi, secondo la regola generale, si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, mentre per quelle indicate all'articolo 3, comma 3, primo periodo, nel momento in cui sono rese ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese (comma 3).

In **deroga** a tale regola generale di emissione della fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, la vigente formulazione del comma 4, **lettera a)**, riconosce la **possibilità di emettere una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazioni delle operazioni** (c.d. "fattura differita") nelle seguenti ipotesi:

- **cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto** (o DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con [decreto](#) del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996 (ossia, indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti);
- **prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, qualora siano effettuate nello stesso mese solare più operazioni nei confronti del medesimo soggetto.**

Più precisamente, in aggiunta alle fattispecie già contemplate dalla norma, si riconosce la **possibilità di emettere una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazioni delle medesime (c.d. "fattura differita") anche per le **cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo (RTI) da parte della mandataria** ai sensi del comma 2, lettera *n*), del medesimo articolo 21.

L'articolo 21, comma 2, lettera *n*), prevede infatti che la fattura debba indicare, tra l'altro, **annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.**

In altre parole, in caso di un contratto tra **diverse imprese in raggruppamento**, la mandataria può emettere una sola fattura, in nome e per conto, delle altre imprese **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazioni delle operazioni. In tal modo, si facilita la gestione fiscale e documentale per i gruppi di imprese che operano insieme su progetti comuni, poiché consente **una fatturazione unitaria** per tutte le imprese coinvolte, semplificando gli adempimenti fiscali.

Fuori da tale possibilità, ai sensi dell'articolo 68, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli **adempimenti in materia IVA** devono essere **assolti autonomamente per ciascuna delle imprese in raggruppamento temporaneo.**

In tal senso, con il [Principio di diritto n. 17](#) del 17 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel rapporto esistente tra associate e capogruppo di un **raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)**, **gli obblighi di fatturazione**, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, **nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate** relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

Tale principio si basa sul presupposto che il rapporto esistente tra associate e capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) "non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali".

L'Agenzia delle entrate ha confermato tale principio di diritto con la [Risposta n. 47 del 2024](#).

Conseguentemente, il successivo **comma 3-ter** dispone la medesima modifica all'**articolo 72, comma 4, lettera a)** del [decreto legislativo n. 10 del 2026](#) (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto).

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è abrogato e sostituito dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 10 del 2026.

Pertanto, si riconosce la **possibilità di emettere una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazioni delle medesime (c.d. "fattura differita") anche per le **cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo (RTI) da parte della mandataria** ai sensi del comma 2, lettera o), del medesimo articolo 72.

• *Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)*

I contratti pubblici possono essere realizzati tramite raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).

In tal senso, il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo n. 36 del 2023](#), contempla i raggruppamenti temporanei di concorrenti tra gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Nello specifico, l'articolo 65, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 36 del 2023, individua tra gli operatori economici i **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I **soggetti tra cui possono essere effettuati raggruppamenti temporanei** sono i seguenti:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le **società**, anche cooperative (lettera *a*) del comma 2);
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (lettera *b*) del comma 2);
- i consorzi tra imprese artigiane (lettera *c*) del comma 2);
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (lettera *d*) del comma 2).

L'articolo 68 del Codice reca la **disciplina dei raggruppamenti temporanei** e dei consorzi ordinari di operatori economici. In particolare tale disposizione consente la presentazione di un'offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti comportando la responsabilità solidale dei partecipanti.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei (o i consorzi ordinari) di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come **mandatario**, il quale stipulerà il **contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti**.

In sede di offerta, sono specificate le **quote di esecuzione delle prestazioni fra i partecipanti al raggruppamento**. Inoltre la stazione appaltante può imporre vincoli esecutivi.

Con specifico riferimento ai raggruppamenti, sono stabiliti sia il divieto di imposizione generalizzata ai raggruppamenti di una determinata forma giuridica, sia le condizioni che consentono alla stazione appaltante di imporre ai raggruppamenti una forma giuridica specifica (dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto).

Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Per espressa previsione normativa (comma 8), il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli **operatori economici** riuniti, **ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali**.

Per maggiori approfondimenti si veda il [dossier](#) di documentazione.

Articolo 9

(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

L'articolo 9 opera una **sostituzione** integrale [dell'articolo 7 dell'Allegato 1, del decreto legislativo n. 141 del 2024](#), introducendo una semplificazione procedimentale alla disciplina dei **divieti di edificare** in prossimità della cosiddetta “**linea doganale**”, senza ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica.

La **nuova formulazione** dell'articolo 7 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 141 del 2024 – come sostituito dall'articolo 9 in esame - stabilisce che l'**esecuzione di costruzioni permanenti** di ogni genere, incluse le strutture galleggianti, in prossimità della **linea di vigilanza doganale**⁹² e nel **mare territoriale** – nonché la modifica o lo spostamento di opere preesistenti – **sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dell'Ufficio dell'Agenzia** delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio. Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla ricezione dell'istanza, inserendosi nel procedimento edilizio disciplinato dall'articolo 5, comma 3, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001.

In caso di **inosservanza** da parte dell'ufficio competente del termine sopraindicato, l'articolo 7 riformulato **prevede ora che l'autorizzazione** si intende rilasciata ai sensi dell'[articolo 20 della legge n. 241/1990](#), operando così l'istituto del “**silenzio-assenso**”.

Si rammenta che il **testo previgente** recava, invece, il **generale divieto di eseguire costruzioni** e altre opere di ogni specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, **senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia** delle Dogane e dei Monopoli **competente per territorio**.

⁹² Il decreto legislativo n. 141 del 2024, all'allegato 1, l'articolo 2 definisce la “linea di vigilanza doganale”.

1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale.

2. La linea di vigilanza doganale:

a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa;

b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.

3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziché il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.

Sotto il profilo della propedeuticità degli atti, il **comma 2** dell'articolo 7, come riformulato dall'articolo 9 in esame, conferma che l'**autorizzazione doganale**, di cui al primo comma, costituisca **presupposto di legittimità** necessario per l'efficacia di ogni altro titolo abilitativo afferente alle medesime attività.

Rispetto al testo previgente, **viene circoscritto** l'ambito di applicazione del **vincolo** escludendo esplicitamente dall'obbligo autorizzativo le **opere interne** a edifici o fabbricati già esistenti, le quali sono ritenute prive di impatto sulle esigenze di vigilanza doganale.

La disposizione, a carattere ordinamentale, mira dunque a garantire la certezza dei tempi dell'azione amministrativa e la riduzione degli oneri burocratici senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Decreto legislativo 26/09/2024, n. 141 – Allegato 1, Articolo 7	
Testo previgente	Testo modificato
Art. 7 (Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)	Art. 7 (Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)
1. È vietato eseguire costruzioni e altre opere di ogni specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio.	1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti , in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al comma 1.	2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.

Articolo 10

(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

L'articolo 10 individua misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione.

Il **comma 1** prevede modificazione all'[articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395](#).

In particolare si interviene:

- a) al secondo periodo, prevedendo che le parole: «presso la provincia» siano sostituite dalle parole «presso una provincia della regione»;
- b) si sopprime il terzo periodo.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo, il **comma 1** è volto a superare criticità riscontrate nel contesto ordinamentale vigente legate all'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori: i cittadini potranno sostenere l'esame di idoneità in una provincia diversa da quelle di residenza, eliminando, per l'effetto, un vincolo che ostacola l'accesso alla professione, in considerazione del fatto che non tutte le province hanno attivato la commissione di esame.

Il **comma 2** prevede che nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del **31 dicembre 2026**, in deroga all'[articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'[articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e dagli [articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26](#).

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo, la modifica transitoria all'articolo 119, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 consente di ampliare la composizione delle **commissioni mediche locali** (CML) fino al **31 dicembre 2026**, includendo medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno d'età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati al comma 2 del medesimo articolo. In proposito, si rileva che l'ampliamento dei medici componenti delle CML con i medici in quiescenza

è necessità ineludibile per continuare ad assicurare livelli adeguati di servizio in termini di controllo psico fisico dei conducenti, funzionale a tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. Si precisa che a tale figura, coperta dal trattamento pensionistico, verrà corrisposto esclusivamente il compenso previsto dalla normativa di settore regionale, autoalimentato dai diritti che i richiedenti la vista medica collegiale versano per tale finalità e che, con partita di giro, ritorna ai componenti della commissione medesima corrisposto dalla struttura di appartenenza (ASL, Amministrazioni varie). Nel caso di personale medico in quiescenza, si tratterà di regolare, da parte delle ASL sede di CML il pagamento delle somme entrate nel proprio bilancio ma aventi destinazione specifica.

Il **comma 3** prevede modifiche all' [articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#). In particolare sono aggiunti, in fine, nuovi periodi: «Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le province autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo, l'intervento è finalizzato a rendere omogenee le modalità di **svolgimento delle sedute di esame** e assicurare su tutto il territorio nazionale il corretto svolgimento degli esami di guida.

In particolare l'intervento, è volto ad estendere l'utilizzo dei dispositivi **c.d. jammer** anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e si rende necessario al fine di prevenire eventuali episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, attraverso la realizzazione di soluzioni volte a rilevare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula di esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento.

L'autorizzazione all'utilizzo dei dispositivi di inibizione delle frequenze (cd. jammer) da parte degli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome non incide sulle funzioni istituzionali attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che restano invariate. La disposizione si limita a consentire alle regioni e alle province autonome, qualora intendano avvalersene, di utilizzare i predetti dispositivi, acquisendoli, installandoli e mantenendoli a proprio carico o ricorrendo alla stipula di accordi, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (v. *infra*).

Il **comma 4**, all'esito delle modifiche apportate in sede parlamentare, prevede la novella dell'[articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio](#)

[2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105](#). In particolare si prevede che il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Si prevede inoltre che alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e di sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'[articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle università e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attività di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Si prevede infine che chiunque circola in violazione delle disposizioni suddette è soggetto alla sanzione prevista dall' [articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

Il **comma 5, modificato nel corso dell'esame parlamentare**, reca l'interpretazione autentica del comma 3 dell'[articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327](#). Tale norma si interpreta nel senso che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata.

• ***Gli accordi tra pubbliche amministrazioni (art. 15 della l. n. 241/1990)***

Nel nostro ordinamento gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono stati qualificati, come accordi “orizzontali”, per la ritenuta posizione di equiordinazione fra le parti pubbliche, benché possano essere conclusi fra amministrazioni con caratteristiche e funzioni differenti. A tali accordi si applicano, parzialmente ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla disciplina normativa propria degli

accordi fra amministrazioni e privati, come integrativi o sostitutivi di provvedimento ai sensi dell'[art. 11 della l. n.241/1990](#). Si richiama espressamente la disciplina della forma scritta degli accordi, l'applicabilità dei principi in materia di obbligazioni e contratti dettati dal codice civile, in quanto compatibili ed in tema di controlli.

Per gli accordi tra amministrazioni pubbliche è richiesta la forma scritta e più di recente anche la sottoscrizione con firma digitale, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Le controversie insorte nelle diverse fasi della formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra amministrazioni pubbliche, aventi ad oggetto lo svolgimento, nell'interesse comune, di compiti assegnati dalla legge, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 11

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

L'articolo 11, modificato in sede referente, apporta diverse modifiche al **Codice dell'amministrazione digitale** (D.Lgs. 82/2005) quali:

- il riconoscimento del diritto di ciascun cittadino di **accedere** alle informazioni relative ai propri **strumenti digitali** (CIE, SPID, PEC);
- l'introduzione dell'obbligo di iscrizione **Indice dei domicili digitali** delle p.a. e dei gestori di pubblici servizi anche delle **società a controllo pubblico**;
- l'introduzione del divieto per le p.a. di richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione (c.d. principio dell'*once only*);
- l'accesso automatico delle p.a. ai dati contenuti nell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente**;
- l'istituzione dell'**Anagrafe nazionale digitale della gente di mare**;
- l'**accesso** e l'**utilizzo** del **punto di accesso telematico** ai servizi della pubblica amministrazione, da parte dei soggetti che abbiano compiuto il **14° anno di età** senza bisogno dell'autorizzazione dei genitori.

Come esplicitato dall'articolo in commento, tali modifiche sono finalizzate a:

- garantire il pieno raggiungimento, "anche in via prospettica" degli obiettivi dell'**investimento 1.3** e dell'**investimento 1.4** della Missione 1, Componente 1, del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**;
- rafforzare l'**interoperabilità tra le banche dati pubbliche**;
- favorire la **trasparenza** ed il **controllo** sugli **strumenti digitali**.

• *Digitalizzazione della p.a. e PNRR*

La Digitalizzazione della p.a. costituisce la prima delle due aree di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR e rappresenta, al contempo, uno dei temi trasversali del Piano.

Per la digitalizzazione della PA si prevedono 7 investimenti e 3 riforme.

Titolare degli interventi è la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la trasformazione digitale che è titolare di due ulteriori interventi: Banda ultra larga e 5G e Tecnologie satellitari ed economia spaziale, entrambi afferenti alla

Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", nell'ambito della medesima Missione 1.

In sintesi, il processo di digitalizzazione della pa prevede in primo luogo la creazione di infrastrutture digitali anche attraverso la realizzazione del Polo strategico nazionale (investimento 1.1 per le p.a. centrali e 1.2 per le p.a. locali). Si tratta di un ambiente *cloud* destinato ad ospitare la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) ove confluiranno le informazioni provenienti da tutte le amministrazioni, consentendo l'interoperabilità dei dati (investimento 1.3). L'obiettivo finale è di sviluppare, attraverso la piattaforma, un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini (investimento 1.4). Per il funzionamento del sistema di digitalizzazione delle p.a. è indispensabile, altresì, garantire la sicurezza cibernetica delle infrastrutture e dei dati. Al potenziamento della sicurezza cibernetica è dedicato un articolato investimento (1.5) che prevede, tra l'altro, l'istituzione della Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Completano il quadro un investimento dedicato alla digitalizzazione delle grandi Amministrazioni centrali (1.6) e l'investimento volto a migliorare le competenze digitali di base dei cittadini al fine di superare il digital divide (1.7).

In particolare, l'**investimento 1.3 "Dati ed interoperabilità"** ha l'obiettivo di garantire la piena interoperabilità e la condivisione di informazione tra le PA secondo il principio dell'*once only* ("una volta per tutte"), evitando al cittadino di dover fornire più volte la stessa informazione a diverse amministrazioni. È articolato in due sub-investimenti.

Il primo consiste nello sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) (istituita dall'art. 50-ter del CAD), infrastruttura tecnologica, ospitata nel cloud, che consentirà alle amministrazioni di rendere disponibili le proprie informazioni attraverso interfacce digitali denominate *API Application Programming Interface* consultabili da tutte le amministrazioni centrali e locali. La piattaforma è operativa dal 2022 e nel novembre 2025 risultano presenti nella piattaforma 7.897 API consentendo il raggiungimento dell'obiettivo finale dell'investimento che prevedeva la presenza di 7.000 API entro il dicembre 2025.

Il secondo sub-investimento riguarda lo Sportello digitale unico (previsto dal regolamento (UE) 2018/1724) che consentirà l'armonizzazione tra gli Stati Membri e la digitalizzazione di procedure e servizi. Lo Sportello Digitale Unico prevede l'abilitazione all'accesso online alle informazioni, alle procedure amministrative ed ai servizi di assistenza utili a sostenere i bisogni dei cittadini e delle imprese dell'Unione europea che si trovano in un altro paese dell'Unione. Il regolamento prevede la digitalizzazione completa di 19 procedure amministrative prioritarie legate ai principali eventi della vita (tra cui nascita, residenza, studio, lavoro, trasferimento, pensionamento, avvio, gestione e chiusura di un'impresa) dei residenti degli Stati membri con particolare riferimento al fatto che siano rese disponibili a livello transfrontaliero. Anche in questo caso l'obiettivo finale è stato raggiunto (nel dicembre 2023).

L'**investimento 1.4 "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"** ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nelle amministrazioni centrali e locali e migliorare l'esperienza degli utilizzatori. Il miglioramento dei servizi digitali offerti

ai cittadini è diretta conseguenza della trasformazione degli elementi "di base" dell'architettura digitale della Pubblica Amministrazione, tra cui le infrastrutture *cloud* e l'interoperabilità dei dati. È articolato in sei sub investimenti: le principali misure riguardano l'accessibilità, i pagamenti tramite PagoPA, l'applicazione IO, l'identità digitale (SPID e carta di identità elettronica), l'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR, la Piattaforma notifiche digitali. La maggior parte degli obiettivi dell'investimento sono stati raggiunti.

Per approfondire si veda il [portale PNRR](#) sul sito della Camera.

Diritto alla trasparenza e controllo sugli strumenti digitali dei cittadini

Il **comma 1, lett. a)** introduce nel CAD il nuovo articolo 3-ter, che (al **comma 1**) riconosce in capo al cittadino il **diritto di accedere alle informazioni** relative ai **propri strumenti digitali** (CIE, SPID, PEC ecc.), attraverso un servizio dedicato reso disponibile dal portale dell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)**.

L'ANPR, la cui realizzazione è affidata a SOGEL, è un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

Nel gennaio 2022 tutti i comuni italiani sono confluiti nell'ANPR e i cittadini italiani, compresi i residenti all'estero, possono verificare e chiedere l'eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online sul [portale ANPR](#).

Il **comma 2** del nuovo articolo 3-ter del CAD istituisce nel portale dell'ANPR un'apposita **sezione** contenente i dati riferibili agli **strumenti digitali** intestati al cittadino, registrati e costantemente aggiornati dai gestori degli strumenti stessi.

Gli strumenti digitali indicati sono:

- le **identità digitali** di cui al Sistema [Carta di identità elettronica](#), al Sistema [SPID](#) e alla [Carta Nazionale dei Servizi](#) nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati nell'ambito del Sistema di portafoglio digitale italiano [IT-Wallet](#) ai sensi dell'articolo 64-*quater* del CAD;
- le **deleghe** della Piattaforma di gestione delle deleghe attraverso la quale un cittadino iscritto nell'ANPR può delegare a due cittadini l'accesso ai servizi in rete erogati dalle p.a. (articolo 64-ter del CAD);
- i **domicili digitali** (ossia l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato) che le p.a., i gestori di servizi pubblici, le società a controllo pubblico, i professionisti iscritti agli albi e i soggetti iscritti nel

registro delle imprese devono obbligatoriamente adottare, ai sensi dell'articolo 3-*bis*.

Ai sensi del **comma 3** del nuovo articolo 3-*ter*, per ciascuno degli strumenti sopra indicati la ANPR è integrata e costantemente aggiornata con le seguenti **informazioni**:

- a) tipologia di strumento digitale;
- b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emittitore;
- c) natura del gestore, se pubblico o privato;
- d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;
- e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;
- f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;
- g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;
- h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;
- i) nel caso della piattaforma per la gestione delle deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

Tale elenco potrà essere integrato con **ulteriori informazioni** con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). Con lo stesso strumento potranno aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le **categorie di strumenti digitali** di cui sopra (**comma 4**).

I **commi da 5 a 9** del nuovo articolo 3-*ter* del CAD recano le seguenti disposizioni volte a garantire l'**effettività dell'accesso dei cittadini ai propri strumenti digitali**:

- i **gestori degli strumenti digitali** sono tenuti a mettere a disposizione dell'ANPR i dati riferibili agli strumenti digitali tramite la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) entro il 30 aprile 2026 e a mantenerli costantemente aggiornati;
- in caso di mancata registrazione e aggiornamento l'AgID, applica le **sanzioni** previste dall'articolo 32-*bis* del CAD per i gestori che hanno violato gli obblighi relativi alla prestazione dei servizi digitali (dai 4 mila ai 400 mila euro) ovvero quelle previste dall'articolo 18-*bis* del CAD per la violazione degli obblighi posti dal CAD (da 10 mila a 100 mila euro);
- l'AgID assicura il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante aggiornamento dei dati;

- l'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio, ossia [appIO](#) di cui all'articolo 64-*bis* CAD ovvero della Piattaforma digitale per le notifiche ([SEND](#)) di cui all' articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- i gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma PDND di cui all'articolo 50-*ter*, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona;
- i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 (deleghe digitali e PEC), ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, previo consenso del cittadino verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica;
- le verifiche suddette relative all'identità digitale e agli altri strumenti digitali restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio delle stesse e gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

I **commi da 10 a 14** concernono il **trattamento dei dati** nel rispetto degli obblighi di **riservatezza** e prevedono:

- l'attribuzione al Ministero dell'interno della titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza;
- l'attribuzione ai gestori degli strumenti digitali della titolarità del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza;
- la nomina della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ossia SOGEI s.p.a., a responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento europeo sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016);
- l'attribuzione alle società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, i dati nella sezione dell'ANPR di cui al comma 2 con i dati degli strumenti digitali della qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679;
- la conservazione delle informazioni detenuta dall'ANPR fino ad un massimo di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori;

- l'applicazione delle misure tecniche e organizzative relative al trattamento dei dati personali di cui all'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e delle specifiche misure di sicurezza di cui alle [Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati](#) adottate dall'AgID il 19 giugno 2025 ai sensi dell'articoli 50-ter del CAD.

In ogni caso l'ANPR assicura l'accesso ai dati esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato e ai gestori degli strumenti digitali.

Indice dei domicili digitali delle p.a., dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico

Il **comma 1, lett. b)** modifica l'articolo 6-ter del CAD che disciplina l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), prevedendo sia la riorganizzazione dello stesso sia l'iscrizione al suo interno anche delle società a controllo pubblico, che si aggiungono ai soggetti rispetto ai quali è attualmente già contemplata l'iscrizione.

Come accennato sopra, l'articolo 3-bis CAD pone l'obbligo alle p.a., ai gestori di servizi pubblici, alle società a controllo pubblico, ai professionisti iscritti agli albi e i soggetti iscritti nel registro delle imprese di dotarsi di un **domicilio digitale** (PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato).

La pubblicità dei domicili digitali è assicurata con la creazione di due elenchi, denominati “**indici**” che raccolgono i domicili digitali: uno riservato alle **imprese e ai professionisti** (art. 6-bis CAD) e uno alle **p.a. e ai gestori di servizi pubblici** (art. 6-ter CAD). Il primo è realizzato e gestito dalle Camere di commercio, il secondo dall'AgID.

Il **comma 1, lett. b), n. 1** modifica il comma 1 dell'articolo 6-ter, prevedendo che nell'Indice in questione si iscrivono anche le **società a controllo pubblico**, attualmente obbligate a dotarsi di domicilio digitale ma non ad iscriversi nell'indice. Di conseguenza, l'elenco è ridenominato **Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico**.

Il **comma 1, lett. b), n. 2**, introduce, dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter, il comma 1-bis, volto a prevedere che per ogni pubblica amministrazione, gestore di pubblico servizio e società a controllo pubblico, l'Indice di cui sopra garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la

gestione della **fattura elettronica** verso la PA e negli appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

Si ricorda che la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (articolo 1, commi da 209 a 213) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA; effettuare controlli sui file ricevuti; inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati. Con il D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148, in recepimento della (Direttiva 2014/55/UE), è stata disciplinata la fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Il **comma 1, lett. b), n. 3** chiarisce che, nella realizzazione e gestione dell'Indice, l'AgID può utilizzare anche l'**elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato** risultante dalla ricognizione operata dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il **comma 1, lett. b), n. 4** prevede l'introduzione, dopo il comma 2 dell'art. 6-ter del CAD, di un comma 2-bis, volto a prevedere che l'iscrizione nell'Indice avviene a **richiesta del soggetto** interessato o d'**ufficio** da parte di AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. Si prevede altresì che, ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice delle p.a. e quello delle imprese e professionisti garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della PDND.

Il **comma 1, lett. b), n. 5** modifica il comma 3 dell'art. 6-ter del CAD, al fine di includere le società a controllo pubblico tra i soggetti tenuti ad aggiornare gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale. Si conferma che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili, ma si aggiunge una sanzione in caso di violazione.

Il **comma 1, lett. b), n. 6**, modifica la rubrica dell'articolo 6-ter, al fine di ricomprendere nella denominazione dell'Indice dei domicili digitali delle

pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi anche le società a controllo pubblico.

Principio dell'once only

Il **comma 1, lett. c), n. 1**, modifica l'articolo 50 del CAD, che disciplina la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni introducendo il nuovo comma *2-quater*, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione (c.d. principio dell'***once only***) e assicurano lo scambio delle informazioni mediante la **PDND** fin dalla progettazione dei servizi e mediante il **codice identificativo univoco**; si tratta del codice che l'ANPR attribuisce a ciascun cittadino per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 62, comma 4.

Come si legge nella relazione tecnica “Sebbene tale principio [*once only*] sia già presente nel nostro ordinamento, se ne ritiene necessaria una esplicita formalizzazione nel Codice dell'amministrazione digitale, al fine di rafforzare la portata dello stesso”.

Inoltre, la disposizione in esame prevede che la consultazione diretta da parte dei soggetti pubblici (p.a., gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico) delle banche dati pubbliche, ai fini dell'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle autocertificazioni ai sensi dell'articolo 43 del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000), si considera operata per finalità di **rilevante interesse pubblico**.

I relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la PDND a semplice richiesta per i soggetti pubblici di cui sopra.

Si prevede, altresì, che la vigilanza sugli accessi è garantita secondo le previsioni di cui alle citate Linee Guida adottate dall'AgID il 19 giugno 2025.

Il trattamento dei **dati personali** da parte di un'amministrazione pubblica, di una società a controllo pubblico statale e di gestori di servizi pubblici è consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del regolamento 2016/679/UE GDPR.

Più stringente il regime dei **dati sensibili**, ossia dei dati atti a rivelare determinate informazioni personali quali ad esempio l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, i dati

genetici ecc., il cui trattamento è ordinariamente vietato. Tuttavia, il medesimo regolamento GDPR (art. 1, lett. g) stabilisce che la presenza di un **interesse pubblico rilevante** è uno dei motivi che consente il trattamento dei dati personali sensibili. Il trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante deve basarsi del diritto dell'Unione o degli Stati membri, e deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

L'ordinamento nazionale precisa che il trattamento di tali dati per motivi di interesse rilevante è ammesso esclusivamente se previsto al diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il **motivo di interesse pubblico rilevante**, oltre che, come prevede anche il GDPR, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (D.Lgs. 196/2003, art. 2-sexies, comma 1).

Il **comma 1, lett. c), n. 2**, modifica il comma 3-ter dell'articolo 50 del CAD, al fine di prevedere che, oltre all'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati, anche il **ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della PDND** costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Si introduce, altresì, un meccanismo di monitoraggio annuale da parte dell'AgID, che dovrà verificare tramite controlli annuali il rispetto degli obblighi di interoperabilità. Per la violazione di tali obblighi viene introdotta una **sanzione** rinviando a quelle di cui all'articolo 18-bis (da 10 mila a 100 mila euro).

Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR

Il **comma 1, lett. d)**, introduce alcune modifiche all'articolo 62 del CAD, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR.

La lett. d), **n. 1**, aggiunge un periodo al comma 3 ribadendo che il **codice identificativo** univoco attribuito a ciascun cittadino consente l'**interoperabilità** tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Il medesimo comma 3 già prevede che l'ANPR attribuisce il codice per garantire la **circolarità** dei dati anagrafici e l'**interoperabilità** con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

La lett. *d*), **n. 2** inserisce dopo il comma 3 del medesimo articolo 62, il comma 3-*bis*, il quale prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*) del CAD (pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici e quindi non anche le società a controllo pubblico, art. 2, comma 2, lett. *c*) accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la PDND in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso.

Si precisa, inoltre, che l'amministrazione titolare dell'ANPR non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai soggetti di cui sopra in difformità dalle finalità dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID.

Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR)

Il **comma 1, lett. e)**, insieme ai successivi **commi 2 e 3**, istituisce e disciplina l'**Anagrafe nazionale digitale della gente di mare** (ANGEMAR).

In particolare, il comma 1, lett. *e*) introduce nel capo V, sezione II, del Codice dell'amministrazione digitale l'**articolo 62-sexies**, composto da 5 commi, di seguito illustrati.

Il **comma 1** del nuovo **articolo 62-sexies** istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'**Anagrafe nazionale digitale della gente di mare**, volta a gestire in modo unitario, digitale e interoperabile i dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo.

Si prevede inoltre che, una volta operativa, l'Anagrafe sostituisca le anagrafi, i registri e gli archivi allo stato previsti, divenendo così il sistema informativo unico per la gestione digitale dei dati in questione.

La norma specifica che la sostituzione riguarda anche le anagrafi, i registri e gli archivi previsti dai seguenti provvedimenti:

- [regio decreto](#) n. 327 del 1942, c.d. Codice della navigazione;
- [d.P.R.](#) 15 febbraio 1952, n. 328, di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del citato Codice;
- [d.P.R.](#) 18 aprile 2006, n. 231, il cui articolo 7 istituisce l'Anagrafe della gente di mare al fine del collocamento per l'arruolamento della gente di mare.

Il **comma 2** dispone l'**integrazione** dell'istituenda Anagrafe con i servizi della **piattaforma digitale nazionale dati** di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo CAD. Tramite tali servizi l'Anagrafe viene aggiornata

costantemente, allo scopo di garantire la **coerenza dei dati** ivi contenuti con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente – **ANPR** (articolo 62 del CAD), con l'Anagrafe nazionale dell'istruzione – **ANIST** (articolo 62-*quater* del CAD), con l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore – **ANIS** (articolo 62-*quinquies* del CAD), con servizi di assistenza sanitaria al personale navigante – **SASN**, nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati gestite da altre amministrazioni.

Si precisa altresì che l'ANGEMAR consente l'**alimentazione**, l'**aggiornamento** e la **consultazione** dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza.

Il **comma 3** del nuovo **articolo 62-sexies** si riferisce alla digitalizzazione del **libretto di navigazione**, di cui all'articolo [122](#) del Codice della navigazione. In merito, il comma in esame dispone che entro **centottanta giorni** dalla piena operatività dell'Anagrafe, il libretto è rilasciato sulla base delle informazioni ivi contenute ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – **Sistema IT-Wallet**, istituito dall'articolo 64-*quater* del CAD. Si aggiunge, inoltre, che il libretto sarà dotato di un **microprocessore elettronico** per la memorizzazione sicura delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle determinate nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al successivo comma 4 (v. *infra*).

La norma precisa che il libretto è **carta valore** ai sensi della legge n. 559 del 1966, [articolo 2](#), comma 10-*bis*, la cui produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.**

Il **comma 4** delega al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, la competenza a definire, tramite uno o più decreti:

- a) i **dati** contenuti nell'istituenda Anagrafe, nonché le relative **modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione**, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche di natura tecnica e organizzativa per la gestione e il trattamento dei dati personali, nel rispetto del [regolamento](#) generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679);
- b) le **caratteristiche** del già citato libretto di navigazione, oltre alle relative **modalità di verifica e consultazione**;

Infine, il **comma 5** reca una disposizione di natura transitoria, precisando che, in attesa della piena operatività dell'Anagrafe, la medesima è tenuta a fornire un **servizio informatico provvisorio** per l'inserimento, da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati, dei **dati** e delle **informazioni essenziali**, secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali dati e informazioni, si precisa, sono destinati a confluire nell'Anagrafe e ad essere successivamente validati, nel rispetto di quanto stabilito dai decreti di cui al comma 4.

La **lett. e)-bis del comma 1**, introdotta **in sede referente**, (che non riguarda l'ANGEMAR) consente l'accesso e l'utilizzo del **punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione**, ai soggetti che abbiano **compiuto il 14° anno di età, senza che sia necessario l'assenso** dell'esercente la responsabilità genitoriale, a meno che una disposizione di legge richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione di quest'ultimo per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni o la fruizione di specifici servizi.

La disposizione prevede espressamente tale possibilità di accesso anche per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-*Wallet*).

A tal fine, viene inserito un nuovo comma 1-*sexies* all'articolo 64-*bis* del CAD che disciplina il punto di accesso telematico.

L'art. 64-*bis* del CAD prevede che le Pubbliche Amministrazioni rendano fruibili i propri servizi in rete tramite il **punto di accesso telematico** attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Concretamente l'accesso è garantito dall'applicazione IO (appIO) sviluppata dalla società PagoPA e scaricabile su smartphone e tablet.

Il Sistema di portafoglio digitale italiano – **Sistema IT-*Wallet***, è disciplinato dall'art. 64-*quater* del CAD introdotto dal D.L. 19/2024.

Si compone di due soluzioni di portafoglio digitale, pubblico e privato. L'IT-*Wallet* pubblico è reso disponibile mediante il punto di accesso telematico. L'IT-*Wallet* privato è reso disponibile ai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Il portafoglio pubblico è accessibile tramite l'app IO e permette di caricare i propri documenti digitali: al momento la tessera sanitaria, la carta delle disabilità e la patente di guida.

Apportando modifiche all'[articolo 51](#), comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2019, il **comma 2** dell'articolo 11 consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di **avvalersi della [Sogei](#) - Società Generale d'Informatica S.p.A.** per la realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale

della gente di mare. Nel dettaglio, il comma in esame inserisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra i soggetti, elencati dal comma 2 dell'articolo 51, che possono avvalersi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria di cui all'[articolo 83](#), comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 (ovvero la Sogei).

Il **comma 3** dell'articolo 11 dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al **comma 1**, lettere **a), b), c) e d)** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto al comma 1, lettera **e)**, dell'articolo in esame, i relativi oneri finanziari, nonché quelli per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, sono quantificati in **4,8 milioni** di euro per l'anno 2026, in **2,2 milioni** di euro per l'anno 2027 e in **1,2 milioni** di euro annui con decorrenza dal 2028. La copertura finanziaria viene così ripartita:

- per 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e per 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente diminuzione del **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, istituito dall'[articolo 239](#) del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 si provvede tramite corrispondente riduzione della spesa introdotta come misura di compensazione agli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla diminuzione dell'indennizzo per la maggiore usura della strada a favore delle macchine agricole, stanziata dall'[articolo 1](#), comma 505, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

Articolo 12, commi 1 e 2
(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)

L'**articolo 12, comma 1** innova il cd. Codice della privacy, introducendo la disciplina inerente alla **procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte delle microimprese**.

Il **comma 2** reca la **clausola d'invarianza finanziaria** riferita alle disposizioni di cui al comma 1.

In primo luogo, l'**articolo 12, comma 1** introduce il **nuovo art. 2-quaterdecies.1**, composto da 2 commi, all'interno del [decreto legislativo](#) n. 196 del 2003 (cd. Codice della privacy).

Nello specifico, la nuova norma regola la **procedura di notifica nei casi di violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali da parte delle microimprese**.

A tal riguardo, l'art. 2-quaterdecies.1, comma 1, prevede che le **imprese con meno di 5 dipendenti** sono tenute ad avvalersi di una specifica procedura di notifica per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità di controllo competente delle violazioni concernenti il trattamento dei dati personali, prescritta dall'art. 33 del [regolamento](#) 2016/679/UE.

Si ricorda che l'art. 33 regolamento 2016/679/UE prescrive che il titolare del trattamento, nel caso di violazione dei dati personali, è tenuto a notificare la suddetta violazione all'autorità di controllo competente individuata ai sensi dell'art. 55 del medesimo regolamento. La notifica deve giungere all'autorità senza giustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il titolare ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo (comma 1). Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione (comma 2). La predetta notifica deve contenere (comma 3): a) la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; b) l'indicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; c) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; d) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Si precisa che nel caso e nella misura

in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo (comma 4). Inoltre il titolare del trattamento deve documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo (comma 5).

L'articolo 2-*quaterdecies*.1, comma 2, dispone che la procedura prescritta dal comma 1 venga **disciplinata dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento**, prevedendo il ricorso a strumenti di **autovalutazione guidata** e un canale di **assistenza semplificata** che forniscano supporto alle microimprese tenute alla notifica.

Il **comma 2** dell'articolo in commento reca la clausola d'invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 12, commi 3 e 4
(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)

L'articolo 12, ai commi 3 e 4, prevede e disciplina la nomina del **responsabile tecnico temporaneo**, rispettivamente, per l'attività da estetista e per l'attività di acconciatore.

L'articolo 12, ai commi 3 e 4, interviene in materia di responsabile tecnico, rispettivamente, nell'ambito dell'**attività estetica e di quella di acconciatore**, introducendo la figura del **responsabile tecnico temporaneo**.

Come chiarito anche dalla relazione illustrativa, la novella in commento si propone l'obiettivo di evitare la paralisi dell'attività di impresa allorquando il responsabile tecnico designato in via ordinaria sia assente e debba essere sostituito.

Nello specifico, l'**articolo 12, comma 3**, modifica l'[articolo 3](#), comma 01 della legge n. 1 del 1990 in materia di responsabile tecnico dell'attività da **estetista**.

Si ricorda, a tal riguardo, che la predetta disposizione stabilisce che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Il **comma 3** aggiunge un ultimo periodo a tale disposizione, stabilendo che l'impresa può indicare quale **responsabile tecnico temporaneo** un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con **un'esperienza professionale**, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, **non inferiore a 3 anni**. La durata di tale incarico temporaneo **non può essere superiore a 30 giorni**, prorogabili al massimo a 90 giorni per comprovati motivi di salute.

Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato **allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP)** e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Parimenti, l'articolo 12, **comma 4**, aggiunge un ultimo periodo all'[articolo 3](#), comma 5-*bis* della legge n. 174 del 2005, relativo alla figura del responsabile tecnico nel settore dell'attività di **acconciatore**.

Si ricorda che il suddetto comma 5-*bis* stabilisce che il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. Il comma 5, invece, chiarisce che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale richiesta.

La nuova disposizione aggiunta dall'articolo 12, comma 4 consente all'impresa di indicare, in assenza del responsabile tecnico ordinariamente designato, quale **responsabile tecnico temporaneo** un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'**esperienza professionale**, maturata nel ramo di attività considerato, **non inferiore a 3 anni**. La durata della sostituzione **non può essere superiore a 30 giorni**, prorogabili al massimo a 90 per comprovati motivi di salute. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato **allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP)** e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Articolo 12, comma 5
(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)

L'**articolo 12, comma 5**, introduce e disciplina il rilascio del **modulo unico** per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione inerenti ai titoli di qualificazione per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili.

L'**articolo 12, comma 5**, reca una nuova disciplina dell'[articolo 15](#), comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, inerente ai **titoli di qualificazione** per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore (anche fonti energetiche rinnovabili – FER).

La *ratio* della novella viene individuata nel garantire l'uniformità e la tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati dalle FER.

Pare opportuno rammentare che il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 introduce il conseguimento automatico della qualifica professionale per l'attività professionale di installazione e di manutenzione straordinaria citata con il possesso di alcuni requisiti tecnico professionali, quali il diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; il diploma di tecnico superiore; il diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specifica specializzazione; il titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; la prestazione lavorativa svolta in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

Allo stato, il comma 7 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, che i titoli di qualificazione FER sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.

In ragione delle modifiche apportate dalla novella in commento, il nuovo comma 7 è rappresentato come segue.

In primo luogo è previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia adottato un **modulo unico** per la trasmissione in via telematica degli **attestati** da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti, al fine di garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali.

Il modulo in questione viene adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata⁹³, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere.

Secondo il nuovo comma 7, gli enti di formazione devono utilizzare il **modulo unico** e trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso di formazione.

Si prevede, infine, una clausola di invarianza finanziaria, precisando che le amministrazioni coinvolte attuino la disposizione in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁹³ Di cui all'[articolo 8](#) del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Articolo 13

(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)

L'**articolo 13**, modificato **in sede referente**, interviene sul **Codice delle comunicazioni elettroniche** introducendovi misure dirette, anzitutto, a semplificare e accelerare i procedimenti per la realizzazione degli allacci e delle infrastrutture di rete a banda ultra larga, prevedendo deroghe procedurali e termini certi per gli interventi di limitata estensione sulla viabilità ed abbreviando il termine entro cui le autorità devono autorizzare l'installazione di infrastrutture di comunicazione su suolo pubblico o privato. La disposizione interviene, inoltre, su profili tecnici concernenti la disciplina relativa alle interferenze con condutture e linee, estendendone l'ambito di applicazione anche alle linee di telecomunicazioni, e rafforza gli obblighi di trasparenza informativa gravanti sui fornitori di servizi di accesso a internet in ordine alle tecnologie disponibili presso l'indirizzo dell'utente e alle relative prestazioni.

Nel dettaglio, l'**articolo 13**, alla **lettera a)**, modifica l'**articolo 56** del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), anzitutto, al **comma 1**, ai sensi del quale, ai fini della costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe, i soggetti interessati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

La modifica in esame:

- estende l'applicazione della normativa alle **linee di telecomunicazioni**, oltre che alle condutture fisiche tradizionali;
- contestualmente la limita alle condutture e alle linee **di terza classe**;
- specifica che la dichiarazione asseverata deve attestare l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica **ovvero con linee di telecomunicazione**.

Alla **lettera a)** sono apportate modifiche anche al **comma 2 dell'articolo 56**, il quale, per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, stabilisce che i soggetti interessati sono

tenuti a sottoscrivere una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

In particolare, la modifica in esame:

- circoscrive l'applicazione della normativa alle tubazioni metalliche sotterrate **con protezione catodica**;
- specifica che la dichiarazione asseverata deve attestare l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica **ovvero di linee di telecomunicazioni**.

In sede referente alla lettera *a*) è stata premessa la **lettera 0a)** che, intervenendo sull'**articolo 43, comma 1**, del citato codice, riduce da novanta a **sessanta giorni** il termine entro il quale le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico sono tenute – salvo per i casi di espropriazione – a rispondere alle domande per la concessione del diritto di installare **infrastrutture di comunicazione elettronica**:

a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

In sede referente è stata inserita anche la **lettera 0b)**, che va a modificare l'**articolo 44, comma 10, primo periodo**, del medesimo codice.

Tale disposizione prevede un meccanismo di **silenzio-assenso** per l'accoglimento delle istanze di autorizzazione per **l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici**, le quali, ad oggi, si intendono accolte qualora:

- **entro 60 giorni** dalla presentazione di un progetto e della relativa domanda di autorizzazione, **non venga emessa una decisione** formale dalla **conferenza dei servizi** ovvero comunicato **un parere negativo da parte degli organismi competenti** ad effettuare i controlli
- **e non sia espresso un dissenso motivato** di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

Per un maggiore approfondimento inerente alla procedura di cui all'articolo 44 del codice, si rimanda alla scheda dell'articolo 5, comma 1-ter.

La novella in commento estende l'operatività del citato meccanismo al caso in cui **non sia stata indetta apposita conferenza di servizi**.

Nel corso dell'esame **in sede referente** è stata introdotta anche la **lettera 0c)**, la quale interviene sull'**articolo 49** del Codice delle comunicazioni elettroniche, inserendovi i nuovi **commi 7-bis e 7-ter**.

Per un maggiore approfondimento inerente alla procedura di cui all'articolo 49 del codice, si rimanda alla scheda dell'articolo 5, comma 1-ter.

L'intervento introduce una disciplina speciale e derogatoria per una specifica categoria di lavori, ossia gli **interventi di allaccio delle utenze** connessi alla **posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga**, quando tali interventi comportino **scavi e infilaggi di lunghezza massima pari a 40 metri**.

La finalità appare quella di **semplificare e accelerare** l'esecuzione di lavori di modesta estensione, riducendo gli oneri procedurali relativi sia all'occupazione della sede stradale sia alla regolamentazione della circolazione.

In particolare, il nuovo **comma 7-bis** prevede espressamente che la disciplina speciale operi **in deroga**:

- all'**articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992**, (Codice della strada), concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

Tale disposizione consente, in particolare, di accordare, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, inoltre, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

- all'**articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023**, che introduce, fino al **31 dicembre 2026**, una **procedura accelerata** per

consentire la rapida realizzazione delle infrastrutture di **banda ultra larga**, in funzione degli obiettivi europei di trasformazione digitale.

- nonché ai **regolamenti adottati dagli enti locali**.

La disposizione, pertanto, introduce un regime speciale che prevale tanto sulla disciplina generale statale in materia di circolazione e cantierizzazione, quanto sulla normativa regolamentare locale, limitatamente alla specifica tipologia di interventi individuata.

La **lettera a)** disciplina i casi nei quali l'esecuzione dei lavori richieda la **chiusura parziale o totale della carreggiata**.

In tali ipotesi, l'operatore di rete deve:

1. **comunicare** l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, mediante **posta elettronica certificata**, con un **preavviso di almeno otto giorni**;
2. allegare alla comunicazione la **documentazione tecnica** indicata nell'**Allegato 12-bis** al Codice delle comunicazioni elettroniche;
3. successivamente, e comunque **prima dell'avvio dei lavori**, inoltrare ai soggetti di cui all'**articolo 5, comma 3, del Codice della strada** apposita **istanza per l'adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale**, corredata dai relativi **schemi di cantierizzazione**, ai sensi del **decreto ministeriale 10 luglio 2002**.

La norma stabilisce quindi un termine entro il quale gli enti competenti devono adottare tali provvedimenti, che devono per l'appunto essere rilasciati **entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione dell'istanza**.

Decorso inutilmente tale termine, l'operatore può comunque dare avvio ai lavori:

- nel rispetto degli **schemi di cantierizzazione** allegati;
- a condizione che **non vi siano interferenze** con quanto disposto da altre **ordinanze** dell'ente preposto.

La disposizione configura, dunque, una forma di **silenzio-assenso procedimentale** o, più precisamente, un **meccanismo di avvio dei lavori per inutile decorso del termine**, limitato ai profili di regolazione della circolazione e subordinato al rispetto di condizioni tecniche predeterminate.

La **lettera b)** disciplina i casi nei quali l'esecuzione dei lavori:

- **non interessi la sede stradale**, oppure
- **non preveda la chiusura parziale o totale della carreggiata**.

In tali ipotesi, il regime è ulteriormente semplificato. L'operatore di rete è tenuto, infatti, soltanto a:

- comunicare l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, mediante **PEC** e con un **preavviso di almeno otto giorni**;
- allegando la documentazione tecnica prevista dall'**Allegato 12-bis**.

Decorso inutilmente il termine di **otto giorni** dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

In questo caso, quindi, non è prevista la necessità di un autonomo provvedimento di regolamentazione della circolazione, coerentemente con il fatto che i lavori non comportano incidenza sulla carreggiata o sulla sede stradale in termini tali da richiederne la chiusura.

Il nuovo **comma 7-ter** attribuisce all'ente gestore o titolare della strada, con riferimento agli interventi di cui al comma 7-bis, la facoltà di **concordare con l'operatore** specifici accorgimenti relativi al **posizionamento dell'infrastruttura di rete**.

Tale potere è tuttavia in vario modo circoscritto, giacché:

- può essere esercitato **al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale**;
- restano ferme le **caratteristiche di larghezza e profondità** stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga;
- deve comunque essere rispettato il termine di **otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori**.

La disposizione delinea quindi un modello nel quale l'ente stradale non può incidere in modo pieno e discrezionale sulle modalità tecniche di posa, ma solo proporre o concordare adattamenti limitati, strettamente funzionali alla sicurezza della strada.

Alla **lettera b)**, la disposizione in commento interviene sull'**articolo 98-quaterdecies, comma 1**, del codice, che disciplina gli obblighi di informazione applicabili ai contratti per servizi di comunicazione elettronica.

Al comma 1, in particolare, l'articolo 98-quaterdecies impone che, prima che il consumatore sia giuridicamente vincolato da un contratto o da un'offerta con effetti equivalenti, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico debbano metterlo nelle condizioni di conoscere in anticipo e con chiarezza le caratteristiche essenziali del servizio e le relative condizioni.

Precisamente, viene **introdotto un nuovo obbligo** in capo ai **fornitori di servizi di accesso a Internet**, prevedendo che questi siano tenuti a fornire al consumatore informazioni dettagliate riguardo le **tecnologie di rete di accesso** disponibili al proprio indirizzo di utenza. Le informazioni devono essere precise circa le **prestazioni** delle tecnologie di rete e **basate sulla banca dati di mappatura geografica** delle installazioni di rete e dei servizi di connettività prevista dall'articolo 22 del medesimo codice.

Si attribuisce, infine, all'AGCOM l'incarico di vigilare sull'attuazione delle disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 98-*quaterdecies* e di applicare sanzioni per le violazioni, come previsto dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.

In base a una modifica introdotta **in sede referente**, le sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In **sede referente** è stato introdotto, infine, il **comma 1-bis**, il quale precisa che **resta ferma** l'applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 54** del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Tale disposizione configura un regime di tipicità e di non aggravamento degli oneri economici connessi alla realizzazione e gestione delle reti di comunicazione elettronica. In particolare, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti preposti alla cura di interessi pubblici non possono imporre, per l'impianto delle reti, l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere e impianti resi necessari da esigenze di viabilità o dalla realizzazione di opere pubbliche, oneri, canoni, contributi o prestazioni patrimoniali ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal medesimo codice, fatta salva esclusivamente l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nei limiti e secondo i presupposti normativi vigenti.

I commi 2 e 3 introducono, in deroga al predetto principio, specifici contributi istruttori a carico del soggetto istante o segnalante, riferiti alle spese per il rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ai controlli ex art. 14 della legge n. 36 del 2001, rispettivamente nell'ambito del procedimento autorizzatorio ex art. 44 e della SCIA ex art. 45. La debenza del contributo è subordinata alla condizione che il parere sia reso entro i termini procedurali previsti dalle relative disposizioni.

Il comma 4 stabilisce che tali contributi sono quantificati sulla base del tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto ministeriale 14 ottobre 2016, con applicazione, per il contributo di cui al comma 2, alle attività comprensive della stima del fondo ambientale.

Il comma 5 prevede un'espressa esclusione soggettiva dall'applicazione dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 in favore dei soggetti individuati dall'art. 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001 (Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco).

Il comma 6 pone infine a carico degli operatori di reti di comunicazione elettronica un obbligo di manleva e di ripristino, imponendo loro sia di tenere indenne l'amministrazione o l'ente proprietario o gestore dalle spese necessarie alla sistemazione delle aree pubbliche interessate dagli interventi di installazione e manutenzione, sia di eseguire il ripristino delle medesime aree a regola d'arte entro il termine stabilito dall'ente locale.

Per una maggiore evidenza grafica delle modifiche apportate, si rimanda al seguente testo a fronte.

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
<p>Art. 43 <i>(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)</i></p>	<p>Art. 43 <i>(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)</i></p>
<p>1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:</p> <p>a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;</p> <p>b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.</p>	<p>1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:</p> <p>a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;</p> <p>b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
<p>Art. 44 <i>(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)</i></p>	<p>Art. 44 <i>(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)</i></p>
Commi da 1 a 9 <i>Omissis</i>	

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
<p>10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.</p>	<p>10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ovvero qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
Comma 11 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)	Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)
Commi da 1 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<p>7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale, e di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di 40 metri:</p> <p>a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nell'Allegato 12-bis al presente decreto. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
	<p>lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto ministeriale 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere sono rilasciati dagli Enti preposti entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altre ordinanze dell'Ente preposto;</p> <p>b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nell'Allegato 12-bis al presente decreto. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.</p>
	<p>7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l'ente gestore o titolare della strada, può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
	di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.
Commi da 8 a 13 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze)	Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze)
1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.	1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture ovvero linee di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e di terza classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero linee di telecomunicazioni.

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.	2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate con protezione catodica , a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero di linee di telecomunicazioni .
Commi da 3 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
Art. 98-quaterdecies (<i>Obblighi di informazione applicabili ai contratti</i>)	Art. 98-quaterdecies (<i>Obblighi di informazione applicabili ai contratti</i>)
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento	1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
<p>facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.</p>	<p>disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali.</p> <p>Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.</p>
Commi da 2 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
Art. 43 <i>(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)</i>	Art. 43 <i>(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)</i>
<p>1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:</p> <p>a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;</p> <p>b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.</p>	<p>1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:</p> <p>a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;</p> <p>b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
Art. 44 <i>(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)</i>	Art. 44 <i>(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)</i>
Commi da 1 a 9 <i>Omissis</i>	

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
<p>10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.</p>	<p>10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ovvero qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
Comma 11 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)	Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)
Commi da 1 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<p>7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale, e di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di 40 metri:</p> <p>a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nell'Allegato 12-bis al presente decreto. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
	<p>lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto ministeriale 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere sono rilasciati dagli Enti preposti entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altre ordinanze dell'Ente preposto;</p> <p>b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nell'Allegato 12-bis al presente decreto. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.</p>
	<p>7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l'ente gestore o titolare della strada, può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
	di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.
Commi da 8 a 13 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze)	Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze)
1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.	1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture ovvero linee di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e di terza classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero linee di telecomunicazioni.
2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche	2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.	sotterrate con protezione catodica , a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero di linee di telecomunicazioni .
Commi da 3 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
Art. 98-quaterdecies (<i>Obblighi di informazione applicabili ai contratti</i>)	Art. 98-quaterdecies (<i>Obblighi di informazione applicabili ai contratti</i>)
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. 1), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche	1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. I fornitori di servizi di accesso a internet hanno l'obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 13 dell'A.C. 2807-A
tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.	<p>banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali.</p> <p>Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.</p>
Commi da 2 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 14

(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

L'articolo 14, modificato e integrato in sede referente, reca disposizioni in materia di bonifiche, di industrie insalubri, nonché in materia di rifiuti, aventi le seguenti finalità eterogenee:

- consentire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali anche ai liberi professionisti iscritti in albi professionali, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi da essi prodotti nell'esercizio delle attività manutentive previste nei rispettivi ordinamenti professionali (comma 1, lett. 0a), **introdotta in sede referente**);
- aggiornare il riferimento normativo, contenuto nel Codice dell'ambiente, alla c.d. lista verde dei rifiuti recata dal regolamento (CE) n. 1013/2006, in ragione dell'abrogazione di tale regolamento (comma 1, lett. a), e comma 2);
- apportare modifiche alla disciplina delle bonifiche, al fine di: precisare l'ambito applicativo del regolamento relativo agli interventi di bonifica delle aree agricole (co. 1, lett. b)); precisare il periodo di efficacia di permessi, autorizzazioni e concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi deputata all'approvazione del progetto di bonifica (co. 1, lett. c)); modificare la disciplina degli interventi realizzabili nei siti inquinati (co. 1, lett. d));
- prevedere che le industrie in possesso di un'autorizzazione ambientale (AIA o AUA) o alle emissioni in atmosfera e agli scarichi non sono classificate come insalubri (comma 3);
- sopprimere le disposizioni recentemente introdotte, in materia di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il potenziamento del c.d. ritiro "uno contro zero", cioè della possibilità di restituire gratuitamente al distributore un'apparecchiatura usata senza l'obbligo di doverne acquistare una nuova equivalente (commi 4 e 5).

Soggetti che possono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali (comma 1, lett. 0a))

La lettera 0a) del comma 1, **introdotta in sede referente**, modifica la disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali (recata dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente), al fine di stabilire che sono ammessi all'iscrizione all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, **anche i liberi professionisti iscritti in albi professionali** che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono **rifiuti non pericolosi** e necessitano di effettuare operazioni di

raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni (nuovo secondo periodo del comma 5 dell'art. 212 del Codice dell'ambiente).

Si ricorda che, ai sensi del primo periodo del comma 5 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo sono elencate nella sezione "[Soggetti obbligati](#)" del sito *web* dell'Albo medesimo.

Utilizzo dei rifiuti in "lista verde" negli impianti industriali in possesso di AIA (comma 1, lett. a), e comma 2)

La **lettera a) del comma 1** provvede ad **aggiornare il riferimento normativo** – contenuto nell'art. 216, comma 8-*septies*, del Codice dell'ambiente – **alla c.d. lista verde dei rifiuti** recata dal regolamento (CE) n. 1013/2006, in ragione dell'abrogazione di tale regolamento da parte del regolamento (UE) 2024/1157 dell'11 aprile 2024.

L'art. 216, comma 8-*septies*, del Codice dell'ambiente consente di utilizzare i rifiuti individuati nella "lista verde" di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 – alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma medesimo – negli impianti industriali in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Poiché il regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti sostituisce, a decorrere dal 22 maggio 2026, il precedente regolamento che disciplinava la medesima materia (regolamento (CE) n. 1013/2006) e la c.d. lista verde è ora contenuta nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157, la modifica in esame è volta ad aggiornare il riferimento alla citata lista verde con quello all'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157.

Il **comma 2** stabilisce che la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica **a decorrere dal 22 maggio 2026**.

Si ricorda infatti che l'art. 85 del regolamento (UE) 2024/1157 dispone che il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024, ma stabilisce altresì che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano tuttavia ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 (fatta eccezione per alcune limitate disposizioni individuate dal medesimo articolo).

Disposizioni in materia di bonifiche (co. 1, lettere b)-d))

La **lettera b) del comma 1** integra il disposto del comma 1 dell'art. 241 del Codice dell'ambiente, al fine di **precisare l'ambito di applicazione del regolamento relativo agli interventi di bonifica**, ripristino ambientale e di

messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, **delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento.**

L'art. 241 citato dispone che il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con apposito decreto ministeriale.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [D.M. 46/2019](#) che (come precisato nell'art. 1) disciplina, in conformità alla normativa in materia di bonifiche recata dal titolo V della parte quarta del Codice dell'ambiente, gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.

L'integrazione in esame è finalizzata a precisare che la **destinazione** delle aree succitate alla produzione agricola e all'allevamento dev'essere – in base alla modifica operata **in sede referente – conforme alla disciplina urbanistica** e non, come stabilito dal testo iniziale del decreto-legge, prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

Si fa notare che nella risposta all'interpello del 26 settembre 2023, resa con [nota prot. n. 25365 del 9 febbraio 2024](#), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha evidenziato che il sesto capoverso della premessa all'allegato 3 al D.M. 46/2019 dispone che “qualora l'area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall'allevamento, consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l'analisi di rischio dovrà tenere conto del diverso scenario di esposizione (ad es: residenziale, ricreativo, industriale, ecc)”.

Nelle argomentazioni svolte nella sentenza n. 6/2020, il TAR di Parma afferma di condividere “quanto affermato da ARPAE nella relazione alla stessa richiesta, secondo cui la definizione di area agricola contenuta nella normativa secondaria su richiamata (vale a dire il D.M. 46/2019, *n.d.r.*) abbia natura concreta e funzionale. In altri termini, i nuovi limiti di CSC introdotti (dal citato D.M., *n.d.r.*) per le aree agricole non possono che riferirsi a porzioni di territorio fattivamente destinati alle produzioni agroalimentari, e non anche solo astrattamente a tanto destinabili. Ciò d'altra parte appare compatibile con la riserva di disciplina operata dal codice dell'ambiente, che ha ristretto l'operatività della normativa secondaria ad un settore specifico e ben delimitato (anche l'art. 241 del d.lgs. n. 152 del 2006 parlava di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento), caratterizzato dalla concreta destinazione di attività sul territorio e non dalla mera conformazione astratta del territorio comunale operata dagli strumenti urbanistici”.

Si ricorda altresì che, nella [sentenza n. 439/2022](#), il Consiglio di Stato sottolinea che la Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 “individua le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla ‘specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare’; le destinazioni d'uso sono – come detto – quella ‘a verde pubblico e privato e residenziale’ nonché quella ‘ad uso commerciale e industriale’. E' evidente che il legislatore non si è riferito, in tal modo, alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (P.R.G. o altri strumenti di pianificazione), bensì ha inteso avere riguardo all'effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell'individuazione dei valori soglia di

contaminazione; il criterio dell'utilizzo reale e dello stato effettivo dei terreni vale, a maggior ragione, quando non vi sia una specifica destinazione impressa dalle disposizioni urbanistiche ovvero quando tale destinazione sia stata modificata nel corso del tempo. Nel caso in esame la contaminazione dei terreni oggetto del provvedimento di bonifica è dipesa dai terreni limitrofi (...) che risultano essere stati destinati per lungo tempo a cava (...). La destinazione a cava (sia pure nel recente passato) del terreno, fa sì che il medesimo non possa che essere annoverato tra quelli commerciali/industriali anziché tra quelli a destinazione verde pubblico/privato (con le conseguenziali differenziazioni in termini di valore limite degli inquinanti), per cui il fatto che il P.R.G. di nuova approvazione gli abbia conferito la destinazione agricola e il fatto che esso si inserisca in un contesto in cui vi sono anche terreni limitrofi a destinazione agricola, non rende l'area in questione soggetta ai limiti di contaminazione della Tabella A, come invece è stato sostenuto dalla Provincia”.

La **lettera c) del comma 1** interviene sull'art. 242 del Codice dell'ambiente, che disciplina la procedura ordinaria di bonifica (v. *infra*). In particolare la lettera in esame opera un'integrazione al comma 13 di tale articolo, ove si disciplina la procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica, stabilendo che tale procedura si svolge in **Conferenza di servizi** convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto.

L'integrazione in esame è volta ad aggiungere un periodo, alla fine del citato comma 13, che precisa che i **permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti** nell'ambito della conferenza di servizi di cui trattasi **sono efficaci per un periodo pari a quello previsto, nel progetto di bonifica approvato, per la realizzazione degli interventi**, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o di modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.

Si ricorda che la disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta.

In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario, che assegna alle autorità competenti l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.

In estrema sintesi tale procedura prende avvio con la valutazione delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), cioè dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. In base ai risultati di tale analisi, il sito si considera contaminato, ai sensi dell'art. 240 del Codice dell'ambiente, quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR),

determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio (disciplinata dall'Allegato 1 alla parte quarta del Codice) sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.

In altre parole, la disciplina in esame fa riferimento a due criteri-soglia di intervento: il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione, ed il secondo (CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

La lettera d) del comma 1 reca una serie di modifiche all'art. 242-ter del Codice dell'ambiente, che disciplina gli **interventi e le opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica**.

In particolare, si ricorda che il comma 1 di tale articolo dispone che nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

Il successivo comma 1-bis dispone che le disposizioni dell'art. 242-ter si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già stato caratterizzato ai sensi dell'art. 242.

Il comma 3 stabilisce che, per gli interventi e le opere individuate dai precedenti commi 1 e 1-bis, nonché per le attività di scavo nei siti oggetto di bonifica (disciplinate dall'art. 25 del D.P.R. 120/2017), il Ministro dell'ambiente con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'autorità competente e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

Il successivo comma 4 dispone, tra l'altro, alla lettera c), che, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, le attività di scavo nei siti oggetto di bonifica sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento

delle matrici ambientali interessate e che i terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. 120/2017.

Il **numero 1)** della lettera in esame amplia l'insieme degli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 242-ter, tra i quali sono compresi quelli del PNRR, inserendovi **anche quelli previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)**.

Lo stesso numero modifica un erroneo riferimento normativo (all'articolo 7-bis⁹⁴) in modo da precisare che nell'insieme di interventi e opere di cui trattasi sono incluse **anche** le tipologie di opere e interventi individuati nell'allegato I-bis del Codice dell'ambiente.

Il riferimento sembra essere all'allegato I-bis alla parte seconda del Codice (*si osserva pertanto l'opportunità di chiarirlo*) che elenca **le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC** (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima).

Il **numero 2)** integra il disposto del comma 3 dell'art. 242-ter al fine di precisare che nelle more dell'adozione da parte delle regioni della disciplina attuativa del comma medesimo, le categorie di interventi, nonché i criteri e le **procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale**.

Industrie non ritenute insalubri (co. 3)

In base al disposto del **comma 3** dell'articolo in esame, non sono classificate come industrie insalubri – ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al R.D. 1265/1934, e del D.M. Sanità 5 settembre 1994 – e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese **che risultino in possesso di autorizzazioni ambientali**, quali l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA) o le autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in esame “si rende necessaria in quanto la predetta qualificazione risale ad un'epoca in cui non erano previste le autorizzazioni ambientali (scarichi delle acque, emissioni in atmosfera,

⁹⁴ Il testo previgente del comma 1 dell'art. 242-ter fa riferimento alle tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, ma tale articolo del Codice dell'ambiente, che disciplina le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, non fa alcun riferimento a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

smaltimento dei rifiuti) e le altre autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni, nonché la pianificazione urbanistica”.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (co. 4-5)

I commi 4 e 5 prevedono la **soppressione delle disposizioni** che sono state **recentemente introdotte** – dall’art. 1-*bis*, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, e dall’art. 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 – **per il potenziamento del c.d. ritiro “uno contro zero”**, cioè della possibilità di restituire gratuitamente al distributore un’apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) usata senza l’obbligo di doverne acquistare una nuova.

L’art. 1-*bis*, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, ha introdotto un terzo periodo al comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 49/2014 che stabilisce che contestualmente al ritiro dell’AEE usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell’acquirente di **RAEE provenienti dai nuclei domestici** a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

L’art. 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, dispone che, contestualmente al ritiro dell’AEE usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di **RAEE domestici di piccolissime dimensioni**⁹⁵, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell’AEE equivalente.

In virtù delle soppressioni previste dai commi in esame, il ritiro “uno contro zero” ritorna ad essere disciplinato dal solo comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs. 49/2014.

Il primo periodo di tale comma prevede che i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

Il secondo ed ultimo periodo del medesimo comma dispone che l’attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Si ricorda altresì che il comma 9 prevede l’applicazione del comma 2 anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

⁹⁵ In base alla definizione recata dall’art. 4, comma 1, lettera f) i RAEE di piccolissime dimensioni sono quelli con “dimensioni esterne inferiori a 25 centimetri”.

Articolo 14-bis
(Disposizioni sui piatti e sugli altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati ad entrare in contatto con alimenti)

L'articolo 14-bis, introdotto in sede referente, stabilisce (al comma 1) che i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali, a condizione che rispondano alle caratteristiche tecniche individuate dal presente articolo.

Tali disposizioni (per espressa previsione del comma 2) si applicano a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Il **comma 1** dell'articolo in esame – nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente – dispone che i **piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica** sono **considerati riutilizzabili** e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali **a condizione** che rispondano alle **seguenti caratteristiche tecniche**:

a) piatti in plastica:

- 1) piatti con diametro inferiore a 19 cm e peso superiore a 45 grammi;
- 2) piatti con diametro tra 19 e 24 cm e peso superiore a 80 grammi;
- 3) piatti con diametro superiore a 24 cm e peso superiore a 110 grammi;

b) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette) in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;

c) cannucce in plastica ad uso alimentare che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) [2017/745](#) sui dispositivi medici;

d) agitatori per bevande in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano:

- **a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto-legge;

- e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Si ricorda che la [direttiva 2019/904/UE](#) sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (c.d. direttiva SUP, acronimo di *Single-Use Plastic*) reca disposizioni precipuamente finalizzate alla riduzione dei prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa. In particolare, per i prodotti elencati nella parte B di tale allegato (tra i quali figurano, ai punti 2)-5): le posate – cioè forchette, coltelli, cucchiaini e bacchette –; i piatti; le cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sui dispositivi medici; gli agitatori per bevande), la direttiva impone agli Stati membri di vietarne l'immissione sul mercato.

La direttiva SUP è stata recepita in Italia con il [D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196](#), adottato sulla base della delega conferita con la legge 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). L'art. 5, comma 1, di tale decreto legislativo recepisce il divieto di immissione sul mercato dei prodotti poc'anzi elencati.

Si fa notare che l'art. 22 della legge 53/2021, che individuava i principi e criteri direttivi specifici di delega, prevedeva, tra l'altro, di “incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, ... anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti”.

L'articolo in esame appare in linea con tale criterio di delega, che non ha trovato recepimento nel decreto legislativo 196/2021.

Si fa inoltre notare che nel maggio del 2024 la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2024/2053 per il non corretto recepimento della direttiva (UE) 2019/904. Tuttavia, come evidenziato nella relazione trasmessa alla Camera (Doc. NN 15, n. 414, relazione), tale procedura non riguarda l'argomento su cui vertono le disposizioni recate dall'articolo in esame.

Utili elementi di informazione sulla commercializzazione di piatti e posate di plastica riutilizzabili sono contenuti nel [rapporto “Usa e getta o riutilizzabile? Facciamo chiarezza!”](#) pubblicato da Legambiente nel febbraio 2025.

Articolo 15

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

L'articolo 15, composto da un unico comma, **prevede misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.**

Esso dispone che, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, **forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)**, alle Regioni è data la facoltà di procedere all'acquisto di questi medicinali attraverso una **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando**, come consentito dall'articolo 76 del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 15, composto da un unico comma, **prevede misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.**

Esso dispone che, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i [farmaci per il trattamento di malattie rare](#) (c.d. orfani) e i [farmaci innovativi](#), **forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)**, alle Regioni è data la facoltà di procedere all'acquisto di questi medicinali attraverso una **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando**⁹⁶, come consentito dall'articolo 76 del [D.Lgs n. 36/2023](#) (*Codice dei contratti pubblici*).

La **procedura negoziata** senza pubblicazione di un bando rappresenta una tipologia particolare di affidamento, in base alla quale la stazione appaltante può aggiudicare un contratto saltando un passaggio preliminare: **la pubblicazione del bando di gara.**

Si tratta di un'eccezione rispetto alla procedura ordinaria ed è disciplinata dall'articolo 76 del D.Lgs n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*).

Il citato [articolo 76](#) prevede che le stazioni appaltanti possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in circostanze specifiche **a prescindere dall'importo dell'appalto**, ma sempre rispettando i principi di trasparenza e concorrenza.

⁹⁶ Allo scopo di evitare ritardi o interruzioni nelle forniture di terapie spesso essenziali e non sostituibili.

Questa procedura è consentita quando non sono state presentate offerte o domande di partecipazione appropriate o quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti da un solo operatore economico per motivi tecnici o di tutela di diritti esclusivi.

Il comma 2 individua i casi in cui si può procedere con l'affidamento senza bando. I casi sono i seguenti:

1. **gara deserta**: non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima;
2. **esclusiva**: i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti **unicamente da un determinato operatore economico** per una delle seguenti ragioni:
 - a. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - b. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - c. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
3. sopraggiungono casi di **estrema urgenza** derivante da eventi imprevedibili, purché le circostanze invocate non siano imputabili alle stazioni appaltanti.

Le eccezioni di cui al punto 2, lettera b) e c) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

Nel caso di appalti pubblici di **forniture**, la procedura è consentita nei seguenti casi:

- quando i prodotti oggetto dell'appalto sono fabbricati esclusivamente a **scopo di ricerca**, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- quando si tratta di **consegne complementari** effettuate dal fornitore originario;
- per forniture quotate e acquistate sul **mercato delle materie prime**;
- acquisto di forniture o servizi (in questo caso alle forniture si aggiungono i servizi) a **condizioni molto vantaggiose** da un fornitore che cessa l'attività.

Altre ipotesi specifiche riguardano:

- gli appalti di servizi quando fa **seguito ad un concorso di progettazione** e deve essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso;
- nuovi lavori o servizi consistenti nella **ripetizione di lavori o servizi analoghi** già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle stesse stazioni appaltanti, purché entro tre anni dalla stipula del contratto di appalto iniziale.

La procedura negoziata è ammessa anche quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, e la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque, di regola, superare i 3 anni.

Va inoltre sinteticamente ricordato che per essere commercializzato in Italia un medicinale deve aver ottenuto il rilascio **dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) da parte dell'AIFA o della Commissione Europea**⁹⁷. L'AIC viene rilasciata a seguito di una valutazione scientifica dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale.

Per ottenere l'AIC il richiedente è obbligato a presentare una domanda costituita da un dossier che contiene informazioni riguardanti aspetti chimico-farmaceutici, preclinici e clinici, strutturato secondo un formato standardizzato (CTD - documento tecnico comune). I dati e gli studi presentati a supporto della domanda di AIC devono essere conformi a orientamenti e linee guida definiti a livello europeo.

Le procedure autorizzative previste dalla normativa europea sono:

- procedura nazionale
- procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata
- procedura centralizzata
- importazione parallela

Salvo casi specifici, l'AIC ha validità quinquennale rinnovabile per ulteriori cinque anni o indeterminatamente.

⁹⁷ Cfr. <https://www.aifa.gov.it/autorizzazione-dei-farmaci>